



CODICE CIVILE

PER

GLI STATI ESTENSI

Seconda Edizione

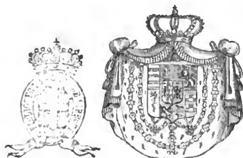
CODICE CIVILE

PER

GLI STATI ESTENSI

Seconda Edizione

Salvagnoli



MODENA

Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali
1852

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA

REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Coll'Editto 20 Dicembre 1827 l'Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria fece conoscere ai proprj Sudditi come aveva Egli determinato di accomodare alle diverse circostanze dei tempi e rendere completo il Codice Estense, e l'opera da Lui divisata era già in parte eseguita e per pubblicarsi, quando per gli eventi del 1831 rimase in sospeso la prescritta riforma.

Per l'infausta perdita del Real Nostro Antecessore passò in Noi la cura di compiere e mandare ad effetto i provvidi di Lui consigli; cura che si è resa più grave per l'aggregazione ai Nostri Dominj di più Territorj già appartenenti ad altri Stati d'Italia.

Nelle Provincie infatti, che attualmente compongono lo Stato Estense, ebbero a trovarsi in vigore più Legislazioni fra loro diverse, e indussero la necessità di preordinare sopra una base più ampia il piano delle nuove Leggi.

Fu quindi da Noi disposto, che un nuovo Corpo di Leggi Civili e Criminali colle rispettive procedure venisse compilato da apposita Commissione, e si dovesse desumere in parte dai materiali preesistenti, ed in parte dalle Legislazioni dei Paesi limitrofi, siccome quelli i di cui abitanti hanno coi Nostri Sudditi indole, e bisogni pressochè uniformi.

Essendo già compiuto e da Noi approvato il Codice Civile, e non volendo ritardarne più oltre la pubblicazione,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

1. Il Codice Civile per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno 1 Febbrajo del p. v. anno 1852.

2. Le Leggi, le Consuetudini, e tutte le altre Disposizioni Legislative vigenti nelle diverse parti dei Nostri Dominj sopra le materie che formano l'oggetto del nuovo Codice, resteranno col predetto giorno abrogate, salvi i casi in cui lo stesso Codice vi si riferisce.

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto, che verrà posto in fronte al nuovo Codice.

Dato in Modena questo giorno 25 Ottobre 1851

FRANCESCO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI E DELLA APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

Articolo 1.

Le leggi hanno esecuzione in ogni Città e Comune dello Stato nel giorno che segue immediatamente quello in cui vi sono state pubblicate, salvo che nella legge sia disposto altrimenti. Un regolamento determinerà il modo della pubblicazione.

2. Le leggi hanno vigore fino a tanto che non sono dal Legislatore cambiate, od espressamente abrogate.

3. Gli atti che da persone suddite vengono fatti in paese estero, qualora si vogliano eseguire in questi Stati, debbono regolarsi, in ciò che concerne la capacità delle persone, a norma delle disposizioni del presente Codice.

4. I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi dello Stato.

5. Le leggi non dispongono che per l'avvenire: esse non hanno effetto retroattivo.

6. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del Cittadino, e che formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono al di là dei casi, e dei tempi in esse espressi.

7. Nell' applicare la legge non è lecito di attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla chiara intenzione del Legislatore.

8. È proibito ai Giudici di pronunziare nelle loro sentenze in via di disposizione generale, o di regolamento.

9. Se un Gindice ricusa di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si può agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia.

10. Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tntti quelli che dimorano nello Stato.

11. Le leggi che interessano l' ordine pubblico o il buon costume non possono essere derogate da private convenzioni.

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

12. Le persone si considerano dalla legge nello stato di cittadinanza, nello stato di famiglia e nello stato di tutela.

13. Ciascuno di questi stati porta seco dei diritti e dei doveri particolari.

PARTE PRIMA.

DELLO STATO DI CITTADINANZA.

14. Lo stato di cittadinanza è la qualità che rende la persona capace del godimento dei diritti civili.

15. I diritti civili sono quelli che la legge attribuisce allo stato di famiglia, e di tutela, quelli che riguardano alla capacità di disporre e ricevere per testamento o per donazione, e di succedere ab intestato, e tutti quelli per l'esercizio dei quali è richiesta espressamente la qualità di cittadino.

TITOLO UNICO.

DEI CITTADINI.

CAPO I.

DEI MODI DI ACQUISTARE LA CITTADINANZA.

16. È cittadino chi nasce da padre cittadino di questi Stati, ancorchè nasca in paese straniero.

17. Chi nasce in paese straniero da padre che abbia perduta la qualità di cittadino può sempre acquistarla, purchè, se abita fuori, dichiari di volere stabilire il suo domicilio in questi Stati,

e ve lo stabilisca di fatto col trasportarsi ad abitarvi, unitamente alla propria famiglia, nel termine di un anno dal giorno della snddetta dichiarazione; o se già vi abita, dichiari di volervi prendere e vi prenda realmente stabile domicilio entro il termine predetto.

Tali dichiarazioni debbono farsi sui registri di cittadinanza del Comune in cni si vnole stabilire il domicilio.

18. Le persone, di cui nell'articolo antecedente, non possono godere dell'acquistata qualità di cittadini, se non per l'esercizio dei diritti che nascono a loro vantaggio dopo le dette dichiarazioni.

19. Il figlio che nasce fuori di legittimo matrimonio è cittadino se nasce da madre che abbia tale qualità.

20. I figli nati da madre incerta ricoverati nei pubblici ospizj, o che sono stati inscritti nei registri di cittadinanza, si presumono nati da madre cittadina.

21. La donna forestiera che si marita ad un cittadino segue la condizione del marito, e la ritiene anche rimasta vedova, purchè continui ad abitare in qnesti Stati.

22. Nessnn forestiere può acquistare i diritti di cittadino, se non previo un decreto di cittadinanza, che deve implorarsi dalla Sovrana Autorità.

CAPO II.

DEI MODI DI PERDERE LA CITTADINANZA.

23. La qnalità di cittadino si perde da coloro che, senza permissione del Governo, o si stabiliscono in paese estero con animo di non più ritornare, o cessano di abitare in qnesti Stati pel corso di anni dieci, od accettano pubblici impieghi o servigi da un altro Governo.

Gli stabilimenti di commercio non possono essere considerati come fatti con animo di non più ritornare.

24. Il termine degli anni dieci, di cui nel precedente articolo, non comincia a decorrere contro i minori anche emancipati, gl'interdetti, i figli soggetti alla patria podestà, e le femmine sotto l'antorità del marito, se non che dal momento in cui è cessata la minore età, l'interdizione, la patria podestà, o l'autorità maritale.

25. Trattandosi poi del caso di stabilimento o di accettazione di pubblico impiego all'estero, le suddette persone non incorrono la perdita della cittadinanza ogniqualvolta rientrino nello Stato, o rinunzino l'impiego entro l'anno da computarsi come sopra.

26. Non incorrono la perdita della cittadinanza coloro che possono provare d'essere stati per legittima causa impediti dall' uniformarsi alle disposizioni degli articoli precedenti.

27. La femmina cittadina maritandosi ad uno straniero segue la condizione del marito, sebbene abiti in questi Stati; anche rimasta vedova, ella è della stessa condizione quando non si conformi alle disposizioni dell'articolo 17.

28. Le condanne penali importano la perdita della cittadinanza nei soli casi, nei quali la legge vi annette la morte civile.

29. Nessuna delle cause per cui si perde la cittadinanza produce questo effetto, se non per sentenza pronunciata ad istanza del Ministero pubblico, o degli aventi interesse, e passata in giudicato.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA.

30. Il condannato a norma dell'articolo 28, oltre la perdita dei diritti civili, rimane privo di tutti i beni da lui posseduti, e se ne apre la successione a favore degli eredi legittimi.

31. Lo stesso accade al cittadino divenuto straniero a termini dell'articolo 23, eccetto che questi continua nel possesso dei beni mobili, ed ha diritto di acquistarne e disporne al pari di ogni altro straniero.

32. La donna che si è maritata ad uno straniero non può disporre dei beni stabili da lei posseduti in questi Stati se non se per atto fra vivi a titolo oneroso.

Può disporne anche per donazione, o per testamento, ma in solo favore di un cittadino di questi Stati.

33. Non ostante le disposizioni di cui negli articoli antecedenti, il forestiero gode in questi Stati degli stessi diritti civili, ai quali sono o saranno ammessi dal suo Governo i cittadini di questi medesimi Stati in vigore di pubblici Trattati, o di solenni reciproche dichiarazioni equivalenti.

CAPO IV.

DEL DOMICILIO.

34. Il domicilio di ogni cittadino è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.

35. Il cangiamento di domicilio segue col trasporto effettivo dell'abitazione in altro luogo con intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento.

36. La prova dell'intenzione risulta da un'espressa dichiarazione fatta davanti al Podestà o Sindaco del luogo dove si è trasportato il domicilio.

Il Segretario del Comune distende il verbale della dichiarazione, il quale deve rimanere nell'archivio comunale.

37. In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipende dalle circostanze.

38. Il cittadino chiamato a pubblico impiego conserva il primo suo domicilio, quando non manifesti un'intenzione contraria.

39. La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito, salvo che ne sia legittimamente separata di corpo e d'abitazione.

Il figlio minore non emancipato ha il domicilio del padre. Il minore non abilitato, ed il maggiore interdetto hanno quello del tutore.

40. Il maggiore di età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, ha lo stesso domicilio della persona a cui serve o in casa della quale lavora, quando abita con essa nella medesima casa.

CAPO V.

DELL'ASSENZA.

41. L'assente è quegli che si è allontanato dal luogo di suo domicilio o abitazione, senza avere lasciato procuratore e senza che si abbia di lui notizia.

Può però considerarsi tale anche quegli di cui si ha notizia, ogniqualvolta il Giusdicente reputa necessario il provvedere a' suoi beni rimasti senza chi li amministri.

42. Tanto nell'un caso, quanto nell'altro, il Giusdicente a domanda degli eredi presunti, o di chiunque altro pretende aver-

vi interesse, o d' uffizio, nomina un curatore ai beni dell' assente, che ne assuma l' amministrazione, e deputa un notaro per la compilazione dell' inventario, alla forma degli articoli 258, 259, 260, 261, 262.

Il curatore deve attenersi alle prescrizioni cui è soggetto il tutore nell' amministrazione dei beni del minore.

43. Se l' assente lascia figli in età minore sotto la sua podestà, è loro provveduto come all' articolo 211.

SEZIONE I.

DELLA DICHIARAZIONE D' ASSENZA.

44. Quando sono decorsi quattro anni dacchè non si hanno notizie della persona assente, gli eredi presuntivi legittimi possono ricorrere al Tribunale di prima istanza, acciò sia dichiarata l' assenza. Lo stesso diritto compete agli eredi presuntivi scritti in un testamento pubblico, ed a chiunque abbia sui beni dell' assente ragioni dipendenti dal fatto della di lui morte, ma tale diritto debbe essere esercitato in contraddittorio degli eredi legittimi.

45. Per comprovare l' assenza, il Tribunale, sull' appoggio dei documenti prodotti, ordina con sentenza preparatoria che, in contraddittorio del Ministero pubblico, si assumano informazioni nel Comune ove l' assente aveva domicilio e in quello dove aveva residenza, se l' uno era distinto dall' altra.

46. Il Tribunale nel pronunciare su la domanda, ha inoltre riguardo ai motivi dell' assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie dell' assente.

47. Non si pronuncia la sentenza di dichiarazione d' assenza, se non se trascorso un anno dopo che è pubblicata la sentenza preparatoria, che ha ordinate le informazioni.

48. Le sentenze tanto preparatorie, che definitive tostochè sono proferite, si affiggono, per cura del Ministero pubblico, alla porta della casa del domicilio dell' assente, ed a quella dell' ultima sua abitazione, ove l' uno sia distinto dall' altra, non che alla porta esteriore del Tribunale, che le ha pronunciate. Sono altresì inserite per estratto nel foglio ufficiale dello Stato.

SEZIONE II.

DEGLI EFFETTI DELL' ASSENZA RELATIVAMENTE AI BENI, CHE L' ASSENTE POSSEDEVA AL GIORNO DI SUO ALLONTANAMENTO, OD ALLE ULTIME DI LUI NOTIZIE.

49. Quando la sentenza di dichiarazione d' assenza è stata affissa nella forma prescritta nel precedente articolo, essendovi qualche testamento sigillato si apre a domanda di chiunque vi si crede interessato.

50. Gli eredi testamentarj ed in loro mancanza i legittimi, ovvero i rispettivi loro eredi, possono chiedere l' immissione nel possesso provvisorio dei beni lasciati dall' assente, sotto cauzione di bene amministrare, e per tutti gli altri effetti di cui negli articoli 58, 60, 62.

La domanda però degli eredi testamentarj deve essere fatta in contradittorio dei presunti eredi legittimi quando sono conosciuti.

51. I legatarj, donatarj, e tutti coloro che hanno sui beni dell' assente diritti dipendenti dal fatto della morte di esso, possono anche esercitarli provvisoriamente mediante cauzione.

52. La moglie ha diritto ad un trattamento conveniente secondo la condizione del marito e le forze del di lui patrimonio.

53. Qualora la cauzione prescritta negli articoli 50, 51 non possa essere prestata, il Tribunale prescrive quelle cautele che, avuto riguardo alle circostanze, stima convenienti per l' interesse dell' assente.

54. Se l' assente ha lasciata procura, le persone rispettivamente menzionate negli articoli 44, 50 e 51 non possono promuovere l' istanza per la dichiarazione di assenza, per l' immissione provvisionale in possesso, o per l' esercizio provvisorio dei loro diritti dipendenti dal fatto della morte dell' assente, e contemplati nei detti articoli 50 e 51, se non dopo il trascorso di anni dieci compiuti dal giorno in cui allontanossi, o da quello delle ultime di lui notizie.

55. Lo stesso ha luogo venendo a cessare la procura, ed in tal caso, durante lo spazio di tempo necessario al compimento degli anni dieci, come nel precedente articolo, si provvede all' amministrazione dei beni dell' assente nel modo prescritto negli articoli 41 e 42.

56. Il possesso provvisionale è considerato come un deposito, il quale conferisce a quelli che l'ottengono, ed ai loro successori, l'amministrazione dei beni dell'assente, rendendoli responsabili verso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

57. Chi ha ottenuta l'immissione in possesso provvisionale riceve coll'opera di un notaro, da destinarsi dal Tribunale, il rendimento di conto dal curatore, verifica esattamente le cose comprese nell'inventario, annota in caso le ommesse, presenta copia autentica di quest'atto alla cancelleria dello stesso Tribunale, e fa eseguire la voltura dei beni stabili nei registri censuarj. Tutte le spese a ciò relative sono sostenute coi beni dell'assente.

Il Tribunale ordina, se vi è luogo, la vendita di tutti, o di parte dei beni mobili, e l'impiego del prezzo, e dei denari esistenti nelle mani del cessato curatore.

58. Quelli che in forza del possesso provvisionale hanno goduti i beni dell'assente, non sono obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna o dà notizia di se prima dei quindici anni compiuti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo dopo i quindici anni. Trascorsi i trent'anni appartiene loro la totalità dei proventi.

Non possono però alienare, nè ipotecare i beni dell'assente, eccettuato il caso di necessità, o di evidente utilità, e previa autorizzazione del Tribunale.

59. Il possesso provvisorio dei beni dell'assente passa negli eredi di chi lo aveva ottenuto.

60. Se prima che siano trascorsi i trenta, od i cento anni, come nel seguente articolo, comparisca una persona la quale provi che al tempo dell'allontanamento, o delle ultime notizie, le competeva un diritto poziore od eguale a quello del possessore provvisionale, può escluderlo dal possesso, o farvisi associare rispettivamente, ma non ha diritto ai frutti acquistati in virtù del precedente articolo 58 anteriormente alla domanda fatta in giudizio.

61. Se l'assenza ha continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immissione in possesso, oppure sieno trascorsi cento anni compiuti dalla nascita dell'assente, le cauzioni o le altre cautele che fossero state prescritte restano sciolte; e coloro che hanno ottenuto il provvisionale possesso, od i loro eredi e

successori qualnnque, od altri che vi abbiano diritti, possono dimandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunziare la definitiva immissione in possesso dal Tribunale.

62. Quando venga a provarsi il vero tempo della morte dell'assente, la successione resta aperta a vantaggio di quelli che a quel tempo sarebbero stati suoi eredi legittimi o testamentarj, o dei loro successori; e coloro che hanno godnti i beni dell'assente sono tenuti a restituirli, a riserva dei frutti da loro acqnistati in virtù dell'articolo 58.

63. Se durante il provvisionale possesso ricomparisce l'assente, od è provata la sna esistenza, cessano gli effetti della sentenza di dichiarazione d'assenza, salve, se vi è luogo, le cautele preservative prescritte per la conservazione dei di lui beni negli articoli 42, 50 e 51.

64. Se anche dopo la definitiva immissione in possesso ricomparisce l'assente, od è provata la esistenza di lni, egli ricupera i suoi beni nello stato in cui si troveranno, ed ha diritto al prezzo tuttora insoluto dei già alienati; o se questo fosse stato impiegato in acquisto di altri beni, la persona che ha ottenuta la definitiva immissione in possesso, pnò, a sua scelta, o sborsare il prezzo medesimo, o rilasciare i beni con quello acquistati.

65. I figli discendenti dall'assente possono egualmente, entro i trent'anni, computabili dal giorno della definitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei di lui beni, come è disposto nell'articolo precedente.

66. Dopo la sentenza dichiarativa d'assenza, chiunque ha ragioni esercibili contro l'assente, non può esperimentarle, se non che contro coloro i quali sono stati messi in possesso dei beni.

SEZIONE III.

DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA IN ORDINE ALLE RAGIONI EVENTUALI CHE POSSONO COMPETERE ALL'ASSENTE.

67. Chiunque reclami un diritto competente a persona la cui esistenza non è conosciuta, deve provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto; senza questa prova la domanda è dichiarata inammissibile.

68. Aprendosi una successione, alla quale è chiamata in tutto od in parte una persona, la cui esistenza non è conosciuta, tale

successione è devoluta a quelli coi quali essa avrebbe avuto diritto di concorrere, od a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza. I discendenti però della medesima sono ammessi a rappresentarla, come se fosse defunta, nei casi e secondo le regole della rappresentazione in materia di successione.

69. Coloro ai quali, in mancanza della persona predetta, è devoluta la successione debbono conformarsi al disposto nell' articolo 57.

70. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano all' azione di petizione di eredità, nè agli altri diritti che spettano all' assente, od ai suoi rappresentanti, od aventi causa da lui, e non si estinguono se non dopo trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

71. Finchè l' assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli ai quali fu devoluta la successione lucrano i frutti da essi percetti in buona fede.

PARTE SECONDA.

DELLO STATO DI FAMIGLIA.

72. Lo stato di famiglia è la qualità che rende capace una persona di quei diritti civili, che la legge accorda alla condizione di marito, di moglie, di padre di famiglia, di figliuolo di famiglia.

Tale stato si acquista col matrimonio, colla legittimazione, coll' adozione.

TITOLO PRIMO.

DEL MATRIMONIO.

73. La legge limita le sue disposizioni intorno il matrimonio agli effetti civili. A questo fine determina le formalità che debbono precedere la celebrazione, la loro validità, i diritti ed i doveri che ne risultano.

CAPO I.

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

74. Il matrimonio si celebra tra cattolici secondo le regole e colle solennità della Chiesa Cattolica.

Il matrimonio tra coloro che professano culti tollerati si celebra giusta i riti dei rispettivi loro culti.

75. È vietato il matrimonio tra il tutore o figliuoli di lui, ed il minore o la minore durante la tutela ed il rendimento dei conti, se non preceda l'approvazione ed il decreto del Tribunale di prima istanza del domicilio del minore o della minore, da proferirsi inteso il Ministero pubblico.

76. Non può contrarsi matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di questo; nè tra l'adottante e il consorte dell' adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell' adottante.

77. La vedova non può rimaritarsi che dieci mesi dopo la morte del marito, qualora in questo intervallo non abbia partorito, sotto pena della perdita di tutto ciò che avesse conseguito per titolo lucrativo dal medesimo marito, tanto per atto fra vivi, quanto di ultima volontà, oltre il disposto dal seguente articolo 84.

78. I minori debbono ottenere il consenso di quelli alla cui patria podestà sono soggetti, e mancando chi gode la patria podestà, od essendo incapace, od altrimenti impedito, quello della madre: mancando anche questa, supplisce l'antorizzazione del Giusdicente, il quale l'interpone sentito il parere del tutore e di due prossimiori parenti.

79. I minori emancipati debbono ottenere il consenso dell' emancipante, ed in mancanza di questo, quello di un curatore speciale da nominarsi dal Giusdicente, il quale interpone l'autorizzazione come nel precedente articolo.

80. I figli d'ambo i sessi, maggiori di età, ma non giunti ancora agli anni venticinque compiuti, debbono ottenere il consenso dei loro genitori; ed essendovi disparere tra questi, basta il consenso del padre. Se l'uno dei genitori non può manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

81. Dopo compiuti gli anni venticinque essi sono tenuti a chiedere con atto rispettoso il consiglio del padre, e in sua man-

canza quello della madre, ed in caso di negato assenso, soltanto un mese dopo possono contrarre il matrimonio.

Questo stesso atto si giustifica con un processo verbale notarile, che attesti la esecuzione e la data dell'atto medesimo.

82. I figli illegittimi esistenti in età minorile debbono ottenere l'autorizzazione del Giusdicente, che la presta, dopo sentito il tutore che sarà nominato dallo stesso Giusdicente, qualora non ne siano provveduti.

83. L'adempimento delle condizioni di cui negli articoli 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, si giustifica nei modi prescritti dagli articoli 335, 336, 337 e 338.

84. Il matrimonio fatto contro il disposto dagli articoli 75, 76, 77, non che l'inosservanza di alcuna delle condizioni di cui nel precedente articolo, impedisce ai contraenti l'acquisto dei diritti di usufrutto legale sui beni dei figli, di successione ai medesimi, degli alimenti a carico de' suoceri secondo l'articolo 152, e toglie altresì alle donne il diritto di essere dotate dai genitori.

Ma tali mancanze per parte dei genitori non tolgono alla prole i diritti procedenti da una legittima figliazione.

85. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può reclamare il titolo di conjuge, nè gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione fatto in conformità dell' articolo 74, o se, in difetto, non ne somministra altra prova equivalente.

CAPO II.

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

86. Il conjuge ha diritto di opporsi al conjuge che tentasse di contrarre altro matrimonio.

87. La promessa di matrimonio, in qualunque modo, e sotto qualsiasi condizione data, o ricevuta, non produce civilmente alcuna legale obbligazione, nè per l'adempimento, nè per la prestazione di ciò che siasi promesso nel caso d'inadempimento. Soltanto la promessa fatta innanzi all'ufficiale dello Stato civile, a forma degli articoli 334, 339, dà luogo in caso d'inadempimento alla rifazione del danno a pro' della persona che non abbia dato ragionevole motivo a recederne.

88. L'attestazione dell' ufficiale dello Stato civile comprovante

l' adempimento del prescritto nei suddetti articoli 334, 339, è il titolo con cui si promuove in giudizio l' azione del danno.

89. Chi ha diritto di patria podestà può fare opposizione al matrimonio delle persone a lui soggette.

Lo stesso diritto è attribuito al padre, o all' ascendente emancipante verso il minore emancipato, non che alla madre.

90. Sono però tutte indistintamente le nominate persone tenute ad allegarne i motivi. La mancanza di mezzi di sussistenza; i cattivi costumi provati, o generalmente conosciuti; i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio, ed altre cause egualmente gravi, offrono motivo di opposizione.

91. Gli altri ascendenti, ed in loro mancanza il fratello, o la sorella, lo zio, o la zia, il cugino, o la cugina di primo grado costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione, se non allegandone a motivo lo stato d' imbecillità, demenza o furore del futuro conjuge, e promovendone a un tempo stesso la interdizione.

Il Tribunale non accoglie la dimanda dell' opposizione se riconosce inconcludenti i fatti che si adducono a prova del furore, dell' imbecillità, o demenza: ammettendola, prescrive il termine più breve, entro il quale si possa ultimare il giudizio d' interdizione.

92. Ogni atto di opposizione esprime la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farla, contiene l' elezione del domicilio nel luogo dove il matrimonio si avrebbe a celebrare, nonchè i motivi dell' opposizione; il tutto sotto pena di nullità.

Il Tribunale nei casi contemplati nell' articolo 91, e negli altri il Giusdicente, pronunciano entro giorni dieci sulla dimanda fatta perchè si revochi l' opposizione.

93. Se vi è appellazione, deve ultimarsi il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione e senza la formalità dell' udienza.

94. Gli opponenti, tranne i nominati all' art. 89, possono essere condannati ai danni ed interessi, se l' opposizione è rigettata.

95. Chi promuove l' opposizione deve notificarla all' ufficiale dello Stato civile del domicilio della futura sposa ed al parroco, e rispetto ai culti tollerati, alla persona che deve assistere alla celebrazione del matrimonio.

96. Contro gl' impedimenti alla celebrazione del matrimonio davanti l' ufficiale dello Stato civile pei motivi espressi negli articoli 78, 79, 80, 81, 82, vi sarà sempre luogo alla restituzione

in intiero da pronunciarsi dal Giusdicente, o dal Tribunale davanti cui fossero state fatte le opposizioni, per giusti motivi a regolato arbitrio del medesimo Giusdicente o Tribunale, e sentita anche la parte opponente nel caso che questa avesse riportata una sentenza favorevole sui medesimi impedimenti.

Gli effetti di detta restituzione prendono data dall' adempimento delle solennità prescritte negli articoli 334, 339.

CAPO III.

DEI DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

97. Il matrimonio produce diritti e doveri reciproci tanto fra i conjugi, quanto fra genitori, figli e discendenti.

SEZIONE I.

DEI DIRITTI E DOVERI FRA I CONJUGI.

98. Il marito è in dovere di assistere e di proteggere la moglie, di riceverla in sua casa, e di somministrarle, in proporzione della sua condizione e dei suoi mezzi di sussistenza, quanto è richiesto dai bisogni della vita.

99. La moglie è tenuta di obbedire al marito, di abitare con lui, e di seguitarlo ovunque egli creda opportuno.

100. Essa deve concorrere al mantenimento del marito quando non ne abbia egli i mezzi bastanti.

101. Non può stare in giudizio come attrice senza l'assenso del marito: se questi abbia interesse diretto o indiretto opposto nell' affare, o non voglia, o non possa prestarlo, il Giusdicente o Tribunale competente in causa provvede colla nomina di un curatore alla lite.

L' assenso prestato pel giudizio di prima istanza s' intende esteso anche ai successivi giudizj.

102. Non può donare, alienare, ipotecare, affittare oltre un quinquennio, acquistare a titolo sia gratuito, sia oneroso, nè obbligarsi, senza che il marito o personalmente o in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso.

103. Negli atti estragiudiziali, che non sono di semplice amministrazione, nei quali il marito ha direttamente o indirettamente interesse come sopra, la moglie non ha bisogno del con-

senso del medesimo, ma non può contrattare senza autorizzazione del Giusdicente del proprio domicilio.

104. Lo stesso provvedimento ha luogo nei casi, in cui il marito non voglia prestare alla moglie l'assistenza, o il consenso, oppure nol possa perchè minore quantunque emancipato, interdetto, lontano, o condannato a pena per delitto infamante.

105. Nel caso in cui il marito ricusi l'assistenza, o il consenso, il Giudice non dà curatore, nè autorizzazione, senza avere prima interpellato il marito.

106. È rimesso alla prudenza del Giudice il determinare in quali casi la lontananza del marito somministri motivo di supplire, cogli anzidetti provvedimenti, al difetto di assistenza, o consenso del medesimo.

107. La moglie che esercita pubblicamente un traffico suo proprio, può contrarre obbligazione secondo il disposto nel Libro IV Titolo I *dei commercianti.*

108. La nullità per difetto di assistenza, o del consenso del marito non può opporsi che dal marito, dalla moglie e dagli eredi di quest' ultima.

109. Non è lecita la separazione fra i conjugi, senza l'approvazione del Superiore Ecclesiastico, e in caso di separazione arbitraria spetta all'Autorità civile il dare i necessarj provvedimenti per la loro riunione.

La stessa Autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione dell'un conjuge dall'altro, e vi sia urgenza, provvede intanto per la sicurezza del conjuge che le fa la dimanda.

110. Le dimande per gli alimenti, ed ogni altra azione civile relativa alla separazione, sono di cognizione del Tribunale civile, il quale dichiara se, e come debba essere provveduto alla sussistenza del conjuge che ha dato motivo alla separazione, e decide insieme presso quale dei conjugi, ed ove, debba essere ricoverata e mantenuta la prole.

111. La sentenza relativa è soggetta all'appello, e la causa viene terminata in via sommaria, e senza pubblicità, dentro dieci giorni da quello dell'introdotta appellazione senza la formalità dell'udienza.

112. La moglie separata definitivamente di corpo, ha la libera amministrazione e disponibilità de' suoi beni non dotali, e non ha d'uopo dell'autorizzazione del marito che per l'alienazione od

obbligazione dei beni immobili, e per istare in giudizio come attrice per azioni ai medesimi relative. Se il marito, per questi stessi casi, non può, o non vuole autorizzare la moglie, basta l'approvazione del Giusdicente.

SEZIONE II.

DEI DIRITTI E DOVERI FRA I GENITORI ED I FIGLI E DISCENDENTI.

§. 1.

DEI FIGLI LEGITTIMI.

113. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Ciò non ostante questi può negare di essere padre, qualora provi che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era, o per ragione di lontananza, o per tutt'altra causa, nell'impossibilità fisica di trovarsi insieme colla moglie.

Può egualmente negare di esserne il padre, se provi che durante tutto il tempo suddetto egli era nella naturale impotenza di generare.

114. Può essere impugnata la legittimità del figlio, che nasce trecento giorni dopo la morte del marito.

115. Nei predetti casi, in cui il marito viene ammesso ad impugnare la legittimità della prole, deve farlo entro un mese dal giorno della nascita, quando allora ei si trovi nel luogo ove essa seguì;

Entro due mesi dal dì del ritorno, se al tempo della nascita egli era lontano;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

116. Se il marito è morto prima di avere impugnata la legittimità del figlio, ove non sia ancora trascorso il tempo utile per impugnarla, gli eredi hanno a questo effetto due mesi dal tempo in cui il figlio è entrato in possesso dei beni, o da quello in cui il possesso degli eredi è turbato dal figlio medesimo.

117. Qualunque atto estragiudiziale, per cui s'impugna o dal marito, o da'suoi eredi, la legittimità della prole, si ha per non fatto, qualora non venga riassunto nel termine di un mese in giu-

dizio per azione diretta contro il figlio, se è maggiore, o contro il tutore, che all'uopo sarà nominato dal Tribunale giudice della causa, se il figlio è minore o interdetto.

La madre in ogni caso deve essere chiamata ad intervenire.

§. 2.

DELLA PATRIA PODESTÀ.

118. I figli in qualsivoglia età, stato, o condizione si trovino, debbono onorare e rispettare i loro genitori.

119. Sono essi sotto la podestà del padre sino alla emancipazione; qualora il padre sia egli stesso soggetto alla patria podestà, o sia morto non emancipato, i di lui figli sono sotto la podestà dell'avo paterno.

120. La patria podestà attribuisce sul figlio, o discendente, il diritto di moderato castigo per motivo di mala condotta in famiglia o fuori.

121. Il padre di famiglia può usarne anche col far tenere in arresto il figlio o discendente per un mese, se questi non è giunto agli anni diciotto; se al di là, e sino alla maggiore età, per lo spazio di sei mesi.

122. Egli deve farne la dimanda al Presidente del Tribunale del suo domicilio, il quale dopo averne sentito i motivi, spedisce l'ordine dell'arresto con facoltà di poterne moderare la durata. L'ordine d'arresto è messo in iscritto senza esprimerne i motivi, e senza che sia preceduto da alcuna scrittura, o formalità giudiziale.

123. Il luogo dell'arresto deve essere lontano da ogni pericolo di corruttela, e diverso da quello dei condannati, e degli accusati.

124. Il padre di famiglia ha sempre il diritto di far cessare l'arresto chiedendone al Presidente gli ordini opportuni.

125. Egli è tenuto nei predetti casi alle spese ed agli alimenti.

126. Il figlio non può abbandonare la casa paterna finchè è soggetto alla patria podestà. La figlia non può abbandonarla, se non quando vada a marito.

127. Nel caso che giuste cause rendano necessaria, o evidentemente utile la separazione, il suddetto Presidente, prese senza forma giudiziaria le occorrenti notizie, può ordinare ciò che convenga. L'ordinanza non esprime i motivi della determinazione.

128. La patria podestà attribuisce pure i diritti di usufrutto sopra i beni dei figli di famiglia.

129. Tale usufrutto non si estende ai beni acquistati dai figli nell'esercizio della milizia, delle scienze, e delle arti liberali, nè a quelli che sono loro lasciati, o donati all'oggetto d'intraprenderlo, o continuarlo.

130. Quando il padre è premorto, la madre, non rimaritata, ha la metà di detto usufrutto fino a che il figlio non giunga alla maggiore età, e finchè essa resta in istato vedovile: cessa morendo il figlio prima della stessa età maggiore.

131. Non cade tale usufrutto sopra i beni donati ai figli coll' espressa condizione che il padre o la madre non ne abbiano a godere.

132. Similmente il padre e la madre non hanno l'usufrutto di quei beni nei quali per eredità ab intestato consuccedono coi figli.

133. I beni pervenuti al figlio per donazione del Sovrano non soggiacciono al suddetto usufrutto.

134. Il padre ha pure l'amministrazione di tutti indistintamente i beni del figlio minore.

135. Il padre è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui non ha l'usufrutto, e della sola proprietà di quelli, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

Anche la madre è tenuta a render conto della proprietà della quota dei beni al cui usufrutto è chiamata dalla stessa legge.

136. Il padre, ove utilità evidente o assoluta necessità del figlio minore lo esiga, può prender denaro a prestito, ipotecare, alienare, permutare i beni del figlio stesso sotto l'osservanza delle solennità di cui nell'articolo 287.

137. Il padre di famiglia non può pretendere l'usufrutto sopra le sostanze da lui affidate al figlio per esercitare un'arte, un traffico, od un'industria separata, nè sopra i cumuli fatti colle sostanze stesse, se non abbia altrimenti seco lui espressamente convenuto.

138. I figli, i beni dei quali soggiacciono ad usufrutto in forza della patria podestà, hanno il diritto di preferenza sopra l'usufrutto medesimo per le spese di educazione, e mantenimento.

In pregiudizio di questo diritto il padre non può disporre di tale usufrutto.

139. I diritti di usufrutto, rispetto al padre, cessano col cessare della patria podestà.

140. La patria podestà cessa,

1. Quando il figlio ha compiuto gli anni venticinque;

2. Per la morte del figlio prima di tale età;

3. Per la morte naturale o civile del padre di famiglia;

4. Pel matrimonio della figlia di famiglia;

5. Per l'assenza dichiarata del padre di famiglia e durante la medesima;

6. Per l'espressa o tacita emancipazione.

141. L'emancipazione espressa si fa per dichiarazione spontanea del padre e l'accettazione del figlio, purchè questi abbia compiuto l'età d'anni diciotto.

Tale dichiarazione segue dinanzi al Giusdicente del domicilio o residenza del padre, ed è consentita dal Giusdicente stesso, previa l'esplorazione della libera volontà di entrambi.

L'atto relativo è ricevuto dal cancelliere, ed indi affisso in copia alla porta esteriore della Giusdicenza, e nella piazza locale.

142. Si ha per tacitamente emancipato quel figlio che, dopo avere compiuti gli anni diciotto, ha pel corso non interrotto di anni tre, aperta casa separata dal padre, retti ed amministrati da se i proprj interessi, sciente e non contradicente lo stesso padre.

143. Durante la minorile età l'espressamente emancipato può affittare i suoi beni per un tempo non maggiore d'anni cinque, riscuotere le sue entrate, e fare quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa chiedere la rescisione di questi atti in tutti quei casi, nei quali non la potrebbe chiedere neppure un maggiore.

In tutti gli altri atti, o dove si tratti di istitnire un'azione sopra beni stabili, o difendersi contro di essa, l'emancipato non può obbligarsi nè dar quietanza a'suoi debitori, nè può stare in giudizio, senza il concorso e l'assistenza dell'ascendente emancipante: se l'ascendente emancipante sia morto, o impedito, deve essere assistito da un curatore speciale che gli sarà nominato dal Giusdicente. In ogni caso deve inoltre osservarsi il disposto dagli articoli 286, 287, 288, 289, 291, 293.

Le disposizioni di questi articoli non si applicano agli atti e contratti relativi al traffico o commercio che si eserciti dal minore emancipato abilitato secondo il disposto nel Libro IV Titolo I *dei commercianti*.

144. Qualora il figlio, o discendente sia sciolto dalla patria podestà del padre o d'altro ascendente, ne restano parimente sciolti i figli o discendenti di lui, e passano sotto la podestà del proprio padre.

§. 3.

DELL'OBBLIGO DEGLI ALIMENTI FRA ASCENDENTI, DISCENDENTI E FRATELLI.

145. Il padre, la madre, gli ascendenti hanno l'obbligo di fornire gli alimenti ai figli e discendenti, osservato tra loro l'ordine seguente.

146. I figli e discendenti hanno diritto di essere alimentati dal padre, ed in sussidio

Dalla madre;

Dagli ascendenti paterni più prossimi;

Dagli ascendenti materni parimente più prossimi.

147. Hanno diritto di essere alimentati dai figli, ed in sussidio dai discendenti più prossimi

Il padre, e la madre;

Gli ascendenti paterni;

Gli ascendenti materni;

Gli ascendenti più prossimi sono preferiti ai più remoti.

148. L'obbligo degli alimenti che i figli e discendenti hanno verso i genitori e gli ascendenti, non ricade alle figlie, o discendenti maritate, se non quando tutti gli altri non possano soddisfarvi.

149. La legge non accorda gli alimenti di cui nel presente paragrafo, se non se nel caso, in cui non sia possibile di ottenerli

1. Dal conjuge, come negli articoli 98, e 100.

2. Dall'adottante, come nell'articolo 184.

150. Il solo conjuge, ed i soli figli, o discendenti sono preferiti negli alimenti ai genitori, ed agli altri ascendenti.

Il conjuge, in concorso dei figli e discendenti, è seco loro di egual condizione.

151. L'obbligo degli alimenti può dal Tribunale estendersi ai fratelli e sorelle germani, o consanguinei, nel solo caso in cui i medesimi, o per imperfezione di età, o per altra causa loro non imputabile, si trovino nell'impotenza di procacciarsi gli alimenti, e non possano ottenerli dalle persone che vi sarebbero obbligate a norma degli articoli precedenti.

152. Altrettanto ha luogo tra suocero e suocera genero e nuora sino a tanto che la persona che chiede gli alimenti, non sia passata ad altre nozze, e che viva alcuno dei figli che forma il vincolo dell'affinità.

153. Sotto il nome di alimenti sono compresi il vitto, il vestito e l'abitazione. In quelli dovuti ai figli e discendenti si comprendono anche le spese di educazione.

154. Gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e dei mezzi di chi deve somministrarli.

155. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve gli alimenti, sia ridotto ad uno stato tale, in cui o l'uno non possa più somministrarli o in tutto o in parte, e l'altro o più non ne abbisogni, o non ne abbisogni che in parte, se ne può dimandare la liberazione, o la riduzione.

156. Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a quest'obbligo, o mediante un'annua prestazione, o col ricevere e mantenere in propria casa chi ha diritto di essere alimentato.

Può però il Tribunale per gravi motivi determinare il modo di prestare gli alimenti.

157. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un assegno a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

La figlia però, che non è sufficientemente fornita di beni proprj, ha diritto di essere dotata dal padre, in difetto dall'avo paterno, quindi dalla madre. In caso di controversia su la costituzione della dote, provvede il Tribunale come all'articolo 1420.

§. 4.

DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO, E DEI DOVERI DEI GENITORI VERSO LA MEDESIMA.

158. I figli nati da persone, fra le quali al tempo del concepimento non era contratto, ma poteva contraersi matrimonio, sono naturali.

159. I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona, sono adulterini.

160. I figli nati da persone, fra le quali al tempo del concepimento non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o affinità secondo le regole della Chiesa Cattolica, sono incestuosi.

Se il matrimonio non poteva sussistere per qualche altro impedimento stabilito dalla disciplina della Chiesa Cattolica, i figli sono pure illegittimi, e della medesima condizione degli adulterini, e incestuosi per tutti gli effetti di diritto.

Sono della stessa condizione i figli nati da coloro, che professano culti tollerati, fra i quali al tempo del concepimento non poteva sussistere matrimonio per le discipline della lor religione.

161. I soli genitori debbono insieme gli alimenti ai figli nati fuori di matrimonio, quando si abbia la prova della figliazione nei modi stabiliti dalla legge, o loro li deve quel solo fra essi contro cui esiste la prova.

Anche nel primo caso, ove taluno dei genitori sia mancante di mezzi, l'obbligo di alimentare i figli ricade interamente nell'altro.

Questo diritto di alimenti non si estende ai discendenti anche legittimi dei figli nati fuori di matrimonio.

162. Nel concorso di figli legittimi e naturali, o legittimati, o adottivi, con altri nati fuori di matrimonio, questi ultimi, se gli alimenti non possono essere somministrati a tutti, vengono posposti.

163. Lo stesso ha luogo, nel detto caso, quando i figli nati fuori di matrimonio si trovino in concorso cogli ascendenti legittimi dei loro genitori.

164. La figlia naturale, cui nell'atto del suo matrimonio è stata dai genitori, o da alcuno di essi, costituita la dote, deve imputarla nella porzione dei beni, che le può essere dovuta nei casi preveduti nell'articolo 929.

I figli naturali sono egualmente tenuti ad imputare nella stessa porzione i beni che fossero loro stati assegnati dai genitori in luogo di alimenti.

Riconoscendosi alla morte dei genitori che la dote o l'assegno eccede i limiti prescritti nel citato articolo 929, ne viene fatta la debita riduzione.

165. L'obbligo di alimentare i figli illegittimi passa come ogni altro debito agli eredi dei genitori.

TITOLO SECONDO.

DELLA LEGITTIMAZIONE.

166. I figli naturali possono essere legittimati.

167. La legittimazione si fa o per susseguente matrimonio, o per rescritto del Sovrano.

168. I concepiti, e non ancora nati al tempo del matrimonio, si hanno pel solo atto del matrimonio legittimati fino dal giorno del loro concepimento,

1. Quando il marito intervenga alla registrazione dell'atto di nascita, e lo sottoscriva, ovvero vi faccia apporre la dichiarazione di non sapere scrivere;

2. Quando consti in modo da non potersene dubitare, ch'egli o per se, o per altrui mezzo abbia presentato il fanciullo come proprio figlio al fonte battesimale, o ad altre cerimonie del proprio culto;

3. Quando si provi con atto pubblico, o privato avente data certa, ch'egli abbia riconosciuto d'esserne padre;

4. Quando il marito, essendo lontano al tempo del parto, non abbia dichiarato, entro due mesi dopo il suo ritorno, che il figlio non gli appartiene;

5. Quando il marito premorto al parto non abbia fatta alcuna dichiarazione in contrario.

169. I figli naturali, benchè nati prima del susseguente matrimonio, sono legittimati, se i loro genitori li riconoscono per tali mediante una espressa dichiarazione.

Tale dichiarazione può farsi congiuntamente o separatamente, purchè facciasi da amendue i genitori, o prima, o nell'atto, o anche dopo la celebrazione del matrimonio, sia nei registri di nascita, sia per atto pubblico, o per iscrittura privata, che abbia data certa.

170. La legittimazione di cui nel precedente articolo, può aver luogo anche pei figli naturali premorti al matrimonio, e giova ai loro discendenti.

171. I figli così legittimati acquistano gli stessi diritti che i figli legittimi dal giorno del matrimonio, se la dichiarazione lo ha preceduto, o è stata fatta nell'atto di sua celebrazione.

La legittimazione non produce effetto che dal giorno della dichiarazione, se questa fu posteriore al matrimonio.

172. Per rescritto del Sovrano possono essere legittimati i soli figli naturali nel concorso delle seguenti condizioni,

Che il rescritto sia impetrato dal padre;

Che questi non abbia figli legittimi e naturali, o legittimati per susseguente matrimonio, nè loro discendenti, e non possa con questo mezzo legittimarli.

173. La legittimazione per rescritto del Sovrano produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, dal giorno in cui ne fu fatta la dimanda.

TITOLO TERZO.

DELL' ADOZIONE.

174. L'uomo e la donna che non hanno discendenti legittimi e naturali, nè legittimati, possono scegliersi un figlio per adozione, purchè abbiano l'età di sessanta anni compiti, e superino quella dell'adottato di anni diciotto.

175. Nessun conjuge può adottare senza il consenso dell'altro.

L'uomo che ha vivente la moglie non può adottare se questa non ha oltrepassata l'età d'anni cinquanta.

176. Non può adottarsi un figlio da chi ne ha un altro adottato precedentemente.

177. Si può adottare anche più d'un figlio, purchè ciò si faccia col medesimo atto.

178. Il figlio naturale, adulterino, o incestuoso non può essere adottato dai genitori.

179. Il tutore non può adottare il suo amministrato, se non dopo il rendimento de' conti della tutela, e dopo d'avere provveduto il minore, se ve ne ha d'uopo, d'altro tutore.

180. Nessuno può essere adottato da due persone, fuorchè da due conjugi.

181. L'adottato deve consentire nell'adozione.

Se questi è sotto la patria podestà, si richiede il consenso del padre, o dell'ascendente sotto la cui podestà si trova.

Se egli è minore sotto tutela, vi si richiede, oltre il consenso del tutore, anche l'autorizzazione del Giusdicente.

S'egli è minore emancipato, si richiede il consenso del padre, o dell'ascendente emancipante; in mancanza di questi, oltre il consenso del curatore speciale, che gli sarà nominato dal Giusdicente, è necessaria anche l'autorizzazione dello stesso Giusdicente.

182. L'adozione deve farsi per atto notarile, da cui apparisca l'adempimento delle condizioni richieste.

183. L'adottato assume il cognome dell'adottante per unirlo al proprio.

184. L'adottante e l'adottato acquistano, e contraggono l'uno verso l'altro, nei soli casi espressi dalla legge, i diritti e le obbligazioni di padre e figlio legittimi e naturali.

185. Questa reciprocazione di diritti e doveri ha luogo tra l'adottante, ed i figli e discendenti dell'adottato.

186. Se l'adottato è minore, ed ha figli con lui soggetti a patria podestà, egli solo passa sotto la patria podestà dell'adottante.

Se l'adottato è minore non più soggetto alla patria podestà, ed ha figli, passa con essi sotto la podestà dell'adottante.

187. L'adottato conserva i suoi diritti e doveri verso la propria famiglia naturale, ad eccezione di quelli che derivano dalla patria podestà.

Li conservano pure li figli e discendenti dell'adottato, salvo per ciò che spetta alla patria podestà quanto è disposto nell' articolo precedente.

188. La donna nubile, o vedova, non può adottare senza l'autorizzazione del Giusdicente.

189. L'adozione fatta dalla femmina produce gli stessi effetti di quella fatta dal maschio, tranne ciò che risguarda alla patria podestà.

PARTE TERZA.

DELLO STATO DI TUTELA.

190. Lo stato di tutela è quello in cui sono costituite le persone di proprio diritto, le quali per età minorile, o sebbene in età maggiore per vizio di mente o per prodigalità, non potendo provvedere a se stesse ed ai loro beni, vengono sottoposte all'autorità di un altro.

Quegli che esercita tale autorità è tutore.

191. La tutela è un pubblico officio, da cui niuno può esimersi senza legittima causa.

192. I minori sono le persone dell'uno e dell'altro sesso, che non hanno compiuto gli anni ventuno.

La legge non considera più tali coloro che prima di questa età fossero stati emancipati a termini degli articoli 141 e 142.

193. Il sordo-muto, o sia tale dalla nascita, o lo sia divenuto dopo, è uguagliato al minore, eccettochè non sia riconosciuto e dichiarato dal Tribunale del suo domicilio abile ad amministrare per se medesimo.

194. Vizio di mente è lo stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di furore, quand'anche un tale stato presenti lucidi intervalli.

195. La prodigalità è lo sconsigliato scialacquamento e dispendio delle proprie sostanze.

196. I minori per la sola età minorile soggiacciono a tutela.

197. Gli altri di cui negli articoli 194, 195 non cadono sotto tutela, se non dopo una sentenza che li dichiari imbecilli, dementi, furiosi o prodighi.

198. La tutela può essere o testamentaria, o legittima, o dativa.

La prima viene data per testamento da chi ne ha la facoltà dalla legge; la seconda dalla legge; la terza dal Giusdicente.

Chi è provveduto di tutore nell'uno, o nell'altro dei detti modi, non può essere sottoposto ad altro tutore.

TITOLO PRIMO.

DELLA TUTELA DEI MINORI.

199. Chiunque ha diritto di patria podestà, ed è maggiore di età, può in testamento destinare uno o più tutori al figlio, o altro discendente, anche postumo, che non sia per ricadere sotto l'altrui podestà.

200. La madre, che ha la tutela del figlio, può provvederlo per testamento di uno o più tutori.

201. Ancorchè il testamento di chi ha la patria podestà, o della madre, sia nullo per difetto di forma, la nomina del tutore ha il suo effetto.

202. Chiunque istituisca erede un minore può destinargli per testamento uno o più tutori, al solo effetto di amministrare la sostanza che gli trasmette, salva la disposizione dell'articolo 134.

203. All'elezione del tutore che si fa per testamento non può apporsi condizione, o tempo, in cui la tutela debba incominciare o finire.

204. Se più tutori sono dati per testamento, e alcuno dai medesimi venga a mancare in qualunque tempo, e per qualsiasi causa, la tutela rimane e si consolida negli altri.

205. Non essendo dato tutore per testamento, o venendo a mancare in qualunque tempo, e per qualsiasi causa il tutore, o i tutori in esso nominati, sottentra la tutela legittima.

206. La madre è preferita nella tutela legittima del figlio.

In difetto della madre sottentra l'avo paterno, e in mancanza l'avola paterna.

Nella tutela legittima della madre, e dell'avola paterna, può

il Giusdicente del domicilio del minore, anche d'ufficio, destinare per giuste cause un contutore.

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, il Giusdicente destina un tutore al ventre, nella persona che dovrebbe assumere la tutela in difetto della madre.

Questa tutela dura fino alla nascita del figlio.

207. Mancando le persone di cui nell'articolo precedente, la tutela legittima viene deferita a quei parenti, cui sarebbe dovuta la eredità ab intestato del minore al momento in cui si fa luogo alla medesima tutela.

208. Se la eredità del minore spettar potesse a più persone in egual grado, la tutela appartiene a tutte.

Se fra queste ve ne ha qualcuna incapace, la tutela rimane alle altre.

Se fra di esse niuna è capace della tutela, questa viene deferita colla stessa regola a chi sarebbe successivamente chiamato all'eredità del minore.

209. Quando vi siano più tutori, alcuno dei quali, dopo avere assunta la tutela, venga per qualunque causa a cessare, questa si consolida negli altri.

In mancanza di tutti i contutori, la tutela viene deferita a quelli che sottentrerebbero nel diritto di successione.

210. Il minore che è ricevuto nei pubblici ospizj, se non ha nè padre nè madre, soggiace alla tutela delle persone incaricate ad amministrarli.

Una sola di queste viene deputata ad esercitare la tutela, ogniqualvolta il minore abbia beni da amministrare, e debba essere rappresentato in atti giudiziali, o estragiudiziali.

211. Qualora il padre assente abbia lasciati figli minori soggetti alla di lui podestà, la madre ne è la tutrice.

In mancanza della madre sottentrano gli altri tutori legittimi, a norma degli articoli precedenti.

212. Quelli che hanno la tutela legittima di questi figli sono pure curatori dell'assente.

213. Il minore che non ha tutore testamentario, e non può averne uno legittimo, ne riceve un dativo dal Giusdicente del proprio domicilio.

214. Questa tutela dativa viene conferita ad una o più persone.

215. Il Giusdicente ne fa la scelta fra persone capaci soggette alla sua giurisdizione: quando non ne trovi che fra quelle sog-

gette ad altro Giusdicente, può nominare alcuna di esse: ove questa ricusi di assumere la tutela, ad inchiesta del Giusdicente che ne ha fatta la nomina, è implorata l'autorità del Tribunale competente per obbligarla.

TITOLO SECONDO.

DELLA TUTELA DEGLI IMBECILLI, DEI DEMENTI, E DEI FURIOSI.

216. Il padre può dare per testamento uno o più tutori al figlio maggiore, il quale si trovi in istato d'imbecillità, di demenza o di furore.

217. La madre, che abbia da sola la tutela di questo figlio maggiore, può anch'essa per testamento provvederlo d'uno o più tutori.

218. La stessa facoltà viene accordata all'avo paterno, che abbia da solo la tutela del nipote maggiore.

219. Il tutore nominato per testamento da chi può darlo a norma degli articoli 199, 200, s'intende dato anche pel caso, in cui il minore all'entrare nell'età maggiore si trovi in istato d'imbecillità, di demenza, o di furore.

220. Quando il maggiore soggetto a tutela per vizio di mente non è provveduto di tutore testamentario, o questi fosse mancato per qualunque causa, ed in qualunque tempo, ha luogo la tutela legittima.

221. Questa viene deferita in primo luogo al padre, quindi alla madre, poscia all'avo paterno: in mancanza di essi a quello, o a quelli, cui sarebbe dovuta l'eredità ab intestato del maggiore nel modo, e secondo l'ordine stabilito negli articoli 205, 206, 207, ritenuta, quanto alla madre, la facoltà nel Giusdicente di aggiungerle un contutore nel caso previsto nel citato articolo 206.

222. In difetto di tutore testamentario e legittimo, viene provveduto al maggiore che si trova nello stato suddetto, con un tutore dativo a termini degli articoli 213, 214, 215.

223. La moglie che sia nello stato d'imbecillità, demenza, o furore, ha per tutore il marito di età maggiore a preferenza d'ogni altra persona.

TITOLO TERZO.

DELLA TUTELA DEI PRODIGHI.

224. La tutela legittima del prodigo appartiene in primo luogo al padre, in difetto di lui alla madre, ed in mancanza di questa all'avo paterno; ritenuto qui pure, riguardo alla madre, il disposto dall'articolo 206.

225. Il padre, la madre, l'avo, a cui a norma dell'articolo precedente sia stata deferita la tutela del prodigo, possono per testamento dargli nno o più tutori.

226. Mancando in qualunque tempo e modo questa tutela testamentaria, il prodigo ricade sotto la tutela legittima. Questa è deferita secondo l'ordine stabilito all'articolo 221 e successivamente alle persone indicate negli articoli 205, 206, 207.

I figli però e discendenti del prodigo non possono mai esserne tutori.

227. Quando il prodigo non ha tutore nè testamentario, nè legittimo, si fa luogo alla tutela dativa secondo le disposizioni degli articoli 213, 214, 215.

228. La disposizione dell'articolo 223 ha luogo anche per la moglie prodiga.

TITOLO QUARTO.

DELLE DICHIARAZIONI DEL VIZIO DI MENTE E DELLA PRODIGALITÀ.

229. Per dar luogo alla tutela dell'imbecille, demente, furioso, e del prodigo, deve precedere una sentenza che li dichiari per tali e loro interdica l'amministrazione dei beni.

Questa sentenza è soggetta all'appello.

230. Hanno diritto di promnovere tale dichiarazione tutti quelli ai quali, secondo le regole superiormente indicate, sarebbe deferita la tutela legittima della persona di cui si tratta; come altresì tutte le persone che vi possono avere particolare interesse, ed in loro mancanza, impedimento o negligenza, anche il Ministero pubblico.

I tutori di cui nell'articolo 219 debbono promuovere la interdizione dei loro amministrati tre mesi prima che questi escano

dall'età minorile; nol facendo, restano soggetti, pur quando nol vogliano, a continuare nella tutela.

231. L'istanza deve essere portata dinanzi al Tribunale competente in ordine alla persona da essere interdetta.

Debbono esprimersi nell'istanza i fatti d'imbecillità, di demenza, di furore, di prodigalità, non che i mezzi di prova.

232. I figli, e discendenti, o il conjuge possono introdurre l'istanza per la suddetta dichiarazione.

Pel prosegnimento della causa il Tribunale destina d'uffizio un Procuratore, il quale sostenga le parti d'attore fino a che la sentenza passi in giudicato.

233. Introdotta l'istanza, deve il Tribunale destinare al preteso imbecille, demente o furioso un Procuratore a difesa.

234. Nel detto caso il Tribunale può inoltre chiamare a se la persona da interdirsi, e interrogarla: se questa non può presentarsi, viene destinato un Giudice, che assistito dal cancelliere si rechi all'abitazione di lei, e faccia processo delle dimande e risposte per sottoporlo al Tribunale medesimo.

235. La sentenza sopra la dimanda d'interdizione debb'essere pronunziata in pubblica udienza, citati i procuratori, e dopo presentate le conclusioni del Ministero pubblico.

236. Il Tribunale ancorchè non ammetta la dimanda d'interdizione, può nondimeno, se le circostanze lo richieggano, ordinare che in avvenire la persona, di cui erasi promossa l'interdizione, sia assistita da un curatore, che verrà nominato nella stessa sentenza, per tutti gli affari pei quali viene costituito un curatore speciale al minore emancipato.

237. Gli atti dell'interdetto anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa dell'interdizione esisteva notoriamente al tempo in cui sono stati fatti.

Lo stesso ha luogo se la causa d'interdizione era a cognizione della parte che contrattò, sempre che o per la qualità del contratto, o per la lesione oltre il quarto di cui fosse infetto, consti della mala fede della parte medesima.

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TUTELE.

CAPO I.

DELLE PERSONE CHE NON POSSONO ESSERE TUTORI.

238. Non possono esercitare la tutela

1. Quelli che non sono cittadini;

2. Le femmine, ad eccezione della madre e dell'avola nei casi espressi dalla legge;

3. Coloro che sono sotto l'altrui podestà, o sotto tutela;

4. I minori benchè emancipati;

5. I sordi, i muti, i ciechi;

6. Le persone di notoria cattiva condotta;

7. Gli esclusi o rimossi da altra tutela;

8. Quelli che hanno, o che fossero per avere lite imminente colla persona da provvedersi di tutore.

Questa disposizione si estende anche al caso in cui la lite riguardasse direttamente alcuno dei loro ascendenti, ovvero la moglie.

9. Il creditore o debitore di quelli, cui deve darsi il tutore, ad eccezione della madre, dell'avola paterna, degli ascendenti paterni, e del tutore testamentario destinato da chi era consapevole del credito, o del debito;

10. Quelli che sono, o fossero già stati condannati ad una pena afflittiva per delitto infamante;

11. Coloro che sono di religione diversa da quella della persona soggetta a tutela;

12. I mendici.

CAPO II.

DELLE PERSONE CHE HANNO L'OBBLIGO DI PROMUOVERE LA DESTINAZIONE DI UN TUTORE.

239. Quelle stesse persone a cui la legge affida la tutela dei minori, degl'imbecilli, dei dementi, de'furiosi, e dei prodighi, e nel medesimo ordine con cui sono chiamate a tale incarico, hanno l'obbligo di fare istanza al Giusdicente, cui è soggetta la persona

mancante di tutore, o per essere ammesse alla tutela, o perchè vi sia altrimenti provveduto.

240. L' istanza deve essere promossa almeno entro tre mesi dal giorno in cui quegli che deve promuoverla ha saputo essersi fatto luogo alla tutela, ed alla propria obbligazione.

241. La mancanza di adempiere a quest' obbligo entro il termine stabilito, qualora non si provi giusta la causa del ritardo, dà luogo contro il mancante al ristoro dei danni che ne fossero derivati.

Che se la mancanza fosse derivata da dolo, viene inoltre punita colla privazione dei diritti di successione testamentaria o intestata, che al mancante avrebbero potuto appartenere nella eredità di quello che doveva essere provveduto di tutore, ogniqualvolta egli venga a morire nello stato bisognevole di tutela.

242. Le premesse disposizioni non dispensano il Giusdicente dall' obbligo di provvedere d' uffizio a chiunque si trovi privo di tutore nella sua giurisdizione, tosto che ne sia informato, sotto pena di essere tenuto dei danni ed interessi secondo le circostanze.

CAPO III.

DELLA CONFERMA DEI TUTORI.

243. La conferma è quell' atto con cui il tutore è riconosciuto ed approvato dal Giusdicente.

244. I tutori legittimi debbono essere confermati ad eccezione del padre, e dell' avo paterno.

245. Se la tutela è deferita a più persone d' un medesimo grado, il Giusdicente ne conferma una o più secondo il bisogno dell' amministrato.

I non confermati rimangono tutori onorarj.

246. Se le persone del medesimo grado non presentano sufficiente attitudine al disimpegno della tutela, o se per esse non resta abbastanza provveduto ai bisogni, e alla garanzia dell' amministrato, il Giusdicente ne sceglie una o più nel grado successivo.

CAPO IV.

DELLE CAUSE CHE DISPENSANO DALLA TUTELA.

247. La madre e l' avola possono a loro arbitrio esimersi dall' intraprendere, e continuare la tutela: qualunque altro tutore nol può, se non per le cause indicate dalla legge.

248. Altre di dette cause dispensano solamente dall'intraprendere la tutela; altre anche dal proseguirla.

249. Sono dispensati dall'intraprendere la tutela

1. Quelli che hanno l'età d'anni sessanta compiti;

2. I padri di cinque figli legittimi viventi; i discendenti dei figli premorti concorrono in capi a formare questo numero;

3. Gli aventi simultanee tutele: ed anche chi ne sostiene una sola, quando abbia un figlio, o figli soggetti alla patria podestà;

4. Gli Ecclesiastici;

5. I Militari in attualità di servigio;

6. I Ministri di Stato, ed i Delegati provinciali di Governo;

7. Il Presidente e i Consiglieri del Supremo Tribunale, ed il Procuratore Generale presso il medesimo;

8. I Presidenti, i Procuratori Ducali, ed i Giudici presso gli altri Tribunali;

9. I Giusdicenti;

10. I Segretarj dei Dicasteri ministeriali e delle Comunità;

11. I Direttori, ed i Segretarj dei pubblici stabilimenti;

12. L'infermo abitualmente;

13. Gli assenti per affari del Governo;

14. I Professori delle scienze, e delle arti liberali attualmente esercitate nell'Università degli Studj, quando non si tratti della tutela dei figli dei colleghi di chi le professa.

250. Sono dispensate dal proseguire la tutela le persone indicate sotto li numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 del precedente articolo.

251. Chiunque voglia dedurre alcune delle suddette cause, per cui può essere dispensato dall'intraprendere, o dal proseguire la tutela, deve farlo davanti il Giusdicente del domicilio di chi è soggetto alla tutela di cui si tratta.

252. Le cause, onde alcuno può scusarsi dall'assumere la tutela, devono essere dedotte e provate entro un mese da computarsi dal giorno in cui ha avuta notizia di essere destinato tutore.

253. Non conformandosi a quanto è disposto nell'articolo precedente, niuno può più essere dispensato dalla tutela.

254. Ove si tratti di esentarsi del proseguire la tutela, la causa di scusa può essere dedotta in qualunque tempo.

255. Chi ha più d'una causa di scusa deve dedurle tutte ad un tempo, e non può introdurne altra neppure in giudizio d'appello, se non è sopraggiunta.

256. Pendente il giudizio su la esenzione, chi l' ha dimandata è tenuto ad amministrare provvisoriamente.

257. Provata che sia alcuna delle cause di scusa, il Giusdicente ammette la dimanda della dispensa, e dà luogo ad altro tutore secondo l' ordine stabilito dalla legge.

Durante l' amministrazione di questo tutore, il dispensato non può più avere il carico della stessa tutela, ancorchè cessi la causa della dispensa.

CAPO V.

DELL' AMMINISTRAZIONE DEI TUTORI.

258. Il tutore entro lo spazio di dieci giorni dalla nomina alla tutela da esso legalmente conosciuta, deve intraprendere, e compiere al più presto l' inventario delle sostanze dell' amministrato.

259. Lo stesso obbligo corre al tutore che, in pendenza del giudizio di scusa, rimane amministratore provvisorio a termini dell' articolo 256.

260. Niun tutore può essere esentato, nemmeno dal testatore, dall' obbligo di fare l' inventario.

261. L' inventario è ricevuto da un notaro, presente il tutore, o l' amministratore provvisorio nel caso di cui nell' articolo 256, e presenti due agnati, o cognati, e in loro mancanza due probi vicini, oltre il concorso dei testimoni richiesti negli atti pubblici.

262. Può nullameno il tutore, o l' amministratore provvisorio, coll' intervento di due agnati, cognati, o probi vicini, formare egli stesso l' inventario, purchè il faccia in doppio originale, coll' indicazione del tempo e del luogo in cui fu incominciato e terminato, e lo sottoscriva ad ogni foglio insieme colle persone che vi hanno assistito.

Compito l' inventario, gli originali debbono, entro dieci giorni, essere presentati dal tutore o dall' amministratore suddetto al cancelliere della Giusdicenza perchè lo registri nel libro delle tutele; ed uno degli originali vi è lasciato in deposito.

263. Nell' atto dell' inventario, o pubblico, o privato, devono non solamente descriversi le qualità e quantità di tutti i mobili colla loro stima, i crediti e i debiti; ma anche enunciarsi i fondi rustici e urbani, non che indicarsi le scritture concernenti lo stato attivo e passivo, od altri interessi dell' amministrato.

264. Se il tutore o l' amministratore provvisorio ha debito, o

credito, o pretensione contro il patrimonio da amministrarsi, deve dichiararlo nell'inventario.

265. Se conoscendo il suo credito e le sue pretensioni, non ne ha fatto dichiarazione, s'intende decaduto da ogni suo diritto.

266. Sapendo di essere debitore, se non lo ha dichiarato, si reputa per tale, malgrado i pagamenti o compensi posteriori che egli facesse apparire nel suo rendiconto.

Questa mancanza di dichiarazione lo sottopone a continuare il pagamento dei frutti, se il debito è fruttifero.

267. Se l'inventario segue per istrumento pubblico, il notaro deve informare il tutore delle disposizioni, e penali di che nei precedenti tre articoli, ed inserire le dichiarazioni che sarà per fare il tutore. Se l'inventario segue per atto privato, il cancelliere della Giusdicenza nel riceverne gli originali adempie le incombenze imposte al suddetto notaro, e ne stende il relativo processo verbale.

268. Quando dal tutore siano fatte dichiarazioni di debito, di credito, o di qualche pretensione come sopra, il notaro e rispettivamente il cancelliere sono obbligati a farne rapporto al Giusdicente, il quale provvede come di ragione.

269. Il tutore o amministratore provvisorio può essere costretto dal Giusdicente o sull'istanza di qualcuna delle parti interessate, o anche d'uffizio, ad intraprendere e compiere l'inventario.

270. Solamente dopo compiuto l'inventario e seguita la registrazione della tutela come all'articolo 380, il tutore può ingerirsi nell'amministrazione, purchè non si tratti d'affari che non ammettano dilazione.

271. Provvede al mantenimento, e all'educazione morale e civile della persona soggetta a tutela, ne amministra le sostanze, e la rappresenta nei contratti e nei giudizj.

272. Al principio della tutela il tutore, tranne il padre e gli ascendenti maschi paterni, determina, con autorizzazione del Giusdicente, la spesa da farsi pel suo amministrato, ed il luogo in cui debb'essere mantenuto ed educato.

273. In caso di bisogno il Giusdicente può autorizzare il tutore a valersi dell'opera di uno o più coadjutori stipendiati, da eleggersi dal tutore medesimo sotto la di lui garanzia.

274. Alla fine dell'anno ogni tutore, tranne il padre e gli ascendenti maschi paterni, è tenuto di presentare al Giusdicente il rendiconto della sua amministrazione, senza che possa mai esserne dispensato nemmeno per testamento.

Anche il padre, e gli altri ascendenti possono essere chiamati a questo rendiconto dal Giusdicente che ne riconosca il bisogno.

275. Il Giusdicente, riconoscendo esservi degli avanzi, stabilisce se, come, entro qual tempo, e in che quantità debbono essere impiegati.

276. Non effettuando il tutore entro il termine stabilito l'impiego, è tenuto agl' interessi legali, sempre che non si scolpi del ritardo.

277. Se nel patrimonio dell' amministrato vi sia uno stabilimento di traffico, o commercio, il tutore deve ricorrere al Giusdicente, il quale, sentiti due agnati o cognati prossimiori del minore, e dove essi manchino, due probi ed idonei vicini, delibera se debba conservarlo, od alienarlo per impiegarne il prezzo.

278. Fra più tutori dati per testamento l' amministrazione è esercitata da quelli, cui il testatore l' ha in modo espresso affidata.

I non incaricati dell' amministrazione rimangono tutori onorarj.

279. Se il testatore non ha disposto intorno all' amministrazione, i tutori l' assumono tutti in comune se vogliono: e quand' anche dividano fra di loro l' amministrazione, rimangono sempre obbligati in solido verso l' amministrato.

280. Quegli che offre e presta sicurtà viene preferito dal Giusdicente tra coloro che ricusano d' amministrare in comune.

281. Se più d' uno, o tutti offrono egualmente sicurtà, il Giusdicente o divide fra loro l'amministrazione, o vi destina quello, o quelli che riconosce più idonei.

282. Quando l' amministrazione viene divisa dal Giusdicente fra più tutori, ciascuno è tenuto unicamente della propria amministrazione.

Quelli che ne sono dispensati, rimangono tutori onorarj.

283. Nel caso che la tutela, o legittima, o dativa, sia dal Giusdicente affidata a più persone, le quali non vogliano amministrare in comune, egli deve nello stesso atto ripartire fra di loro l' amministrazione, e determinare a che si debba estendere la garanzia di ciascuno verso l' amministrato.

284. I tutori onorarj non hanno alcun incarico, nè debbono essere garanti dell' amministrazione; possono però, se vogliono, assistere all' inventario, al rendimento dei conti in fine della tutela, e sono autorizzati ad invigilare sulla condotta dei tutori che amministrano.

Il tutore onorario esercita l' autorità di tutore speciale in tutti gli atti, nei quali l' interesse del tutore, che non ha contutori

nell' amministrazione, sia in opposizione con quello dell' amministrato.

In questo caso, essendovi più tutori onorarj, il Giusdicente destina fra loro il tutore speciale.

Nello stesso caso, non essendovi tutori onorarj, il tutore speciale è nominato dal Giusdicente.

285. Il tutore può affittare i fondi rustici anche per cinque anni, previo l' esperimento dell' asta pubblica nei modi fissati dalla legge.

Gli affitti delle case che non eccedono l' anno, possono farsi dal tutore senza la predetta solennità.

286. Il tutore non può prendere denaro a prestito, cedere crediti, imporre servitù, ipotecare, alienare o permutare i beni stabili del tutelato, se non coll' assenso di due agnati o cognati prossimiori di lui, che non abbiano interesse opposto, e con l'autorizzazione del Giusdicente.

Questa autorizzazione non si dà dal Giusdicente se non se per la sola causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel caso in cui i prossimiori avessero interesse opposto, sono chiamati i parenti che vi susseguono in grado, ed ove essi manchino, o siano interessati, o fuori della giurisdizione del Giusdicente, esso chiama a supplire due persone probe ed idonee.

287. In caso di vendita, questa deve farsi, previa la stima di un perito eletto dal Giusdicente, all' asta pubblica, e colle solennità prescritte dalla legge.

288. Il tutore non può accettare una eredità devoluta al suo amministrato, senza il beneficio dell' inventario; ma non può ripudiarla senza l' autorizzazione del Giusdicente.

Se il tutore, dopo aver ripudiata una eredità, crede di doverla accettare a termini dell' articolo 978, abbisogna di una nuova autorizzazione.

289. La donazione fatta all' amministrato non si accetta dal tutore senza l' autorizzazione del Giusdicente.

290. Il tutore riscuote i crediti dell' amministrato, ma è tenuto di nuovamente investire le somme capitali, ove il Giusdicente non lo dispensi.

291. La transazione sopra un oggetto non eccedente il merito di italiane lire mille è valida sotto l' osservanza del disposto nell' articolo 286; se eccede detta somma, deve inoltre essere omologata dal competente Tribunale di prima istanza.

Trattandosi però di transazione sopra una lite pendente davanti ad altro Tribunale, l'omologazione spetta al medesimo.

292. Chi è sotto tutela non può stare in giudizio. Il solo tutore lo rappresenta legittimamente.

293. L'autorizzazione del Giusdicente è necessaria perchè il tutore possa promuovere in giudizio una divisione; può egli però, anche senza autorizzazione, aderire alla dimanda di divisione diretta contro l'amministrato.

294. Compiuto l'inventario, il tutore è tenuto d'interpellare tosto il Giusdicente se e quali mobili dell'amministrato si debbano vendere.

Approvata la vendita, questa è preceduta dalla stima di un perito eletto dal Giusdicente, e si fa all'asta pubblica.

Il denaro ritratto deve impiegarsi a profitto dell'amministrato nelle cause che verranno determinate dal Giusdicente.

295. Il tutore dato al ventre, come nell'articolo 206, ha tutti gli obblighi che la legge impone ai tutori, non che quello di provvedere agli alimenti della madre fino alla nascita del figlio.

Le spese di questi alimenti costituiscono un debito dell'eredità.

CAPO VI.

DELLA RIMOZIONE DEL TUTORE.

296. La rimozione dalla tutela ha luogo quando il tutore è dichiarato sospetto nella sua amministrazione, ovvero inetto ad amministrare.

Saranno dichiarati sospetti quei tutori che hanno una condotta notoriamente cattiva, o la cui amministrazione somministra indizj d'infedeltà; e quelli pure che, avendo assunta la tutela in fatto, non ne hanno entro un mese curata la registrazione giusta il prescritto nell'articolo 380.

297. Ciascuno ha la facoltà di far rimovere il tutore, o come sospetto, o come inetto ad amministrare.

I contutori, i tutori onorarj, e tutti quelli che hanno l'obbligo di dimandare il tutore, hanno anche quello di promuoverne la rimozione.

298. Questa rimozione deve essere ordinata dal Giusdicente d'ufficio, qualora lo esiga l'interesse dell'amministrato, e provate che ne sieno le cause in contradittorio col tutore.

299. Il Giusdicente competente è quello del domicilio dell'amministrato, avuto riguardo al tempo in cui si fece luogo alla tutela.

300. Pendente il giudizio di rimozione, il Giusdicente può destinare un contutore provvisorio all'amministrato.

301. Se pendente il giudizio cessa la tutela, l'azione istituita per la rimozione rimane estinta.

CAPO VII.

DEI MODI CON CUI FINISCE LA TUTELA.

302. Finisce la tutela,

1. Per l'età maggiore;

2. Per la cessazione delle altre cause che vi hanno dato luogo;

3. Per la morte del tutore, o dell'amministrato;

4. Per la legittimazione o adozione dell'amministrato, che passi sotto l'altrui podestà;

5. Per la sopravvenienza di quelle cause, che rendono incapace di assumere la tutela;

6. Pel matrimonio della femmina minore;

7. Per sentenza del Giusdicente che abbia esentato il tutore dall'obbligo di proseguire la tutela, o ne abbia ordinata la rimozione.

303. La tutela affidata alla madre, e all'avola paterna finisce col loro passaggio ad altre nozze.

Può tuttavia il Giusdicente, quanto alla madre, permettere che questa continui nella tutela, previo però il rendimento dei conti. In questo caso la madre deve prestare una idonea sicurtà, e con lei si ritiene obbligato in solido il secondo marito.

304. Finita la tutela non resta perciò disobbligato il tutore se non dopo d'avere renduto il conto definitivo, ed avere posto o l'amministrato o il tutore che succede in istato d'intraprendere l'amministrazione.

CAPO VIII.

DEL RENDICONTO IN FINE DELLA TUTELA.

305. Il tutore, o i di lui eredi, finita la tutela, sono tenuti di rendere il conto dell'intiera amministrazione a spese però dell'amministrato.

306. È vietata qualunque esenzione dal rendere i conti, e qualunque inibizione all' amministrato di esigerli.

307. A questo rendiconto deve intervenire l' amministrato non più soggetto a tutela, o il di lui nuovo tutore, qualora vi sia ancora sottoposto; ed in questo ultimo caso debbono pure intervenirvi due parenti dei più idonei, ed in loro mancanza, due persone probe, il tutto a regolato arbitrio del Giusdicente.

308. Questo conto deve rendersi dinanzi al Giusdicente del domicilio dell' amministrato.

È però lecito all' amministrato, od al suo nuovo tutore, di chiedere il rendiconto nanti il Giusdicente del domicilio del tutore, che deve darlo.

309. Si ammettono in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca necessario, o vantaggioso.

310. La somma a cui ascende il residuo del debito o credito del tutore produce interessi dal giorno dell' ultimazione del conto, senza che occorra di farne la dimanda.

311. Se il tutore ha trascurato di fare l' inventario, l' amministrato è ammesso al giuramento in lite, in ordine a quanto deve essergli restituito.

PARTE QUARTA.

DELLE PROVE DELLO STATO DELLE PERSONE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

312. La prova della cittadinanza, del matrimonio, della nascita, della morte, e delle tutele si trae dai pubblici Registri.

313. I registri sono formati e custoditi da un pubblico ufficiale destinato dal Governo.

314. In ciascun foglio dei medesimi deve essere il numero progressivo e la sottoscrizione di chi vi ha apposti i detti numeri. La prima pagina del primo foglio indica di quanti fogli sia composto ciascun registro ed a qual classe appartenga.

315. I registri sono compilati senza interruzioni, senza abbreviature, e colle date scritte tanto in lettere che in cifre numeriche; in caso di discrepanza prevale la data scritta in lettere.

316. In ogni registrazione si esprime l' anno, il mese, il giorno, in cui viene fatta, il nome, cognome, l' età, la professione, e il domicilio di tutti coloro che vi intervengono.

317. Le registrazioni sono sottoscritte dalla persona incaricata di tenere i registri, e da quelle che sono intervenute; e quando queste nol possano, si fa menzione della causa onde ne sono impedite.

Le cancellature e le postille sono per egual modo approvate e sottoscritte.

318. L' ufficiale civile è obbligato di dar copia autentica delle partite inscritte ne' suoi registri a qualunque richiedente.

Questa copia fa prova, fino a che sia proposta eccezione di falso.

319. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte del pubblico ufficiale, ogni alterazione o falsità dà luogo all' azione dei danni ed interessi delle parti, oltre all' azione pubblica per ragione di delitto.

320. Qualunque registro relativo allo stato delle persone formato in paese straniero, fa prova, se tenuto giusta le leggi o gli usi del paese medesimo.

321. Lo stato che si attribuisce a ciascuno dai pubblici registri, e dal possesso conforme, si ritiene per tale fino a piena prova in contrario.

322. Il Ministero pubblico ha cura che i registri siano tenuti nelle forme prescritte dalla legge; deve a questo oggetto verificarne lo stato, e promuovere la punizione dei trasgressori.

TITOLO PRIMO.

DEI REQUISITI COMUNI AI REGISTRI DI CITTADINANZA, DI MATRIMONIO, DI NASCITA E DI MORTE.

323. Per formare e custodire questi registri tanto nella città, quanto nelle campagne, il Governo destina il Capo del Comune, e gli accorda la facoltà di delegare, previa però la superiore approvazione.

324. Vi è un particolare registro per ogni classe degli atti sovrindicati, e ciascun registro viene fatto in doppio.

325. Prima che sopra questo doppio registro sia scritto alcun atto, l' uno e l' altro viene presentato all' archivio del Governo cui sono sottoposti i singoli Comuni.

Il Governo fa ridurre i due originali alla forma prescritta dall' articolo 314.

326. I testimoni la cui presenza è richiesta agli atti della registrazione, debbono essere maschi, cittadini e maggiori di età.

327. Il Capo del Comune o la persona delegata legge gli atti alle parti che intervengono ed ai testimoni, e fa menzione della lettura.

328. In fine di ogni anno i registri sono chiusi e sottoscritti dal Capo del Comune, ed entro un mese l' uno dei registri è depositato nell' archivio particolare di ciascun Comune, e l' altro nell' archivio del Governo unitamente alle procure ed altri documenti relativi.

329. In ogni caso, in cui convenga far menzione di un atto concernente lo stato delle persone in margine ad un altro già inscritto, questa viene fatta dal Capo del Comune sui registri che trovansi tuttora aperti, o dal Governo se i registri furono depositati come sopra.

CAPO I.

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI DI CITTADINANZA.

330. Le dichiarazioni di cui nell' articolo 17 sono fatte al pubblico ufficiale in presenza di due testimoni, o dalla persona stessa che vuol godere della cittadinanza, o da un suo procuratore speciale.

331. Nel caso dell' articolo 22 il forestiero che ottiene dal Sovrano il rescritto di cittadinanza, deve, entro un mese dalla data del medesimo, presentarlo o in persona, o per mezzo di speciale procuratore, all' ufficiale pubblico del Comune, in cui egli sceglie di stabilire il domicilio: l' ufficiale deve trascriverlo per intiero nei registri.

332. Quando una tale trascrizione venga eseguita entro il termine stabilito nell' articolo precedente, il rescritto ha effetto dal giorno della sua data, e in caso contrario si ha per non ottenuto.

333. Se alcuno è dichiarato decaduto dai diritti di cittadinanza per sentenza passata in giudicato, un estratto autentico di questa

sentenza deve presentarsi entro otto giorni al pubblico ufficiale dal cancelliere del Tribunale.

L'ufficiale lo trascrive nei suoi registri, e lo tiene unito ai medesimi per l'oggetto di cui nell'articolo 328.

CAPO II.

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI DI MATRIMONIO.

334. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi devono presentarsi all'ufficiale pubblico del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio.

335. L'ufficiale non registra tale dichiarazione, quando i futuri sposi non gli rilasciano contemporaneamente

1. La fede autentica di nascita giustificante la loro età;
2. L'atto autentico

Del consenso al matrimonio prestato dalle persone indicate negli articoli 78, 79, 80, 81, qualora non lo prestino personalmente elleno stesse;

Dell'autorizzazione del Giusdicente nei casi nei quali è richiesta in conformità degli articoli 78, 79, 82;

Dell'atto rispettoso prescritto nell'articolo 81, nel caso di negato consenso.

336. Se i genitori che devono prestare il consenso a norma dell'art. 80, sono morti, assenti, privati dell'esercizio dei diritti civili in forza di sentenza, o interdetti, gli sposi devono rilasciare all'ufficiale,

In caso di morte, la fede autentica relativa, o qualsiasi altro atto che ne tenga luogo a termini di ragione;

In caso di assenza, copia autentica del decreto del Giusdicente portante la destinazione di un curatore all'assente;

In caso di privazione dell'esercizio dei diritti civili, copia autentica della relativa sentenza;

In caso d'interdizione, parimente copia autentica della sentenza relativa.

Le stesse disposizioni hanno luogo anche nel caso in cui il padre o la madre debbano prestare il consenso secondo l'articolo 81.

337. Se il matrimonio vuolsi celebrare fra il tutore od i figli del medesimo e la minore o il minore, il futuro sposo deve produrre copia autentica del decreto di approvazione del Tribunale prescritto nell'articolo 75.

338. Nel caso di vedovanza si deve dal vedovo, oltre la fede di nascita come sopra, produrre quella dell' anteriore matrimonio e della morte del conjuge precedente.

Il vedovo, che non può mediante fede giustificare la morte del precedente conjuge, deve esibire all' ufficiale, quanto ai cattolici una dichiarazione della competente Autorità Ecclesiastica che permette la celebrazione del matrimonio; quanto ai non cattolici simile dichiarazione della competente loro autorità religiosa, e in difetto una copia autentica di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che abbia pronunciata la morte del medesimo conjuge.

339. L' ufficiale pubblico, dopo aver fatto sui registri speciale menzione dell' esecuzione delle sopra esposte condizioni, e dopo di avere unite le procure, o altri documenti prodotti, consegna alle parti un' attestazione in forma autentica che comprova la detta esecuzione, e fa noto agli sposi il disposto dei seguenti articoli 341, 342, 343.

340. Nel caso che all' ufficiale pubblico fosse stata notificata una opposizione a norma dell' articolo 95, egli sospende di ricevere le dichiarazioni, e di consegnare l' attestazione di cui negli articoli antecedenti.

341. Entro otto giorni da quello del matrimonio, lo sposo presenta o fa presentare all' ufficiale pubblico la fede, colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio indicandone il giorno, mese ed anno, ed i testimoni che vi furono presenti.

Per i culti tollerati, lo sposo presenta o fa presentare la fede della persona, che ha legittimamente presieduto al matrimonio.

342. Lo sposo che non presenta o non fa presentare entro il suddetto termine l' accennata fede incorre in una multa non minore di italiane lire venti, e non maggiore di simili lire quaranta.

343. Il pubblico ufficiale istruito della celebrazione nel suo Comune di un matrimonio di cui entro il termine del precedente articolo 341, non siagli stata presentata la fede, ne dà avviso al Ministero pubblico presso il Tribunale, nella cui giurisdizione è situato il Comune. Lo stesso Ministero pubblico dà opera perchè ne sia fatta la presentazione, e promuove la punizione dello sposo, che l' abbia ommessa, colla multa di cui nell' articolo 342.

344. L'ufficiale pubblico trascrive per esteso sui registri di matrimonio la detta fede, e ne conserva l'originale cogli altri documenti che alla fine dell'anno devono depositarsi nell'archivio del Governo.

345. Se la notificazione dell'atto di opposizione viene fatta all'ufficiale pubblico dopo avere ricevute le dichiarazioni, o consegnata l'attestazione di cui nell'articolo 339, gli è proibito di più ricevere e registrare le fedi, di cui nell'articolo 341.

346. In caso di opposizione prima del matrimonio, l'ufficiale pubblico non può più nè ricevere le dichiarazioni, nè consegnare l'attestazione in conformità dell'articolo 339, nè registrare le fedi di cui nell'articolo 341, se non dopo che siasi a lui fatto constare che l'opposizione è tolta o per sentenza passata in giudicato, o per desistenza della parte opponente.

La sentenza è presentata in copia autentica al pubblico ufficiale che l'unisce ai registri: la desistenza è provata o per la dichiarazione fatta dall'opponente al pubblico ufficiale in presenza di due testimoni, o col produrre l'atto autentico che la contenga.

347. Ogni cittadino che contragga matrimonio in paese straniero deve sotto le pene determinate nell'articolo 342, entro quindici giorni da quello del suo ritorno, presentare il documento autentico all'ufficiale pubblico del suo domicilio, che lo inserisce nei suoi registri.

CAPO III.

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI DI NASCITA.

348. Le dichiarazioni di nascita debbono farsi al pubblico ufficiale in presenza di due testimoni, entro i primi dieci giorni dal parto.

A questa dichiarazione deve pei cristiani essere unita la fede del battesimo.

349. La nascita del fanciullo viene dichiarata dal padre, e in mancanza di esso dai medici, o chirurghi, dalle levatrici, o da altre persone che abbiano assistito al parto, e se la madre trovasi fuori della propria casa, anche dalla persona presso cui ha partorito.

350. Sono indicati nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del neonato, i nomi che gli

sono stati imposti, i nomi, cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre e quelli dei testimoni.

351. Le dichiarazioni di nascita, che si volessero fare dopo il termine di che nell' articolo 348, non possono essere ricevute dal pubblico ufficiale, se non vi è autorizzato da ordinanza del Giusdicente del luogo della nascita.

La detta ordinanza, che viene pronunciata sommariamente a dimanda delle parti interessate, deve comprovare il tempo della nascita, e le circostanze indicate nell' articolo 350.

352. Chiunque trova un fanciullo recentemente nato ha l' obbligo di presentarlo al pubblico ufficiale colle vesti ed altre robe trovate con lui.

L' ufficiale riceve il fanciullo per consegnarlo insieme colle vesti, ed altre robe, ai pubblici ospizj, ne forma processo indicandovi anche le circostanze del tempo e del luogo in cui fu trovato, la sua età apparente, il sesso, ed il nome che gli vien dato.

Questo processo è trascritto nei registri di nascita, e vi resta unito.

353. I custodi dei pubblici ospizj sono obbligati entro tre giorni dal ricevimento d' alcun fanciullo a farne la denunzia al pubblico ufficiale, che deve formarne processo da registrarsi come nell' articolo precedente.

354. Se un fanciullo nasce in paese straniero debbono i genitori, entro quindici giorni dal loro ritorno, esibire la fede autentica di nascita all' ufficiale pubblico del loro Comune, che la trascrive nei registri, e ve la tiene unita; e devono inoltre fare le dichiarazioni di cui nell' articolo 350, quando non leggansi nella fede esibita.

355. Nei registri degli atti di nascita, di cui è depositario quel pubblico ufficiale, che ha registrato, o deve registrare l' atto di matrimonio degli sposi, debbonsi ricevere le dichiarazioni che i medesimi facciano per la legittimazione dei figli a termini dell' articolo 169.

356. Se queste dichiarazioni non furono fatte nè per atto pubblico, nè per iscrittura privata, devono farsi dagli sposi congiuntamente innanzi al detto pubblico ufficiale, colla esibizione della fede di nascita del figlio, e quando non si potesse presentare detta fede, colla indicazione di tutte le circostanze di cui nell' articolo 350.

357. Se la dichiarazione è stata fatta per atto pubblico, copia autentica dell' atto medesimo deve presentarsi da uno almeno de' conjugi, od anche dal figlio, che si è voluto legittimare, sia in persona, sia col mezzo di speciale procuratore, coll' indicare tuttavia le circostanze accennate nell' articolo precedente, qualora non sieno state indicate nell' atto da presentarsi al pubblico ufficiale.

358. Se la dichiarazione è stata fatta per privata scrittura, deve questa esibirsi dalli due conjugi unitamente, o dall' uno di essi quando l' altro fosse premorto, nel qual caso deve pure esibirsi la fede della sua morte.

359. Il pubblico ufficiale trascrive nei registri le dichiarazioni, e vi unisce i documenti presentati per gli effetti di cui nell' articolo 328.

360. Se il luogo della nascita del figlio legittimato è diverso da quello in cui a termini dell' articolo 355 devono essere registrate le sopradette dichiarazioni, un autentico estratto delle medesime si dà dal pubblico ufficiale, ed è poi fatto inserire nei registri, ove trovasi inscritto l' atto di nascita, in margine del quale se ne deve fare menzione.

361. Se il pubblico ufficiale, che riceve le suddette dichiarazioni, è anche depositario dei registri, nei quali è inscritto l' atto di nascita del figlio legittimato, ha l' obbligo di farne menzione in margine dell' atto stesso.

362. Quando il matrimonio susseguente è stato celebrato in estero paese, la dichiarazione di cui sopra deve farsi innanzi al pubblico ufficiale del luogo del domicilio dei conjugi. In questo caso deve presentarsi copia autentica dell' atto di matrimonio, e di quello di nascita del figlio legittimato.

Che se l' atto di nascita non si può presentare, vi deve essere supplito dai dichiaranti coll' indicazione delle circostanze accennate nell' articolo 350.

363. In caso di legittimazione per rescritto del Sovrano, la persona che lo ha ottenuto deve presentarlo al pubblico ufficiale del luogo del suo domicilio. Egli lo trascrive per intiero nel registro degli atti di nascita, facendone menzione in margine dell' atto di nascita del figlio legittimato, se questo si trova ne' suoi registri.

Se il luogo della nascita del figlio è diverso da quello del domicilio dell' impetrante, ha luogo la disposizione dell' articolo 360.

364. Negli stessi registri degli atti di nascita del luogo del domicilio dell'adottante si deve trascrivere l'atto di adozione, che è presentato da una della parti interessate al pubblico ufficiale, da cui viene unito ai registri.

365. La presentazione del rescritto di legittimazione, e quella dell'atto di adozione, deve farsi entro due mesi dal giorno dell'adozione, o del rescritto, altrimenti l'uno e l'altra rimangono senza effetto.

CAPO IV.

DELLA FORMA PARTICOLARE DEI REGISTRI DI MORTE.

366. Non si dà sepoltura se non previa la permissione del pubblico ufficiale, che deve accordarla in iscritto, e senza spesa. Questi però deve prima trasferirsi nel luogo ove è il corpo del defunto per assicurarsi della morte, e lasciare scorrere ore quarantotto dalla morte medesima, a riserva dei casi indicati dai pubblici regolamenti.

367. La dichiarazione di morte viene ricevuta dal pubblico ufficiale in seguito della deposizione di due testimoni, i quali, se è possibile, debbono essere due prossimi parenti, o due vicini. Se la persona è morta fuori del proprio domicilio, quegli nella di cui casa morì, ed un altro qualunque di ciò informato, ne fanno la dichiarazione.

368. La detta dichiarazione contiene il nome, cognome, domicilio, l'età e professione del defunto; il nome e cognome del conjuge, o premorto, o superstite; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti, ed il grado di loro parentela col defunto.

Contiene inoltre, per quanto si possono sapere, il nome, cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo di sua nascita.

369. Allorchè viene presentato all'ufficiale pubblico il cadavere di un neonato, di cui prima non sia stata registrata la nascita, malgrado l'asserzione che si facesse dai congiunti, o da altri, che il fanciullo sia nato vivo o morto, egli non fa processo se non che dello stato in cui si trova il cadavere e della dichiarazione dei testimoni, che depongono del nome, cognome e domicilio, e della professione del padre e della madre del fanciullo, e dell'indicazione dell'anno, mese, giorno, e dell'ora, in cui il fanciullo si asserisce nato.

Questo processo non porta pregiudizio alla quistione dell'essere, o no, nato vivo il bambino.

370. In caso di morte negli ospitali militari o civili, ed in altre case di pubblica beneficenza, i loro superiori, direttori, amministratori sono tenuti di darne l'avviso entro ventiquattro ore al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferisce per assicurarsi della morte, e ne forma l'atto in consegnenza delle dichiarazioni che gli sono fatte, e delle informazioni che ha prese intorno alle circostanze, di cui nell'articolo 368.

Nei detti ospitali, e nelle dette case si tengono registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufficiale pubblico trasmette l'atto di morte all'ufficiale del luogo d'ultima dimora della persona defunta, il quale lo trascrive nei registri.

371. Apparendo segni, o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, l'ufficiale civile ne dà immediato avviso al Giusdicente, il quale, praticate le proprie incombenze, comunica al medesimo i dati necessarj a compilare l'atto di morte a norma dell'art. 368.

372. Trattandosi di persona morta fuori del luogo dell'attuale sua dimora, il pubblico ufficiale rimette copia dell'atto di morte all'altro del luogo di sua ultima abitazione, se è nota, affinchè sia trascritta in quei registri.

373. I cancellieri criminali devono entro ventiquattro ore dalla esecuzione di una sentenza di morte comunicare al pubblico ufficiale del luogo, in cui il condannato ha subita la pena, tutte le notizie enunciate nell'articolo 368, in conformità della quale comunicazione egli scrive l'atto di morte.

374. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto e di detenzione, ne è dato immediato avviso dai carcerieri o custodi al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferisce, e distende l'atto di morte nelle forme prescritte nell'articolo 370.

375. In qualunque caso o di morte accaduta nei luoghi indicati nell'articolo precedente, o di esecuzione di sentenza di morte, non si fa nei registri alcuna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte sono semplicemente compilati nella forma prescritta dall'articolo 368.

376. Quando sia stato sepolto un cadavere senza la previa licenza del pubblico ufficiale, non può essere ricevuto l'atto di morte sui pubblici registri, se non dopo sentenza del Giusdi-

cente del luogo pronunziata ad istanza delle parti interessate. La sentenza deve essere inserita nei registri.

377. Avvenendo la morte di un padre di famiglia, l'ufficiale dello stato civile, in circostanza di adempiere alle incombenze di cui negli articoli 366, 367, 368, deve informarsi se il defunto lascia figli minori, ed in caso affermativo è tenuto a darne avviso al Giusdicente locale affinchè provveda in ordine alla tutela.

TITOLO SECONDO.

DEI REGISTRI DELLE TUTELE.

378. Il registro delle tutele è formato e custodito dal cancelliere del Giusdicente del domicilio di ciascun amministrato.

379. Il Giusdicente adempie tutte le formalità che si richieggono nell'articolo 314.

380. Ogni tutore deve subito dopo assunta la tutela farsi iscrivere sul detto registro.

381. Questo registro, oltre ai requisiti di cui nell'articolo 315, deve contenere il nome, cognome, la professione, l'età, il domicilio delle persone amministrate, e indicare il testamento in cui furono nominati i tutori, ed il decreto del Giusdicente che gli ha confermati od eletti, o la qualità per cui sono tutori legittimi senza bisogno di conferma.

I tutori abilitati dal Giusdicente a proseguire nella tutela nel caso dell'articolo 219 devono dichiarare la causa per cui vi proseguono.

382. Se i tutori hanno indotta sicurtà deve indicarsi il nome e l'atto di obbligazione del fidejussore.

383. Ogni tutore fa alla cancelleria del Giusdicente la dichiarazione del giorno in cui egli ha cessato dall'amministrazione, o il suo amministrato è uscito di tutela.

Il cancelliere deve far menzione di queste dichiarazioni nei registri.

384. Di questi registri è data comunicazione gratuita ai richiedenti.

385. L'istesso cancelliere fa conoscere al Collegio dei notari del suo circondario ogni tutela iscritta e deve pure annunziarne la cessazione.

386. È obbligo del Collegio di notificare ad ogni notaro le persone soggette a tutela, che dimorano nel luogo ove lo stesso notaro esercita le sue funzioni.

387. Nel caso di cambiamento di domicilio delle persone soggette a tutela, il tutore deve dichiararlo al cancelliere del Giusdicente del primo domicilio che ne fa menzione nel suo registro; deve poi rinovare la stessa dichiarazione al cancelliere del Giusdicente del nuovo domicilio.

388. Gli obblighi prescritti al tutore, al cancelliere, ed al Collegio dei notari negli articoli precedenti devono pure essere intieramente adempiti nel luogo del nuovo domicilio.

TITOLO TERZO.

DELLA EMENDAZIONE DEI REGISTRI DI CITTADINANZA, MATRIMONIO, NASCITA, MORTE E DELLE TUTELE.

389. Si può emendare un registro, in cui si riconosca errore, od ommissione.

390. Questa emendazione deve essere richiesta dalla parte che vi ha interesse dinanzi al Tribunale, alla cui giurisdizione è soggetto il luogo nel quale esiste il registro da emendarsi. Se l'interesse di chi la dimanda può essere in opposizione con quello di altri, questi debbono essere citati.

La sentenza è soggetta ad appellazione, nè può mai essere opposta alle parti interessate che non l'hanno dimandata o che non sono state citate.

391. Le sentenze di emendazione sono inscritte nei registri del pubblico ufficiale, subito che gli vengono trasmesse, e se ne fa annotazione nel margine dell'atto riformato.

TITOLO QUARTO.

DELLE PROVE SUSSIDIARIE AI REGISTRI DELLO STATO DELLE PERSONE.

392. Quando non siano stati mai, o siensi smarriti i registri dello stato delle persone, basta il continuato possesso a provare la cittadinanza, il matrimonio e la nascita, e basta l'amministrazione del tutore a provare la tutela.

Il possesso di stato delle persone si stabilisce per mezzo di una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino il rapporto

di figliazione o di parentela tra un individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere;

Che il padre l'ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento, ed allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

393. Mancando il possesso non può essere ammessa la prova testimoniale, se non quando le presunzioni, o gli indizj emergenti da' fatti sino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per farla ammettere.

394. L'azione del figlio per invocare la dichiarazione del suo stato non si prescrive.

395. La detta azione non può essere promossa dagli eredi del figlio, il quale non l'abbia introdotta, se non nel caso, in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

396. Gli eredi del figlio possono proseguire quest'azione quando sia stata da lui promossa, purchè egli non ne abbia receduto espressamente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall'ultimo atto della lite senza proseguirla.

397. Non essendovi registri di morte, si ammette ogni genere di prova dalla legge permessa.

La morte si presume cento anni dopo la nascita.

TITOLO QUINTO.

DELLE PROVE DI FIGLIAZIONE PER LA PROLE ILLEGITTIMA.

398. Non si può far ricerca della paternità, ma può il padre riconoscere il figlio.

399. Questo riconoscimento deve essere espresso o nei registri dell'atto di nascita, alla compilazione del quale il padre abbia assistito, o in altro atto autentico, od anche in privata scrittura tutta di carattere del padre, e che abbia data certa.

400. Nel caso di ratto comunque avvenuto, quando col tempo di esso coincide quello del concepimento, il reo, sulla dimanda delle parti interessate, può essere dichiarato padre del fanciullo.

401. La madre può egualmente riconoscere il figlio nei modi stabiliti nell' articolo 399.

402. In mancanza di riconoscimento è bensì ammessa la ricerca della maternità; ma il figlio che ricerca la madre è obbligato di provare ch' egli è identicamente quel medesimo ch' essa ha partorito.

La prova però di qnesta identità non può farsi per mezzo di testimoni, se non in concorso delle presunzioni e congetture di cui nell' articolo 393.

403. Ogni riconoscimento fatto dal padre, o dalla madre, ed ogni ricerca fatta dal figlio può impugnarsi da coloro, che vi hanno interesse.



LIBRO SECONDO.

DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI
DELLA PROPRIETÀ.

PARTE PRIMA.

DEI BENI.

TITOLO PRIMO.

DELLA DIVISIONE DEI BENI.

404. Tutte le cose che possono essere l' oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili, o mobili.

CAPO I.

DEI BENI IMMOBILI.

405. I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l' oggetto cui si riferiscono.

406. I terreni e gli edifizj sono immobili per natura.

407. Sono pure immobili per natura i molini a vento, o da acqua fissi nel suolo e formanti edifizio.

408. Sono parimente immobili le messi ancora radicate, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le messi sono tagliate, ed i frutti sono colti, quantunque non trasportati altrove, divengono beni mobili.

409. I tagli ordinarj de' boschi cedui, o di alto fusto destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.

410. I condotti che servono al corso delle acque in una casa, o altro fondo sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

411. Sono immobili per destinazione le cose tutte che il proprietario di un fondo rustico consegna al fittajuolo, o al colono a titolo di scorta, o capitale, siano o no stimate, fino a che in vigore della convenzione restano addette al fondo.

412. Se il proprietario non ha dato nè ad affitto, nè a colonia il suo fondo, tra gli oggetti da lui posti sul fondo medesimo sono immobili per destinazione soltanto i seguenti:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi;

I piccioni delle colombaje;

I pesci delle peschiere;

Gli alveari;

Lo strame, la paglia, il fieno (volgarmente *invernaglie*), il concime;

I torchi, le caldaje, i lambicchi, le botti e i tini posti come dote del fondo.

413. Sono pure immobili gli utensili necessarj all' uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche. Che se le fucine, cartiere ed altre fabbriche vengono date in affitto, sono parimente immobili tutte le cose dal proprietario consegnate al conduttore.

414. Sono immobili per destinazione tutte le cose mobili annesse dal proprietario ad un fondo coll' intenzione che vi restino perpetuamente.

Si considerano annesse con tale intenzione, quando vi sieno unite con piombo, gesso, calce, stucco, od altro, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccate.

Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telaj, cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.

Le statue si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

415. Non si considerano come annessi al fondo, e così come immobili, i serramenti in doppio agli usci ed alle finestre postivi dall' affittuario a modo di lusso, o per migliore difesa, e quindi egli stesso può levarneli al cessare del contratto, ristaurando la cosa affittatagli.

Se il proprietario presceglie di farli suoi, deve pagarne il costo con riguardo anche all' uso cui servono.

416. Sono immobili per l' oggetto cui si riferiscono

L' utile ed il diretto dominio nell' enfiteusi;

L' usufrutto delle cose immobili;

Le servitù;

Le azioni che tendono a rivendicare un immobile.

CAPO II.

DEI BENI MOBILI.

417. I beni sono mobili o per natura, o per determinazione della legge.

418. Sono mobili per natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o sia che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possano cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione o servano ad oggetto di commercio.

419. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie che hanno per oggetto somme esigibili, o cose mobili.

420. Sono egualmente mobili per determinazione della legge i censi, le rendite temporarie, o vitalizie dovute tanto dallo Stato, che dai particolari.

421. I battelli, i mulini sui battelli, e generalmente ogni manufatto non fisso nel suolo e non formante edifizio, sono mobili.

422. La parola *mobili*, e quelle di *beni mobili*, o *cose mobili* usata nelle disposizioni della legge senz' altra aggiunta o designazione che ne restringa il significato, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole superiormente stabilite.

Nello stesso senso viene interpretata l' espressione *beni, cose* o *effetti mobili* usata nelle disposizioni dell' uomo.

423. La parola *mobili* usata nelle disposizioni dell' uomo senz' altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, non comprende il denaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl' istrumenti delle scienze, delle arti e dei mestieri, le

biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi, le armi, i grani, i vini, e le altre derrate, e nemmeno ciò che forma l' oggetto di una negoziazione.

424. La parola *mobiglia* non comprende se non che i mobili destinati ad uso ed ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendole, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

Vi sono pure compresi i quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, ma non così le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, od altre, che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

425. La vendita, la donazione o il legato di una casa ammobigliata, non abbraccia che la mobiglia.

426. La vendita, la donazione, o il legato di una casa con tutto quello che vi si trova non comprende il denaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti possono esistere nella casa medesima: tutti gli altri mobili vi sono compresi.

TITOLO SECONDO.

DEI BENI RELATIVAMENTE A COLORO CHE LI POSSEDONO.

427. I beni mobili, e immobili sono o non sono in proprietà d' alcuno.

428. Non sono in proprietà d' alcuno ma vi possono essere,

Il tesoro, le cose mobili abbandonate, e le cose perdute;

Gli animali non occupati, che sono l' oggetto della caccia o della pesca.

La facoltà però della caccia e della pesca viene regolata da particolari disposizioni.

429. Sono in proprietà d' alcuno le cose che appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati.

430. Appartengono allo Stato le strade pubbliche, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, i siti occupati e poscia abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, le fortezze colle loro fosse e bastioni, e generalmente le parti del territorio non suscettibili di privata proprietà.

431. Appartengono pure allo Stato i beni vacanti, e quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate.

432. Sono beni della Chiesa quelli che sono consacrati al servigio divino, o destinati al mantenimento dei ministri, o alle altre spese del culto.

433. Sono beni comunali quelli, de' quali la proprietà appartiene al corpo di un Comune, e il prodotto o l' utilità alle persone che lo compongono.

434. I beni dei pubblici Stabilimenti sono quelli la cui proprietà è del corpo delle persone a favor delle quali fu istituito lo stabilimento.

435. I beni che sono dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti, non possono essere amministrati, nè alienati se non se nelle forme, e colle regole che loro sono proprie.

436. I beni, che non cadono sotto alcuna delle classi surriferite, appartengono ai privati.

PARTE SECONDA.

DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO UNICO.

DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

437. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose a piacimento, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai pubblici regolamenti.

438. Chi ha la proprietà d' una cosa non può essere costretto a cederla, nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello Stato, o di un Comune.

439. Per formare e mantenere i sentieri lungo il mare, ed i fiumi o canali navigabili, o atti al trasporto, le strade ed altre simili opere, il padrone è tenuto di cedere o la proprietà, o l'uso del suo fondo. Egli però ha diritto di essere prima indennizzato.

440. Se le strade appartenenti allo Stato, o ad un Comune, sono impraticabili, durante il tempo o pel tratto di luogo in cui continuano ad essere tali, è permesso il passaggio su la testa de' fondi contigui sino all'estensione di due metri.

Devono però dallo Stato, o dal Comune essere risarciti i danni di tale passaggio.

441. Non è lecito ad alcuno di passare sui fondi altrui all'oggetto di abbreviare il cammino, o di evitare l'incomodo della strada fangosa, e quando anche i privati e gli abitanti di un Comune vi fossero passati per cento anni continui, o da tempo immemorabile, tale possesso non attribuisce loro il diritto di passaggio.

442. Il privato non è tenuto a cedere la proprietà, o l'uso del proprio fondo a profitto d'altro privato se non se nei casi determinati per la permuta forzosa, e per le servitù, come ai rispettivi capi.

CAPO I.

DELL' USUFRUTTO.

443. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma con obbligo di conservarne la sostanza.

444. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

In questo secondo caso, se è costituito per atto tra vivi deve esserlo per iscritto.

445. Può costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili, anche sotto condizione, e per un tempo determinato.

SEZIONE I.

DEI DIRITTI DELL' USUFRUTTUARIO.

446. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

447. I frutti naturali sono quelli, che più dalla cosa stessa provengono, che dall' industria dell' uomo, come i fieni, le frutta, i tagliamenti dei boschi cedui, il latte ed il parto degli animali.

448. I frutti industriali provengono più dall' industria dell'uomo che dalla cosa stessa, come sono le biade, i legumi, il vino.

449. I frutti civili non nascono dalla cosa direttamente, ma si percepiscono estrinsecamente, e per occasione della cosa medesima; tali sono le pigioni delle case, gl' interessi dei capitali, i canoni delle enfiteusi, o le rendite vitalizie.

I fitti dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

450. I frutti pendenti dai rami o non istaccati dalla radice, nel momento in cui si fa luogo all' usufrutto, appartengono all'usufruttuario, tranne quelli che fossero dovuti al colono.

I frutti pendenti all' atto in cui finisce l' usufrutto appartengono al proprietario, salvo però la porzione che potesse spettare al colono, e quanto fosse dovuto all' usufruttuario, o ai di lui eredi, in compenso delle spese di coltivazione.

451. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto.

452. Se l' usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come denari, grani, liquori, l' usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll' obbligo di restituirne un' eguale quantità o qualità, o di pagarne il prezzo a stima in fine dell' usufrutto.

453. L' usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni, che scadono durante il suo usufrutto, senza essere tenuto a veruna restituzione.

454. Se l' usufrutto comprende cose che, senza consumarsi immediatamente, si deteriorano a poco a poco usandone, come la biancheria e la mobiglia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l' uso cui sono destinate, e non è obbligato a restituire quelle che in conseguenza di ciò fossero consunte: deve restituire le altre nello stato in cui si trovano, coll' obbligo però d' indennizzare il proprietario, se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

455. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagliamenti secondo la distribuzione e la pratica costante dei proprietarj.

Lo stesso usufruttuario però, e i di lui eredi non hanno diritto a compenso in fine d'usufrutto per l'ommissione di quei tagliamenti che avrebbero potuto fare in pendenza dell'usufrutto medesimo.

456. Le piante di un semenzajo formano egualmente parte dell'usufrutto, coll'obbligo all'usufruttuario di conformarsi per la rimessa agli usi dei luoghi.

457. L'usufruttuario uniformandosi alla pratica dei precedenti proprietarj, approfitta ancora di quella parte delle piante d'alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi seguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

458. Non è lecito all'usufruttuario il prevalersi degli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, salvo che per l'uso del paese non sieno questi destinati ad essere periodicamente tagliati.

L'usufruttuario però può sempre far atterrare, per le riparazioni cui è tenuto, quelle piante che tornassero indispensabili a tal fine, coll'obbligo di farne previamente costare la necessità al proprietario.

459. L'usufruttuario può prendere pali per le vigne, non che i prodotti annuali, o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese, o la pratica dei proprietarj.

460. Gli alberi che muojono, come anche quelli che sono avelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di rimetterne altrettanti novelli.

461. Se però il prodotto delle piante svelte o spezzate come sopra eccede il verisimile bisogno dell'usufruttuario per l'uso solito di sua famiglia o per le ordinarie riparazioni del fondo, il di più appartiene al proprietario, e l'usufruttuario non è obbligato di rimetterne le novelle.

462. L'usufruttuario può godere egli stesso, o cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

463. La locazione delle cose usufruttate fatta verbalmente dall'usufruttuario cessa coll'anno in corso al tempo in cui si risolve l'usufrutto; ma se la locazione è fatta dal medesimo per atto autentico, o per iscrittura privata, essa finisce un anno dopo quello che è in corso al cessare dell'usufrutto.

464. L'usufruttuario ha il godimento dell'alluvione del fondo cadente in usufrutto.

465. Gode dei diritti di servitù di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

466. L'usufruttuario non gode delle miniere e delle cave di marmi, di pietre, di terre marne, di petrolio ed altre, che non fossero aperte ed in esercizio al tempo, in cui si fece luogo all'usufrutto, nè del tesoro che potesse essere scoperto, durante l'usufrutto, salvo quanto è disposto nell'articolo 630 in favore dell'inventore.

467. Il proprietario non può col proprio fatto, o in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell'usufruttuario.

468. L'usufruttuario non può in fine dell'usufrutto pretendere verun compenso pei miglioramenti che avesse fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri ed altri oggetti che avesse fatto collocare sull'immobile usufruttato, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primiero suo stato.

469. Le condotte, o affitti di beni, o di effetti di qualsivoglia natura, che si trovano nell'eredità al tempo dell'usufrutto, stanno a vantaggio o pericolo della proprietà: e l'usufruttuario gode soltanto della comodità ossia del frutto dell'utile che potesse ricavarsi, e per lo contrario soffre il danno del frutto corrispondente alla proprietà, che dovesse erogarsi nella perdita delle condotte, o degli affitti.

SEZIONE II.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO.

470. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano, ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto eseguire in presenza del proprietario, o questo debitamente citato, l'inventario dei mobili, ed una esatta descrizione dello stato degl'immobili soggetti all'usufrutto, non ostante qualunque dispensa portata da atto di ultima volontà.

471. Se l'usufrutto comprende cose che si consumano coll'uso, ne viene espresso il valore nell'inventario.

Lo stesso ha luogo in ordine ai capitali dotali vivi e morti dei fondi in usufrutto.

Le spese sono a carico dell'usufruttuario, salvo che nel titolo costitutivo siasi disposto altrimenti.

472. Egli dà cauzione di godere dell'usufrutto da buon padre di famiglia, quando non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l'usufrutto: il padre però e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore, o il donatore con riserva di usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

473. Se l'usufruttuario non può dare una cauzione sufficiente, gl'immobili sono dati in affitto, o messi sotto amministrazione ad istanza del proprietario.

I denari compresi nell'usufrutto sono impiegati.

Le derrate sono vendute, ed il prezzo è parimente impiegato.

474. Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo.

L'usufruttuario può nondimeno dimandare, ed il Giusdicente ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessarj al proprio uso mediante la sola cauzione giuratoria, e coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

475. Il ritardo a dar cauzione non priva l'usufruttuario dei frutti, sui quali può aver ragione: questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all'usufrutto.

476. L'usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico della proprietà usufruttata quando non sono state cagionate dall'ineseguimento delle riparazioni ordinarie dopo che si è fatto luogo all'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario.

477. Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri, e delle volte, il rinnovamento delle travi, e dell'intiero coperto del tetto, o della maggiore parte di esso; quelle degli argini, quelle degli acquedotti per uso delle fucine, dei molini ed altri simili opifizj, non che delle mura di sostegno e di cinta egualmente per intiero, o nella maggior parte.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

478. Se una parte dell'edifizio, che forma l'oggetto principale dell'usufrutto viene a rovinare per vetustà, o a distruggersi per caso fortuito, il proprietario non è tenuto a riedificarla.

479. Se poi l'edifizio di cui viene a rovinare, o a distruggersi una parte, non formava che un semplice accessorio del fondo, su cui cadeva l'usufrutto, il proprietario è obbligato di riedificarla, ma a spese della proprietà; cessa nel proprietario ogni obbligo di riedificazione se l'edifizio cade per intiero.

480. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni, e le altre gravezze, che secondo la consuetudine si ritengono cadenti sui frutti.

Al pagamento dei carichi che possono essere imposti su la proprietà, durante l'usufrutto, l'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel seguente modo:

Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, egli ha diritto al rimborso del capitale alla fine dell' usufrutto.

481. Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione alimentaria, di cui il testatore abbia gravata la eredità, si deve prestare intieramente dall'usufruttuario universale, o da quello di una quota di usufrutto in proporzione del suo godimento, senza che abbiano verun diritto a dimandare il rimborso.

482. L'usufruttuario di una cosa speciale non è tenuto al pagamento dei debiti, pei quali è ipotecata la cosa da lui goduta; se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro gli eredi, salvo ciò che è detto nell'articolo 772.

483. L'usufruttuario universale deve concorrere al pagamento di tutti i debiti dell'eredità nel modo che segue:

Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto senza alcun interesse:

Se l'usufruttuario non vuol fare quest'anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene paga l'interesse durante il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrenza della somma dovuta.

484. L'usufruttuario di una quota deve egli pure concorrere al pagamento dei debiti nel modo stabilito nell'articolo precedente, ed in proporzione della stessa sua quota.

485. L'usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne, alle quali le stesse liti possono dar luogo.

486. Se durante l'usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attenta alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a denunciargli tali fatti, e mancando a ciò egli è tenuto per tutti i danni che ne possono provenire al proprietario, come lo sarebbe per li deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

487. Se l'usufrutto non è costituito che sopra uno o più animali, i quali non formino mandra, e questi vengano a perire senza colpa dell'usufruttuario, egli non è tenuto a restituire il mancante o i mancanti, nè a pagarne il valore.

488. Ove l'usufrutto sia stabilito sopra una mandra, o un gregge, e questo venga a perire intieramente per caso, o per malattia, e senza colpa dell'usufruttuario, egli non è obbligato a render conto al proprietario se non che delle pelli, o del loro valore.

Se il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a rimettere i capi degli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dappoichè il gregge incominciò ad essere mancante.

SEZIONE III.

DEI MODI CON CUI FINISCE L'USUFRUTTO.

489. L'usufrutto si estingue

1. Colla morte naturale o civile dell'usufruttuario;

2. Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;

3. Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;

4. Col non usarne pel tempo prefisso alla prescrizione delle varie proprietà;

5. Col totale perir della cosa, su la quale fu costituito.

490. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che l'usufruttuario facesse del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di ordinarie riparazioni.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nelle liti di caducità ad oggetto di conservare le loro ragioni: essi possono offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e dare cauzione per l'avvenire.

I Giudicenti e Tribunali possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunziare l' estinzione assoluta dell' usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usufrutto, col peso però di pagare annualmente all' usufruttuario, od agli aventi causa dal medesimo, una somma determinata, sino al momento in cui l' usufrutto avrebbe dovuto cessare.

Possono altresì, secondo i casi, prescrivere l' obbligo della cauzione, ove l' usufruttuario ne fosse esente, ovvero ordinare, che i beni sieno dati in affitto, od anche provvedere, che sieno messi sotto amministrazione, salvo il godimento dell' usufrutto a cui spetta.

491. L' usufrutto lasciato ai Comuni, agli Stabilimenti, alle Corporazioni approvate dal Sovrano, o destinato pel soccorso dei poveri, o per altri oggetti di pubblica beneficenza, non dura oltre trent' anni, quando un termine più lungo non sia stabilito nell' atto in cui si costituisce l' usufrutto. In questo caso però la durata del medesimo non può mai eccedere i sessant' anni.

492. L' usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura tutto quel tempo, ancorchè la detta persona sia morta prima di tale età.

493. La vendita della cosa soggetta ad usufrutto non porta verun cambiamento al diritto dell'usufruttuario.

Egli continua nell'usufrutto, se non vi ha rinunziato.

494. I creditori dell' usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinunzia all'usufrutto, che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

495. Se una parte della cosa soggetta ad usufrutto perisce, l' usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

496. Quando l' usufrutto non è costituito che sopra un edifizio, e questo venga interamente distrutto per qualche infortunio, ovvero intieramente ruini per vetustà, l' usufruttuario non ha diritto di godere nè l' area, nè i materiali.

Se l' edifizio non venga distrutto, o non ruini che in parte, l' usufruttuario conserva il diritto di godere dell' area e dei materiali.

497. Essendo l' usufrutto costituito sopra un fondo, di cui l' edifizio non è che una parte, se questo venga distrutto, ovvero ruini intieramente, l' usufruttuario gode del suolo, e dei materiali.

498. Se l' edifizio in tutto od in parte distrutto per incendio gode del benefizio dell' assicurazione, l' usufruttuario ha diritto al frutto sul compenso o prezzo percepito dal proprietario, ove questi costituito in mora non riedifichi la cosa incendiata.

499. Il proprietario non è tenuto impiegare nella ricostruzione una somma maggiore della conseguita per compenso o prezzo d' assicurazione. Se però rimettendo l' edifizio nello stato primitivo impiega una somma maggiore del ricevuto compenso, l' eccesso è a carico della proprietà come all' articolo 479.

Ultimato il lavoro rivive l' usufrutto.

500. L' usufruttuario che vuole approfittare del benefizio dell' assicurazione deve all' incominciare dell' usufrutto sostenere del proprio i carichi a tal fine imposti dalla legge relativa.



CAPO II.

DELL' USO E DELL' ABITAZIONE.

501. I diritti d' uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera dell' usufrutto.

502. Non si può godere di tali diritti, senza che siasi data previa cauzione, e si facciano le descrizioni e gl' inventarj, come nel caso dell' usufrutto.

503. Quelli che hanno diritto d' uso e di abitazione devono goderne da buoni padri di famiglia.

504. I diritti d' uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli ha stabiliti, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

505. Se il titolo non determina l' estensione di questi diritti, essi sono regolati come segue.

506. Colui che ha l' uso dei frutti di un fondo non può percepire se non ciò che gli è necessario pei suoi bisogni, e per quelli della sua famiglia.

Può percepirli anche per li bisogni dei figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

507. L' usuario non può cedere ad altri nè anche il comodo del suo diritto.

508. Quegli che ha il diritto di abitazione in una casa, può abitarvi colla moglie e i figli, ancorchè non fosse maritato allorchè acquistò un tale diritto.

509. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui, al quale venne accordato un tale diritto, e per quella della sua famiglia.

510. Il diritto e comodo dell' abitazione non può essere ceduto ad altri.

511. Se l' usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le minute spese di riparazione, e il pagamento delle contribuzioni in egual modo che spettano all' usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

CAPO III.

DELLE SERVITÙ, E LORO DIVERSE SPECIE E DELLA LORO ORIGINE.

512. La servitù è un peso imposto sopra un fondo per l' uso e l' utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

513. Il fondo caricato della servitù si dice fondo *serviente; dominante* quello a cui vantaggio è stabilita la servitù.

514. Le servitù sono *continue* o *discontinue.*

Le servitù *continue* sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù *discontinue* sono quelle che richiedono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

515. Le servitù sono o *apparenti* o *non apparenti.*

Le servitù *apparenti* sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù *non apparenti* sono quelle, che non hanno segni visibili della loro esistenza, come la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare se non che ad un' altezza determinata.

516. Tutte le servitù poi sono o *affermative* o *negative.*

Le *affermative* consistono nel diritto di usare del fondo serviente;

Le *negative* nel diritto d'impedire al proprietario l'uso libero del fondo serviente.

517. Le servitù hanno origine o dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

DELLE SERVITÙ CHE DERIVANO DALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI.

518. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

519. Se le sponde o gli argini che esistevano in un fondo, e servivano di ritegno alle acque, sono stati distrutti od atterrati, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli, o costruirli, è lecito ai proprietarj danneggiati o che fossero in grave pericolo di esserlo, di farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo però che il proprietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi non ne patisca pregiudizio, e previa l'autorizzazione del giudice competente, sentiti gl'interessati, ed osservati sempre i regolamenti speciali su le acque.

Lo stesso ha luogo quando si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessario di costruire.

520. Lo stesso si osserva quando si tratti di distruggere o rimuovere un ingombramento che siasi formato in un fondo, o in un alveo di proprietà privata per materie in esso trattenute o dirupate, per cui le acque cagionino o siano per cagionare danno ai fondi vicini.

521. Tutti i proprietarj ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degl'ingombramenti, di cui parlasi nei due precedenti articoli, possono essere chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; ed è pure salvo in tutti i casi il diritto alla rifazione dei danni e delle spese

verso chi abbia dato luogo alla distruzione degli argini, od alla formazione degli ingombramenti suddetti.

522. Quegli che hs una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione.

523. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi se non che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore abbia fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili destinate, e che abbiano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

524. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un Comune, villaggio, o di una borgata, l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione, la quale viene determinata dal Giusdicente o Tribunale, sopra giudizio di periti.

525. Colui, il fondo del quale è costeggiato da acqua che corre naturalmente, e senza opere manufatte, può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione dei suoi fondi, purchè l'acqua stessa non sia soggetta a speciali regolamenti.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni.

Salvi sempre i diritti acquistati dai terzi, ed i regolamenti di cui sopra.

526. Insorgendo controversia fra i proprietarj, cui tali acque possono esser utili, i Giusdicenti e Tribunali decidendo debbono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; e in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

527. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo arbitrio, od anche disporne a favore altrui, ove non vi osti un titolo o la prescrizione: ma dopo essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in pregiudizio di altri fondi, i quali fossero in caso di profittarne senza cagionare regurgito, od alcun altro danno ai proprietarj superiori.

E dove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore, o di un' acqua introdottavi per concessione, chi vuole usarne come sopra, è tenuto ad un adequato correspettivo a giudizio di periti e secondo le regole di ragione.

528. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine dell' attigue loro proprietà: lo stabilimento dei termini si fa a spese comuni.

SEZIONE II.

DELLE SERVITÙ STABILITE DALLA LEGGE.

529. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l' utilità pubblica o privata.

530. Le servitù stabilite per utilità pubblica hanno per oggetto il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili, od atti a trasporto, la costruzione o riparazione delle strade, ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne a questa specie di servitù, viene determinato da leggi, o da regolamenti particolari.

531. Le servitù, cui la legge assoggetta i privati l' uno verso l' altro indipendentemente da qualunque convenzione, sono relative ai muri ed ai fossi comuni, ai casi in cui si faccia luogo all' appoggio, al prospetto sul fondo del vicino, allo stillicidio, ed al diritto di passaggio, e di acquedotto.

§. 1.

DEL MURO E DEI FOSSI COMUNI.

532. Nelle città e nelle campagne ogni muro divisorio di edifizj sino alla sua sommità se l' altezza degli edifizj è eguale, e sino al punto in cui arriva l' edifizio più basso in caso d' ineguaglianza d' altezza, è reputato comune, se non vi è titolo o indizio in contrario.

È reputato egualmente comune, in difetto di titolo o d' indizio in contrario, il muro divisorio fra cortili, giardini, ed anche tra recinti nei campi.

533. Le finestre, gl' incavi, i cessi, i cammini esistenti nel muro divisorio di edifizj, o tra edifizj e cortili o giardini, fanno presumere il muro stesso proprio di quello dalla cui parte

esistono. Se qualcuno degl' indicati indizj esiste dall' una e dall' altra parte, il muro è riputato comune almeno sino all' altezza di cui nel precedente articolo.

Incontrandosi una risega e quindi un ingrossamento di muro nella parte inferiore, questo ingrossamento, ossia la parte di muro per la grossezza della risega, e fino all' altezza della medesima, si ritiene appartenere al proprietario dalla cui parte essa esiste: per rispetto della parte del muro superiore hanno luogo gl' indizj e le massime surriferite.

534. Nel muro divisorio tra cortili, giardini, orti, e campi la proprietà è determinata dal piovente di esso muro, ed in ragione del piovente medesimo.

Se nel muro esiste una risega da una parte ed il piovente alla sommità dalla parte opposta, il muro inferiore alla risega, ed in ragione della grossezza della medesima, si presume proprio di quello dalla cui parte essa si trova; ed il muro superiore si presume di quello sopra il cui suolo scolano le acque.

Le mensole, lo sporto, i cornicioni, i vani che s' inoltrano al di là della metà del muro, e gli addentellati, quando appariscono di formazione contemporanea alla costruzione del muro, o almeno antica, fanno supporre la proprietà del muro in chi ha detti segni dalla sua parte, sia che gli abbia tutti o qualcuno.

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, la proprietà è riputata comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizj.

535. Ognuno dei comproprietarj può costringere l' altro alla riparazione o ricostruzione del muro comune, se i periti la giudicano necessaria; e le spese a ciò relative sono proporzionate al diritto di ciascheduno.

536. Il rifiuto del comproprietario a concorrere alle spese suddette si riguarda come una rinunzia al condominio del muro.

Tale rinunzia però non altera la linea di confine, intendendosi che l' area, su cui poggia la metà del muro rinunziato, sia semplicemente come prestata per l' uso di sostenerlo; come pure non libera il rinunziante dall' obbligo delle riparazioni, e ricostruzioni cui egli abbia dato luogo per fatto proprio.

537. Il comproprietario non può rifiutarsi dal sostenere le spese di riparazione e ricostruzione del muro comune, quando

questo sostiene un di lui edifizio; se pure non preferisca di demolirlo, e rinunziare al condominio del muro, facendovi però per la prima volta le riparazioni ed opere necessarie per evitare il danno che potrebbe derivare al vicino dal fatto della demolizione.

538. Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando al muro comune, ed immettervi travi per tutta la grossezza ad esclusione di sei centimetri, e travicelli sino alla metà del medesimo; ma ciò senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso che gli abbisognasse di collocare un' altra trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino.

Nel caso poi che il muro comune sia di una grossezza minore di venti centimetri, il proprietario può bensì immettere le travi per tutta la grossezza del muro comune ad esclusione di quattro centimetri, ma nel caso che in quella situazione si trovi altra trave del vicino, non può, come precedentemente, farla accorciare fino alla metà della grossezza del muro, ma deve collocare la propria in altro punto.

539. È parimente lecito ad ogni comproprietario del muro comune di attraversarlo per intiero con chiavarde di ferro, e di applicare alle estremità delle travi i rispettivi bolzoni per maggiore stabilità della sua fabbrica. Nell' uno e nell' altro caso egli deve conservare la distanza di quattro centimetri dalla faccia esterna del muro verso il vicino; eseguire quelle opere che sono necessarie perchè non sia recato pregiudizio alla solidità del muro comune; e sottostare al risarcimento dei danni temporarj provenienti dal collocamento di dette chiavarde e dei bolzoni.

540. Ogni comproprietario può fare innalzare il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell' innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell' alzata superiore al muro comune, e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dall' innalzamento in modo che il muro riesca egualmente solido.

Se il muro comune, a giudizio di periti, non è atto a sostenere l' alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

In questo stesso caso egli è inoltre tenuto a risarcire al vicino i danni, che per fatto anche temporario dell' alzamento, o della nuova costruzione venisse a soffrire.

Non è peraltro esonerato il condomino dal dovere contribuire alle spese per quella tangente a cui per riparazioni necessarie avrebbe dovuto soggiacere anche indipendentemente dall' alzamento di cui sopra.

541. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà del suo valore peritale, non che la metà del suolo che fosse stato occupato per aumento di grossezza.

542. Quegli che ha una proprietà contigua ad un muro del vicino ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, rimborsando al padrone del muro la metà del totale del suo valore peritale, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costrutto, e facendo altresì le opere che occorressero per non pregiudicare il vicino.

543. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo del muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza previa determinazione peritale sui mezzi necessarj perchè l'opera non gli riesca di danno.

544. Non può altresì adunare contro il muro comune, nè letame, nè terra, nè legnami, od altre cose simili, senza prendere tutte le precauzioni necessarie, a giudizio di periti, acciocchè nè per la loro umidità, nè per la loro spinta, o per la loro troppo grande elevazione, od in qualunque altro modo gli sia recato pregiudizio.

545. I muri di cinta che separano i cortili, giardini, orti o campi nelle città, nei paesi, nelle borgate, e nelle campagne non devono oltrepassare l'altezza di metri tre, salvo gli effetti delle convenzioni particolari, o dei regolamenti sui pubblici stabilimenti autorizzati dal Governo.

546. In quanto alle riparazioni e ricostruzioni dei detti muri di cinta valgono le disposizioni dell'articolo 535.

547. Nel caso in cui nelle città, paesi, borgate, e campagne un muro sia divisorio di due fondi di diverso livello, il proprietario del fondo più elevato deve sopportare per intiero le

spese di costruzione o di riparazione del muro sino all'altezza del suolo; la parte del muro che si eleva dal suolo del fondo superiore è costrutta e riparata a spese comuni.

548. Nei casi contemplati nei due articoli precedenti 545, 547, il vicino, che non vuole contribuire nelle spese di costruzione o di riparazione del muro di cinta o divisorio, può esimersene rinunciando la metà del terreno in cui il muro di separazione deve essere costrutto, e rinunziando al diritto di comunione, salvo il disposto all'art. 542.

549. Quando i diversi piani d'una casa appartengono a più persone, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi come segue:

I muri maestri, non che i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascnno in ragione della rispettiva interessenza, cioè:

Le spese di ricostruzione, riparazione e rinforzo dei muri maestri, non che di una limitata parte di essi, devono ripartirsi in ragione dell'area o quadratura del muro o porzione di esso determinata in altezza dal punto infimo ove si incomincia la riparazione fino al tetto, ed in larghezza dall'estensione di quella parte di muro da riparare, ed in ragione delle parziali e rispettive quadrature dell'area di muro suddetta spettante ai diversi proprietarj.

La spesa per la ricostruzione, o riparazione generale o parziale del tetto spetta égualmente ai proprietarj di tutti i piani sottostanti in ragione dell'area o quadratura del rispettivo piano per quanto resta coperto dalla parte di tetto che si ripara.

Riguardo agli anditi, porte, pozzi, cisterne, acquedotti, cortili, ed altre cose simili, comuni ai diversi proprietarj, la spesa di riparazione e ricostruzione viene ripartita in ragione dell'area di tutti i piani che ciascuno possiede.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene a tutte sue spese il pavimento su cui cammina, e concorre per una metà alla ricostrnzione e mantenimento della volta o solajo soprastante, ossia all'impalcatura sopra la quale si pratica il pavimento del piano superiore.

In quanto alle scale di comune uso, le spese necessarie alla ricostruzione, e alla riparazione di qnella parte, per cni si ascende dal pianterreno fino al primo piano, devono essere sostenute dal proprietario o proprietarj di questo, non che da quello

o da quelli del secondo piano e dei superiori, in proporzione tutti dell'area che rispettivamente posseggono dei detti piani. Quelle occorrenti nella porzione di scala per cui si sale al secondo, si sostengono da chi è proprietario di quest'ultimo piano e dei superiori, in proporzione come sopra; ed egual carico hanno i proprietarj del terzo piano e dei superieri in rapporto al tratto di scala ascendente dal secondo al terzo piano, e così di seguito in caso di altri piani.

Nelle scale poi che discendono nei bassi fondi o sotterranei, ove l'uso siane comune, la spesa è sostenuta dai proprietarj dei medesimi in proporzione dell'area del rispettivo possesso in essi bassi fondi o sotterranei.

550. Se i proprietarj d'una medesima casa, o di più case vicine, hanno il diritto di attirare l'acqua da uno stesso pozzo-vivo mediante condotti sotterranei per alimentare i loro pozzi-vasi, sono obbligati di concorrere alle spese di riparazione e ravvivamento di cui potesse abbisognare il pozzo-vivo, in ragione del numero dei pozzi-vasi alimentati, e così dicasi del proprietario dello stesso pozzo-vivo.

Ciascun proprietario d'un pozzo-vaso fa e mantiene quella qualunque parte di condotto che serve esclusivamente ad alimentarlo: se poi uno stesso tratto di condotto serve in comune per alimentare due o più pozzi-vasi, la spesa di ricostruzione e riparazione viene sostenuta in comune in ragione del numero dei detti pozzi-vasi.

Se qualche proprietario di pozzo-vaso si rifiuta di concorrere alle suddette spese, riconosciute che sieno necessarie per conservare la purezza e la quantità dell'acqua, si intende decadnto dal diritto che aveva di attirare l'acqua, ed il proprietario del pozzo-vivo può troncargli il condotto alimentatore del suo pozzo-vaso, decorso che sia un perentorio termine ad arbitrio del giudice.

Gli utenti di uno stesso pozzo-vivo sono obbligati l'uno in faccia dell'altro di mantenersi indenni da qualunque pregiudizio che potesse derivare per difetto del rispettivo condotto o pozzo-vaso.

551. Ricostruendosi un muro comune od una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro, od alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione segua prima che sia compiuta la prescrizione.

552. Le spese, che occorrano per lavori esterni di puro abbellimento di una casa, sono sostenute dai diversi comproprietarj della medesima in proporzione del rispettivo loro valore censuario, senza riguardo alle speciali località su cui debbonsi eseguire, e salvo nel resto il disposto nell'articolo 549.

È però eccettuato dal concorso quel condomino la cui proprietà sia tutta interna, e niuna parte di essa sia a contatto con una strada pubblica.

553. Tutti i fossi fra due possessioni si presumono comuni, se non vi è o titolo o indizio in contrario.

554. È indizio che un fosso non è comune, quando in esso non iscolano se non che le terre di un solo proprietario.

555. È obbligo del proprietario o dei proprietarj che hanno fossi comuni di dare opera in comune, e nei debiti tempi, alla loro regolare escavazione, acciò si effettui il defluvio delle acque senza pregiudizio altrui e delle parti stesse.

556. I fossi esistenti tra il fondo privato e la strada pubblica si presumono di proprietà del privato sino a tutto il piede della sponda verso la strada, la quale è di pertinenza della strada medesima, salvo quelle discipline e leggi particolari che l'autorità amministrativa avesse stabilite su tale proposito.

557. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine, titolo o possesso sufficiente in contrario.

558. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune, come la siepe, e ciascuno dei due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.

Gli alberi piantati sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, ove non vi sia titolo o possesso in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi se non di comune consenso.

§. 2.

DELLE DISTANZE E DELLE OPERE INTERMEDIE RICHIESTE IN ALCUNE COSTRUZIONI SCAVAMENTI E PIANTAGIONI.

559. Nelle città, castelli e borgate chiunque può fabbricare muro in confine della sua proprietà, purchè non pratichi in

detto muro finestre od aperture qualunque che abbiano veduta o comunicazione sul fondo del vicino.

Prima però d'intraprendere il lavoro devesi interpellare il confinante se voglia concorrere alla costruzione del muro in comune, nel qual caso il muro stesso viene fabbricato sulla linea di confine.

Se poi quegli che fabbrica vuole praticare nel detto muro finestre od aperture aventi prospetto diretto sul fondo del vicino, deve costruirlo alla distanza di metri tre dal confine.

Resta però salva al vicino la facoltà di fabbricare altro muro in confine della sua proprietà; e volendo farvi aperture o finestre come sopra, deve del pari osservare la distanza di metri tre.

560. Se nel muro comune o non comune di fabbriche già antecedentemente costrutte sul confine esistono, in virtù di un titolo, o per un tempo atto a prescrivere, finestre od aperture, deve chi vuole fabbricare in confine osservare la distanza di metri quattro, e lateralmente alle spallature o stipiti delle finestre esterne quella di un metro.

Se poi nel muro in confine non sono finestre od aperture, od essendovi, manchi il titolo o la prescrizione per conservarle, il vicino può acquistare la comunione del muro e fabbricarvi contro in conformità del disposto negli articoli 538, 541, 542.

561. Qualora il muro sul confine sia semplicemente divisorio o di cinta fra cortili, giardini ed orti di due proprietarj, uno di essi può innalzare e fabbricare sul detto muro di cinta, purchè l'altro vicino a minore distanza di metri tre dalla linea di confine non abbia un muro di fabbrica con finestre necessarie per illuminare e ventilare la sua casa.

Che se le dette finestre sono appoggiate ad un titolo o ad un possesso atto a prescrivere, l'altro proprietario del muro divisorio o di cinta non può fabbricare nel suo se non distando dal preciso confine metri tre.

562. Nelle campagne qualunque proprietario non può fabbricare sul suo fondo muro che s'innalzi dal suolo più di metri tre, se non se alla distanza di metri sei dal confine.

Può bensì fabbricare sul confine un muro di cinta dell'altezza prescritta all'articolo 545, e previa l'interpellazione di cui nell'altro articolo 559.

563. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono appli-

cabili ai muri confinanti con piazze, contrade, e strade pubbliche o canali, dovendosi in questi casi osservare il disposto dalle leggi o regolamenti governativi.

564. Chi vuole costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo-nero, od una fossa di latrina, di concime, od altra simile capacità sotterranea presso un muro altrui, o comune, od anche proprio purchè in confine, deve osservare la distanza di metri uno e sei decimetri fra il preciso confine colla vicina proprietà, ed il punto più vicino del perimetro del vano interno del pozzo-vivo, della cisterna, del pozzo-nero, della fossa ecc.

Quanto ai condotti o tubi di latrina, di acquajo, e consimili, conducenti sostanze corrosive, devono tenersi distanti dal muro di confine, e soltanto a sufficienti intervalli devono essere fermati e raccomandati al muro di confine con mensola di pietra o di ferro. La distanza dalla faccia del muro ed il punto ad essa più vicino del perimetro esterno del condotto o tubo deve essere non meno di centimetri quindici.

Rispetto ai tubi che incanalano le acque discendenti dai tetti, od ascendenti per mezzo di trombe, o di altra macchina qualunque, si attendono le stesse sovrindicate prescrizioni, se non che per questi basta la distanza di cinque centimetri.

Nel caso poi di condotti o tubi incassati nei muri trasversali a quello di confine, la distanza, per quelli conducenti sostanze corrosive, deve essere di sessanta centimetri dal preciso confine al punto più vicino del perimetro esterno dei tubi, e per quelli conducenti acque pure, di centimetri quaranta.

E qualora, serbate le prescritte distanze, ne risulti tuttavia danno al vicino, sono, a giudizio di periti, aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

565. Chi voglia costruire cammini, forni, fucine, stalle, magazzini da sale, o da altre materie corrosive contro un muro comune, o divisorio, ancorchè proprio, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui opifizj messi in moto dal vapore, o da altra materia, per cui siavi pericolo d'incendio, o di scoppio grave, o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere, e mantenere le distanze, che secondo i casi sieno prescritte dai vigenti regolamenti, e in difetto stabilite a giudizio di periti, al fine di evitare ogni danno al vicino.

566. I canali ed altri scavamenti, che si facciano da alcuno nel proprio fondo, debbono avere dal confine del fondo altrui una distanza per lo meno eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze, che siano prescritte dai regolamenti locali.

Quanto ai fossi di scolo sono conservate le locali consuetudini.

567. L' anzidetta distanza si misura dal ciglio della sponda di detti canali, o scavamenti la più vicina al detto confine.

La sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, ovvero, in mancanza di qnesta, deve essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata, ma comune, oppure soggetta a servitù di passaggio, allora la distanza qui sopra stabilita si deve intendere e misurare dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada il più vicino al fondo di chi fa lo scavamento, fermo rimanendo quanto è detto rignardo alla scarpa del medesimo.

568. Se lo scavamento è fatto in vicinanza ad un muro comune o non comune, purchè sul confine, o ad nn pozzo di acqua potabile o ad una cisterna, non solo è necessaria la suddetta distanza, ma debbono altresì farsi le opere intermedie, che a gindizio d' esperti siano giudicate valevoli ad impedire ogni danno al muro, al pozzo, ed alla cisterna.

569. Quegli che vnole aprire o stabilire capi od aste di canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminnirne il pendio, o variarne la forma, deve oltre le distanze soprastabilite osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all' irrigazione dei fondi od al giro di opifizj.

Ed in caso di contestazioni tra i due proprietarj, i Giusdicenti e Tribnnali, decidendole, devono avere in mira di conciliare nel modo più equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai diritti di proprietà, al vantaggio dell' agricoltura, ed all' nso cui l' acqua è destinata, o vnolsi destinare, e collo stabilire, ove sia d' uopo, a favore dell' uno o dell' altro dei proprietarj quelle indennità che loro possono, a termini di giustizia e di eqnità, essere dovute.

570. Non è permesso di piantare alberi presso il confine del vicino, se non se alla distanza di tre metri, con che però le piante sieno distanti l' una dall' altra non meno di metri cinque misurati dal centro dei fusti. Mano mano che la prescritta distanza di metri tre dal confine si fa maggiore, d' altrettanto possono fra loro avvicinarsi le piante del filare dall' accennata misura di cinque metri. Distando le piante dal confine metri dieci, è libero qualunque piantamento.

Le piante tenute nane, o di frutti, la cui altezza dalla cima dei rami non oltrepassa metri quattro, possono piantarsi alla distanza di metri due dal confine.

A questa medesima distanza, e non meno, debbono tenersi i tavolieri o vivai degli olmi, noci ecc.

Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, ed anche per le piante dei frutti tenute nane ed a spalliera e a non maggiore altezza di metri due dal suolo, debbe osservarsi la distanza di un metro. La distanza è però di metri uno e mezzo, qualora le siepi sieno di robinia, di castagno, e di altre simili piante che si recidano periodicamente al ceppo.

Le stesse distanze si devono parimente osservare, quando il fondo del vicino sia diviso con un muro proprio od anche comune.

571. Per le piante che nascono, e pei piantamenti che si fanno nell' interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali e lungo le strade comunali senza pregiudizio del corso delle acque e dei passaggi, si osservano, in mancanza di regolamenti, gli usi locali, e solo in difetto di questi le distanze soprastabilite.

572. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno svelti, e che sieno tagliati i rami degli alberi che s' inoltrano sul di lui fondo: se poi vi si inoltrano le radici, può egli stesso tagliarle, esclusa in tutti i detti casi qualunque prescrizione in contrario.

573. Si eccettuano dalle disposizioni dei precedenti articoli 570, 571 e 572 i paesi del colle e monte contemplati dalle Sovrane Notificazioni 13 maggio 1790, e 28 aprile 1791, non che tutti gli altri paesi posti al di là dell' Apennino pei quali sono mantenute le consuetudini ed i regolamenti attualmente in vigore.

§. 3.

DEL PROSPETTO SUL FONDO DEL VICINO.

574. Niuno può praticare nel fabbricato proprio o comune finestre, balconi, o sporti in fuori a distanza minore di tre metri.

Tale proibizione però cessa quando fra le due proprietà vi è una strada, od un canale pubblico, sebbene di minore larghezza.

575. Qualora a tutte sue spese uno dei vicini abbia innalzato un muro divisorio proprio, od anche comune, superiormente alla tettoja dell'altro vicino, può aprire finestre per lume e ventilazione, ogniqualvolta da queste non si abbia veduta nei piani abitabili, o dentro i cortili, e giardini dello stesso vicino.

Tali finestre debbono essere munite di una inferriata i cui vani non possono avere più di un decimetro di apertura, ed il fondo o soglia delle stesse debb'essere non meno di diecinove decimetri al di sopra del pavimento dell'ambiente pel quale si riceve lume e ventilazione.

Le finestre medesime debbono inoltre essere munite di una grata fissa di fil di ferro, le cui maglie non possono eccedere un centimetro.

L'esistenza però di tale finestre non impedisce al vicino di acqnistare la comunione del muro e di poterle chiudere tutte le volte che egli pure voglia elevare ed appoggiarvi il suo fabbricato.

576. La distanza di cui si è parlato nell'art. 574 si computa dalla faccia esteriore del muro ove si fanno le aperture, o se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro maggiore sporgenza sino alla linea di separazione coll'altra proprietà.

577. Colui il quale, senza opporsi giudizialmente, ha tollerato nella fabbrica del vicino la formazione di aperture o finestre, non che di balconi, terrazze, stenditoi ecc. ad una distanza minore di quella rispettivamente determinata nei precedenti articoli, non può più invocare la chiusura o la demolizione, trascorso che sia il termine di anni dieci.

§. 4

DELLO STILLICIDIO.

578. Qualunque proprietario deve fare costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino se non che in forza di una particolare convenzione.

579. Lo stillicidio che compete per titolo di servitù non può avanzarsi o variarsi con maggior raccolta di acque in pregiudizio del fondo serviente.

580. Solo nelle città, castelli e borgate allorchè per nuove costruzioni o ristauri ordinati dalla pubblica autorità si rendesse indispensabile di variare lo stillicidio, ciò si può fare nel modo che a giudizio di periti riesca di minor aggravio al fondo serviente, ed a fronte di congruo indennizzo al proprietario dello stesso fondo.

§. 5.

DEL DIRITTO DI PASSAGGIO E DI ACQUEDOTTO.

581. Il proprietario, i cui fondi sono circondati da ogni parte da terreni altrui, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può dimandare un passaggio sui fondi dei suoi vicini per la coltivazione del proprio, mediante un' indennizzazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare.

582. Il passaggio debbe regolarmente prendersi in quella parte in cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica è più breve.

583. Ciò non di meno il passaggio debbe essere stabilito in quella parte, ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene conceduto.

584. Il proprietario d'una pezza di terra priva di fabbricati e per la cui coltivazione e avoto esista già la necessaria servitù di transito sopra alcuno dei circostanti fondi, può, indipendentemente da patto in contrario, innalzare sopra di quella edifizio o caseggiati tanto per uso della coltivazione della stessa terra, quanto per l'abitazione di esso proprietario, prestato che abbia all'altro proprietario del fondo serviente il debito compenso che a giudizio degli esperti corrisponda all'aumentato peso della servitù.

Se poi su detta terra esista un fabbricato, la sola ampliazione del medesimo, qualora serva agli usi sovrindicati, non induce alcun obbligo verso il fondo serviente.

585. Se il fondo rimase circondato da ogni parte per causa di una vendita, permuta, o divisione, i venditori, compermutanti, o condividenti sono tenuti a dare il passaggio, e lo debbono dare anche senza indennizzazione.

586. Se il passaggio conceduto ad un fondo circondato cessa di essere necessario per la riunione del medesimo ad un fondo contiguo ad una via pubblica, il detto passaggio può essere soppresso ad istanza del proprietario del fondo serviente, mediante restituzione del ricevuto compenso o cessazione dell'annualità che si fosse convenuta; così parimente se viene aperta una nuova strada che metta al fondo altra volta circondato. In questi due casi non può essere invocata la prescrizione.

587. L'azione per l'indennità nel caso preveduto nell'articolo 581 è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per l'indennità non sia più ammissibile.

588. Quegli che possiede fondi privi d'uso d'irrigazione, e che possa valersi o di acque proprie, o di quelle di fiumi, canali, torrenti, laghi, fontane, serbatoi ecc. è in diritto di farle passare, per irrigare i fondi stessi, pei terreni altrui, siano di ragione privata, sieno di comuni o di corpi morali.

589. È carico di chi dimanda il passaggio di formare il necessario acquedotto comprensivamente a tutti i manufatti ed altri lavori necessarj per conservare al fondo serviente l'esercizio libero tanto dei transiti, che dei rispettivi scoli, e di mantenere il tutto in lodevole stato.

590. I proprietarj dei fondi, pei quali debbono transitare le suddette acque, hanno diritto che gli acquedotti sieno stabiliti nelle località più idonee, affinchè la servitù riesca la meno gravosa possibile, ed in pari tempo senza pregiudizio degli utenti.

591. Egualmente hanno diritto che l'uso dell'acquedotto sia regolato e determinato secondo le consuete ed ordinarie discipline praticate per gli altri acquedotti, e che loro sia pagato il valore, a giusta stima di periti, tanto del terreno occupato dall'acquedotto, quanto dell'altro occorrente per l'esercizio della servitù, senza deduzione delle imposte e d'altri carichi che

fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quarto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

592. Qualora il transito delle acque, avuto riguardo alla naturale giacitura del fondo serviente, ed alle altre spese necessarie per l'attivazione della servitù, riesca al medesimo di maggior danno in confronto dell'utile che ne potrebbe ritrarre il fondo dominante, non è ammesso il transito stesso.

593. Non è lecito di estrarre e derivare le acque dai fiumi, canali, torrenti, laghi, fontane, serbatoi, quando possa verificarsi ristagno, rigurgito o diversione delle acque stesse.

594. Le concessioni d'uso d'acque s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso delle medesime acque che potessero essere stati legittimamente acquistati.

595. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, comprese le comunali e consortive, ovvero fiumi o torrenti, devono osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque.

596. Ove le acque scorrenti a benefizio dei privati impediscono ai padroni dei fondi contigui di potervisi trasferire, o di potere continuare la irrigazione, o lo scolo delle acque, coloro, che ne provano il vantaggio, devono costruire e mantenere i ponti, ed i loro accessi necessarj e sufficienti per un comodo e sicuro transito: come pure debbono costruire e mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per la continuazione della irrigazione, o dello scolo, salva una convenzione od un legittimo possesso in contrario.

SEZIONE III.

DELLE SERVITÙ STABILITE PER FATTO DELL'UOMO.

597. Le servitù si stabiliscono pel fatto dell'uomo o in forza di un titolo, o mediante il possesso, o per la destinazione del padre di famiglia.

598. Le servitù continue ed apparenti si acquistano per titolo in iscritto, o col possesso di trent'anni.

Le servitù continue non apparenti, e le discontinue apparenti o non apparenti, non si acquistano se non che in forza di un titolo.

599. Se le servitù sono affermative, il possesso comincia dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante imprese a far uso del fondo serviente.

Se sono negative, il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo serviente per impedirgliene il libero uso.

600. Quando si tratti di acqua, che dal fondo superiore o da sorgente posta nel fondo medesimo, scorra sul fondo inferiore, equivalgono alla proibizione, di cui nell'articolo antecedente, i lavori visibili che il proprietario del fondo inferiore abbia fatto nel superiore per facilitare sul proprio il corso delle acque.

601. La destinazione del padre di famiglia nelle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo, quando sia provato,

1. Che i due fondi attualmente divisi, tra i quali esiste un segno apparente di servitù, appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato, pel quale apparisce la servitù;

2. Che il proprietario di questi due fondi abbia disposto di uno di essi, senza che il contratto o la disposizione contenga veruna dichiarazione relativa alla servitù.

602. Venduto in parte, o diviso un immobile, s'intendono reciprocamente costituite le servitù rese necessarie a congruamente godere e conservare le rispettive designate porzioni dell'immobile stesso.

SEZIONE IV.

COME SI DEBBA FAR USO DEL DIRITTO DI SERVITÙ E COME LA SERVITÙ DEBBA ESSERE SOPPORTATA.

603. L'uso della servitù è determinato da' soli bisogni del fondo, se la servitù deriva dalla situazione dei luoghi; dalle disposizioni della legge, ove dalla stessa legge sia stabilita; dal tenore del titolo o dal modo del possesso, quando è costituita per fatto dell'uomo.

604. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

605. Quando il modo e le condizioni della servitù non sono stabilite nell'atto che la costituisce, ciascuna delle parti può costringere l'altra a convenirne.

606. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Debbe per altro determinare il tempo ed il modo delle opere in maniera, che il fondo serviente non provi se non se gl' incomodi indispensabili in tale circostanza.

Queste opere debbono farsi a spese di lui, e non dal proprietario del fondo serviente, quando per altro il titolo di costituzione non istabilisca diversamente.

607. Quando pure il proprietario del fondo serviente sia tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso, o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

608. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente: così, se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i i compadroni debbono usarne nello stesso sito.

609. Colui che ha un diritto di servitù non può dal canto suo usarne, se non a norma del suo titolo, o del suo possesso, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

610. I manufatti, o tratti di terreno destinati all'uso della servitù devono essere conservati dal padrone del fondo dominante in istato lodevole in guisa che dalla deteriorata loro condizione non ne risulti un indebito maggiore aggravio al fondo serviente.

611. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilito.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se gli impedisse di farvi riparazioni o miglioramenti, egli può offerire al proprie-

tario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non lo può ricusare.

612. In tutte le questioni di possesso sommario la pratica dell'anno antecedente, ed, ove si tratti di servitù esercitata ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento determina i diritti, e i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve, e di ogni altro interessato.

SEZIONE V.

IN QUAL MODO SI ESTINGUONO LE SERVITÙ.

613. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale, che non se ne possa più far uso.

614. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia decorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù, come agli articoli 617, 618, 619.

615. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante, e quella del fondo serviente.

616. Le servitù acquistate al fondo dotale dal marito, al fondo enfiteutico da colui che ne ha l'utile dominio, non cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per l'estinzione dell'enfiteusi: quelle però, che sono state imposte dalle persone suddette sullo stesso fondo, cessano per le cause sopra espresse.

617. Le servitù si estinguono col non uso pel corso di tempo determinato dalla legge.

Quegli che per tal guisa riacquista la libertà del fondo, non abbisogna di giusto titolo, nè di buona fede.

618. Per le servitù continue, il tempo è di anni dieci fra i presenti, e di venti fra gli assenti; e per le servitù discontinue, di venti anni fra i presenti, e di trenta fra gli assenti.

619. I termini sopra esposti cominciano nelle servitù affermative dal giorno del non uso.

E nelle servitù negative, dal giorno in cui il padrone del fondo serviente abbia fatto un atto contrario alla servitù non contraddetto dal proprietario del fondo dominante.

620. Il modo di esercitare la servitù va soggetto a prescrizione, come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

621. L'esistenza di vestigia d'opere, colle quali si praticava una derivazione d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servigio dell'edifizio stesso della derivazione, ovvero del canale derivatore.

622. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello che è convenuto, o possednto, non impedisce la prescrizione.

623. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto dall'una di esse impedisce la prescrizione riguardo a tntte.

624. Se fra i comproprietarj vi è alcuno contro il quale non abbia potuto correre la prescrizione, come un minore, questi conserva il diritto di tutti gli altri.



LIBRO TERZO.

DEI MODI DI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ.

625. La proprietà si acquista per occupazione, per accessione e per prescrizione; si acquista e si trasmette per eredità, per donazione, e per effetto di obbligazione.

PARTE PRIMA.

DELL' OCCUPAZIONE E DELL' ACCESSIONE.

TITOLO PRIMO.

DELL' OCCUPAZIONE.

626. Coll'occupazione si acquistano le cose, che non sono in dominio d'alcuno, ma possono cadervi come all'articolo 428.

627. L'occupazione è quell'atto per cui taluno apprende il possesso della cosa coll'animo di farla sua.

628. Nella caccia e nella pesca equivale all'occupazione quell'atto, per cui l'animale coi mezzi dell'arte è messo fuori di stato di sottrarsi.

629. Il tesoro si occupa mediante l'invenzione.

630. Il tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè vi sia stato scoperto per solo effetto del caso, appartiene per metà a quello che lo ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo. Che se l'invenzione sia effetto di esplorazioni arbitrarie per parte dell'inventore, il tesoro spetta per intero al proprietario suddetto.

Il tesoro è qualunque cosa nascosta, o sotterrata della quale non vi è alcuno che possa giustificare di esserne il padrone.

631. Chi trova una cosa deve restituirla al precedente possessore, quando i contrassegni od altre circostanze glielo facciano conoscere.

Che se egli non lo conosca, deve depositare la cosa trovata presso il Capo del comune del luogo del ritrovamento, o presso quell'Autorità che fosse a ciò destinata. L'inventore che non fa la restituzione o il deposito è punito come ritentore doloso di roba altrui, a norma delle disposizioni del Codice Penale.

Il Capo del Comune, o l'Autorità di cui nell'articolo precedente, rendono noto al pubblico il ricevuto deposito.

632. Passati due anni dal giorno della pubblicazione del deposito, senza che se ne presenti il padrone, la cosa si presume abbandonata, e la medesima o il prezzo, qualora le circostanze abbiano richiesto che sia venduta, appartiene all'inventore.

633. Il padrone o l'inventore che ripiglia la cosa, o il prezzo, è tenuto a rimborsare le spese di custodia e di conservazione.

TITOLO SECONDO.

DELL' ACCESSIONE.

634. Chi ha la proprietà di una cosa o mobile, od immobile, fa suo tutto ciò che essa produce, o che vi si unisce ed incorpora, tanto naturalmente, quanto coll'arte.

Questo modo di acquistare si chiama accessione.

CAPO I.

DELL'ACCESSIONE DI CIÒ CHE DERIVA DALLA COSA.

635. I frutti naturali, industriali, e civili appartengono al proprietario per accessione.

636. Il proprietario ha peraltro il carico di rimborsare le spese dei lavori, e il prezzo delle sementi dovuti a terze persone.

637. Il semplice possessore fa suoi i frutti consunti solamente quando possiede in buona fede; e fa suoi i frutti esistenti, quando siano trascorsi tre anni dopo che furono raccolti.

638. Se possiede in mala fede, è tenuto a restituire tutti i frutti consunti ed esistenti, ed anche i non raccolti, che però si potevano raccogliere, ove non abbia luogo la prescrizione di cui nell' articolo 2314.

639. È possessore di buona fede colui, che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo.

Cessa di essere possessore di buona fede dal momento che tali vizj sono a lui noti.

CAPO II.

DELL' ACCESSIONE PER CIÒ CHE SI UNISCE E S'INCORPORA ALLE COSE IMMOBILI.

640. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto nella sua superficie, quanto sotto di essa.

Il proprietario può fare nel suo fondo tutte le fabbriche e piantagioni che vuole, salvo quanto è stabilito nel Titolo *delle servitù*.

Può fare al di sotto qualsiasi lavoro e scavamento, e trarne tutti i prodotti, ritenute le riserve e modificazioni portate dalle leggi sulle cave e miniere.

641. Il proprietario che fa scavamenti, dai quali possa derivare pericolo al vicino, può ad istanza di questo essere inibito dall' eseguirli, od obbligato a dare le cauzioni necessarie per far sicuro il vicino dai danni che per tal causa gli potessero avvenire.

642. Qualunque fabbrica, piantagione od opera sopra un terreno, o nell' interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, e di sua appartenenza, finchè non consti il contrario.

643. Il proprietario del suolo che ha fatto fabbriche, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, ai danni ed interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

644. Ove nella costruzione di un edifizio segua qualche innoltramento di una parte del medesimo sul suolo del vicino, e vi concorra la buona fede di chi ha costrutto, e la costruzione sia fatta con iscienza e senza opposizione del proprietario del suolo, maggiore di età e domiciliato in luogo, possono l' edifizio ed il suolo occupato essere dichiarati di chi ne ha fatta la costruzione, rimborsando al proprietario del suolo il doppio valore del sito

occupato, oltre al risarcimento dei danni che gliene potessero derivare.

645. Allorchè le piantagioni, fabbriche, ed opere sono state fatte da un terzo con materia sua propria, se egli è di buona fede, ha diritto di farsi rimborsare dal proprietario delle spese necessarie, sia che duri o non duri il loro effetto.

Se trattasi di spese utili, il proprietario ha l' obbligo, a sua scelta, o di rimborsare al possessore il valore della materia e del prezzo della mano d' opera, ovvero di pagargli una somma corrispondente all' accresciuto valore del fondo.

646. Il possessore di mala fede, quanto alle spese necessarie, ha gli stessi diritti che il possessore di buona fede:

Quanto alle utili, il proprietario del fondo ha diritto, o di ritenerne gli oggetti, o di obbligare il possessore a levarli:

Se il proprietario dimanda che sieno tolti, viene ciò eseguito a spese del possessore senza alcuna indennizzazione a suo favore. Può questi inoltre essere condannato ai danni ed interessi per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse avere sofferto:

Se il proprietario preferisce di conservarli, deve, a sua scelta, o rimborsare il valore della materia ed il prezzo della mano d' opera, o pagare la somma corrispondente all' accresciuto valore del fondo.

647. Per le spese di lusso, il possessore, sia di buona, sia di mala fede, ha soltanto diritto di riprendere gli oggetti in natura, quando ciò possa tornare in sua utilità, e farsi senza detrimento del fondo.

648. Se le piantagioni, fabbriche ed altre opere sono state fatte ad un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla.

Può però agire per la sua indennizzazione contro il terzo che ne ha fatto uso, ed anche contro il proprietario del suolo, colle azioni spettanti al terzo, se questi non abbia conseguito quanto gli è dovuto in conformità degli articoli precedenti.

649. Le spese necessarie sono quelle, senza le quali la cosa o sarebbe perita, o avrebbe sofferto detrimento.

Le spese utili migliorano la cosa, e la rendono capace di maggior frutto, senza che le sia di pregiudizio l' ommetterle.

Le spese di lusso servono solo ad ornare la cosa senza che la migliorino, o la rendano capace di maggior frutto se fatte, e ne peggiorino lo stato se ommesse.

Queste ultime possono talvolta essere annoverate nella classe delle spese utili, o per la condizione del proprietario, o pel concorso di circostanze particolari, che forniscano allo stesso proprietario prossima occasione di trarne maggior profitto.

650. Ne' casi in cui, giusta le regole premesse, il possessore ha diritto di ricuperare le spese fatte sulla cosa altrui, gli spetta pure quello di ritenerla, fino a che ne ottenga l' indennizzazione.

Se ha cessato di possedere, non ha azione che per le spese necessarie, e per le utili.

651. Le unioni di terra, e gli incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ai fondi posti lungo le rive de' fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni.

652. L' alluvione torna a favore del proprietario lungo la riva, coll' obbligo di lasciarvi il sentiero secondo i regolamenti.

653. Lo stesso ha luogo per rispetto al terreno abbandonato dall' acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull' altra: il proprietario della riva scoperta gode dell' alluvione, senza che il proprietario della riva opposta possa pretendere il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

654. Non ha luogo l' alluvione in ordine ai laghi ed agli stagni; chi ne ha la proprietà, conserva sempre il terreno che l' acqua copre quand' essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare.

655. Parimente il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre che lo circondano, con tutto che l' acqua vada a coprirle nei casi di straordinaria escrescenza.

656. Se un fiume o torrente per subitanea forza stacchi da un fondo contiguo alla riva una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporti verso un fondo inferiore, o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata può rivendicarla, ma è tenuto di addimandarla entro l' anno. Scorso questo termine, la sua dimanda non è più ammessa, salvo se il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso il possesso.

657. Le isole ed unioni di terra, che si formano ne' letti dei fiumi o torrenti navigabili, od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se pure non esiste titolo o prescrizione in contrario.

Le isole ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi e torrenti non navigabili, nè atti al trasporto appartengono ai proprietarj confinanti da quel lato verso del quale si formano. Se l' isola o l' incremento non si forma da un sol lato, appartiene ai proprietarj che fronteggiano da amendue i lati, e ne è determinata la divisione dalla linea che si suppone tirata nel mezzo del fiume o del torrente.

658. Se un torrente o un fiume, formando una nuova diramazione, attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi conserva la proprietà del suo campo.

659. Se un fiume o torrente, abbandonando tutto il proprio letto, se ne forma un nuovo, il letto abbandonato spetta a' proprietarj confinanti alle due rive. Questi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo secondo l' estensione della fronte del fondo di ciascheduno.

660. I colombi selvatici che passano ad altra colombaja, e i pesci che passano ad altro stagno, si acquistano dal proprietario della colombaja e dello stagno, quando non vi sieno stati attratti con arte e con frode.

CAPO III.

DELL' ACCESSIONE PER CIÒ CHE SI UNISCE E S' INCORPORA ALLE COSE MOBILI.

661. Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai principj di giustizia naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma ai giudici per sentenziare, nei casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

662. Quando due cose appartenenti a diversi padroni sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, ma sono però entrambe separabili senza notabile deteriorazione, ciascuno dei padroni ritiene la proprietà della cosa sua, e può chiederne la separazione: ove poi non possano separarsi senza notabile deteriorazione di una di esse, il tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all' altro il valore della cosa statavi unita.

663. È considerata parte principale quella, cui l' altra non è stata unita che ad uso, ornamento e compimento della prima.

664. Ciò non ostante, quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quand' anche da tale separazione potesse provenire deteriorazione alla cosa a cui fu unita.

665. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l' una non può essere riguardata come accessoria dell' altra, si reputa principale quella che trovasi più considerevole pel valore, ovvero pel volume, se il valore dell' una e dell' altra è ad un dipresso eguale.

666. Se un artefice, o qualunque altra persona, ha impiegata materia che non gli apparteneva per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, pagando il prezzo della mano d' opera.

667. Quando però la mano d' opera fosse tanto pregevole che sorpassasse d' assai il valore della materia impiegata, in tal caso l' industria è considerata come parte principale, e l' artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

668. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l' uno nè l' altro de' due materiali sia interamente trasformato, in maniera però che non possono separarsi senza pregiudizio, la cosa resta comune ai due proprietarj in ragione, quanto all' uno, della materia che gli apparteneva, e quanto all' altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva e del prezzo della sua mano d' opera.

669. Quando una cosa è stata formata colla mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale, se esse possono separarsi, quegli, senza saputa del quale sono state mischiate, può dimandarne la separazione:

Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità, e del valore delle materie a ciascuno spettanti.

670. Se la materia appartenente ad uno de' proprietarj sia di molto superiore all' altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il padrone della materia superiore in valore può pretendere la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all' altro il valore della sua materia.

671. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj delle materie colle quali è stata formata, deve essere venduta all' incanto a vantaggio comune.

672. In tutti i casi nei quali il proprietario della materia impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie può pretendere la proprietà della cosa stessa, ha la scelta di dimandare la restituzione di altrettanta materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

673. Coloro, che hanno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa dei proprietarj, possono essere condannati ai danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di agire in altra via, quando il caso lo porti.

PARTE SECONDA.

DELL' EREDITÀ.

674. L' eredità è la successione in tutti i diritti ed in tutte le obbligazioni che aveva il defunto al tempo della morte.

675. La successione ha luogo o per disposizione dell' uomo, o per disposizione della legge.

676. Non si può disporre nè dell' eredità, o in tutto, o in parte, nè di somme di denaro, o cose particolari appartenenti alla medesima, se non che per testamento o per codicillo, salvo le donazioni fatte a contemplazione di matrimonio, di cui nella Parte III, Titolo VII, Capo I, Sezione IV, di questo Libro.

677. In mancanza di testamento, o di codicillo, sottentra la disposizione della legge.

TITOLO PRIMO.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPO I.

DEL TESTAMENTO E DEL CODICILLO.

678. Il testamento è un atto rivocabile di sua natura, col quale taluno, secondo le regole prescritte dalla legge, dispone, pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze.

679. Il codicillo è un atto rivocabile, con cui taluno dispone, pel tempo in cui avrà cessato di vivere, soltanto di una cosa speciale delle sue sostanze.

680. Il testatore ed il codicillante possono riservarsi la facoltà di aggiungere nno o più fogli alle rispettive loro disposizioni.

681. Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare.

682. Il codicillo non pnò comprendere se non che disposizioni a titolo puramente particolare.

683. Sono a titolo universale le disposizioni per cui il testatore lascia ad nna o più persone o la totalità o una quota parte de' suoi beni.

684. Sono a titolo particolare le disposizioni con cui vengono lasciate ad una o più persone somme di denaro o cose determinate.

SEZIONE I.

DELLE PERSONE CHE POSSONO DISPORRE PER TESTAMENTO O PER CODICILLO.

685. Chiunque può disporre per testamento o per codicillo se non è dichiarato incapace dalla legge.

686. La legge dichiara incapaci

1. Quelli che non hanno compiti gli anni quattordici;

2. I morti civilmente;

3. Quelli che all' atto del testamento sono dementi o furiosi, sebbene non dichiarati tali per sentenza;

4. I forestieri relativamente ai beni stabili posti in questi Stati, salvo quanto è disposto all' articolo 33.

687. Il prodigo interdettto non può disporre, sia per testamento, sia per codicillo, allorchè venga a morire nello stato di interdizione lasciando superstiti figli o discendenti legittimi, se non che di legati remuneratorj o di suffragio proporzionati alla propria condizione ed alle forze del suo patrimonio.

Non può disporre se non che della metà dei beni, quando in mancanza di figli e discendenti lascia superstiti ascendenti ovvero fratelli e sorelle o loro discendenti.

L' incapacità del prodigo non può essere opposta contro il testamento o codicillo anteriori al giorno in cui fu promosso il giudizio della sua interdizione.

Non è però vietato al prodigo di revocare in qualunque tempo il medesimo testamento o codicillo.

683. Colui che ha compiti gli anni quattordici, ma non gli anni diciotto, deve essere assistito dal Giusdicente del luogo di suo domicilio.

689. Le persone deboli di mente od imbecilli, possono fare testamento o codicillo coll' assistenza del Giusdicente locale, e di un medico da esso nominato, i quali devono previamente assicurarsi essere quelle capaci di comprendere la forza dell' atto, e che dispongono di libera loro volontà, e senza altrui circuizione o dolo.

Di tutto ciò deve farsi espressa menzione nel testamento o codicillo.

690. L' incapacità proveniente dalla morte civile e da difetto di cittadinanza nuoce alla validità del testamento o codicillo, sia che esista al tempo della celebrazione del testamento o codicillo medesimo, sia che esista al tempo della morte del disponente.

691. Questa incapacità sopravvenuta alla celebrazione del testamento, o codicillo, ma cessata prima della morte del disponente, non nuoce alla validità dei medesimi.

SEZIONE II.

DELLE FORME DEI TESTAMENTI E DEI FOGLI ADDIZIONALI.

692. Non possono farsi testamenti da due o più persone nello stesso atto.

693. Il testamento può essere olografo, pubblico, o segreto.

694. Il testamento olografo debb' essere scritto per intiero e sottoscritto dal testatore, con indicazione del giorno, mese, ed anno, nonchè del luogo in cui è fatto. Può anche farsi in cedole sigillate.

Le postille, le giunte o note debbono essere riportate in fine dell' atto, ed egualmente essere scritte e sottoscritte dal disponente. Le cancellature, ed abrasioni viziano l' intiera disposizione, se il testatore non dichiara espressamente, ed in fine, come sopra, che sono state fatte da lui e che le approva. Ciò pure debb' essere scritto e firmato dal medesimo.

695. Il testamento olografo in cedola sigillata deve contenere nel dorso l' enunciativa della qualità dell' atto, del nome e cognome del testatore, e questa enunciativa deve essere scritta e sottoscritta dal medesimo.

696. Il testatore deve presentare il testamento in uno degli archivii notarili dello Stato. L' archivista riceve e tiene in deposito il consegnatogli testamento, in luogo a parte e sotto gelosa custodia, e ne fa registrazione in un libro apposito a doppia bolla contenente la data del luogo, giorno, mese ed anno della presentazione, e rilascia al deponente la bolla figlia a modo di ricevuta.

697. Il forestiero, che ha capacità di disporre in questi Stati, può scrivere il testamento olografo nella lingua del suo paese.

L' atto di consegna del testamento all' archivio notarile debb' eseguirsi coll' assistenza di un interprete nel caso che l' archivista non intenda la lingua del forestiere.

Nel resto debbonsi osservare le altre premesse formalità.

698. Un cittadino di questi Stati che si trova in paese estero, può disporre con testamento olografo. Egli si uniforma alle disposizioni dell' articolo 694.

699. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaro in presenza di quattro testimoni.

700. Deve il testatore in presenza del notaro e dei testimoni dichiarare la sua volontà, la quale viene scritta dal notaro stesso in presenza del testatore e dei testimoni.

Il notaro deve leggere in presenza dei testimoni il testamento al testatore.

Tutte queste cose debbono essere fatte di seguito, senza deviare ad altri atti.

701. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore in fine, e in ogni foglio: s' egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere, si fa nell' atto espressa menzione della sua dichiarazione, nonchè della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

702. Il testamento deve essere sottoscritto dai testimoni e dal notaro a piè dello scritto, e in ogni foglio: tuttavia nelle campagne basta che sia sottoscritto dal notaro e da due almeno dei testimoni.

703. Il testamento segreto dev' essere disteso in doppio originale, e può essere scritto interamente dal testatore, o da un terzo.

Se dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine della disposizione: se da un terzo, deve essere sottoscritto dal testatore in ciascun foglio.

704. Le cedole, nelle quali è scritta la disposizione, debbono essere chiuse e sigillate.

Il testatore o le presenta già chiuse e sigillate al notaro ed a quattro testimoni, o le fa chiudere e sigillare in presenza del notaro e dei testimoni.

Il testatore dichiara al notaro ed ai testimoni che il contenuto in quelle cedole è il suo testamento scritto e sottoscritto da lui, o scritto da un altro e sottoscritto da lui in ciascun foglio.

Queste cedole sono consegnate dal testatore in presenza dei testimoni al notaro che sul loro dorso scrive l' atto della fatta consegna, facendo espressa menzione delle dichiarazioni del testatore.

Il notaro fa pure menzione che le cedole furono presentate chiuse e sigillate, ovvero che furono chiuse e sigillate nell' atto della presentazione, indicando anche quanti sieno i sigilli e quale la loro impronta.

Questo atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaro.

Tutto ciò è fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti; e nel caso in cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo avere sottoscritto il testamento, non possa più sottoscrivere l' atto della consegna, si deve esprimere la dichiarazione ch' egli ne ha fatta.

Una delle indicate cedole è conservata dal notaro, l' altra è depositata dal medesimo all' archivio notarile a termini del relativo regolamento.

705. Il Sordo-muto, e il muto soltanto, o sieno tali dalla nascita, o lo sieno divenuti dopo, sapendo scrivere, possono fare un testamento olografo nelle forme prescritte dagli articoli 694, 695.

Possono anche farlo segreto, purchè lo scrivano intieramente, lo sottoscrivano, e vi appongano la data di loro propria mano, lo presentino al notaro ed ai testimoni, ed in loro presenza scrivano, in fronte all' atto di consegnazione, che le cedole presentate contengono il loro testamento.

Il notaro nell' atto di consegnazione esprime che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni; e nel resto è osservato tutto ciò che è prescritto nell' articolo 702.

706. Quegli che è privo intieramente dell' udito, ma sa leggere, può fare testamento pubblico. In questo caso però, oltre l' osservanza delle solennità prescritte negli articoli 699, 700, 701, 702, il testamento scritto dal notaro debb' essere letto dal testatore, ed il notaro fa di ciò espressa menzione.

Se poi non sa leggere, al suo testamento devono essere presenti altri due testimoni, oltre i quattro di cui nell' articolo 699, ed il notajo le debbe leggere alla loro presenza; ma per rispetto della sottoscrizione de' testimoni, se il testamento è fatto in campagna, basta che tre soltanto di essi lo sottoscrivano.

707. Alle persone, che non possono testare se non che coll' assistenza del Giusdicente, non è permessa altra forma di testamento che quella per atto pubblico.

708. I testimoni chiesti ad essere presenti al testamento pubblico, ed all' atto di consegnazione del testamento segreto, debbono essere maschi maggiori di età, domiciliati in questi Stati, partecipi dei diritti civili, ed intendere la lingua del testatore.

709. Nei testamenti per atto pubblico non possono ammettersi come testimoni nè gli eredi, nè i legatarj, nè i loro parenti od affini sino al grado quarto civile inclusivamente, nè il conjuge dell' erede o legatario, nè gli scrittori addetti abitualmente ai notari dai quali sono ricevuti i detti testamenti.

710. I testamenti pubblici, o segreti, oltre alle solennità loro proprie, debbono essere rivestiti di tutte le altre prescritte dalla legge notarile per gli atti pubblici, tranne quelle che sono in opposizione colle ordinate negli articoli precedenti.

711. Nei luoghi, in cui sono interrotte tutte le comunicazioni a cagione di peste, o di altra malattia contagiosa, è valido il testamento ricevuto dal notaro, o dal giusdicente, o dal parroco, o cappellano, o da un ufficiale del comune in presenza di due testimoni, uno almeno de' quali lo sottoscriva.

712. Questo testamento non è soggetto ad alcuna altra formalità.

Possono servire per testimoni a tali testamenti persone dell' uno o dell' altro sesso, purchè non sieno nè gli eredi, nè i legatarj, nè minori d' anni diciotto.

713. I testamenti, di cui è parlato all' articolo precedente, divengono nulli un mese dopo che le comunicazioni sono state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, o che egli si è sottratto al pericolo.

714. Il testamento fatto da un cittadino di questi Stati in un paese estero può essere eseguito in questi medesimi Stati, quando sia munito delle forme vigenti in quel paese: salvo il disposto dall' articolo 698.

715. Nelle campagne, se una persona o per essere presa da im-

provvisa malattia, o per qualche altro avvenimento, cade repentinamente in pericolo della vita, può fare testamento davanti al parroco, se nella villa non si trova notaro esercente che lo possa ricevere.

Il testamento deve essere scritto per intiero dal medesimo parroco colla data del luogo, giorno, mese ed anno, ed alla continua presenza di quattro testimoni, maggiori di età e non interessati nell'atto, due de' quali debbono sottoscriversi assieme al testatore, qualora sappia scrivere, e possa firmarsi. Deve altresì essere presentato entro dieci giorni all'Archivio notarile locale dall'estensore coll'intervento almeno di due dei detti testimoni, e deve farsi rogito di consegna. Se il testatore non muore entro quindici giorni dalla data del testamento, questo si ha per non fatto.

716. Durante il viaggio sul mare può farsi testamento da un cittadino di questi Stati coll'osservanza delle leggi marittime della nazione alla quale appartiene il legno in cui trovasi.

717. Tale testamento si ha per non fatto, quando il disponente non muoja sul mare, o entro due mesi dacchè abbia preso terra e si trovi in luogo in cui possa disporre.

718. Quando il testatore si è espressamente riservata nel testamento la facoltà di fare uno o più fogli addizionali al medesimo, esso foglio o fogli hanno la loro esecuzione sotto le seguenti condizioni:

1. Che sieno scritti per intiero dal testatore; e se lo sono da un terzo, che il testatore abbiavi aggiunto di suo pugno e carattere che il foglio contiene la sua volontà:

2. Che siano datati di luogo, giorno, mese ed anno e firmati dal testatore in ogni foglio ed in fine della disposizione:

3. Che non contengano se non se disposizioni per legati rimuneratorj, o di mero suffragio.

719. Le formalità, alle quali sono soggetti i diversi testamenti ed i fogli addizionali, debbono essere osservate sotto pena di nullità.

Se però un testamento non vale come tale, può valere come testamento olografo, o come codicillo, qualora ne abbia tutti i requisiti.

SEZIONE III.

DELLE FORME DEI CODICILLI.

720. I codicilli possono farsi ed essere stesi, al pari dei testamenti, in forma olografa, pubblica, o segreta.

Nel codicillo per atto pubblico o segreto basta l'intervento di due soli testimoni, che però debbono sottoscrivere lo stesso codicillo pubblico o l'atto della consegnazione.

I codicilli sono nel resto soggetti alle altre solennità del testamento della cui natura partecipano, ed alla pena di nullità di cui nell'articolo 719.

SEZIONE IV.

DELLE PERSONE CHE POSSONO RICEVERE PER TESTAMENTO O PER CODICILLO.

721. La legge dichiara incapaci di ricevere per testamento, o per codicillo

1. Quelli che non sono nati vitali;

2. I morti civilmente, a favore de' quali però è valida la disposizione ristretta ai necessarj alimenti;

3. I non concepiti, tranne i figli immediati di una determinata persona vivente alla morte del testatore, i quali però non acquistano diritto alle rendite o frutti delle cose loro lasciate se non che dal giorno della rispettiva nascita;

4. I forestieri, ritenuto sempre quanto è disposto nell'articolo 33:

Ma in ogni caso i forestieri sono capaci di succedere nei beni mobili esistenti in questi Stati, di cui disponga in loro favore un altro forestiero.

722. L'incapacità dei non concepiti, de' morti civilmente e degli stranieri si considera unicamente al tempo della morte del testatore.

723. I figli incestuosi, o adulterini del testatore sono soltanto capaci di conseguire i necessarj alimenti.

724. Ai figli naturali non può lasciarsi dai genitori per testamento, se non quanto la legge loro accorda per successione intestata.

725. Chi ha ucciso il testatore non può succedergli per testamento, nè conseguire legato. Si eccettua l'omicidio che sia stato unicamente l'effetto di una mera imprudenza.

Parimente chi ha tentato d'uccidere il testatore non può succedergli, nè conseguire legato, ancorchè la disposizione sia posteriore al delitto.

726. Non può neppure succedere l'erede in età maggiore, il quale, essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del testatore, non l'abbia denunciata alla Giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico Ministero abbia d'ufficio proceduto.

La mancanza della denuncia non può essere opposta al conjuge, agli ascendenti o discendenti dell'uccisore, nè ai di lui fratelli, o sorelle, zii, zie, e nipoti, nè ai di lui affini nello stesso grado civile.

727. Chi ha intentata contro il testatore un'accusa capitale dichiarata calunniosa in giudizio, non può essergli erede, nè legatario.

728. Chi ha impedito al defunto, che aveva già testato, di fare un nuovo testamento, o di rivocare, o dichiarare il già fatto, o ne ha soppresso, cancellato, falsificato, o maliziosamente celato il posteriore, non può ricevere in forza del testamento fatto precedentemente.

729. Chi ha costretto o indotto alcuno con dolo a fare un testamento, od a cangiarlo, non può ricevere nè in forza del testamento medesimo, nè in forza dell'anteriore.

730. Se chi è incapace per alcuna delle cause espresse nei cinque articoli antecedenti, sia figlio o tal discendente del testatore, che avrebbe avuto diritto alla legittima, ed abbia figli o discendenti, è a questi dovuta una parte di eredità equivalente alla stessa legittima.

L'incapace però non ha sopra di questa parte di eredità, riservata a' suoi figli o discendenti, i diritti di usufrutto o di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè può succedere ab intestato ai medesimi nei beni provenienti dalla eredità dalla quale fu escluso.

731. I medici, i chirurghi e le altre persone che, per ragione del proprio loro uffizio, o ministero, prestano continuata assistenza ad una persona nel corso della malattia per cui sia morta, sono incapaci di conseguire verun vantaggio per atto di ultima volontà fatto durante il corso della medesima malattia.

732. Sono eccettuate dal prescritto nell' articolo precedente le disposizioni rimuneratorie a titolo di legato, che sieno proporzionate, non tanto ai servigi prestati, quanto alle facoltà del testatore, ed alla qualità della persona da rimunerarsi.

733. Sono pure eccettuate le disposizioni anche a titolo di erede in favore del marito e dei parenti del testatore in linea retta, ed ove non ve ne sieno, a favore eziandio dei parenti in linea collaterale.

734. Il tutore non può mai trar profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, se queste sono state fatte prima della approvazione del conto definitivo.

735. Non è però proibito agli amministrati di lasciare un legato rimuneratorio al tutore, giusta la norma dell' articolo 732.

736. Sono eccettuati dalla proibizione, di cui all' articolo 734, i curatori degli assenti, nonchè gli ascendenti del prodigo o del minore, i quali furono o sono rispettivamente curatori o tutori.

737. Gli Spedali, ed altri pubblici Stabilimenti, nonchè i poveri di un Comune, non possono approfittare di quanto venga a loro favore disposto se non se a forma dei rispettivi statuti o regolamenti.

738. Qualunque disposizione testamentaria o codicillare, o stesa in fogli addizionali, a vantaggio di persona incapace, è nulla, ancorchè fatta sotto nome d' interposte persone.

739. Sono principalmente considerate interposte persone il padre, la madre, i figli e discendenti, ed il conjuge della persona incapace.

740. Le instituzioni ed i legati in favore del notaro che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di un testimonio al medesimo intervenuto, sono di niun effetto.

Ciò pure ha luogo in ordine alle persone che ricevono il testamento alla forma prescritta negli articoli 711, 715.

Lo stesso è delle instituzioni e dei legati fatti a favore del conjuge, o dei parenti od affini delle persone soprannominate sino al secondo grado civile inclusivamente.

741. Sono parimente di niun effetto le instituzioni ed i legati fatti in favore della persona che ha scritto o dettato il testamento segreto, salvo che la disposizione fatta in di lui favore sia stata approvata di mano dello stesso testatore, ovvero nell' atto di presentazione.

CAPO II.

DELLA INSTITUZIONE DELL' EREDE E DEI LEGATI.

742. Le disposizioni testamentarie fatte tanto a titolo d' instituziono d' erede, quanto di legato, o sotto qualsivoglia denominazione atta a manifestare la volontà del testatore, producono il loro effetto, purchè sieno conformi al prescritto della legge.

743. Il testatore deve egli stesso instituire l' erede, e non può commetterne, sotto qualsivoglia titolo, la nomina o la elezione alla dichiarazione di un terzo.

744. Erede è colui in favore del quale il testatore ha disposto a titolo universale.

745. Legatario è colui a favore del quale il testatore ha disposto a titolo particolare.

746. Se il testatore non ha disposto che d' una quota dell' eredità, il rimanente si devolve agli eredi legittimi secondo l' ordine stabilito per le successioni ab intestato.

Lo stesso ha luogo quando il testatore ha fatto soltanto legati particolari.

747. La disposizione a titolo universale, o particolare, può farsi puramente, o sotto condizione.

748. Si hanno sempre per non apposte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, ed ai buoni costumi.

749. È contraria alla legge la condizione che impedisce le nozze tanto prime, quanto ultériori.

Il legatario però di usufrutto, uso, od abitazione, di una pensione, o di altra prestazione periodica pel caso, o pel tempo del celibato, o di vedovanza, non può goderne, salvo che pendente il tempo che rimane celibe, o vedovo.

Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un conjuge a favore dell' altro.

750. Si ha egualmente per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno dal quale debba incominciare, o cessare l' instituzione dell' erede.

751. La condizione che, secondo la mente del testatore, non fa che sospendere l' esecuzione della disposizione, non impedisce che l' erede o il legatario abbia un diritto quesito e trasmissibile ai proprj eredi.

752. Se l'erede è instituito sotto alcuna delle condizioni delle quali nell'articolo 830, finchè o questa condizione si verifichi, o sia certo che più non possa verificarsi, è dato all'eredità un amministratore.

753. L'amministrazione è affidata al coerede, od ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra loro e l'erede condizionale può aver luogo il diritto di accrescimento.

754. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra lui ed i coeredi stessi non possa aver luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione viene affidata al presuntivo erede legittimo, salvo che il Giusdicente per giusti motivi non creda di provvedere altrimenti.

755. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo anche nel caso in cui sia chiamato erede uno non concepito a termini dell'articolo 721 n. 3.

Gli amministratori che vengono nominati, come sopra, hanno li carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

756. Qualunque legato puro e semplice attribuisce al legatario dal giorno della morte del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, diritto che è trasmissibile a' suoi eredi.

757. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, la scelta è dell'erede, il quale non è obbligato di dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità.

758. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

759. Ricusando il terzo la scelta, o non potendo farla, sia per morte, sia per altro impedimento, essa viene fatta colla stessa regola dal Giusdicente del luogo dell'aperta successione.

760. Se poi la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere l'ottima fra quelle che si trovano nell'eredità: non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella che venga lasciata al legatario.

761. Nel legato alternativo la scelta si presume data all'erede.

762. Se l'erede o il legatario non ha potuto fare la scelta nei casi in cui o all'uno o all'altro compete, questo diritto si trasmette al rispettivo erede: la scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata, una sola ve ne abbia nel patrimonio del testatore, nè l'erede, nè il legatario, quantunque abbia la scelta, può pretendere di eleggerne altra fuori del patrimonio medesimo, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

763. Quando sia legata la liberazione dai debiti, deve solo intendersi degli esistenti al tempo del testamento, e non dei contratti posteriormente.

764. Il legato di alimenti comprende il vitto, il vestito, l' abitazione, e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi, secondo le circostanze, all' istruzione conveniente alla sua condizione.

765. Il legatario deve dimandare all' erede il possesso della cosa legata.

766. Non può il legatario pretendere i frutti o gl' interessi se non che dal giorno della dimanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione della cosa legata è stata promessa.

767. I frutti però, o gl' interessi della cosa legata decorrono a favore del legatario immediatamente dopo la morte del testatore, quando il legato sia di un fondo, o di un capitale o di altra cosa fruttifera.

768. Se il legato è di quantità da pagarsi in rate periodiche, come ad anno, a semestre, a mese, il primo giorno del termine periodico comincia colla morte del testatore; e il legatario acquista diritto al pagamento dell' intiera rata di ciascun termine anche nel caso che abbia sopravvissuto solo nel primo giorno del termine stesso.

I pagamenti però non si possono pretendere se non se in fine del termine; si possono dimandare anche al principio, se il legato è di alimenti.

769. Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell' eredità, senza che possano diminuire la porzione degli eredi legittimarj.

Il pagamento dei diritti di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatarj, ove la cosa legata vi sia soggetta.

770. La cosa legata è consegnata cogli accessorj necessarj, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore.

771. Quando colui, che ha legata la proprietà di un immobile, l' abbia accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non fanno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nel fondo legato, le ampliazioni al circuito di un recinto.

772. Se la cosa legata si trova gravata di un canone, o rendita fondiaria, di una servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso sta al legatario.

773. Se poi la cosa legata è sottoposta ad una rendita semplice o censo, o ad altro debito della eredità, od anche di un terzo, l' erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia altrimenti disposto.

774. Allorchè fra più eredi nessuno è stato dal testatore gravato particolarmente di soddisfare il legato, tutti sono personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della quota che gli spetta nella eredità.

Sono anche tenuti per l' intiero coll' azione ipotecaria sino alla concorrenza del valore degl' immobili dell' eredità di cui trovansi detentori.

775. Se taluno degli eredi è stato particolarmente gravato di pagare il legato, egli solo è personalmente tenuto a soddisfarlo.

In questo caso l' azione ipotecaria, che spetta al legatario, può solamente esercitarsi sugl' immobili lasciati all' erede gravato, o sulla quota che a lui ne appartenga nell' eredità.

776. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l' altro coerede, o coeredi sono tenuti di compensarlo del valore di essa od in contanti od in fondi ereditarj per rata della porzione loro ereditaria, salvo che apparisca una contraria volontà del testatore.

777. Se è stata lasciata la eredità od il legato sotto l' obbligo all' erede o al legatario di non fare, o di non dare, l' erede o il legatario è tenuto di prestare cauzione od altra sufficiente cautela per l' esecuzione di tale volontà, a favore di quelli ai quali l' eredità od il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

778. Se a taluno è lasciato un legato o sotto condizione, o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a dare cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

779. Se è legato l' usufrutto ad una o più persone nominate individualmente da godersi in unione o compagnia di altre persone enunciate collettivamente, l' usufrutto si intende diviso e si riparte fra le une e le altre in modo che le nominate collettivamente si considerino come una sola persona.

Tale massima regola anche il diritto di accrescimento, ove abbia luogo.

780. Se i legati assorbono più di tre quarti dell' asse ereditario, sono proporzionatamente ridotti in modo che all' erede instituito ne rimanga netto un quarto.

781. Quando nulla rimane per l'erede instituito indeterminatamente, si deve detrarre, in proporzione delle quote assegnate agli altri coeredi, quanto basta ad eguagliarlo con quello a cui favore è stata disposta la parte minore.

782. Il disponente non può proibire la detrazione del ridetto quarto dell' asse ereditario.

CAPO III.

DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO.

783. Se fra gli eredi instituiti alcuno è premorto al testatore, o ripudia, o si trova incapace, la sua porzione si devolve al coerede, o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto di accrescimento.

784. Il diritto di accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando nello stesso testamento, e per una sola e stessa orazione, sono stati congiuntamente chiamati senza che il testatore abbia fatto fra loro distribuzione di parti.

785. S' intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso in cui il testatore abbia espressamente indicata una quota per ciascuno.

La semplice espressione *per eguali parti,* o *porzioni* non esclude il diritto di accrescimento.

786. I coeredi, ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell' erede mancante, sottentrano agli obblighi ed ai carichi, cui sarebbe sottoposto il mancante.

787. Il coerede, a cui favore si accresce la porzione del mancante, non la può ripudiare, se allo stesso tempo non rinunzia alla propria porzione ereditaria.

788. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell' erede mancante si devolve agli eredi legittimi.

Questi sono gravati dei carichi e degli obblighi cui era sottomesso l' erede mancante.

789. Quando alcuno dei legatarj è premorto al testatore, o ripudia il legato, o ne è incapace, o viene a mancare la condizione sotto cui alcuno di loro era chiamato, vi è pur luogo tra i medesimi al diritto di accrescimento nei casi preveduti negli articoli 783, 784; e così pure quando una cosa, non suscettibile di divisione senza deterioramento, è stata nello stesso testamento o codicillo legata a più persone, anche in separata orazione.

Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che fra loro, secondo le regole di sopra stabilite, vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli venga a mancare dopo l' accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida colla proprietà.

790. Il diritto di accrescimento non ha luogo nei legati di puri alimenti.

791. Se fra i legatarj non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante resta a profitto o dell' erede o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi o legatarj, ed in proporzione delle loro quote ereditarie, quando ne sia gravata l' eredità.

792. Le regole di sopra stabilite negli articoli 786, 787, rispetto agli obblighi cui è sottomesso il coerede mancante, si estendono anche al collegatario a cui profitto si verifica il diritto di accrescimento, ed all' erede a cui favore si rende caduco il legato.

CAPO IV.

DELLA REVOCA, E DELLA CADUCITÀ DEGLI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ.

793. Non si può in qualunque siasi forma rinunciare alla libertà di rivocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento, o per codicillo: ogni clausola o condizione che vi apporti rinuncia o modificazione si ha per non iscritta.

794. I testamenti possono essere rivocati o in tutto o in parte con un testamento posteriore, con un codicillo, o con un atto ricevuto da un notaro in presenza di due testimoni, che vi si sottoscrivano, e i quali abbiano i requisiti voluti dal regolamento sul notariato, purchè nell' atto stesso il testatore personalmente dichiari di rivocare in tutto od in parte la disposizione anteriore.

795. In pari modo possono rivocarsi i codicilli.

796. Il testamento o codicillo nullo non può avere effetto di atto notarile per rivocare i testamenti, o codicilli anteriori.

797. Il testamento rivocato con un testamento posteriore, con un codicillo, o con un atto avanti notaro, come all' articolo 794, non può farsi rivivere se non se mediante un nuovo testamento.

798. Il codicillo revocato, come sopra, può farsi rivivere con un nuovo testamento, o con altro codicillo.

799. Il testamento o codicillo posteriore, che non revoca per modo espresso il precedente, o precedenti, annulla in questi le disposizioni soltanto che si trovassero contrarie alle nuove.

800. La revoca fatta con un testamento, o codicillo posteriore, ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per l'incapacità dell'erede instituito, o del legatario, o per la rinunzia da questi fatta dell'eredità, ovvero del legato.

801. Qualunque alienazione che il testatore o codicillante fa in tutto o in parte della cosa legata, quella pure mediante vendita con facoltà di ricupera, o mediante permuta, revoca il legato rispetto a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla, e la cosa stessa ritorni in possesso del testatore, o del codicillante.

802. È lo stesso, se il testatore o codicillante ha trasformata in un'altra la cosa legata, in guisa che abbia perduta la precedente forma e la primitiva sua denominazione.

803. Qualunque disposizione testamentaria o codicillare è senza effetto, se quegli a favore del quale è stata fatta non è sopravvissuto al testatore o codicillante.

804. Il legato è caduco, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore o codicillante.

805. Si ritiene lo stesso, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora per la consegnazione, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.

806. Quando più cose sono alternativamente legate, sussiste il legato ancorchè ne rimanga una sola.

807. La disposizione testamentaria o codicillare è caduca, quando l'erede o il legatario ripudia, o si trova incapace.

808. Quando il testatore, ignorando d'aver figli o di averne un maggior numero, dispone di tutta la sua eredità, sia a favore di estranei, sia a favore di quei figli soltanto ch'egli sapeva di avere, il testamento è nullo.

In tal caso si presume l'ignoranza nel testatore sino alla prova del contrario.

Fatta la prova della scienza nel testatore, la disposizione è conservata, salvo al figlio o ai figli preteriti il diritto di conseguir la legittima.

809. Se il figlio preterito e premorto al testatore ha lasciato discendenti, essendo stati preteriti anche questi, si applica loro la disposizione dell' articolo precedente.

810. Le disposizioni a titolo tanto universale, quanto particolare, fatte per testamento o codicillo da chi allora non aveva nè figli, nè discendenti, sono rivocate di diritto per la sopravvenienza di un figlio, o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato sia per susseguente matrimonio, sia per rescritto del Sovrano, od anche adottivo.

Lo stesso ha luogo, ancorchè il figlio del testatore sia già concepito al tempo del testamento, ed ancorchè l' erede o legatario sia entrato nel possesso dell' eredità o del legato.

811. Se i figli o discendenti sopravvenuti al testatore gli vengano a premorire, la disposizione ha il suo effetto.

812. Le disposizioni a titolo universale, o particolare, fondate sopra una causa che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia falsa, non hanno alcun effetto.

813. Se il testatore ha bensì espressa una caùsa, ma senza spiegare che sia stata la sola, quand' anche si trovi falsa, la disposizione sorte il suo effetto, eccetto che non si provi da chi vuole impugnarla, che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa.

814. Se la persona dell' erede o del legatario è stata falsamente indicata, la disposizione ha il suo effetto quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso dee dirsi qualora la cosa legata sia stata falsamente dimostrata, o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

815. Il legato di un credito, o di liberazione di un debito, non ha effetto se non se per la parte che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore.

816. Il legato di cosa, o di quantità, da prendersi da certo luogo, non ha effetto se non che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore.

817. Il legato, che fa il testatore o codicillante, di cosa o somma determinata, come da se dovuta al legatario, è valido, quantunque la cosa o somma non sia dovuta.

Che se il debito del testatore o codicillante sussiste, il legatario acquista una nuova azione per conseguire il suo credito, senza che egli sia tenuto di aspettare la scadenza del termine, o l' evento della condizione stabilita pel pagamento.

818. Se il testatore o codicillante, senza far menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito.

819. È nulla la disposizione fatta a favore di una persona che sia incerta in modo da non potere divenir certa.

È parimente nulla ogni disposizione fatta in favore di una persona incerta da nominarsi da un terzo. Non è però vietata la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal disponente, od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati: come non è vietata la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

820. Non è ammessa alcuna prova che l' instituzione od il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testamento o codicillo, non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo sia in favore di altra persona, corpo, ed opera nel medesimo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del testamento o codicillo che lo indicasse, o potesse farlo presumere.

La disposizione di quest'articolo non si applica però al caso che l' instituzione, od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d' incapaci.

821 È nulla quella disposizione, che lascia intieramente all' arbitrio dell' erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo rimuneratorio per servigi prestati al disponente nell' ultima sua malattia.

822. Il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento o codicillo, che il disponente sapeva essere la cosa d' altri, e non sua; nel qual caso è in arbitrio dell' erede o di acquistare la cosa legata per darla al legatario, ovvero di prestarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d' altri al tempo del testamento o codicillo, si trovasse in dominio del disponente al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima.

823. È valido indistintamente il legato della cosa appartenente all' erede od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

824. Se al testatore, al codicillante, all' erede, od al legatario appartenga una parte della cosa legata, o un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa porzione od a questo diritto, salvo che risulti dalla volontà del disponente il legare la cosa per intiero in conformità dell' articolo 822.

825. È valido indistintamente il legato di cosa mobile, indeterminata, cadente sotto di un genere, o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere nel patrimonio del testatore, o codicillante al tempo di sua morte, sia che ve ne esistesse di tal genere o specie, sia che non ve ne esistesse, al tempo del testamento o del codicillo.

826. Quando il testatore o codicillante ha lasciato come sua propria una cosa o particolare o cadente sotto un certo genere od una specie, il legato non ha effetto, se la cosa non si trova esistere nel patrimonio del disponente al tempo della sua morte.

Allorchè la cosa si trova esistere nel patrimonio del disponente al tempo della sua morte, ma non vi esista nella quantità determinata, il legatario deve rimanere soddisfatto con quella che vi si trova.

827. È nullo il legato di cosa che al tempo del testamento, o codicillo era già in proprietà del legatario.

Avendola questi acquistata posteriormente dal testatore o codicillante, come nel caso che l' avesse acquistata da altri, gliene è dovuto il prezzo, qualora vi concorra la circostanza voluta dall' articolo 822, e non ostante il disposto dall' articolo 801, eccetto che la cosa gli fosse pervenuta in ambi i casi a titolo puramente gratuito.

828. È valido il legato annuo fatto anche a favore di più persone, purchè sia loro fatto congiuntamente, e non con ordine successivo.

829. È nulla la disposizione a titolo universale, o particolare, fatta dal disponente sotto la condizione di essere egli vicendevolmente avvantaggiato nel testamento o codicillo del suo erede o legatario.

830. Ogni disposizione d' ultima volontà fatta sotto una condizione, la quale dipenda da un avvenimento incerto, e sia tale che, secondo la mente del disponente, la detta disposizione non debba valere, se non nel caso in cui l' avvenimento succeda, o non succeda, è priva di effetto, quando la persona, a cui favore è diretta, muoja prima che siasi verificata la condizione.

CAPO V.

DELLA PORZIONE DEI BENI DI CUI SI PUÒ DISPORRE PER ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ.

831. Le liberalità per atti di ultima volontà non possono oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi.

L' altra parte è riservata ai figli in parti eguali, e forma la loro legittima, su di cui il disponente non può imporre vincolo o peso veruno.

832. Sono compresi sotto nome di figli i discendenti in qualunque grado essi siano, non che i figli adottivi, e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano se non se per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

833. Il figlio o discendente, che è stato instituito erede, partecipa cogli altri figli, o discendenti nella suddetta legittima.

834. Se il testatore o codicillante non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, egli non può disporre che di due terzi dei di lui beni: l'altro terzo è riservato agli ascendenti, e forma la loro legittima, della quale partecipano nel modo, e coll' ordine con cui la legge li chiama a succedere ab intestato.

835. Non lasciando superstiti nè figli o discendenti, nè ascendenti, il testatore o codicillante può disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare, secondo la natura dell' atto.

836. Se il testatore o codicillante lascia superstite il conjuge povero, senza figli dallo stesso conjuge, questi ha diritto, sino a che non passi ad ulteriori nozze, ai congrui alimenti, o al loro supplemento nel caso che non possa provvedervi col proprio.

837. Il conjuge, a cui siano superstiti figli o discendenti, può lasciare all' altro conjuge l'usufrutto di tutta la porzione disponibile, e di più la metà della stessa porzione disponibile in proprietà.

Questo conjuge però, se passa a seconde nozze, essendogli tuttora superstiti figli o discendenti del conjuge predefunto, perde la proprietà dell' anzidetta porzione: questa proprietà si devolve ai figli o discendenti dello stesso conjuge predefunto, da cui sono pervenuti i beni, secondo le regole delle successioni ab intestato.

Se questi beni sono mobili, il conjuge che passa a nuove nozze deve conformarsi, per quanto spetta alla loro assicurazione e restituzione, alle regole prescritte per l' usufruttuario.

838. Non essendo superstiti nè figli nè discendenti, il conjuge può lasciare all' altro conjuge tutto quello di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo.

839. Il conjuge che, avendo figli di altro matrimonio, ne ha contratto un secondo od ulteriore, non può lasciare al nuovo conjuge se non se una parte eguale alla minore che sia per toccare ad uno de' figli legittimi di anterior matrimonio.

840. Qualunque disposizione a vantaggio di un conjuge, che eccede le misure stabilite negli articoli precedenti, è riducibile, ancorchè venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Sono principalmente considerate come fatte sotto nome d'interposte persone le disposizioni di uno dei conjugi a favore del padre o della madre, dei figli o di uno dei figli dell'altro conjuge nati da precedente matrimonio.

CAPO VI.

DELLA DISEREDAZIONE.

841. Le persone, a vantaggio delle quali la legge stabilisce una quota legittima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

842. Le cause, per le quali il figlio o discendente può essere diseredato, sono le seguenti:

1. se ha apostatato dalla Cattolica Religione, e non sia ritornato alla medesima prima della morte del testatore;

2. se si è reso colpevole verso uno dei genitori di sevizie o di altro delitto; ovvero se ha trascurato, per non lieve colpa, di difenderlo, quando egli era in pericolo di gravi percosse, o di morte;

3. se essendo maggiore, o emancipato, e potendo redimere il testatore dal carcere, ha ommesso di farlo;

4. se ha intentato contro il testatore un'accusa, per cui questi fosse esposto a pena afflittiva per delitto infamante;

5. se ha tentato d'impedirgli di far testamento;

6. se la figlia o discendente è pubblica meretrice.

843. Il padre, o la madre possono essere diseredati,

1. se hanno apostatato dalla Cattolica Religione, e non sono ritornati alla medesima, come sopra;

2. so divenuto il figlio demente o furioso, l'hanno abbandonato senza prendersi alcuna cura di lui;

3. se hanno attentato alla vita dei proprj figli;

4. se uno dei genitori ha attentato alla vita dell'altro;

5. se hanno trascurato intieramente l'educazione del figlio, o gli hanno irragionevolmente negati gli alimenti.

844. Le disposizioni dell'articolo precedente hanno luogo per ogni altro ascendente.

845. Il conjuge che ha maltrattato l'altro conjuge, che ha tenuta vita riprovevole, e che, per fatto e colpa propria, ha dato causa alla separazione di corpo, se questa sia continuata sino alla morte dell'altro conjuge, può dal medesimo privarsi del favore degli alimenti di cui nell'articolo 836.

846. La causa, o le cause di diseredazione espresse nel testamento devono provarsi dall'erede.

847. Di più cause espresse, basta che ne sia provata una sola.

848. Se il diseredato ha figli, o discendenti, è loro dovuta quella legittima, di cui egli resta privato.

In tal caso però, se il diseredato sopravvive al testatore, non ha sulla legittima nè l'usufrutto, nè l'amministrazione, che in forza della patria podestà gli potessero appartenere, nè succede ab intestato in conformità dell'articolo 730.

849. Quando non è espressa la causa della diseredazione, o non ne viene fatta la prova, il diseredato ha diritto alla sola legittima.

CAPO VII.

DELLE SOSTITUZIONI.

850. Qualunque testatore può nominare un secondo, ed anche un terzo e più eredi pel caso che l'instituito non possa o non voglia accettare l'eredità. Tale instituzione si dice sostituzione volgare.

Se l'erede instituito, o il primo nella serie dei chiamati, adisce l'eredità, si estingue ogni altra sostituzione.

Questa disposizione si applica anche ai legati.

Se il testatore o codicillante ha espresso soltanto uno dei due casi di non volontà o d'impotenza dell'erede instituito, o del legatario, l'altro caso vi s' intende pure compreso.

851. Quegli che ha la patria podestà sopra persona, la quale non sia per ricadere sotto l'altrui, può, nel caso d'instituzione o legato fatto alla medesima, darle uno o più successori a titolo universale o particolare pel caso che venga a morire prima di avere compiti gli anni quattordici. Questa sostituzione dicesi pupillare, e comprende tacitamente la volgare.

Il testatore però in tal caso non può destinare il successore se non per quella porzione di cui la predetta persona, morendo, potrebbe disporre.

852. Il padre, la madre, l'avo, od altro ascendente paterno, instituendo il figlio, o il nipote, demente o furioso, che non sia per ricadere sotto l'altrui podestà, possono nominargli per testamento, anche nei di lui beni proprj, uno o più successori universali, o particolari, pel caso che egli venga a morire demente o furioso, e senza figli o discendenti.

Non essendovi nè figli, nè discendenti, non possono disporre se non che a favore di uno, o più tra i fratelli, o le sorelle germani o consanguinei del demente o furioso, oppure di uno o più tra i loro discendenti.

È però sempre salva la legittima dovuta agli ascendenti, e gli alimenti al conjuge nel caso di cui all'articolo 836.

Non esistendo alcuna delle persone sovrindicate, è libero al padre, alla madre, all'avo, e ad ogni altro ascendente paterno il disporre anche a favore di estranei.

853. Quando il padre, la madre, l'avo, od altro ascendente paterno hanno nominato successori diversi al demente o furioso, ciascuno dei sostituiti succede nei beni derivanti da chi ha disposto a suo favore.

I beni proprj del demente o furioso sono devoluti a quello tra i successori, che è nominato dal padre. In concorso poi di sostituiti destinati dalla madre, e dall'avo, od altro ascendente paterno, quanto ai beni proprj del demente o furioso, è preferito quegli che è stato nominato dalla madre.

854. Possono sostituirsi, ne' modi indicati, più persone ad una sola, ed una sola a più.

855. Se più eredi sono instituiti, si può sostituirli fra di loro: e questa dicesi sostituzione reciproca.

856. Se tra più coeredi, o legatarj, a parti disugnali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle qnote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti uguali a tutti i sostituiti.

857. I sostituiti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore d'aver inteso limitare que' pesi alla persona dei primi chiamati.

Nondimeno le condizioni imposte alla instituzione dell'erede o al legato, o specialmente alla persona dell'erede o del legatario,

non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se non se quando ciò sia stato espressamente dichiarato.

858. Non è ammessa qualunque altra disposizione, colla quale l'erede, o legatario è incaricato di conservare e restituire ad una terza persona l'eredità o il legato, anche quando il carico si faccia dipendere dall'evento di nna condizione facoltativa al gravato. Sono però permesse instituzioni di primogeniture sotto le condizioni portate dal seguente Capo VIII.

Resta però sempre ferma la disposizione a favore dell'erede o del legatario gravato di restituzione.

859. Nel caso in cui il disponente instituisca un nsufrutto, e lasci ad altri la proprietà sotto la condizione di sopravvivenza all'nsufruttnario, non è vietato il sostituire volgarmente all'erede proprietario per l'evento in cui premorisse all'usufruttario medesimo.

860. Parimente non è vietato l'instituire uno o più eredi, o fare legati, sotto una condizione, quantunque la medesima non sia per verificarsi che al momento della morte degli eredi o legatarj, e pel caso che non si verifichi la condizione, sostituirne pure altri volgarmente.

861. Neppure sono proibiti i legati, ristretti però ad un grado solamente, da prestarsi nel caso di morte dell'erede senza prole; ma detti legati non possono mai eccedere il sesto dell'eredità, se sono a favore di una sola persona, ed il quarto, se a favore di più.

862. S'intendono fatte in frode della proibizione, di cui nell'articolo 858, tutte le disposizioni a favore di chicchessia col peso perpetuo, o a tempo, di dare a più persone successivamente, o l'intiero usufrutto dell'eredità, od una porzione di esso o altra annualità.

863. Non è però vietato d'imporre un'annualità da erogarsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù od al merito, non che in oggetti di pubblica ntilità, o per civile o religiosa educazione, qnand'anche nella disposizione siensi contemplate persone d'una data qualità o di determinate famiglie.

CAPO VIII.

DELLE PRIMOGENITURE.

864. È permessa la disposizione testamentaria, ma non la codicillare, colla quale si ordina all'erede, od al legatario, di con-

servare e rendere i beni ai figli e discendenti maschi per linea mascolina del medesimo erede o legatario con ordine di primogenitura, purchè il vincolo non ecceda le due generazioni immediatamente successive al detto erede o legatario gravato della trasmissione.

865. Se il primo chiamato alla primogenitura muore senza figli, il di lui fratello secondogenito, o in difetto il terzogenito, e così di seguito, subentra nella stessa primogenitura.

866. Non possono essere soggetti a primogenitura se non che o beni stabili liberi da privilegio od ipoteca, o crediti consolidati contro lo Stato.

867. La primogenitura, o si fondi sopra beni stabili, o sopra crediti consolidati contro lo Stato, o sopra gli uni e gli altri, all'atto di sua costituzione deve essere suscettibile di un'annua rendita di italiane lire cinque mila per lo meno in favore del chiamato.

868. La sola porzione, che la legge lascia a libera disposizione del testatore, può assoggettarsi a vincolo di primogenitura.

869. Il gravato presenta al Tribunale del luogo dell'aperta successione, ed entro il termine perentorio di sei mesi dalla morte del testatore, dimandando l'approvazione della primogenitura,

1. Il testamento del medesimo e l'attestato di suo decesso;

2. I documenti comprovanti il dominio nel testatore degli stabili o dei crediti contro lo Stato da sottoporsi a primogenitura;

3. Il certificato comprovante che sui detti stabili non gravitano privilegi od ipoteche; e nel caso che vi sieno vincoli inscritti, indica i mezzi dei quali intende valersi per renderli liberi.

870. Insinuata la dimanda entro i predetti sei mesi, se il Tribunale riscontra comprovato il dominio degli stabili, o crediti come sopra, liberi i primi da privilegi od ipoteche, e liberi i secondi da qualunque vincolo a favore d'altri, ovvero possibile di renderli tali in altro perentorio termine di sei mesi, passa alla nomina di tre periti per verificarne l'annua rendita, come sopra, ed ordina che sieno invitati con pubblico avviso tutti gli aventi interesse, o per ragion di legittima, o per diritto di credito, anche chirografario, a dedurre nel termine di sei mesi le eccezioni che potessero avere contro l'instituzione della primogenitura.

Se però la primogenitura si fonda soltanto sopra crediti con-

solidati contro lo Stato, il Tribunale prescinde dalla nomina dei tre periti.

871. Ove il Tribunale riscontri mancare anche un solo degli accennati estremi, rigetta senz'altro la dimanda. Questo Decreto è inappellabile.

872. L'avviso di che nell'articolo 870 viene affisso tanto nei luoghi ove sono posti i beni destinati alla primogenitura, quanto in quello dell'ultimo domicilio del testatore, non che inserito nel foglio ufficiale dello Stato.

873. Passati sei mesi dal giorno in cui hanno avuto sfogo l'avviso e l'inserzione nel foglio come sopra, non sortono più verun legale effetto le inscrizioni di privilegi ed ipoteche che si facessero sopra detti beni.

Un'attestazione del Conservatore dell'uffizio delle Ipoteche accerta se e quali inscrizioni sieno state fatte dopo il certificato di cui nell'articolo 869.

874. Se in tempo utile sono state fatte inscrizioni, il Tribunale stabilisce un termine, entro cui debbono essere cancellate.

875. Se vi sono opposizioni per parte delle persone indicate nell'articolo 870, il Tribunale, riconoscendole ragionevoli, ordina che sieno discusse a termini di diritto.

876. Presentata la perizia, cancellate le inscrizioni di privilegio o d'ipoteche, e tolte le opposizioni, il Tribunale decide inappellabilmente se vi sia o no luogo alla primogenitura. In caso affermativo, dichiara gli stabili, ed i crediti contro lo Stato sottoposti alla stessa primogenitura, inalienabili durante la medesima; ed ordina che entro il termine di un mese il proferito decreto sia per estratto affisso alla porta esterna del Tribunale, alla piazza principale del luogo di sua residenza, e che sia inserito nel foglio ufficiale.

Le spese di questo decreto, e tutte le altre per attuare la primogenitura sono sostenute dal gravato colle rendite dei beni vincolati alla primogenitura.

877. L'erede gravato deve entro un mese dalla data del proferito decreto, ove sia favorevole alla dimanda, produrne una copia autentica all'archivio notarile del luogo dell'aperta successione. Se trattasi di stabili, altra simile copia deve farla trascrivere al competente uffizio delle ipoteche, curando anche che si faccia la voltura in estimo. Se si tratta di crediti consolidati, deve pure rilasciarne altra simile copia all'uffizio del Debito pubblico, affin-

chè sia fatto annotamento sulla partita o partite vincolate. E tutto ciò sotto l'emenda dei danni verso la primogenitura, e chiunque altro interessato.

878. Il gravato per cui fatto o negligenza non ha potuto essere approvata dal Tribunale la primogenitura, è obbligato all'indennizzo a favore del primo chiamato.

879. Quelli che godono la primogenitura hanno gli stessi obblighi dell' usufruttuario, tranne quello di dar cauzione.

Trattandosi però di riparazioni, la cui spesa non oltrepassi il terzo della rendita annua, queste sono a carico del gravato.

In caso di eccesso, non può lo stesso gravato valersi della sostanza primogeniale per eseguirle, se non nel caso e nel modo in cui vi sia autorizzato dal Supremo Tribunale.

880. Se il possessore della primogenitura avrà lasciati debiti per le cause di cui nell'articolo 2123, e questi non potessero essere soddisfatti colla particolare sua eredità, il successivamente chiamato sarà tenuto a pagarli colle rendite della primogenitura, entro i limiti però della quantità determinata negli articoli 2124, 2125, 2126, e 2127, e sino alla concorrenza soltanto di un' annata delle rendite stesse.

La disposizione del presente articolo si applica anche alle spese de' funerali.

Se l'annata delle rendite della primogenitura non bastasse a pagare per intiero i debiti di cui sopra, si osserveranno le regole di preferenza stabilite nel paragrafo *dell' ordine fra i privilegi.*

881. La primogenitura può anche essere instituita per atto autentico fra vivi.

In questo caso il fondatore si uniforma alle disposizioni di questo Capo.

CAPO IX.

DELL' APERTURA E PUBBLICAZIONE DEI TESTAMENTI O CODICILLI.

882. I testamenti o codicilli in forma segreta, accertata la morte del testatore o codicillante con il relativo certificato, o con copia autentica della dichiarazione d'assenza di cui nell'articolo 49, sono, sull'istanza di chinnque si creda interessato, aperti e pubblicati nell'archivio notarile a forma del relativo regolamento.

883. I testamenti e codicilli olografi in cedola sigillata si aprono secondo le forme di cui nell' articolo antecedente, e quindi tanto questi quanto i non sigillati sono pubblicati nell' archivio come sopra.

L' originale testamento o codicillo è conservato nell' archivio, e le copie autentiche sono estradate dall' archivista all' erede, al legatario, ed a chiunque altro possa avervi interesse.

884. Il testamento o codicillo pubblico non ha d' uopo di veruna solennità per essere messo ad esecuzione. Il notaro però non può estradarne veruna copia, o particola, se non che dopo ottenuto il certificato di morte del disponente. Esso certificato deve unirsi e conservarsi colla matrice del testamento o codicillo.

È per altro permesso di dare al testatore, che la dimandi, copia o particola del suo testamento o codicillo.

CAPO X.

DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARJ.

885. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentarj fra le persone, che possono liberamente obbligarsi.

Non possono però essere esecutori coloro, che professano un culto diverso da quello del testatore.

La donna può essere nominata esecutrice testamentaria solamente dal marito.

886. Le attribuzioni dell' esecutore testamentario sono sempre circoscritte al semplice soddisfacimento dei legati.

Il testatore può autorizzarlo anche al pagamento dei debiti, che sono a carico della sostanza ereditaria.

887. L' esecutore testamentario, sia per soddisfare i legati, sia per pagare i debiti quando vi è autorizzato, in mancanza di denaro, esige i crediti, e in loro difetto vende i mobili, e semoventi, e per ultimo gli stabili. La vendita è fatta per pubblico incanto.

L' erede però può far cessare ogni alienazione per parte dell' esecutore testamentario, offrendogli i mezzi di soddisfare tutti i legati e qualunque altro carico, o giustificando di averli soddisfatti.

888. Le attribuzioni dell' esecutore testamentario non passano ai suoi eredi.

889. Se sono nominati più esecutori testamentarj, questi non

possono agire se non congiuntamente, eccetto che dal testatore sieno autorizzati ad operare separatamente, nel qual caso ciascuno è responsabile del proprio operato.

890. Se l'erede fa opposizione al pagamento dei legati, l'esecutore testamentario deve sospendere il pagamento stesso, finchè sia deciso definitivamente sulla contestazione.

891. L'esecutore testamentario è tenuto a render conto di sua amministrazione all'erede.

892. L'esecutore testamentario può rinunziare in ogni tempo, anche quando avesse in parte operato.

In caso di rinuncia perde il diritto al legato che gli fosse stato fatto soltanto a riguardo di detta qualità di esecutore testamentario.

893. Le spese fatte dall'esecutore testamentario, relative alle sue funzioni, sono a carico dell'eredità.

TITOLO SECONDO.

DELLE SUCCESSIONI AB INTESTATO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

894. In mancanza di testamento, o se questo non è valido, o se con esso il testatore non ha disposto dell'intiero suo patrimonio, o se gli eredi instituiti non vogliono o non possono accettare l'eredità, oppure se non si verifica tra i coeredi il diritto di accrescimento, si fa luogo o in tutto o in parte alla successione ab intestato.

895. La legge accorda la successione ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al conjuge, ed allo Stato, nell'ordine e secondo le regole seguenti.

896. La legge nel regolare la successione riguarda alla prossimità della parentela, non considera la prerogativa della linea, e la origine dei beni, se non se nei casi, e nei modi per lei stessa stabiliti.

897. La prossimità della parentela si misura secondo il numero delle generazioni.

898. Ciascuna generazione forma un grado.

899. La serie dei gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che discendono non le une dalle altre, ma da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta in discendentale, ed ascendentale.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno dei parenti, salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente.

900. Quelli che sono incapaci di ricevere per testamento, in conformità delle disposizioni contennte nella Parte II di questo Libro, Titolo I, Capo I, Sezione IV, sono altresì incapaci di succedere ab intestato.

Sono pure incapaci di succedere ab intestato quelli, che hanno impedito al defunto di fare testamento od un codicillo.

901. I figli e discendenti dell' incapace per le cagioni esposte negli articoli 725, 726, 727, 728, 729, 900 non sono esclusi per le colpe del padre loro, quantunque vivente, quando vengano alla successione per ragione propria: ove poi non possano succedere che a modo di rappresentazione, hanno diritto alla sola porzione legittima che avrebbe spettato all' incapace. Questi però non può in alcun caso pretendere l' usufrutto, nè l' amministrazione dei beni di tale eredità, nè può in essi succedere ab intestato ai proprj figli e discendenti, come è stabilito negli articoli 730, 848.

CAPO I.

DELLA RAPPRESENTAZIONE.

902. La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

Nelle successioni dei discendenti i diritti del rappresentante sono determinati dalle prescrizioni contenute nell' articolo 911.

903. La rappresentazione nella linea retta discendentale ha luogo in infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto legittimi o adottivi concorrano coi discendenti d' altro figlio premorto, sia che, essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali, o ineguali, e qnand' anche in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di loro.

904. Fra gli ascendenti non vi ha rappresentazione: il più prossimo esclude il più remoto.

905. Nella linea collaterale la rappresentazione non si ammette se non che in favore dei figli e discendenti dei fratelli, o delle sorelle germani, o consanguinei, o uterini del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione si trovi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali, o ineguali, ed ancorchè in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di loro.

906. In tutti i casi, in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpe.

Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpe anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi, salvo i casi contemplati nell'articolo 911.

907. Non si rappresentano le persone viventi, a meno che non si tratti di persone dichiarate assenti, o che abbiano incorsa la perdita dei diritti civili.

908. I figli e discendenti di tali persone sono ammessi a rappresentarle nei casi, e secondo le regole stabilite negli articoli 903, 905.

909. Anche i figli e discendenti degli esclusi in conformità degli articoli 725, 726, 727, 728, 729, 900, o diseredati, possono rappresentarli, nei soli casi però e secondo le regole stabilite negli articoli 730, 901.

910. Si può rappresentare quello alla cui successione si è rinunziato.

CAPO II.

DELLA SUCCESSIONE DEI DISCENDENTI.

911. Al padre ed alla madre succedono i loro figli legittimi in parti eguali, quantunque nati da differenti matrimonj, se non v'è differenza di sesso.

1. Se all'eredità concorrono maschi e femmine, la porzione di ciascun maschio deve superare della metà quella che tocca a ciascuna femmina; cosicchè la porzione del maschio stia a quella della femmina come tre a due.

2. I discendenti da figlio maschio, se fra loro esiste maschio coerede, succedono agli avi paterno e materno, rappresentando il grado e la persona dalla quale procedono.

Se i discendenti non sono che femmine, esse non rappresentano se non se il grado e conseguono la porzione d'una figlia.

3. I discendenti da figlia non rappresentano se non che il grado e conseguono la porzione spettante alla figlia stessa.

I discendenti da altra discendente femmina rappresentano il grado e conseguono la porzione della femmina rappresentata.

4. La porzione della eredità, che a termini dell'articolo 906 scade in ogni stirpe, si fa colle regole di sopra stabilite.

912. Sotto il nome di figli legittimi cadono anche i figli legittimati per susseguente matrimonio, o per rescritto Sovrano, ed i loro discendenti, purchè il rescritto sia stato ottennto sulla dimanda del padre, e salvo le modificazioni che fossero inserite nello stesso rescritto.

913. Vi si comprendono pure i figli nati da quel matrimonio che fu contratto senza i requisiti voluti nell'articolo 84, ed anche i nati da matrimonio che viene a scoprirsi nullo per un impedimento ignorato da uno almeno dei conjugi al tempo del concepimento dei detti figli.

914. I figli adottivi e loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche dei figli legittimi nati, o legittimati dopo l'adozione e dei loro discendenti, colle regole di sopra prescritte; ma sono estranei a tutti gli altri congiunti dell'adottante medesimo.

CAPO III.

DELLA SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI.

915. Se non esistono figli o discendenti del defunto, nè gli sopravvivono fratelli o sorelle germani, o loro figli o discendenti, la successione si devolve al padre per due terzi, ed alla madre per l'altro terzo.

916. Premorto l'uno dei genitori senza che sopravvivano ascendenti nella sua linea, tutta la successione si devolve al superstite.

917. Se col padre restano superstiti ascendenti nella linea materna, l'eredità è deferita per dne terzi al padre, e per l'altro terzo all'ascendente, od ascendenti più prossimi della linea della madre predefunta.

918. Se colla madre sono superstiti ascendenti nella linea paterna, la eredità è deferita per una metà alla stessa madre, e per l'altra metà all'ascendente, od ascendenti più prossimi della linea del padre predefunto.

919. Se chi muore senza posterità non lascia superstiti nè genitori, nè fratelli o sorelle germani o loro figli e discendenti, l' eredità è devoluta per la metà all' ascendente, o agli ascendenti più prossimi della linea paterna, e per l' altra metà all' ascendente, o agli ascendenti più prossimi dell' altra linea.

920. Se non sopravvivono ascendenti che in una delle dette due linee, all' ascendente o agli ascendenti più prossimi di questa linea si devolve tutta la successione.

921. Se concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, col padre e colla madre del defunto medesimo, o coll' uno soltanto di essi;

O coll' uno dei genitori, e con ascendenti della linea del genitore premorto;

Ovvero, premorti amendue i genitori, cogli ascendenti della linea paterna, e della materna;

O con ascendenti di una sola di queste linee,

Tutti sono ammessi egualmente a consuccedere per capi, così però che il padre, la madre e gli ascendenti non mai ottengano meno della porzione che loro è dovuta per titolo di legittima a termini dell' articolo 834.

Se vengono in concorso figli, o discendenti di fratelli e sorelle germani premorti, essi pure consuccedono come rappresentanti i fratelli, o le sorelle premorti.

922. Il padre e la madre legittimi e naturali, o adottivi, e gli altri ascendenti succedono in ogni caso essi soli, e ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose che eglino abbiano donate ai loro figli o discendenti morti senza posterità, quando le cose donate si trovino in natura nella eredità, e purchè i donatarj non ne abbiano disposto per atto di ultima volontà.

Che se tali oggetti furono alienati per contratto oneroso, in questo caso gli ascendenti, e gli adottanti riscuotono soltanto il prezzo che possa tuttora essere dovuto: succedono inoltre all' azione di ricupera, che avesse potuto spettare al figlio o discendente donatario.

Se la cosa donata è stata data in permuta, e quella ricevuta non eccede il valore della donata, gli eredi hanno la facoltà o di rendere la cosa stessa ricevuta in permuta, o di pagarne il valore.

Ma se il valore della cosa ricevuta in permuta eccede il prezzo della cosa donata, è pure in facoltà degli eredi il rendere tanta parte della cosa stessa, quanta equivale alla donata, o di pagarne il valore.

E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria.

CAPO IV.

DELLA SUCCESSIONE DEI COLLATERALI.

923. Se a chi muore senza posterità non sono superstiti nè genitori, nè altri ascendenti, si ammettono a succedergli in capi rispettivamente, o in stirpi i fratelli, e le sorelle germani, e i loro figli e discendenti.

924. Quando non sopravvivano fratelli e sorelle germani, nè i loro figli o discendenti, la successione è devoluta o in capi, o in stirpe ai fratelli, e alle sorelle consanguinei ed uterini del defunto, ed ai loro figli e discendenti.

925. Quando chi muore senza posterità non lascia nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del più prossimo o de' più prossimi in grado al defunto, senza distinzione di linea paterna e materna.

926. Non ha luogo la successione tra i congiunti oltre il duodecimo grado civile.

CAPO V.

DELLA SUCCESSIONE DEI GENITORI E FIGLI NATURALI, E DI QUELLA DEL CONJUGE, E DELLO STATO.

927. Il figlio naturale non ha verun diritto alla successione dei genitori, quando la sua figliazione non sia provata in alcuno dei modi stabiliti negli articoli 399, 400, 402.

928. Provata la figliazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi o loro discendenti, non ha diritto che ai soli alimenti.

929. Quando il genitore non ha superstiti figli legittimi, o loro discendenti, ma il padre e la madre, o l'uno di essi, o altro ascendente, il figlio naturale succede nel quarto dei beni: il resto è devoluto secondo l'ordine della successione ab intestato.

Se il genitore non ha lasciato superstiti nè figli, nè genitori, nè ascendenti, ma il figlio naturale viene in concorso di altri parenti, o del conjuge del genitore, egli succede nella metà dei beni: l'altra metà si devolve ai detti parenti, secondo l'ordine della successione ab intestato, o in loro mancanza al conjuge.

930. Tutto ciò che i figli naturali hanno ricevuto dai genitori, ed è soggetto a collazione giusta le disposizioni dell'articolo

1072, e segnenti, deve imputarsi nella porzione dei beni, in cui essi figli succedono ab intestato, sia che lo abbiano ricevuto per donazione diretta o indiretta, sia che loro venga lasciato per testamento.

931. Qnando al genitore non sopravvivono parenti in grado successibile, nè il conjnge, il figlio naturale snccede nella totalità dei beni.

932. Se i figli naturali, la cui figliazione è stata riconosciuta in uno dei modi stabiliti nell'articolo 399, ovvero provata a termini degli articoli 400, 402, vengono a morire senza prole e senza conjuge, la loro eredità si devolve a quello de' genitori di cui siano stati riconosciuti, o provati figlinoli, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, quando siano stati riconosciuti o provati figli di entrambi.

Se al figlio naturale morto senza prole è snperstite il conjuge, l'eredità si devolve per dne terzi al conjuge: l'altro terzo appartiene intieramente al genitore, ovvero per metà a ciascuno de' genitori, come sopra.

933. Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli adulterini, od incestuosi, ancorchè la loro figliazione sia stata riconoscinta, o in qualunque modo provata.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

934. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni tutti della sua eredità appartengono al conjuge.

Al conjuge però, anche nelle successioni ab intestato, è riservato il diritto di conseguire gli alimenti a termini dell'articolo 836.

935. In mancanza di conjuge snperstite l'eredità si devolve allo Stato.

CAPO VI.

DELLA SUCCESSIONE DE' FORESTIERI.

936. I forestieri appartenenti ad un paese, ove a termini dell'articolo 33 i sudditi di questi Stati sono ammessi alle successioni ab intestato, sono abilitati a succedere in questi Stati nel modo stesso col quale succedono i sudditi medesimi.

937. In ogni caso i forestieri possono succedere nei beni mobili, che un altro forestiere lascia in questi Stati; tale successione viene regolata dalle leggi vigenti nel paese, in cui aveva domicilio il defunto.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE E AB INTESTATO.

CAPO I.

DELL' APERTURA DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE E AB INTESTATO, E DELLA CONTINUAZIONE DEL POSSESSO NELL' EREDE.

938. La successione sì testamentaria, che ab intestato, si apre al momento della morte.

La successione si intende aperta nel luogo di ultimo domicilio, e nel caso che il defunto non ne abbia alcuno, nel luogo ove ha lasciata la maggior parte de' suoi beni stabili.

939. Se più persone, fra le quali una sia il testatore, e l'altra l'erede o il legatario, o se più persone reciprocamente chiamate dalla legge alla successione ab intestato, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale di loro sia premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza dal vigore dell'età, o del sesso.

940. Tra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni, che perirono insieme, si presume che sia sopravvissuto chi più avanza in età.

Se questi erano al di sopra di trentacinque anni, si presume sopravvissuto il meno attempato.

Se tra coloro che perirono insieme, gli uni avevano oltrepassati i trentacinque anni, ma non i settant'anni, e gli altri erano al di sotto dei quattordici, i primi si presumono sopravvissuti.

Che se gli uni avevano oltrepassati i settant' anni e gli altri i sette, si presume che i primi sieno premorti: all' incontro si presumono premorti i secondi, se erano al di sotto di sette anni.

941. Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso, e non avevano oltrepassati i quattordici anni, il maggiore di essi si presume sopravvissuto.

Se queste persone avevano oltrepassati i quattordici, ma non i trentacinque anni, si presume sopravvissuto il maschio.

Se avevano oltrepassati i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio si presume sopravvissuto.

Che se la differenza eccede un quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovane.

942. Il possesso dei beni, ragioni ed azioni del defunto passa immediatamente di pieno diritto nella persona dell'erede sì legittimo, che testamentario, coll'obbligo di soddisfare a tutti i debiti ereditarj, e senza necessità di prendere il materiale possesso dell'eredità.

I figli naturali però che hanno diritto ad una parte di eredità ab intestato, debbono chiederne il possesso ai parenti successibili.

943. Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra loro si trovano minori, od interdetti, debbono essere apposti i sigilli sopra gli effetti ereditarj nel più breve termine possibile, sia a richiesta degli eredi, sia ad istanza del Ministero pubblico presso il Tribunale, ed anche d'uffizio dal Giusdicente nella cui giurisdizione si è aperta la successione, a meno che non sia stato altrimenti ordinato dal defunto, il quale abbia nominato anche un notaro per fare l'inventario.

944. I creditori possono chiedere l'apposizione dei sigilli, ma il Giusdicente non la permette se non se per gravi cause, e quando il creditore sia munito di un titolo autentico.

945. Quando sono stati apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi alla rimozione dei medesimi, ancorchè non abbia nè titolo autentico, nè permissione del Giusdicente, salvo di pronunciare sul merito della opposizione.

Le formalità per levare i sigilli e per formare l'inventario sono regolate dalle leggi di procedura.

946. I figli naturali, il conjuge, e lo Stato, qualora pretendano avere diritto all'intiera successione intestata, debbono fare apporre i sigilli, e far procedere all'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione della eredità col benefizio dell'inventario. Essi debbono dimandare al Tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima.

947. Il Tribunale non può concedere la immissione in possesso, se non che dopo tre pubblicazioni ed affissioni nelle solite forme, e sentito il pubblico Ministero.

948. Nel caso di cui nell'articolo 946, i figli naturali ed il

conjuge superstite sono pure tenuti ad impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad assicurare la restituzione agli eredi del defunto, ove alcuno se ne presentasse. Passato però il termine di cinque anni la cauzione s' intende cessata.

949. I figli naturali, il conjuge superstite, e lo Stato, che non hanno adempiuto alle formalità che sono loro prescritte rispettivamente, possono essere condannati ai danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

950. Se fra gli eredi del defunto, o in concorso di loro, vi sieno persone a cui la legge riserva una quota di eredità, ossia la legittima, il possesso della eredità s' intende trasferito negli uni, e negli altri in ragione delle loro rispettive quote.

951. Lo stesso ha luogo quando, non essendosi dal testatore disposto che di una parte di eredità, il restante si devolve agli eredi legittimi.

952. Se alcun altro, che pretenda aver ragione sopra i beni ed effetti della eredità, ne prende il possesso, gli eredi ai quali la legge lo dà di pieno diritto, si hanno per ispogliati realmente e di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai veri possessori.

CAPO II.

DELL' ACCETTAZIONE DELL' EREDITÀ TESTAMENTARIA E AB INTESTATO.

953. Nessuno è tenuto di accettare un' eredità che gli sia devoluta.

954. L' eredità può essere accettata semplicemente, o col benefizio dell' inventario.

955. Le donne maritate non possono validamente accettare una eredità, senza essere autorizzate dal marito, o dal Giudice, in conformità degli articoli 102, 103, 104, 105.

956. Le eredità devolute alle persone soggette a tutela non possono validamente accettarsi, se non secondo le disposizioni dell' articolo 288.

957. Quelle, che si devolvono a persone soggette a patria podestà, sono accettate dal padre di famiglia col benefizio dell' inventario.

958. Se il padre di famiglia non possa o non voglia farne

l'accettazione, il Giudicente, ad inchiesta o di chi è soggetto alla patria podestà, o di qualunque altra persona, previa la destinazione a tal uopo di un curatore speciale, ne approva o ricusa l'accettazione con sua ordinanza.

959. Le eredità devolute ad un minore emancipato sono accettate egualmente col benefizio dell' inventario dal padre o dall'ascendente emancipante, ed in loro mancanza da un curatore speciale.

960. Gli spedali, i poveri d'un comune, e gli altri pubblici stabilimenti non possono accettare l'eredità se non a forma degli statuti, o regolamenti cui sono rispettivamente soggetti.

961. L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

962. L'accettazione può essere espressa o tacita. È espressa, quando si assume il titolo, o la qualità di erede in un atto autentico o in una scrittura privata. È tacita, quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non nella qualità di erede.

963. Colui contro il quale un creditore o legatario della successione ha ottenuta una sentenza proferita in contradittorio, e passata in giudicato, che lo abbia dichiarato erede o condannato espressamente in tale qualità, è riputato erede in forza di detta sentenza verso tutti i creditori e legatarj della stessa successione.

964. Il possesso accordato dal Giudice a quegli eredi, che per disposizione della legge hanno obbligo di dimandarlo, e gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, non importano accettazione di eredità, se non siasi anche assunto il titolo, o la qualità di erede.

965. La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione, sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono da parte sua l'accettazione della eredità.

966. Lo stesso ha luogo per la cessione fatta, anche gratuitamente, da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi: nonchè per quella fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua cessione.

967. La rinuncia all'eredità fatta gratuitamente dal coerede a pro'di tutti gli altri coeredi testamentarj, o ab intestato, ai quali sarebbe devoluta la di lui porzione in caso di mancanza, lo toglie di mezzo come se mai non avesse esistito.

968. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, od è nato il diritto di dimandarne il possesso, è morto senz' averla accettata, trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla.

969. Se questi eredi hanno accettata l' eredità propria del trasmittente, possono tuttavia rinunciare al diritto come sopra trasmesso.

All'opposto la ripudiazione della eredità propria del trasmittente include la rinuncia al diritto suddetto.

Che se hanno accettata l' eredità del trasmittente, ma non sono fra di loro d' accordo per accettare, o ripudiare l' eredità trasmessa, deve questa accettarsi da tutti col benefizio dell' inventario.

970. Il maggiore di età non può impugnare l' accettazione espressa o tacita da esso fatta d' una eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la consegnenza di un dolo usato verso di lui. Egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l' eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell' accettazione.

971. Quand' anche l' eredità non sia stata accettata, i creditori, e i legatarj possono dirigere le loro dimande contro l' erede, ogniqualvolta per disposizione della legge in lui continui l' immediato possesso dei beni del defunto.

Se nell' erede non continua questo possesso, i creditori o i legatarj non possono dirigere le loro dimande contro di lui, se non dopo che egli ne abbia ottenuto il possesso ne' modi stabiliti dalla legge.

Gli uni e gli altri eredi però non possono essere costretti a pagare, se non quando si provi dai creditori, o dai legatarj che essi abbiano accettata l' eredità.

CAPO III.

DELLA RINUNCIA ALL' EREDITÀ TESTAMENTARIA E AB INTESTATO.

972. La rinuncia ad una eredità non si presume: essa non può farsi che nella cancelleria del Giusdicente, sotto la cui giurisdizione si è aperta la successione, e se ne deve scrivere la dichiarazione sopra un registro particolare.

Il tutore non può rinunciare all' eredità devoluta al suo amministrato, nè l' emancipante, o il curatore speciale a quella devoluta al minore emancipato, se non che in conformità dell' articolo 288.

La stessa regola si deve osservare dal padre di famiglia per riguardo alle eredità devolute alle persone soggette alla sua patria podestà.

Le donne maritate debbono su ciò conformarsi alle disposizioni degli articoli 102, 103, 104.

973. L' erede che rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede.

La sua rinuncia però non l' esclude dal poter chiedere i legati, che fossero stati ordinati in suo favore.

974. Nelle successioni ab intestato la parte di colui che rinuncia si accresce ai suoi coeredi: se è solo, si devolve al grado susseguente.

Non si succede giammai rappresentando un erede, che ha rinunziato; se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono in capi.

975. Nelle successioni testamentarie la parte di colui che rinunzia si devolve alle persone indicate negli articoli 788, 791.

976. I creditori di colui, che rinuncia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinuncia è annullata non in favor dell' erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per l' importare soltanto de' loro crediti.

977. La facoltà di accettare o ripudiare un' eredità si perde col decorso di trent' anni.

978. Sino a che il diritto di accettare un' eredità non è prescritto contro gli eredi, che vi hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell' eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all' eredità giacente.

979. Se però un erede testamentario, o ab intestato sia chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l' eredità per costringerlo a dichiarare se accetti, o rinunzii l' eredità stessa, il Giu-

dice competente gli stabilisce un termine a fare tale dichiarazione.

980. Non ostante il disposto dei tre articoli precedenti, i chiamati all'eredità, che si trovano nel possesso reale dei beni ereditarj, perdono il diritto di ripudiarla col decorso di tre mesi dall'apertura della successione, o dalla scienza positiva della deferita eredità, se non si sono conformati al disposto nel seguente Capo IV, e vengono ritenuti come eredi puri e semplici, ancorchè dichiarino di possedere tali beni ad altro titolo.

La disposizione del presente articolo comprende anche gli aventi diritto alla legittima, che si trovano in possesso d'una cosa ereditaria loro legata, ancorchè il legato sia fatto per tener luogo della legittima, o colla condizione di rinunziarvi.

981. Gli eredi, che hanno sottratto o nascosto effetti spettanti alla eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici, senza che possano mai godere del benefizio dell'inventario, nè pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

982. Non si può, nemmeno nel contratto di matrimonio, rinunziare all'eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

CAPO IV.

DEL BENEFIZIO DELL' INVENTARIO, DE' SUOI EFFETTI, E DELLE OBBLIGAZIONI DELL' EREDE BENEFIZIATO.

983. La dichiarazione di non prendere la qualità di erede se non se con benefizio dell'inventario si fa alla cancelleria del Giusdicente del luogo, ove si è aperta la successione: essa deve essere scritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

984. L'erede può implorare il benefizio dell'inventario, non ostante qualunque proibizione fattagli dal testatore.

985. La dichiarazione di volere essere erede benefiziato non produce effetto, se non quando è preceduta o seguita da un solenne inventario dell' eredità.

986. Se tra più eredi taluno voglia accettare l'eredità col benefizio dell'inventario ed altri senza, l'eredità deve essere accettata col detto benefizio.

In questo caso basta che un solo faccia la dichiarazione.

987. L'inventario dev'essere fatto da un notaro colle solennità prescritte per gli atti notarili.

Il notaro è scelto dal maggior numero degli eredi, e in parità di voti dal Giudice.

988. Intervengono alla formazione dell'inventario, per valutare le cose mobili, uno o più periti da scegliersi nel modo stesso, con cui viene scelto il notaro.

Il perito o periti debbono prestare giuramento, che è ricevuto dal notaro, di stimare le cose mobili a prezzo di compra e vendita.

989. Gli eredi, i legatarj, i creditori, e tutti quelli che hanno interesse sull'eredità, sono in diritto di assistere all'inventario, e possono essere rappresentati da un procuratore speciale.

990. Tali persone, che hanno diritto di essere presenti all'inventario, sono citate da uno almeno degli eredi, con pubblici avvisi d'ordine del Giusdicente del luogo, in cui si è aperta la successione.

Una copia di questi avvisi è affissa per mezzo del nunzio

Alla porta della residenza del Giudice stesso;

Alla porta della casa del defunto;

Nella piazza in cui si tiene il più vicino mercato.

In questi avvisi s'indica il giorno, l'ora e il luogo in cui si darà cominciamento all'inventario.

Il Cancelliere forma processo dell'adempimento di tale solennità.

991. Non s'intraprende l'inventario se non dieci giorni dopo che sono stati affissi gli avvisi ai luoghi indicati.

992. Quelli, che hanno citato per la formazione dell'inventario, debbono intervenirvi o in persona o per mezzo di procuratore speciale.

993. Qualora tra i citati vi siano eredi, creditori, e legatarj, e non se ne presenti uno almeno per ogni classe, si procede all'inventario coll'assistenza di due persone probe da scegliersi dal Giusdicente, oltre i testimoni richiesti per l'atto notarile.

994. Prima della descrizione degli oggetti da inventariarsi, coloro che ne avevano la custodia, o che abitavano la casa in cui erano riposti, debbono giurare in mano del notaro di non avere niente sottratto, di non sapere che ne sia stato sottratto

da altri, di non sottrarne, o permettere che ne sia sottratto in avvenire, e di denunziare le sottrazioni che potessero venir fatte.

995. Nascendo dispnta, se qnalche oggetto si debba o no inventariare, il notaro deve ciò non ostante descriverlo, e fare memòria delle reciproche pretensioni.

996. Se poi si eccitasse tal dispnta che impedisse o d'intraprendere o di proseguire l'inventario, il notaro rimette le parti discordi al Giusdicente per gli opportuni provvedimenti, o ne promuove egli stesso le istanze a nome delle parti.

997. L'erede deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione. Ha inoltre, per deliberare sull'accettazione o rinuncia dell'eredità, un termine di quaranta giorni, i quali cominciano a correre da quello della scadenza dei tre mesi accordati per l'inventario, o dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso, nel caso che fosse terminato prima di tre mesi.

998. Durante i termini accordati per fare l'inventario, e per deliberare, nessuno può essere costretto a dichiararsi erede, nè essere condannato in tale qualità.

Rinunciandosi all'eredità quando sono spirati i termini, o prima, le spese fatte legittimamente sino a quel tempo dal rinunçiante sono a carico dell'eredità.

999. Scorsi i suddetti termini, se l'erede venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale secondo le circostanze gli viene accordato, o negato dal Giusdicente, o dal Tribunale avanti cui pende la contestazione.

1000. Nel caso del precedente articolo le spese stanno a carico della eredità, ogniqualvolta l'erede giustifichi di non avere intrapreso e terminato l'inventario per gravi motivi: senza questa ginstificazione le spese sono da lui sopportate.

1001. Benchè sieno scorsi i termini accordati dall'articolo 997 e quelli concessi dal Giusdicente o dal Tribunale in conformità dell'articolo 999, ha non di meno l'erede la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi beneficiato, quando non abbia d'altronde esercitato verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

1002. L'erede colpevole d'avere occultato, o di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario

qualche cosa appartenente all' eredità, è privato del benefizio dell' inventario.

1003. Se pendenti i termini a fare l' inventario si trovano nella eredità degli oggetti che non si possano conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita, senza che da ciò si possa indurre ch' egli abbia accettata l' eredità. Questa vendita deve farsi col mezzo di un notaro nelle forme stabilite dalla legge.

1004. L' effetto del benefizio dell' inventario consiste nel dare all' erede il vantaggio,

1. Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj oltre il valore de' beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento dei debiti col cedere tutti i beni dell' eredità ai creditori, ai legatarj ed anche al coerede che ricusa di fare eguale cessione:

2. Che non sieno confusi i suoi beni con quelli dell' eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di pretendere il pagamento de' suoi crediti.

Volendo egli però far valere le sue ragioni contro l' eredità, deve farle destinare un curatore.

1005. L' erede beneficiato ha l' obbligo d' amministrare i beni ereditarj, e di render conto della sua amministrazione ai creditori, ed ai legatarj.

Non può costringersi al pagamento coi beni proprj se non che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

1006. Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni se non che sino alla concorrenza delle somme di cui egli si trovi debitore.

1007. Egli non è tenuto che per le mancanze gravi commesse nell' amministrazione, di cui è incaricato.

1008. Non può vendere i mobili della eredità se non col mezzo di un notaro, e nelle forme prescritte dalla legge.

Se li presenta in natura, non è obbligato se non che per la diminuzione di valore, o pel detrimento cagionato dalla sua negligenza.

1009. Non può vendere gl' immobili se non osservando le debite solennità, ed è tenuto ad assegnare il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

1010. Deve, se così vogliono i creditori o altre persone aventi interesse, prestare idonea cauzione pel valore de' mobili compresi nell'inventario, e per quella parte di prezzo degl' immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj.

1011. Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il prezzo è depositato, come è depositata la parte non assegnata del prezzo degl'immobili, per soddisfare i debiti ereditarj.

1012. Se vi sono opposizioni per parte di creditori, l'erede benefiziato non può pagare se non che secondo l'ordine ed il modo determinato dal Tribunale.

Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj a misura che si presentano.

1013. I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione de' conti, e dopo il pagamento del residuo, hanno soltanto regresso contro i legatarj.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

1014. Le spese dell'inventario e della liquidazione de' conti sono a carico dell'eredità.

CAPO V.

DELLE EREDITÀ GIACENTI.

1015. Se trascorsi i termini per far l'inventario, e per deliberare, niuno si presenta a chiedere l'eredità, o non sia noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

1016. All'eredità giacente si destina un curatore dal Giusdicente del luogo, in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle persone che vi hanno interesse, od anche d'uffizio.

1017. Il curatore di una eredità giacente è tenuto prima di tutto a farne inventario, ne esercita e promuove le ragioni, risponde alle istanze promosse contro la stessa, e l'amministra coll'obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

1018. Le disposizioni del capo antecedente, che riguardano alle forme dell'inventario, al metodo di amministrare, alla facoltà di alienare le cose che potrebbero perire, e all'obbligo di render conto, sono comuni al curatore della eredità giacente.

CAPO VI.

DELLA DIVISIONE DELLE EREDITÀ TESTAMENTARIE E AB INTESTATO.

1019. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sempre dimandare la divisione, non ostante qualunque proibizione, o convenzione in contrario.

Ciò non di meno, quando gli eredi istituiti sono tutti o alcuni di loro minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi fino trascorso un anno dalla maggiorità dell'ultimo. Il Tribunale però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può tuttavia permetterla.

Egualmente si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato.

Questa convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni, ma può essere rinnovata.

1020. Può dimandarsi la divisione, quand'anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarj, se però non si provi, o che la divisione fu fatta, o che vi ha un possesso bastante a indurre la prescrizione.

1021. L'azione di divisione per le persone soggette a tutela può esercitarsi dai loro tutori, previa l'autorizzazione del Giusdicente a norma dell'articolo 293; per quelle soggette a patria podestà, dal padre di famiglia; per le donne maritate, da esse medesime coll'assenso del marito, o coll'approvazione del Giusdicente; pei minori emancipati, dal padre o dall'ascendente emancipante, ed in loro mancanza dal curatore speciale, previa in quest'ultimo caso l'autorizzazione del Giusdicente.

Rispetto ai coeredi che sieno essenti, l'azione appartiene ai parenti, che sono stati messi in possesso.

1022. Se vi sono più persone soggette allo stesso tutore, le quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare dal Giudice a ciascuna di loro un tutore speciale a termini dell'articolo 284.

1023. Se tutti gli eredi sono in età maggiore, la divisione può farsi in quella forma, e con quell'atto, che le parti interessate credono conveniente.

1024. Se fra i coeredi ve ne ha dei soggetti a tutela, o minori emancipati, la divisione può tuttavia farsi all'amichevole.

In questo caso però debbono premettersi le stime de' beni fatte dai periti nominati dal Giudice, e le divisioni sono approvate dal medesimo.

Senza queste solennità ogni altra divisione amichevole è considerata provvisoria.

1025. Se fra i coeredi, anche quando non ve ne ha de' soggetti a tutela, non si possa convenire per una divisione amichevole, questa viene fatta in giudizio secondo le regole qui appresso indicate.

1026. L'azione per la divisione deve introdursi davanti il Giusdicente o il Tribunale del luogo, in cui si è aperta la successione.

1027. Se uno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo di intraprenderla, o terminarla, lo stesso Giusdicente o Tribunale decide come nelle cause sommarie.

Tutte le altre controversie sono giudicate in via ordinaria.

1028. Il Giudice, nell'ammettere con sua ordinanza la dimanda della divisione, nomina pure un perito pel caso, in cui le parti stesse non facciano d'accordo la scelta di uno o più periti entro il termine di tre giorni, come pure pel caso in cui fra i coeredi siavi alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato.

1029. Nei medesimi casi egli nomina un perito per la stima de' mobili, quando non ne sia fissato precedentemente il prezzo in un inventario regolare.

1030. I periti nominati, come sopra, si ritengono anche incaricati della stima dei beni stabili e mobili che si dovessero conferire.

1031. Nel medesimo atto il Giudice ordina doversi fare all'incanto la vendita di quei beni, che il perito o i periti dichiarassero non capaci di comoda divisione.

Quanto agli stabili vi assiste egli medesimo; e quanto ai mobili vi assiste il cancelliere.

1032. I periti prima d'intraprendere le loro operazioni giurano dinanzi al Giudice di ben adempiere l'ufficio loro.

1033. I periti debbono stabilire sempre il valore della cosa a prezzo di compra e vendita.

1034. La loro relazione deve presentare le basi di questa stima, e indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi, e in quante parti, col rispettivo valore.

1035. I periti presentano la loro relazione, e ne fanno deposito agli atti del Giudice.

1036. La parte più diligente fa notificare questo deposito ai coeredi.

1037. Ciascuna delle parti interessate ha il termine di quindici giorni, da quello della intimazione, a proporre i suoi richiami sulla perizia, esponendone i fondamenti.

1038. Il reclamante fa notificare alle parti interessate d'aver proposto dei richiami, e nell'atto stesso le cita a comparire e a dedurre entro otto giorni.

Se dal Giudice sono ammessi i richiami, può ad inchiesta di alcuna delle parti, o anche d'officio, destinarsi uno o più periti a rivedere l'operazione. Questi possono a tal uopo conferire coi primi, e chiederne gli schiarimenti opportuni.

1039. Non si ammette ulteriore richiamo contro il giudizio che viene dato da questi ultimi periti.

1040. Lo stato attivo e passivo dell'eredità si forma dinanzi al Giudice, ad inchiesta della più diligente fra le parti interessate.

1041. Appartengono all'attivo non tanto gli stabili e mobili, quanto i crediti, sia verso gli estranei, sia verso i coeredi, e le collazioni che taluno di essi dovesse fare all'eredità, come è detto al Capo *delle collazioni, ed imputazioni.*

1042. Appartengono al passivo i debiti dell'eredità, sia verso gli estranei, sia verso i coeredi, le spese dell'ultima infermità del defunto, le funerarie, e quelle dell'inventario e della divisione.

1043. Se taluno de' coeredi ha diritto a qualche prededuzione, questa deve farsi, per quanto è possibile, con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli, in compenso de' quali ha luogo la prededuzione.

1044. L'erede, che ha diritto alla prededuzione, deve farne in iscritto la dimanda.

Qualora i condividenti, benchè tutti maggiori, non concordino nel modo di eseguirla, o tra essi ve ne abbia alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato, il modo viene determinato dal Giudice, il quale può o decidere all'istante, o rimetterne ad altro giorno la decisione. Quando il Giudice dichiari che la prededuzione debba farsi in mobili o stabili, ordina che si eseguisca col mezzo della sorte, se può aver luogo, ed incarica

in tal caso delle corrispondenti operazioni il perito, o uno dei periti che hanno fatto la stima: se la sorte non può aver luogo, il Giudice, a prudente suo arbitrio, determina il modo più conveniente di fare la suddetta prededuzione e di eseguirla.

1045. Dopo le dette prededuzioni si fanno altrettante parti di ciò che rimane, quanti sono i condividenti.

1046. Nella formazione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna parte, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti della stessa natura, e valore.

1047. Se alla formazione di queste parti è di ostacolo il non essere alcuno degli oggetti capace di comoda divisione, giusta la dichiarazione del perito, deve farsene la vendita dinanzi al Giudice all'asta pubblica colle regole prescritte per la vendita degli stabili in giudizio.

I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividenti, sono stabiliti dal Giudice.

Quando però i dividenti sono tutti in età maggiore, possono acconsentire alla vendita nel modo che essi credono più conveniente.

Il prezzo che se ne ritrae serve a formare od eguagliare le parti.

1048. Quando la vendita non ha effetto, il Giudice ordina che si sperimenti la licitazione fra i soli coeredi.

Se fra questi coeredi ve ne sia alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato, il Giudice può abilitare il tutore, o il curatore speciale ad offrire pel suo amministrato nei modi, ed entro i limiti che crede convenienti. La stessa abilitazione si può accordare per concorrere all'asta pubblica da premettersi alla licitazione.

1049. Ove neppure questa riesca, il giudice può ordinare che l'oggetto resti in comune sino ad opportunità di vendita o di licitazione, e che frattanto si proceda, se vi ha luogo, alla divisione del restante.

1050. L'ineguaglianza delle quote ereditarie in natura si compensa o con una retribuzione in denaro, e con delegazione di debiti ereditarj.

1051. Le porzioni si formano da uno dei coeredi, se tutti sono maggiori, e concordino nella sua scelta, ed egli l'accetti.

In caso diverso, il Giudice deputa il perito, o uno di que' periti che hanno fatto la stima, a formare le porzioni.

Queste vengono in seguito estratte a sorte.

1052. Il coerede o il perito, che ha formato le parti, presenta alla cancelleria la sua operazione. Il più diligente fra i dividenti ne dà avviso agli altri interessati.

1053. Ciascun condividente è ammesso a proporre in iscritto entro il termine di otto giorni i suoi richiami contro la formazione delle parti.

Il Giudice decide sovra di essi in via sommaria.

1054. Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nella suddivisione da farsi fra i rami di ciascuna stirpe condividente.

1055. Compita la divisione, si rimettono a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni che a lui sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli ai condividenti che vi hanno interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intiera eredità si consegnano a chi è scelto da tutti gli eredi per esserne il depositario coll'obbligo di somministrarli ai condividenti ad ogni loro dimanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, essa è determinata dal Giudice.

1056. Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, la quale non sia fra i coeredi, ed a cui uno di loro abbia ceduto in tutto o in parte i proprj diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi, o da un solo, mediante l'attuale rimborso del prezzo della cessione.

1057. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi affinchè non vi si proceda, se non col loro intervento, e possono intervenirvi a loro spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso che essa fosse in frode dei loro diritti, o fosse eseguita senza di loro, e malgrado di una opposizione che avessero fatta.

CAPO VII.

DEL MODO DI FORMARE LO STATO EREDITARIO NELLE DIVISIONI DEI CONTADINI, E DI ALTRI RUSTICI LAVORATORI.

1058. Nelle divisioni dei coloni, e di altri rustici lavoratori, se si tratta di dividere il patrimonio dai medesimi formato con propria industria, o derivante dai loro antenati, si osserva il disposto nel capo antecedente.

1059. I vestiti usuali e giornalieri spettano alle persone che ne hanno l'uso.

I festivi, e così i capi preziosi che servono d'ornamento personale, si presumono della comunione.

1060. Le doti pagate, o promesse in tempo di comunione sono a carico comune.

1061. Le doti da darsi alle figlie dei fratelli dopo la divisione sono a carico dei rispettivi padri.

1062. Le doti da restituirsi si devono prededurre dallo stato comune.

1063. Le spese e i debiti fatti in comune si pagano in comune.

1064. Se si tratta di frutti raccolti, ed esistenti in natura, o da raccogliersi dopo la seguita divisione, ma già preparati col lavoro fatto in comunione, si devono dividere in capi fra quelle persone della famiglia che hanno contribuito al lavoro, nel seguente modo:

1. Ogni uomo maggiore di diciotto anni fa un capo;

2. Ogni uomo maggiore d'anni dodici sino alli diciotto fa un mezzo capo;

3. Ogni donna maggiore d'anni diciotto fa due terzi di un capo;

4. Ogni donna maggiore d'anni dodici fino ai diciotto fa un terzo di capo.

1065. I minori d'anni dodici non si hanno in considerazione.

1066. Se i suddetti frutti raccolti o da raccogliersi provengono dai beni proprj de' rustici dividenti, o da loro tenuti in affitto, ma lavorati in comune, il modo di determinarne le porzioni

stabilito nell'articolo antecedente non ha luogo se non che nella parte rusticale, salvo quanto alla parte dominicale le ordinarie regole di diritto.

1067. L'individuo della condizione espressa nell'articolo 1058 che, sortito di famiglia, abbia altrove dimorato per un sessennio, si presume diviso anche di beni, e che abbia già conseguita la porzione ad esso lui spettante sulla comunione, sino dal giorno di sua separazione.

CAPO VIII.

DELLA LICITAZIONE.

1068. Quando i comproprietarj non sieno d'accordo sul modo della vendita della cosa, o qnando fra loro ve ne abbia alcuno soggetto a tutela o minore emancipato, la licitazione non può aver luogo, se non se dopo che, esperimentata la vendita all'incanto, questa non abbia potuto in tal modo effettuarsi.

1069. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono stabilite dalle leggi di procedura.

1070. La licitazione produce fra il proprietario compratore e gli altri comproprietarj i medesimi effetti, che produrrebbe fra loro la reale divisione della cosa, che forma il soggetto della licitazione.

1071. I creditori particolari dei comproprietarj non hanno ipoteca sopra la cosa, che forma il soggetto della licitazione: hanno soltanto diritto di intervenire alla licitazione medesima, sia per impedire che facciasi in frode dei loro diritti, sia per esercitare le loro ragioni su la porzione di prezzo che potrà pervenire al loro debitore.

CAPO IX.

DELLE COLLAZIONI E DELLE IMPUTAZIONI.

1072. Il figlio o discendente, venendo alla successione, ancorchè con benefizio dell'inventario, insieme coi suoi fratelli o sorelle, o discendenti di questi, deve conferire a' suoi coeredi tutto ciò che egli ha ricevuto dal defunto per donazione, sì direttamente che indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

1073. Ancorchè, nel caso preveduto dall'articolo precedente, il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, egli non può ritenere la donazione a lui fatta se non se fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

1074. L'erede che rinunzia alla successione può tuttavia ritenere la donazione, o dimandare il legato a se fatto sino alla concorrenza della quota disponibile.

1075. Le donazioni fatte al discendente di colui che si trova successibile al tempo in cui si apre la successione, sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente succedendo al donante non è tenuto di conferirle.

1076. Similmente il discendente, succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate all'ascendente, ancorchè avesse accettato l'eredità di questo.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato all'ascendente, anche nel caso che ne avesse ripudiata l'eredità.

1077. Le donazioni in favore del conjuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

1078. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote, e corredo delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un officio, o stabilimento qualunque, o soddisfare ai suoi debiti.

1079. Se il marito all'atto di ricevere la dote non presenta una sufficiente sicurezza, nè col proprio patrimonio, nè coll'esercizio di un' arte, o professione, la figlia non è tenuta a conferire nella eredità paterna se non che l' azione ad essa spettante contro il patrimonio di suo marito per ottenere il rimborso.

1080. Ma se venga a mancare questa sicurezza della dote soltanto dopo il pagamento della medesima, la perdita di questa cade unicamente a danno della figlia.

1081. Tutto ciò che è lasciato per atto di ultima volontà non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo quanto viene prescritto all'articolo 1100.

1082. Non si debbono conferire lo spese di alimonti, di mantonimento, di educazione, d' istruzione, le spese ordinarie di vestiario, quelle per nozze o donativi d' nso.

1083. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili, che l'orede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero, al momento che vennoro fatte, alcun vantaggio indirotto.

1084. Non è pure dovuta collaziono alcuna in consegnenza delle società contratte senza frode fra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando lo condizioni sieno stato regolate con atto autentico.

1085. L'immobile cho è perito per caso fortuito, e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

1086. I frutti, e gl' interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti so non che dal giorno in cui si è aperta la successiono.

1087. La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede, secondo l'articolo 1072. Essa non è dovuta nè ad altri oredi, nè ai legatarj, nè ai creditori ereditarj, salvo che vi sia disposizione contraria del donante, o disponente per atto di ultima volontà, o salvo quanto è prescritto nell'articolo 1100.

1088. Il donatario perciò, o il legatario della porziono disponibile, che sia insiemo erede logittimario, non può pretendero la collazione, se non all' effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile.

1089. La collazione si fa o col prosentare la cosa in natura, o coll' imputarne il valoro nella porziono dovuta, a scelta del donatario.

1090. Quando il donatario di un immobile lo ha alienato od ipotecato prima dell' apertura della successiono, la collazione non si fa se non coll' imputazione.

1091. La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell' immobile al tempo dell' aperta successione.

1092. In tutti i casi debbesi dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo della divisione.

1093. Debbono egualmento computarsi a favore del donatario lo speso necessarie, ch' egli ha fatto per la conservazione della cosa, ancorchè non l' abbia migliorata.

CAPO X.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

1103. I coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti della eredità, secondo la misura e nel modo stabilito dal testatore o dal codicillante.

1104. Quando il defunto non abbia disposto, o non abbia fatto il riparto dei debiti e pesi ereditarj, i coeredi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

1105. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca speciale di una prestazione di rendita redimibile, può esigere che da tali prestazioni siano affrancati e resi liberi gl' immobili prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili.

1106. Si detrae dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

1107. L'erede, nella cui quota cade questo fondo, è egli solo incaricato della prestazione medesima, ed è in dovere di garantire i coeredi.

1108. Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditarj personalmente, in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intiero, salvo loro il regresso, se vi è luogo, contro i coeredi in ragione della tangente per cui questi debbono contribuire.

1109. Il coerede che in forza dell'ipoteca ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte, che ciascuno di loro deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede, che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori: il coerede conserva per altro la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, deducendo la parte che lo riguarda come coerede.

In caso d'insolvibilità di un coerede la sua tangente del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1110. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede: non possono ciò non di meno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo di avere fatta l'intimazione di questi titoli alla persona od al domicilio dell'erede.

CAPO XI.

DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE, E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

1111. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non aver mai avuta la proprietà degli altri beni ereditarj.

1112. I coeredi si debbono vicendevolmente la garanzia per le molestie ed evizioni procedenti da cause anteriori alla divisione.

1113. La garanzia non ha luogo, se la qualità dell'evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione: cessa inoltre, se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1114. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, a mantenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

1115. Se uno dei coeredi si trova insolvibile, la tangente, per cui egli è tenuto, debbe essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredi solvibili.

1116. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni consecutivi alla divisione.

1117. Non vi è neppur luogo a garanzia per l'insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo essersi fatta la divisione.

CAPO XII.

DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE.

1118. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, o di dolo.

1119. Può altresì aver luogo la rescissione, quando uno dei coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto.

La semplice ommissione di un oggetto della eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento della divisione.

1120. L'azione di rescissione è ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè sia qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali, che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incominciata.

1121. La detta azione non è ammessa contro la vendita di diritti ereditarj fatta senza frode ad uno dei coeredi dagli altri coeredi, o da uno di loro, allorchè il venditore abbia espressamente convenuto di non volere essere obbligato ad alcnna garanzia, nè a restituzione del prezzo in caso di evizione.

1122. Per conoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli oggetti, giusta il loro stato e valore al tempo della divisione.

1123. Quegli, contro cui è diretta l'azione di rescissione, può troncare il corso della medesima, ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria o in denaro, o in natura.

1124. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto, od in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

CAPO XIII.

DELLA DIVISIONE FATTA DAL PADRE, DALLA MADRE, O DAGLI ALTRI ASCENDENTI FRA I LORO DISCENDENTI.

1125. Il padre, la madre, e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli, e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

1126. Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni e per li testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

1127. Se nella divisioue non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi sono divisi in conformità della legge.

1128. È intieramente nulla la divisione, la qnale non è stata fatta fra tutti i figli i quali esistevano al tempo della morte, e fra i discendenti dal figli predefunti.

Tanto i figli, o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli, tra i quali venne fatta la divisione, possono provocarne una nuova.

1129. La divisione fatta dall'ascendente può impugnarsi nel caso in cui risulti dalla medesima, o da altre precedenti disposizioni, che alcuno di quelli, fra quali sono stati divisi i beni, si trovi leso nella porzione legittima. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto, in conformità dell'articolo 1119.

1130. Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo, è condannato nelle spese medesime, non che in quelle della lite.

CAPO XIV.

DELLA RIDUZIONE DEGLI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ.

1131. Le disposizioni testamentarie o codicillari, le quali eccedono la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

La riduzione non può essere dimandata se non che da coloro ai quali è riservata la legittima, dai loro eredi o aventi causa da loro: i donatarj, i legatarj, ed i creditori del defunto non possono dimandare tale riduzione, nè approfittarne.

1132. Si determina la riduzione, formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore.

1133. Vi si uniscono pure per finzione quelli, di cui è stato disposto per titolo di donazione in favore di chiunque, secondo il loro valore al tempo delle donazioni, quanto alle cose mobili; ed in quanto ai beni immobili, secondo il loro stato al tempo delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte

del donante: sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, si calcola qnale sia la porzione di cui il testatore o codicillante ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

1134. Quando il valore delle donazioni eccede, o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni per atto di ultima volontà sono senza effetto.

1135. Quando le disposizioni di ultima volontà eccedono o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo avere dedotto il valore delle donazioni, la riduzione si fa per rata senz'alcnna distinzione fra gli eredi ed i legatarj.

1136. Ogniqualvolta però il disponente abbia dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compiere la porzione legittima.

1137. Qnando il legato soggetto a riduzione sia di uno stabile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dello stabile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

1138. Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario ha nello stabile un valore eccedente del quarto la porzione disponibile, deve lasciare lo stabile per intiero nell'eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile: che se l'eccesso di valore è minore del quarto, come sopra, il legatario può ritenere tutto lo stabile, compensando in denaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.

1139. Il legatario avente diritto alla legittima può anche ritenere tutto lo stabile, sebbene l'eccesso di valore sia maggiore del quarto, purchè non superi l'ammontare della porzione disponibile, e della quota che gli spetta nella legittima.

PARTE TERZA.

DEI CONTRATTI.

TITOLO PRIMO.

DEI CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1140. Il contratto è una convenzione, convalidata dalla legge, mediante la quale una o più persone assumono l'obbligazione verso una o più altre persone di dare, di fare, o di non fare qualche cosa.

1141. Il contratto è *sinallagmatico*, ossia *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1142. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più altre persone, senza che per parte di queste ultime siavi obbligazione.

1143. Quando ciascuna delle parti si assoggetta all'adempimento di qualche obbligazione, il contratto è *a titolo oneroso*.

1144. Quando una delle parti procura all'altra un vantaggio senza correspettivo, il contratto è *a titolo gratuito*.

1145. È contratto di *sorte*, o *aleatorio*, quando il correspettivo consiste nel rimettere tanto da una parte che dall'altra il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1146. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti sono stabilite qui appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi.

CAPO II.

DELLE CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA VALIDITÀ DELLE CONVENZIONI.

1147. Quattro condizioni sono essenziali per la validità delle convenzioni;

1. Il consenso di colui che si obbliga;
2. La capacità di contrattare;
3. Una cosa determinata, che formi l'oggetto del contratto;
4. Una causa lecita per obbligarsi.

SEZIONE I.

DEL CONSENSO.

1148. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo.

1149. L'errore non produce la nullità della convenzione, se non se quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è l'oggetto.

Non produce nullità, quando non cade se non che su la persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1150. La violenza usata contro colui, che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1151. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre la propria persona, o le sue sostanze ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1152. La violenza è causa di nullità di contratto, usata non solamente verso uno dei contraenti, ma ancora verso il marito, la moglie, i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente.

1153. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre o

altri ascendenti, o verso il marito, senza che siasi usata violenza, non basta per annullare il contratto.

1154. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza se, cessata la medesima, sia stato approvato o espressamente o tacitamente, o siasi lasciato correre il tempo stabilito dalla legge ad impugnarlo.

1155. Il dolo è una causa di nullità della convenzione, quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Il dolo non si presume, e deve essere provato.

1156. La convenzione conclusa per errore, violenza, o dolo non è nulla di pien diritto: essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità, o rescissione nei casi e modi espressi nel Capo VII, Titolo IV, di questa Parte III del presente Libro.

1157. Nessuno può obbligarsi o stipulare in suo nome proprio se non che per se medesimo.

1158. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona; tale promessa però dà soltanto diritto ad una indennità contro colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

1159. È valida la stipulazione a vantaggio di un terzo, ogniqualvolta lo stipulante vi abbia interesse.

È valida egualmente, quando essa costituisca il modo o la condizione sia d'una stipulazione che si fa per se stesso, sia d'una donazione che si fa ad altri: colui che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1160. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se e per li suoi eredi ed aventi causa, quando non sia espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

SEZIONE II.

DELLA CAPACITÀ DELLE PARTI CONTRAENTI.

1161. Qualunque persona può contrattare, se non sia dichiarata incapace dalla legge.

1162. I minori sottoposti a tutela, o alla patria podestà, ancorchè si dichiarassero maggiori ed emancipati, e gl'interdetti sono incapaci di contrattare.

La capacità o incapacità dei minori emancipati resta determinata dalla natura delle obbligazioni ch' essi contraggono, giusta le distinzioni ammesse nell' articolo 143.

1163. I minori però anche emancipati, e gl' interdetti non possono impugnare per causa d' incapacità le loro obbligazioni, quando sono state contratte colle solennità prescritte dalla legge.

1164. Le donne maritate non possono contrattare se non in conformità degli articoli 102, 103.

1165. Il figlio maggiore d' età, ma soggetto alla patria podestà, ancorchè si dichiarasse emancipato, non può validamente sopra beni che non sieno castrensi o quasi castrensi fare contratto, distratto, od una obbligazione qualsiasi, senza l' approvazione del padre o dell' avo da cui dipende, o del Giusdicente, in caso di rifiuto o d' impedimento di quelli. Il Giusdicente però non può prestarla se non che sentito lo stesso padre od avo, che non sia assente od interdetto.

1166. Il figlio anche maggiore di età, fin che non abbia istituita economia separata dall' ascendente del quale la podestà è cessata, o che non abbia un patrimonio in proprio, non può prendere denaro ad interesse, o contrar mutuo senza l' adesione dell' ascendente suddetto da prestarsi sia coll' intervento personale al contratto, sia con separata dichiarazione semplicemente sottoscritta dal medesimo. In caso di rifiuto non giustificato, o d' impotenza, supplisce il Giusdicente.

1167. La nullità delle obbligazioni contratte contro il disposto dai due precedenti articoli può opporsi dal figlio, dai suoi eredi, dal padre od avo che hanno o che ebbero diritto di patria podestà, non che dai fidejussori.

1168. Quanto ai contratti dei minori e dei figli di famiglia, che esercitano la mercatura, si osserva il disposto dall' articolo 2420.

1169. Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l' incapacità del minore, dell' interdetto, della donna maritata, del figlio di famiglia, o del fallito, con cui esse hanno contrattato.

1170. I dichiarati falliti, sieno o no negozianti, sono incapaci di contrattare rapporto al patrimonio di cui hanno perduta l' amministrazione.

Essi perdono l' amministrazione dal giorno della dichiarazione del fallimento.

1171. I falliti sono coloro, le cui passività superano il valore del loro patrimonio.

Il fallimento dev'essere dichiarato, dietro l'istanza dei creditori, o di alcuno di loro, con sentenza del Tribnnale del domicilio del debitore.

1172. Tutti gli atti, per cni si trasferisce la proprietà di stabili o mobili a titolo gratuito dal fallito nei dieci giorni che precedono l'istanza dei creditori per la dichiarazione del fallimento, sono nulli, e senza effetto relativamente ai creditori.

Ogni atto del medesimo genere a titolo oneroso, fatto nello stesso intervallo di tempo, può essere annullato dietro dimanda dei creditori, ogniqualvolta porti seco dei caratteri di frode.

1173. Tutte le confessioni di debito, e le obbligazioni fatte e contratte dal debitore nel medesimo intervallo di tempo si presumono fraudolenti dal lato del fallito: elle sono nnlle, quando si provi che di queste frodi sono partecipi gli altri contraenti.

1174. Le disposizioni degli articoli precedenti non tolgono che non si possano far dichiarare nulli gli atti fatti dal debitore anche prima del tempo stabilito nei medesimi articoli, ogniqnalvolta si provi che gli atti stessi sono stati fatti in frode dei creditori.

SEZIONE III.

DELL' OGGETTO DEI CONTRATTI.

1175. Qnalunque contratto ha per oggetto una cosa, che uno dei contraenti si obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

1176. Il semplice uso, o il semplice possesso di una cosa, può essere soggetto di contratto, come la cosa medesima.

1177. Le sole cose, che sono in libero commercio, possono essere oggetto di contratto.

1178. L'obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno per rignardo alla sua specie.

La parte, o la quantità della cosa, può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1179. Le cose future possono essere oggetto di un'obbligazione.

Non si può peraltro rinunciare ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima, nè con quello della cui successione si tratta, nè con terzi, quantunque v'intervenisse il di lui consenso.

Non possono nemmeno cadere in contratto, senza approvazione del Giudice, i diritti per gli alimenti futuri già ordinati in giudizio, o lasciati per testamento, o acquistati per qualunque contratto a titolo gratuito.

SEZIONE IV.

DELLA CAUSA DEI CONTRATTI.

1180. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto, non ostante qualunque patto in contrario.

1181. La convenzione non lascia di essere valida, ancorchè la causa non sia espressa.

1182. La causa si presume sino a che non si provi il contrario da chi si è obbligato.

1183. La causa è illecita, quando è proibita dalla legge, o quando è contraria ai buoni costumi, o all'ordine pubblico.

TITOLO SECONDO.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE NASCONO DAI CONTRATTI.

1184. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate se non che o per mutuo consenso, o per cause approvate dalla legge.

1185. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze, che l'equità, l'uso, o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura.

CAPO I.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE CONSISTONO NEL DARE.

1186. L'obbligazione di dare inchiude quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegnazione, sotto pena dei danni ed interessi verso il creditore.

1187. Chi ha l'obbligo di conservare la cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto l'utilità di una sola delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, deve impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti perciò sono dalla legge specialmente indicati.

1188. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso legittimamente manifestato dai contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario e possessore di diritto il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla, nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest'ultimo.

1189. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione, od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto, senza necessità di alcun atto.

Se il termine venga a scadere dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non se mediante un'intimazione, od altro atto equivalente, e dopo il decorso di giorni otto da questa intimazione.

1190. Gli effetti dell'obbligazione di consegnare un immobile sono regolati nel Capo *della vendita*, ed in quello *de' privilegi e delle ipoteche*.

1191. Se la cosa, che taluno si è obbligato con atti successivi di dare o di consegnare a due persone, è puramente mobile, quella fra di loro, cui ne fu dato il possesso reale, è all'altra preferita e ne resta proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DI FARE, O DI NON FARE.

1192. Le obbligazioni di fare, o di non fare, in difetto di adempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni, e nella prestazione degl' interessi.

1193. Ciò non ostante il creditore ha diritto di dimandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione

all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregindizio dell'azione pe' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1194. Nel caso di non adempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far esegnire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1195. Se l'obbligszione consiste nel non fare, quegli che contravviene è tenuto ai danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

CAPO III.

DEI DANNI ED INTERESSI

DERIVANTI DALLA NON ESECUZIONE DELL' OBBLIGAZIONE.

1196. I danni ed interessi non sono dovnti se non qnando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa, che si è obbligato di dare o fare, non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore ha lasciato trascorrere.

1197. Il debitore, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede, è condannato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed interessi tanto pel non adempimento dell'obbligazione, qnanto pel ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che il non adempimento od il ritardo sia provennto da una causa a lui non imputabile.

1198. Il debitore non è tenuto a vernn danno ed interesse, qnando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortnito fu impedito di dare, o di fare ciò a che si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1199. I danni ed interessi sono in genere dovnti al creditore per la perdita sofferta e pel gnadagno di cni fu privato, salvo le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

1200. Il debitore non è tenuto se non se ai danni ed interessi che sono stati prevednti, o che si potevano prevedere al tempo del contratto, quando il non adempimento delle obbligazioui non derivi da sno dolo.

1201. Nel caso ancora di suo dolo i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno di cni fu privato, non devono estendersi se non se a ciò che è una conseguenza immediata e diretta del non adempimento della convenzione.

1202. Quando la convenzione stabilisce che colui, il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all'altra parte una somma maggiore o minore; eccetto che la medesima risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, nel qual caso può il Giudice moderarla.

1203. Nelle obbligazioni, che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono se non che nella condanna a pagare gl'interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, alle fidejussioni, ed alle società.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non se dal giorno della dimanda giudiziale, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano decorrere di pieno diritto.

1204. Gli interessi legittimamente dovuti sopra capitali fruttiferi, certi in quantità, e dovuti almeno per un anno intero, possono essere ridotti in capitale produttivo di nuovi frutti, mediante un nuovo contratto, il quale estinguerà intieramente le ragioni competenti al creditore in forza del precedente contratto pei frutti convertiti in capitale.

Lo stesso ha luogo in forza di una dimanda fatta giudizialmente.

1205. Parimente le rendite scadute, come gli affitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva pel rimborso dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

CAPO IV.

DELL' EFFETTO DELLE OBBLIGAZIONI RIGUARDO AI TERZI.

1206. Le convenzioni non hanno effetto se non che fra le parti contraenti: esse non pregiudicano ai terzi, nè loro giovano, se non nel caso preveduto dall'articolo 1159.

1207. Ciò non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti e le azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona.

1208. Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal debitore in frode delle loro ragioni.

1209. Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di entrambi i contraenti.

Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

CAPO V.

DELLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.

1210. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole.

1211. Quando una clausola possa essere interpretata in due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non potrebbe produrne alcuno.

1212. Le parole, che ammettono due sensi, devono essere intese in quello che è più conveniente alla materia del contratto.

1213. Ciò che è ambiguo s' interpreta da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1214. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non sieno espresse.

1215. Tutte le clausole delle convenzioni s' interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso, che risulta dall' atto intero.

1216. In dubbio la convenzione s' interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l' obbligazione.

1217. Per quanto sieno generali i termini, coi quali si è espressa una convenzione, essa non comprende se non se le cose, sopra le quali apparisce che le parti abbiano avuto il proposito di contrattare.

1218. Quando in un contratto si è espresso un caso all' oggetto di spiegare un' obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termini di ragione può estendersi l' obbligazione stessa.

TITOLO TERZO.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

CAPO I.

DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI.

SEZIONE I.

DELLE CONDIZIONI IN GENERE E DELLE LORO DIVERSE SPECIE.

1219. L'obbligazione è condizionale, quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'avvenimente succeda o non succeda.

1220. La condizione casuale è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore, nè del debitore.

1221. La condizione potestativa è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una, o dell'altra parte contraente di far succedere, o d'impedire.

1222. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo, o dal caso.

1223. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, od alla libertà delle nozze, come nell'articolo 749, o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la convenzione che ne dipende.

1224. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

1225. Qualunque obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

1226. Qualunque condizione dev'essere adempita nella maniera che le parti hanno verisimilmente voluto.

1227. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione ohe un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata, se il tempo sia spirato, senza che sia succeduto l'evento.

Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ritiene mancata se non che quando siasi fatto certo che l'evento non accadrà.

1228. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata tanto se il tempo è spirato senza che sia successo l'avvenimento, quanto se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento stesso; e qualora non vi sia tempo determinato, essa non è verificata se non quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

1229. La condizione si riguarda come adempita, quando il debitore, obbligato sotto la stessa condizione, sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento.

1230. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione: se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano all'erede.

1231. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti, che tendono a conservare i suoi diritti.

SEZIONE II.

DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA.

1232. L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento già succeduto, ma non per anco noto alle parti.

Nel primo caso l'obbligazione non produce effetto, se non che dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1233. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma l'oggetto della convenzione rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è intieramente perita per colpa del debitore, questi è tenuto ai danni ed interessi verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere la obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha diritto di sciogliere la obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

SEZIONE III.

DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA.

1234. La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, produce la revoca dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato, come se l'obbligazione stessa non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l'esecuzione dell'obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l'evento preveduto con la condizione.

1235. La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo il disposto dell'articolo 1557.

1236. In questo caso, il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di dimandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

1237. La risoluzione della convenzione deve dimandarsi giudizialmente, e può essere conceduta dal Giudice al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI A TEMPO DETERMINATO.

1238. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che esso non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1239. Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine, ma non si può ripetere ciò che è stato pagato anticipatamente.

1240. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non apparisca dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

1241. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempre che la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione, non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dal prudente arbitrio del Gindice.

1242. Se il termine per la esecuzione della obbligazione sia stato rimesso al comodo, o alla volontà del debitore, qualora abbia per oggetto il pagamento di una somma, non si può prolungare il pagamento oltre un quinquennio, ove in pendenza del pagamento non sia stato convenuto alcun frutto, nè oltre un decennio, in caso di frutto pattuito.

Qnando poi si tratti dell'adempimento di altro fatto, il giudice stabilisce il termine, entro cui deve essere eseguito, avuto riguardo alle circostanze, e principalmente al minore incomodo del debitore.

1243. Il debitore, sia o no negoziante, non può più invocare il beneficio del termine, quando è divenuto fallito, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date nel contratto al suo creditore.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE.

1244. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa si libera mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente conceduta al creditore.

1245. L'obbligazione è pura e semplice, quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere l'oggetto dell'obbligazione.

1246. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse viene a perire, e non può più essere consegnata, quand' anche ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa per

riguardo ad nna di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu ultima a perire.

1247. Quando, ne' casi accennati nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O nna soltanto delle cose è perita, e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite, e allora se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può dimandare il prezzo dell' una o dell' altra a sua elezione.

1248. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l' obbligazione è estinta in conformità dell' art. 1361.

1249. Gli stessi principj si applicano ai casi, ne' quali più di due cose sono comprese nell' obbligazione alternativa.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO.

SEZIONE I.

DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO A FAVORE DEI CREDITORI.

1250. L' obbligazione è in solido a favore di più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell' intiero credito, e quando il pagamento fatto ad uno di loro libera il debitore, ancorchè il benefizio dell' obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1251. Il debitore ha la scelta di pagare o all' uno o all' altro dei creditori in solido, qnando non sia stato prevenuto da uno di loro con giudiziale dimanda.

Ciò nondimeno la condonazione fatta da un solo dei creditori in solido non libera il debitore se non che per la porzione di questo creditore.

1252. Qualunque atto che interrompa la prescrizione relativamente ad uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.

SEZIONE II.

DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO FRA I DEBITORI.

1253. L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1254. L'obbligazione può essere in solido, ancorchè nno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa, come quando uno non è obbligato se non se condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pnra e semplice, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare, che non è conceduto all'altro.

1255. L'obbligazione in solido non si presume, ma deve essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi nei qnali l'obbligazione in solido ha luogo di pien diritto in virtù di una disposizione di legge.

1256. Il creditore in virtù di nn'obbligazione contratta in solido può rivolgersi contro quello fra i debitori, che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

1257. Le istanze gindiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promoverne delle simili contro gli altri.

1258. Se la cosa dovnta è perita per colpa, o durante la mora di nno o più debitori in solido, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagare il prezzo della stessa, ma qnesti non sono tennti ai danni ed interessi.

Il creditore può chiedere soltanto i danni e gli interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1259. La dimanda giudiziale fatta contro uno dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da nno di questi, interrompe contro tutti, ed anche contro i loro eredi, il decorso del tempo necessario ad estinguere l'azione.

La dimanda giudiziale contro uno degli eredi di un debitore obbligato in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di

questi eredi, non l'interrompe contro gli altri coeredi, quand' anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questa dimanda o ricognizione non l'interrompe contro gli altri condebitori se non che per quella parte, cui è obbligato lo stesso erede.

Per interromperlo intieramente contro gli altri condebitori è necessaria la dimanda verso tutti gli eredi del debitore defunto, o la ricognizione egualmente di tutti.

1260. La dimanda degl' interessi proposta contro uno dei debitori in solido li fa correre contro tutti.

1261. Il condebitore in solido citato dal creditore pnò opporre tntte le eccezioni, che derivano dalla natura dell' obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1262. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l' unico erede d' uno dei debitori, la confusione non estingue il credito in solido se non che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1263. Il creditore, che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore, che egli ha liberato dall' obbligazione in solido.

1264. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riserbarsi nella quietanza l' azione in solido, o i suoi diritti in generale, non rinunzia all' obbligazione in solido se non che per riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall' obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dicbiari che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ba luogo per la semplice dimanda fatta contro uno dei condebitori per la sna parte, se questi non vi ha aderito, o se nou è emanata una sentenza di condanna.

1265. Il creditore, che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la porzione dei frutti maturati o degl' interessi del debito, non perde l' azione in solido se non che per li frutti o gl' interessi scaduti, non già per quelli da scadere, nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi eseguito per dieci anni continui.

1266. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non che ciascuno per la sua quota e porzione.

1267. Il condebitore in solido, che ha pagato il debito per intiero, non può dimandare agli altri condebitori se non che la quota e porzione di ciascuno di loro.

Se uno di questi si trovi inetto a pagare, la perdita che ne viene cagionata si riparte per contributo sopra tutti gli altri condebitori atti a pagare, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1268. Nel caso che il creditore abbia rinunziato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero inetti a pagare, la porzione di questi è per contributo ripartita fra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.

1269. Se l'affare, per cui fu contratto il debito in solido, non riguardava se non che uno dei coobbligati, questi è obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente a lui non sono considerati che come sicurtà.

CAPO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E DELLE INDIVISIBILI.

1270. L'obbligazione è divisibile, o indivisibile secondo che ha per oggetto una cosa o un fatto, i quali nella loro rispettiva consegna od esecuzione possono ammettere, o no, divisione materiale, od intellettuale.

1271. L'obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa, o il fatto che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il modo, con cui sono considerati nella obbligazione, non li rende atti a ricevere una esecuzione parziale.

1272. La solidarietà stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

SEZIONE I.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI.

1273. L'obbligazione, che può essere divisa, deve eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità

non ha luogo se non che rispetto ai loro eredi, i quali non possono dimandare il credito, nè sono tenuti di pagare il debito, se non che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

1274. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezioni rispetto agli eredi del debitore,

1. Quando il debito è ipotecario;

2. Quando è dovnto un determinato corpo;

3. Quando si tratta di debito alternativo di cose, a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile;

4. Quando un solo degli eredi è incaricato, in forza del titolo, dell'adempimento dell'obbligazione;

5. Quando emerge o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, può essere convenuto pel totale su la cosa dovuta, o sul fondo ipotecato, salvo a lui il regressso contro i snoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede pnò egnalmente essere convenuto per la totalità, salvo il regresso verso i coeredi.

SEZIONE II.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI.

1275. Coloro che banno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

1276. Lo stesso ba luogo per riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.

1277. Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di prestar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno può egli solo ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha fatta la remissione del debito, o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile, se non se addebitandosi della porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione; o ricevuto il valore.

1278. L'erede del debitore convenuto per la totalità dell'obbligazione può dimandare un termine, per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

CAPO VI.

DELLE OBBLIGAZIONI CON CLAUSOLA PENALE.

1279. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso di non adempimento.

1280. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta seco quella dell'obbligazione principale.

1281. Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece di dimandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

1282. La cosa promessa colla clausola penale compensa i danni ed interessi che soffre il creditore pel non adempimento della obbligazione principale.

Egli non può dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

1283. Tanto nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nell'altro che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato a dare, o a ricevere, o a fare.

1284. La pena può essere modificata dal Giudice, allorchè la obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1285. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può dimandarsi o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il loro regresso contro colui pel cui fatto si è incorsa la pena.

1286. Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non si incorre la pena se non da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

1287. Questa regola ammette eccezione allorchè, essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la loro sola porzione, salvo a questi il regresso.

TITOLO QUARTO.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO LE OBBLIGAZIONI.

1288. Le obbligazioni si estinguono
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla dichiarazione di nullità o rescissione;
E per l'effetto della condizione risolutiva di che sopra.

CAPO I.

DEL PAGAMENTO.

SEZIONE I.

DEL PAGAMENTO IN GENERE.

1289. Ogni pagamento suppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1290. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobbligato o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio, non venga a subentrare nei diritti del creditore.

1291. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

1292. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario, o non era capace di alienarla.

1293. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, o dal Giudice, o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

1294. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

1295. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi che la cosa pagata fu convertita in vantaggio del creditore.

1296. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro, o di un atto d'opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti, od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso, soltanto il suo regresso contro il creditore.

1297. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta sia eguale, ed anche maggiore.

1298. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

1299. Ciò non ostante, i Giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono concedere dilazioni moderate al pagamento, e

sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

Le dilazioni così concedute non possono però mai eccedere in tutto la metà del termine convenuto, nè in alcun caso lo spazio di tre mesi.

1300. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegnazione, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

1301. Se il debito è di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore, per essere liberato, non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.

1302. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi al domicilio del creditore.

Si deve fare nel domicilio del debitore, se il creditore risiede fuori del comune senza avervi lasciato un procuratore.

1303. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

SEZIONE II.

DEL PAGAMENTO CON SUBINGRESSO.

1304. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo, che lo paga, è convenzionale o legale.

1305. Il subingresso è convenzionale,

1. Quando il creditore, ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2. Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza si facciano per atto autentico notarile: che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella

quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i denari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1306. Il subingresso legale si verifica ed opera di pien diritto,

1. A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2. A vantaggio dell'acquirente di un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo è ipotecato, ma però ristrettivamente a questo;

3. A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse di soddisfarlo;

4. A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato coi proprj denari i debiti ereditarj.

1307. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori, quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore, quando questi non fu pagato se non che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni, pel restante che gli è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricevuto se non che un pagamento parziale.

SEZIONE III.

DELL' IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI.

1308. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1309. Il debitore per un debito che produce frutti o interessi, non può, senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti o degli interessi ciò che egli paga; il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negl'interessi.

1310. Quando il debitore per diversi debiti ha accettata una quietanza per cui il creditore ha specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può più chiedere l'imputazione sopra un debito differente, purchè non sia intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1311. Quando la quietanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quel tempo il debitore avesse maggiore interesse di estinguere tra quelli che

fossero parimente scaduti: altrimenti, nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa per rata in parità di cose.

SEZIONE IV.

DELL'OFFERTA DEL PAGAMENTO, E DEL DEPOSITO.

1312. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne a lui l'offerta reale, ed in caso di rifiuto del creditore di accettarla, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore: esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio e fortuna del creditore.

1313. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario

1. Che sieno fatte al creditore capace di esigere, od a quello che ha la facoltà di ricevere pel medesimo;

2. Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3. Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4. Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5. Che sia verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6. Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento, e non essendovi convenzione speciale pel luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7. Che le offerte sieno fatte per atto giudiziale e davanti il Giudice competente.

1314. Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal Giudice; ma basta

1. Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2. Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl' interessi decorsi sino al

giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3. Che siasi esteso dal cancelliere un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4. Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito, con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

1315. Le spese per l'offerta reale e pel deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore.

1316. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1317. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buone e valide le sue offerte ed il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fidejussori.

1318. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il suo deposito, dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse: egli non ha più ipoteca se non se dal giorno in cui l'atto, col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sia stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

1319. Se ciò che è dovuto è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve fare ingiungere al creditore di eseguire il trasporto con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal Giudice la permissione di depositarla in qualche altro luogo.

SEZIONE V.

DELLA CESSIONE DEI BENI.

1320. La cessione dei beni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai creditori, quando non si trova più in caso di pagare i proprj debiti.

1321. La cessione dei beni è volontaria o giudiziale.

1322. La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi e il debitore.

1323. Quando questa cessione è accettata dalla maggior parte dei creditori, compresi anche gli eventuali, obbliga tutti gli altri.

Questa maggior parte si determina non in ragione del numero, ma in ragione dell' importare delle somme dovute, quando il loro complesso arrivi ai tre quarti del totale dei debiti di chi fa la cessione.

1324. La cessione giudiziale è un benefizio che la legge concede al debitore di buona fede, e che ha sofferte disgrazie, al quale si permette di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai creditori per conservare la libertà personale, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1325. La cessione si fa davanti il Tribunale del domicilio del debitore, previa presentazione dello stato attivo e passivo del patrimonio di lui, e citazione di tutti i creditori nella forma ordinaria.

Il decreto di citazione che emana dal Tribunale viene inoltre inserito nel foglio ufficiale dello Stato.

La cessione si ammette o si ricusa con sentenza del Tribunale stesso, sentito il Ministero pubblico.

1326. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziale, se non nei casi contemplati dalla legge.

1327. La legge non ammette al benefizio della cessione gli stellionatarj, i falliti dolosamente, le persone condannate per furto, o truffa.

Non vi ammette neppure i tesorieri dello Stato, o de' pubblici stabilimenti, i tutori, gli amministratori, e i depositarj pei debiti da essi contratti verso le persone, o gli stabilimenti, di cui amministrano le sostanze, o custodiscono i danari.

1328. La cessione giudiziale non attribuisce ai creditori la proprietà, ma soltanto il diritto di amministrare, e far vendere i beni a loro vantaggio, e di riscuoterne i frutti sino alla vendita.

L'amministrazione viene affidata ad uno o più de' creditori, a scelta della maggior parte di essi.

La vendita viene promossa dai deputati all'amministrazione, ed eseguita al pubblico incanto, secondo le regole prescritte dalla legge.

1329. Gli effetti della cessione giudiziale sono

1. Che il cedente è libero dalla cattura;

2. Che può ritenere tanto per se, quanto per le persone di sua famiglia, i vestimenti giornalieri, i letti, le suppellettili d'indispensabile uso e bisogno.

1330. La cessione giudiziale non libera il debitore se non che fino alla concorrenza del valore dei beni ceduti; e nel caso in cui non sieno sufficienti, se ne acqnista dei nuovi, egli è obbligato a cederli sino all' intiero pagamento, prededotti solo i necessarj alimenti.

CAPO II.

DELLA NOVAZIONE.

1331. La novazione si fa in tre maniere:

1. Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

2. Quando un nuovo debitore è sostituito all' antico, il quale viene liberato dal creditore;

3. Quando in forza di una nuova obbligazione un nnovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

1332. La novazione non può effettuarsi se non che tra persone capaci di contrattare.

1333. La novazione non si presume: conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla.

1334. La novazione, che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1335. La delegazione, per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non prodnce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1336. Il creditore, che ha liberato il debitore da cui fn fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o in istato di decozione, al momento della delegazione.

1337. La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona, che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona che debba per lui ricevere.

1338. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1339. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono ritenersi trasferite sui beni del nuovo debitore.

1340. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate se non che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1341. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o nel secondo, quella dei fidejussori, e che quelli o questi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1342. Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni, che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salvo solo le sue ragioni contro di questo.

Trattandosi però di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, come di figlio di famiglia, minore, o donna maritata, il debitore può opporle, purchè le dette qualità sussistessero ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

CAPO III.

DELLA REMISSIONE DEL DEBITO.

1343. La volontaria consegna della privata scrittura originale di obbligazione fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori solidarj.

1344. La remissione del debito, o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro di loro.

In quest'ultimo caso non può ripetere il credito, se non se fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

1345. La restituzione del pegno non basta per far presumere le remissione del debito.

1346. La remissione, o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori.

Quella accordata al fidejussore non libera il debitor principale.

Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.

1347. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale, e degli altri fidejussori.

CAPO IV.

DELLA COMPENSAZIONE.

1348. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra loro una compensazione, che estingue i due debiti nel modo e nei casi di cui appresso.

1349. La compensazione si fa per sola operazione di legge, ed anche senza saputa de'debitori: nel momento stesso in cui i due debiti esistono ad un tempo, questi reciprocamente si estinguono per le quote corrispondenti.

Le dilazioni che si fossero concedute dal giudice, o gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

1350. Non ha luogo la compensazione se non se tra due debiti, che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie e bontà, e che sono egualmente liquide, ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani, o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1351. La compensazione ha luogo, qualunque sieno la cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi

1. Della restituzione della cosa, di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2. Di un debito, il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

3. Della restituzione del comodato o del deposito.

1352. In quest'ultimo caso però si ammette la compensazione

quando si tratta di un credito quantitativo e liquido acquistato dal depositario dopo l'atto del deposito, qualora questo sia della stessa natura.

1353. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale: ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.

Il debitore in solido non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1354. Il debitore, che ha acconsentito senza riserva alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può più far valere contro al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però, alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo intimata, non impedisce se non che la compensazione de' crediti posteriori alla intimazione.

1355. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non se computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

1356. Quando la medesima persona abbia più debiti, che possano compensarsi, si osservano per la compensazione le regole stabilite per l'imputazione nell'articolo 1311.

1357. La compensazione non ha luogo a pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di se a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1358. Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi dimanda il credito, per cui non ha opposto la compensazione, non può in pregiudizio de' terzi prevalersi de' privilegi, o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

CAPO V.

DELLA CONFUSIONE.

1359. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritti che estingue il debito ed il credito.

1360. La confusione, che ha luogo nella persona del debitore principale, giova a' suoi fidejussori.

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l' estinzione dell' obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona di uno dei debitori in solido, non giova ai suoi condebitori se non se per la porzione di cui era debitore.

CAPO VI.

DELLA PERDITA DELLA COSA DOVUTA.

1361. Quando una certa e determinata cosa, che formava il soggetto dell' obbligazione, perisce, od è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assolutamente l' esistenza, l' obbligazione s' estingue, se la cosa sia perita, ovvero posta fuori di commercio, o smarrita, senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in se stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l' obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore in caso che gli fosse stata già consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la sua perdita non dispensa colui, che l'ha sottratta, dalla restituzione del valore.

1362. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio, o smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d' indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima.

CAPO VII.

DELLA NULLITÀ O RESCISSIONE.

1363. L' errore, la violenza, il dolo danno luogo all' azione di nullità o rescissione del contratto.

1364. I contratti fatti dai minori, dai figli di famiglia, dagl' interdetti, e dalle donne maritate senza il concorso delle legittime solennità, possono a loro inchiesta essere rescissi.

Anche i contratti fatti dai minori emancipati in que' casi, nei quali la legge li assoggetta a certe solennità, possono rescindersi a loro richiesta, qualora tali solennità non sieno state osservate.

1365. L'azione di rescissione dei contratti, di cui nei due precedenti articoli, dura per quattro anni, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

1366. Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a correre se non che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti.

1367. Quanto agli atti degli interdetti, il tempo non corre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione; e quanto a quelli de' minori, se non se dal giorno della loro maggiore età.

In ordine ai figli di famiglia, se non se dal giorno in cui divennero di pieno loro diritto.

Rispetto agli atti delle donne maritate, il tempo non comincia a correre se non che dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

1368. L'azione di rescissione si trasmatte agli eredi; ma essi non possono esercitarla se non se entro quel tempo, che rimaneva ai loro autori, giusta l'articolo 1365.

1369. Nei casi espressi nell'articolo 1364, le persone ivi indicate, non volendo giovarsi dell'azione di rescissione, possono anche per semplice lesione implorare la riduzione del contratto a termini di equità.

Non possono però le dette persone implorare la riduzione del contratto per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto, riservata loro in tal caso l'azione soltanto di rescissione.

1370. L'azione per la riduzione dei contratti, di cui nel precedente articolo, dura egualmente per quattro anni, da decorrere come è detto nell'articolo 1367, e si trasmette egualmente agli eredi.

1371. Qualunque convenzione tra il tutore ed il minore, divenuto maggiore, può rescindersi, se non è stata preceduta dal rendimento de' conti e dalla consegnazione degl'idonei documenti, il tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato all'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

L'azione però di rescissione di tal convenzione non può proporsi passato un anno dal giorno della medesima convenzione.

1372. Gli atti anteriori all'interdizione degl'imbecilli, dementi, furiosi e prodighi possono essere rescissi, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente al tempo in cui sono stati fatti, a termini dell'articolo 237.

1373. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore non lo priva dell' azione di rescissione o di riduzione dei contratti, subordinatamente però all' esito dell' azione criminale che rimane salva all' altro contraente a termini di ragione.

1374. Ne resta però privato il minore negoziante, banchiere, od artigiano in ordine alle obbligazioni contratte per ragione dell'arte sua, o del suo commercio.

1375. Il minore ne resta parimente privato in ordine alle convenzioni stipulate pel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll' approvazione ed assistenza di coloro, il consenso dei quali è richiesto a termini degli articoli 78, e 79, o dell' articolo 82.

1376. Non possono rescindersi, o ridursi le obbligazioni dei minori, nascenti da loro delitto, o quasi delitto.

1377. Il minore non è più ammesso a impugnare l' obbligazione assunta nella sua minore età, quando divenuto maggiore l'ha ratificata, sia che tale obbligazione potesse rescindersi, sia che fosse soltanto soggetta a riduzione.

Lo stesso è del figlio di famiglia per le obbligazioni contratte contro il disposto dagli articoli 1165, 1166, quando reso di suo diritto le abbia ratificate.

1378. Quando i minori, gl' interdetti, i figli di famiglia, e le donne sono ammesse in tale qualità ad impugnare le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni, eccetto che resti provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio.

1379. I maggiori non possono impugnare per causa di lesione le loro obbligazioni se non se nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1380. Non ha luogo l' azione di rescissione, o di riduzione de' contratti e delle obbligazioni dei minori, dei figli di famiglia, degl' interdetti e delle donne, quando sieno state osservate le formalità richieste dalla legge, salvo in tal caso l' esercizio delle sole ragioni, di cui possono giovarsi le persone pienamente capaci di contrattare.

TITOLO QUINTO.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE.

1381. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, sia per parte di chi si obbliga, sia per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge; le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni, che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti, o dai quasi-delitti.

Esse formano il soggetto di questo titolo.

CAPO I.

DEI QUASI-CONTRATTI.

1382. I quasi-contratti sono i fatti puramente volontarj dell'uomo, dai quali risulta un'obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle parti.

1383. Quegli, che volontariamente intraprende un affare di altra persona, tanto se questa ne sia conscia, quanto se lo ignori, contrae un'obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciato, e di condurla a termine sino a che la stessa persona sia in istato di provvedervi: egli deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato.

1384. Se quegli, a cui favore fu intrapreso l'affare, morisse prima che fosse terminato, chi l'intraprese è tenuto a continuarlo fino a tanto che l'erede sia in caso di assumerne la direzione.

1385. È parimente tenuto ad usare nella sua gestione tutte le cure di buon padre di famiglia.

I giudici però sono autorizzati a moderare la valutazione dei

danni ed interessi, che fossero derivati da colpa o da negligenza di chi disimpegnò l'affare, a norma delle circostanze da cui questi fu indotto ad incaricarsene.

1386. Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, debbe adempire le obbligazioni contratte dal gestore in suo nome, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsargli tutte le spese utili e necessarie da esso fatte.

1387. Chi o per errore, o scientemente, riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.

1388. Quando una persona, che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa, quando il creditore, in conseguenza del pagamento, si è privato in buona fede del documento e delle cautele relative al credito; nel qual caso è salvo a colui, che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.

1389. Se quegli, che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl' interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1390. Quegli, che indebitamente ha ricevuta una cosa, dee restituirla in natura finchè esiste: qualora la cosa più non esista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede dee restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede non è tenuto alla restituzione se non che sino alla concorrenza di ciò che fosse stato convertito in suo profitto.

1391. Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l' azione per conseguirlo.

1392. Colui al quale è restituita la cosa deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa stessa.

CAPO II.

DEI DELITTI, E DEI QUASI-DELITTI.

1393. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

1394. Ognuno è tenuto pel danno che ha cagionato non sola-

mente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza, od imprudenza.

1395. Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali deve essere garante, o delle cose che ha in propria custodia.

Sono tenuti

Il padre di famiglia, e dopo la di lui morte la madre, pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi, nei casi in cui rispettivamente ne hanno la cura e la direzione;

I padroni ed i committenti pe' danni cagionati da' loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze, nelle quali vennero da essi impiegati;

I precettori e gli artigiani pe' danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano, che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

1396. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, pel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dal medesimo tanto se trovisi sotto la sua custodia, quanto nel caso che siasi smarrito o fuggito.

1397. Il proprietario di un edifizio è tenuto pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuto in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione.

1398. Chiunque abbia ragionevole motivo di temere, che da un edifizio, da un albero, od altro simile oggetto dal vicino posseduto, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo, o ad altro oggetto da lui posseduto, può chiedere al giudice, secondo le circostanze, che si provveda al pericolo, o si prescriva al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni che gli potessero indi derivare.

1399. Chiunque abbia motivo di temere, che da una nuova opera da altri intrapresa così sul proprio, come sull'altrui suolo, sia per risultarne danno al fondo da lui posseduto, può denunziare al giudice tale opera entro l'anno dal suo principio, e prima che sia terminata, acciocchè intanto provveda, finchè sia deciso in merito sulle rispettive ragioni.

1400. Il giudice, dopo d'aver presa sommaria cognizione del fatto, può secondo le circostanze o far sospendere la continua-

zione della nuova opera, o permetterla mediante sì nell'uno che nell'altro caso, ove occorra, le debite cauzioni, nel primo pel risarcimento del danno che l'ordinata sospensione possa recare a chi ha intrapresa l'opera, e nel secondo per la demolizione o riduzione di essa, e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante.

TITOLO SESTO.

DEI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO.

CAPO I.

DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI.

1401. Sono protette dalla legge le convenzioni tra i conjugi, che loro piaccia di stipulare, purchè non discordino dai buoni costumi, e sieno conformi alle seguenti regole.

1402. Gli sposi non possono derogare ai diritti risultanti dall'autorità maritale sopra la persona della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che risguardano alla patria podestà, alla tutela, alla minorità, all'emancipazione, o alle altre disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

1403. Non possono fare alcuna convenzione, o rinuncia, il cui oggetto tenda ad immutar l'ordine legale delle successioni per rispetto tanto a se medesimi nella successione de' figli e discendenti, quanto ai loro figli tra loro, eccettuate però le donazioni, o le disposizioni testamentarie, le quali possono aver luogo, secondo le forme e ne' casi determinati nel presente Codica.

1404. Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi, statuti, o consuetudini locali, che per lo addietro hanno avuto vigore in questi Stati.

1405. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate prima del matrimonio per atto notarile.

1406. Se occorrono cangiamenti prima della celebrazione del matrimonio, devono farsi egualmente per atto notarile.

1407. Inoltre nessun cangiamento, o controdichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1408. Il notaro deve entro giorni quindici far eseguire, presso l'Uffizio delle Ipoteche, annotamento delle controdichiarazioni o cangiamenti, di cui negli articoli precedenti, in margine alla ipoteca inscritta a termine dell'articolo 2187.

Se questa ipoteca non fosse per anche inscritta, il notaro nell'iscriverla denunzia unitamente all'Uffizio delle Ipoteche tanto il contratto di matrimonio, quanto l'atto contenente i successivi cangiamenti o controdichiarazioni.

1409. Le convenzioni matrimoniali non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1410. Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni che possono farsi in questo contratto, e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono valide a termini dell'articolo 1375.

1411. In mancanza di speciali convenzioni stipulate prima del matrimonio, la sola legge regola il contratto matrimoniale, ed attribuisce al marito il diritto di conseguire a nome della moglie quella dote, che fosse stata costituita.

SEZIONE I.

DELLA DOTE.

§. 1.

DELLA COSTITUZIONE DELLA DOTE.

1412. La dote consiste in quei beni che la moglie, od altri per lei, apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio.

1413. Se la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

1414. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i beni presenti, o una parte dei beni presenti e futuri, oppure un oggetto individuo.

La costituzione di dote, concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

1415. La dote non può costituirsi, nè aumentarsi dalla sposa dopo celebrato il matrimonio.

La costituzione od aumento di dote, che venisse fatto da altri dopo il matrimonio, non obbliga i beni del marito se non dal giorno della seguita costituzione od accrescimento.

1416. Se il padre, e la madre, che ha beni estradotali, costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s' intende costituita in parti eguali da ambedue.

Se la madre non ha che la dote, la sua obbligazione non è valida, se non è autorizzata dal Giusdicente.

1417. Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

1418. Non ostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj di cui loro appartenga l' usufrutto, la dote si prende dai beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

1419. Se la dote è costituita dal solo padre per li diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intiero a carico del padre.

1420. Nel caso in cui le parti non sieno d' accordo sull' ammontare della dote dovuta alla figlia dalle persone contemplate nell' articolo 157, viene quella fissata dal Tribunale secondo le circostanze, in modo però che non ecceda la metà della legittima che potrebbe spettare alla figlia sul patrimonio del dotante, e senza che sieno necessarie rigorose investigazioni sull' ammontare del patrimonio stesso.

Qualora poi nel contratto di matrimonio, o questo durante, siasi dalle persone sovraindicate costituita una dote, essa si ha per sufficiente, e non si ammette veruna azione per ottenerne un supplemento, salvo però i diritti che possono competere sull' eredità delle persone medesime a termini delle leggi di successione.

L' azione per la costituzione della dote, che non è stata proposta dalla figlia, non passa negli eredi di lei.

1421. Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli oggetti costituiti in dote.

1422. Gl' interessi della dote corrono di pien diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l' hanno promessa, quand' anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

§. 2.

DEI DIRITTI DEL MARITO SU LA DOTE.

1423. Il solo marito ha l' amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di percepirne i frutti o gl' interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, con semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue spese minute, e pei bisogni della sua persona.

1424. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che egli riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nullameno, qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un cambiamento o diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, se quegli che l'ha costituita, o che ne è il debitore, si trova nel numero delle persone, che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti od alla garanzia della dote, può il Tribunale sulla di lui instanza prescrivere le cautele opportune per la sicurezza della dote medesima.

1425. Se la dote o una parte di essa consiste in cose mobili, stimate nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo alle medesime attribuito.

1426. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1427. L' immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non se qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all' immobile dato per pagamento della dote costituita in denaro.

§. 3.

DELL' INALIENABILITÀ DELLA DOTE.

1428. Nè il marito, nè la moglie, nè amendue unitamente possono, durante il matrimonio, alienare od obbligare a favore di

chicchessia le ragioni della moglie verso il marito per la restituzione della dote, e pei diritti nnziali, anche consistenti in cose mobili, nè ridurre o restringere le ragioni medesime, fuorchè nei casi infra specificati, e previa l' autorizzazione del Tribunale, e trattandosi dell' alienazione di stabili dotali, mediante anche le solennità prescritte per le alienazioni dei beni de' minori.

1429. Nelle divisioni di un patrimonio generalmente ipotecato a cauzione delle doti, o di altri diritti nuziali, può la moglie di nn condividente, o la vedova di lni, essere obbligata a restringere la sua ipoteca alla parte che perviene al marito, o agli eredi di lni, semprechè questa parte offra alla medesima una bastevole garanzia.

1430. La moglie può egualmente, e sotto la medesima condizione, essere obbligata a consentire il trasporto dell' ipoteca sopra i fondi, che vengano in divisione assegnati al marito, o ai suoi eredi, ogniqualvolta il fondo, ch' era specialmente ipotecato per cauzione della dote e de' diritti nuziali, ricada in porzione ad uno degli altri condividenti.

1431. Si può alienare una parte dello stabile dotale, previa autorizzazione del Tribunale, per fare riparazioni indispensabili alla conservazione del medesimo stabile.

1432. Si può anche alienare tutto lo stabile dotale, quando questo sia indiviso con terzi, e sia riconosciuto non capace di divisione a giudizio di periti nominati dal Tribunale.

In questo caso, il prezzo ricavato dalla vendita rimane dotale, e viene impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

1433. L' immobile dotale può col consenso della moglie essere permutato, od anche venduto, purchè vi sia l' evidente utilità della medesima: ma non può essere permutato se non con un immobile il cui valore, per quattro quinti almeno, pareggi quello del fondo dotale, ed in tal caso mediante il supplemento dell' eccesso, previa altresì l' autorizzazione giudiziale, e la stima dei periti nominati d' uffizio dal Tribunale.

L' immobile ricevuto in permuta diviene dotale, come pure è dotale l' avanzo del prezzo, se ve ne ha, e deve come tale impiegarsi.

Si deve parimente impiegare come dotale il prezzo della vendita del fondo dotale.

1434. Può ancora il Tribunale, sentito il marito, autorizzare

l'alienazione della dote, solamente però in sussidio, e non oltre la metà della stessa,

1. Qualora sia necessaria per somministrare gli alimenti alla moglie, al marito, od ai figli, o per supplire alle spese delle loro infermità;

2. Per liberare la moglie stessa dal carcere, e per la liberazione pur anco del marito, del padre o della madre, o dei figli della medesima, qualora vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difetto di pagamento di multe;

3. Per somministrare una congrua dote alle figlie, o per procurare uno stabilimento al marito, od alla prole.

1435. L'alienazione che la donna ha fatto della sua dote per liberare dal carcere il padre o la madre, non è mai riputata una donazione, e non va quindi soggetta alle regole stabilite negli articoli 1907, 1933, nè all' obbligo del conferimento di cui nell'articolo 1072.

1436. Se fuori delle eccezioni sopra indicate la moglie o il marito, o entrambi unitamente, alienano il fondo dotale, la moglie e i di lei eredi possono, dopo lo scioglimento del matrimonio, far rivocare l'alienazione senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo trascorso durante il matrimonio: la moglie ha lo stesso diritto dopo la separazione dei beni.

Il marito può egli stesso, durante il matrimonio, far rivocare l' alienazione, restando però obbligato per li danni ed interessi verso il compratore, quando nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.

1437. Quando la prescrizione del fondo costituito in dote abbia cominciato a correre prima del matrimonio, essa continua anche in pendenza del matrimonio sopravvenuto.

La prescrizione della dote che sia stata alienata in pendenza del matrimonio, non comincia se non che dal tempo, in cui il matrimonio sia sciolto.

1438. Il marito, quanto alla dote, è astretto a tutte le obbligazioni che spettano all'usufruttuario, e deve indennizzare la moglie, o i suoi eredi, per tutte le prescrizioni, e pei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

§. 4.

DELLA SEPARAZIONE DELLA DOTE DAI BENI DEL MARITO.

1439. Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non sieno sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote e i diritti a lei derivanti o dalla legge o dal contratto di matrimonio.

1440. Questa separazione dev'essere dimandata in giudizio: ogni separazione estragiudiziale è nulla.

1441. La dimanda deve rendersi pubblica mediante proclama, affinchè i creditori del marito possano intervenire al giudizio per cautela de' loro diritti.

1442. La sentenza di separazione non può essere pronunciata se non se quindici giorni dopo la pubblicazione della dimanda, di cui nell'articolo antecedente.

La sentenza, che pronuncia la separazione, ha effetto dal giorno della dimanda.

1443. Il Tribunale, che pronuncia la separazione, deve ordinare colla stessa sentenza il reale assegnamento de' beni da farsi a stima di periti nominati dal medesimo.

L'assegnamento deve farsi in beni stabili, e in mancanza o in supplemento di questi, in beni mobili.

In quest'ultimo caso i mobili, detratti quelli che a prudente arbitrio del Tribunale debbono conservarsi, sono venduti all'asta pubblica: il prezzo che se ne ritrae è dotale, e deve come tale impiegarsi.

1444. Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni onde formare l'assegnamento suddetto, il Tribunale nella sentenza di separazione autorizza la moglie ad agire in sussidio contro i terzi possessori dei beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquirente, il quale non abbia diritti che prevalgano alla dote.

1445. Le spese del giudizio di separazione e di assegnamento sono a carico del marito.

1446. I creditori privilegiati od ipotecarj del marito conservano le loro azioni sui beni assegnati; ed i creditori chirografarj pos-

sono impugnare la separazione, ove questa sia in frode dei loro diritti.

1447. I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione.

1448. La moglie ha l'amministrazione ed il godimento dei beni separati: essa deve però sempre contribuire o soggiacere alle spese domestiche ed a quelle di educazione della prole comune.

1449. La moglie, che ha ottenuta la separazione definitiva di corpo, può parimente ottenere dal Tribunale, secondo le circostanze dei casi, la separazione della dote e delle ragioni dotali, quantunque il patrimonio del marito non lasci temere la perdita delle medesime.

§. 5.

DELLA RESTITUZIONE DELLA DOTE.

1450. Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non istimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i di lui eredi possono essere obbligati a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

1451. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può dimandarsi se non che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1452. Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll'uso, e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire se non che gli esistenti, e nello stato in cui si trovano.

Può però sempre la moglie riprendere la biancheria, e quanto serve all'ordinario suo abbigliamento, ancorchè ciò non sia da lei stato costituito in dote, o lo sia stato a termine dell'articolo precedente, ma deve imputarne il valore nel credito della sua dote.

1458. Se la dote inestimata, o qualitativa, comprende crediti, o capitali che siano periti, od abbiano sofferto diminuzione, senza che possa ciò imputarsi a negligenza del marito, questi ne è liberato, restituendo le scritture dei contratti.

Che se i crediti o capitali sieno stati in tutto o in parte assegnati in dote estimata, o quantitativa, quand'anche sieno periti, od abbiano sofferto diminuzione, il marito deve restituirne l'intiero valore.

1454. Se la dote sia stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti se non che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

1455. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, o gli eredi di lei possono ripeterla dal marito, o da'suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1456. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl'interessi o i frutti della dote, che devesi restituire, corrono di pien diritto a favore de'suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gl'interessi o frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall'eredità del marito: ed in ambedue i casi, l'eredità le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1457. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in fondi stabili, quanto in danaro, o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il conjuge superstite e gli eredi del predefnnto, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.

1458. Se lo stabile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osservano, rispetto alla durata dell'affitto, le regole stabilite nell'articolo 463.

1459. Il padre, e gli altri ascendenti non sono tenuti per la restituzione della dote della moglie del loro discendente, se non nel caso che vi si sieno obbligati: se però hanno essi stessi ritirata la dote, o consentito espressamente che venga pagata al loro discendente, sono tenuti solidariamente collo sposo alla restituzione della dote medesima.

SEZIONE II.

DEI BENI PARAFERNALI.

1460. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

1461. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per un terzo delle sue rendite.

1462. La moglie ritiene non solo il dominio, ma anche l'amministrazione, ed il godimento dei parafernali, uniformandosi, quanto all'esercizio de' suoi diritti, alle disposizioni di cui nell'articolo 101, e successivi.

1463. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i beni parafernali a condizione ch'egli renda conto de' frutti, egli è tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1464. Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura, ma però senza opposizione per parte di lei, od anche con procura, ma senza la condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima dimanda della moglie, od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti se non che a consegnare i frutti esistenti, senz'obbligo di rendere quelli che sono stati sino allora consunti.

1465. Se il marito, non ostante un'opposizione provata della moglie, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a render conto alla medesima dei frutti tanto esistenti che consunti.

1466. Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Nè egli nè i suoi eredi possono dimandare ripetizione o compenso delle spese, e de' miglioramenti che egli abbia fatto ultroneamente in detti beni.

CAPO II.

DELLA VENDITA.

1467. La vendita è una convenzione mediante cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarne il prezzo.

1468. Essa è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto nelle forme volute dalla legge su la cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.

1469. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva, o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gl' indicati casi, l' effetto di essa è regolato dai principj generali delle convenzioni.

1470. Quando si tratta di cose non vendute in massa, ma a peso, numero, o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non sono pesate, numerate, o misurate.

Il compratore però può chiedere che sieno pesate, numerate e misurate, o i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d' inadempimento della obbligazione.

A vicenda il venditore può costringere il compratore all' adempimento dell' obbligazione, e in difetto egli ha diritto ai danni ed interessi.

1471. Al contrario, se le cose sono vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S' intende fatta la vendita in massa, se le cose sono vendute per un solo e certo prezzo, senza aver riguardo al peso, al numero, o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all' effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1472. Riguardo al vino, all' olio, ed alle altre cose, delle quali si usa di fare l' assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

1473. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1474. Seguita la promessa di comprare e vendere rispettivamente, i contraenti sono tenuti ad eseguire il contratto, senza potersi sciogliere prestando l' interesse.

1475. Se la promessa di vendere è fatta con caparra, ma senza dichiarazione che essa debba tener luogo di principio di pagamento, ciascuno de' contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto, chi l' ha data perdendola, e chi l' ha ricevuta restituendo il doppio.

1476. Il prezzo della vendita deve essere determinato ed espresso dalle parti.

1477. Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita.

Può anche convenirsi che la scelta ne sarà fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta ne venga fatta dal Giudice.

Se la persona scelta nell'atto non vuole, o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

1478. Si può altresì rimettere la misura del prezzo a quello che risulterà da una certa e determinata mercuriale.

1479. Le spese degli atti, e le altre accessorie alla vendita, sono a carico del compratore, salvo le particolari convenzioni.

SEZIONE I.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE O VENDERE.

1480. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è proibito dalla legge.

1481. Il contratto di vendita non può aver luogo tra conjugi se non che nei casi seguenti:

1. Quando il marito cede dei beni alla moglie, che ha ottenuto giudizialmente la separazione de' suoi diritti dotali, in pagamento dei medesimi;

2. Quando la moglie cede al marito dei beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

3. Quando la vendita, o cessione, che un conjuge fa all'altro, ancorchè non sia seguita la separazione de' beni, ha per causa il pagamento di un credito del conjuge acquirente, o l'investimento del denaro che si provi di sua ragione.

In questi casi però i diritti degli eredi delle parti contraenti restano intatti, quando ne deriva qualche vantaggio indiretto al conjuge.

1482. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori quanto ai beni delle persone soggette alla loro tutela;

L'ascendente emancipante, e il curatore quanto ai beni del minore emancipato od abilitato rispettivamente;

I procuratori quanto ai beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per li beni dei Comuni o degli Stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; salvo che per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita, sieno stati autorizzati a concorrere agl' incanti;

I pubblici ufficiali per li beni, le vendite de' quali si eseguiscono sotto la loro autorità, o mediante il loro ministero.

1483. I giusdicenti, i membri dei Tribunali, gl' impiegati nel pubblico Ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri, gli uscieri, i nunzj, gli avvocati, i procuratori, e notari non possono essere cessionarj delle liti, diritti ed azioni litigiose, che sono di competenza della Giusdicenza o del Tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti, o per difesa dei beni che possedessero.

Inoltre gli avvocati e i procuratori non possono, nè per loro, nè per interposta persona, stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta, o altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

SEZIONE II.

DELLE COSE CHE POSSONO VENDERSI.

1484. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne proibiscono l'alienazione.

1485. La vendita della cosa altrui è valida, ma non pregiudica al vero padrone.

1486. Il compratore però, anche contro il vero padrone, acquista il diritto di far sua la cosa col mezzo della prescrizione.

1487. Nel caso che questa prescrizione sia compiuta, il vero padrone può soltanto chiedere dal venditore i danni ed interessi: se non gli ha ottenuti, ha diritto di rivendicare il fondo dal venditore, ogniqualvolta questi ne venga a riacquistare il dominio.

1488. Se l'altrui cosa mobile, sebbene rubata o perduta, sia stata venduta in una fiera, od in un mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario non può farsela restituire dal compratore di buona fede, e da chi ha causa da lui, se non se rimborsandolo del prezzo che gli è costata.

1489. Non si possono vendere i diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1490. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era intieramente perita la cosa venduta.

Se ne era perita soltanto una parte, il compratore che lo ignorava, ha la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionata.

1491. Se il venditore sapeva che la cosa era perita, e il compratore lo ignorava, questi ha diritto di chiedere i danni e gl'interessi.

1492. Parimente se il venditore sapeva che la cosa non era in commercio, e che era già propria del compratore, che lo ignorava, questi ha il medesimo diritto, di cui nell'articolo antecedente.

1493. La vendita della cosa comune è valida in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 1485 circa la vendita della cosa altrui.

1494. Se nella divisione col compadrone nulla perviene all'acquirente della cosa venduta, hanno luogo a favore di questo le regole di cui nell'articolo 1487.

1495. Quando gliene pervenga soltanto una parte, se ignorava che la cosa fosse comune, ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di farlo sussistere per quella parte che tocca al venditore, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionata: in questo secondo caso può inoltre chiedere i danni ed interessi dal venditore.

Per lo contrario, se il compratore sapeva che la cosa era comune, il contratto sussiste per quella parte che era del venditore, e il compratore può soltanto chiedere una diminuzione proporzionata di prezzo.

SEZIONE III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.

1496. Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende.

§. 1.

DELLA TRADIZIONE.

1497. La tradizione è il trasferimento della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1498. Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degl'immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà vendnta.

1499. La tradizione dei mobili si compie,

O colla loro consegnazione reale,

O colla consegnazione delle chiavi degli edifizj che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la consegnazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere in dipendenza di altro titolo.

1500. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce, o colla consegnazione dei docnmenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1501. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stipulazione in contrario.

1502. La tradizione della cosa, che formò l'oggetto della vendita, deve farsi nel luogo ove quella esisteva al momento della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1503. Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, può il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede da solo fatto del venditore.

1504. In tutti i casi, il venditore debb'essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta al tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

1505. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

1506. Neppure è tenuto alla tradizione della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o in istato di decozione, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo;

salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel tempo pattuito.

1507. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1508. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso della medesima.

1509. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che è stata stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

1510. Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll' indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1511. Se all'opposto, nel caso dell' articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquirente deve corrispondere il supplemento del prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l' eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

1512. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta d' un corpo determinato, e limitato,

Sia che comprenda fondi distinti, e separati,

Sia che incominci dalla misura, oppure dalla indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura,

Sia finalmente che la misura venga assolutamente indicata, o coll' aggiunta dell' espressione *all' incirca*, o simili,

L' espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l' eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto, ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando però non vi sia stipulazione in contrario.

1513. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo mancante; e ciò cogl' interessi, se ha ritenuto lo stabile.

1514. In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto di restituirgli le spese del contratto medesimo oltre il prezzo, se lo ha ricevuto.

1515. L'azione del supplemento di prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione di prezzo, o pel recesso dal contratto, che può esercitarsi dal compratore, devono proporsi entro due anni da computarsi dal giorno del contratto; dopo il qual termine non vi è più luogo a promuoverle.

1516. Se sonosi venduti due fondi nello stesso contratto, e per un solo e indistinto prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione sino al dovuto conguaglio, e l'azione tanto pel supplemento che per la diminuzione di prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole superiormente stabilite.

1517. Se più cose sono state vendute nello stesso contratto e per un solo prezzo, ed oltre la quantità ne sia anche stata indicata la qualità, quando si trovi che esista la quantità, ma vi sia eccesso o difetto nella qualità, non vi ha luogo all'azione di supplemento, o di diminuzione di prezzo entro il termine stabilito nell'articolo 1515, se non qualora, compensate le qualità delle diverse cose dedotte in contratto, si riscontri che vi sia eccesso del vigesimo del valore in più o in meno.

1518. In tutti i casi, in cui vi ha luogo al supplemento, o alla diminuzione di prezzo, questo non deve essere supplito, o diminuito se non pel di più dell'eccesso, o del difetto tollerato dalla legge.

1519. La quistione per conoscere a carico di chi fra il venditore ed il compratore debba cadere la perdita, o la deteriorazione della cosa venduta, e non per anche consegnata, è giudicata a norma delle regole prescritte nei titoli II, III, e IV della Parte III di questo Libro.

§. 2.

DELLA GARANZIA.

1520. La garanzia, che il venditore deve al compratore, ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il

secondo risguarda ai difetti occulti di essa, od ai vizj che danno luogo all' azione redibitoria.

1521. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto per diritto a garantire il compratore dall' evizione che soffre di tutta, o di parte della cosa venduta, e dai pesi che si pretendono sopra la medesima, e che non furono dichiarati nello stesso contratto.

1522. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l' effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.

1523. Quand' anche siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resta obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l' evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell' evizione all' atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1524. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l' evizione, ha diritto di dimandare al venditore

1. La restituzione del prezzo;

2. Quella de' frutti, ove sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3. Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall' attore principale;

4. Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

1525. Quando al tempo dell' evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l' accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l' intiero prezzo.

1526. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da lui fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all' utile predetto.

1527. Se la cosa venduta sia aumentata di prezzo al tempo dell' evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore,

il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1528. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1529. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, è tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatte sul fondo.

1530. Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte della cosa, e che questa parte sia relativamente al tutto di entità tale, che egli non avrebbe comprato senza la parte evitta, può fare sciogliere il contratto di vendita.

1531. Se, nel caso di evizione di una parte del fondo venduto, non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta è dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se abbia diminuito di valore.

1532. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, questi può dimandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un' indennizzazione.

1533. Le altre quistioni, che possono nascere pel risarcimento dei danni ed interessi dovuti al compratore per l'ineseguzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nella Parte III di questo Libro al Capo I *Dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere.*

1534. La garanzia per causa di evizione cessa, quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se il compratore non giustifica che non eravi alcun modo di difesa.

1535. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

1536. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

1537. È obbligato per li vizj occulti, quand' anche non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere tenuto ad alcuna garanzia.

1538. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1535, 1537 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e farsi rendere quella parte di prezzo che sarà giudicata dai periti da eleggersi dal Giudice.

A tal uopo, nel primo caso il compratore ha l' azione *redibitoria*, e nel secondo l' *estimatoria*.

1539. Nella vendita però degli stabili il compratore non ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e farsi rendere parte del prezzo, se non se quando il vizio occulto fosse di tale importanza, che se il compratore lo avesse conosciuto, non avrebbe comprato lo stabile: se il vizio sia tale che il compratore, ancor conoscendolo, avrebbe bensì comprato lo stabile, ma ne avrebbe offerto un minor prezzo, in questo caso il compratore ha soltanto diritto di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà giudicata dai periti da eleggersi come sopra.

1540. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1541. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non è tenuto se non che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l' acquirente delle spese della vendita.

1542. Se la cosa, che era difettosa, è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

È però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

1543. Nella vendita degli stabili tanto l' azione redibitoria, quanto l' azione estimatoria, deve proporsi dal compratore entro due anni dal seguito contratto.

Nel caso però che il compratore sia stato nella impossibilità di conoscere il vizio occulto dello stabile, l' azione può da lui proporsi anche dopo il termine stabilito nell' articolo precedente, ma entro sei mesi dal giorno in cui l' abbia potuto conoscere.

1544. Per le cose mobili, salvo il disposto nei seguenti articoli, le surriferite azioni debbono proporsi entro tre mesi dal seguito contratto.

1545. Al compratore dei bestiami grossi non compete se non che l'azione redibitoria, e questa soltanto per uno o più dei seguenti vizj.

Relativamente ai bovini, per

1. Tosse, quando non dipenda da causa accidentale e transitoria,
2. Polmonea,
3. Doglia vecchia, ossia reumatismo cronico,
4. Orina sanguigna,
5. Cozzo,
6. Epilessia, ossia male caduco;

Rispetto ai cavalli, per

1. Bolsaggine,
2. Cimurro,
3. Restio,
4. Doglia vecchia, come sopra,
5. Luna.

1546. Pei primi cinque vizj dei bovini, e pei quattro primi dei cavalli, si deve proporre l'azione redibitoria entro otto giorni, e pel sesto vizio dei bovini, e pel quinto dei cavalli, entro cinquanta giorni dal seguito contratto.

Le interpellazioni estragiudiziali non sospendono il corso dei suddetti rispettivi termini.

1547. Se gli animali sono passati in terza od ulterior mano, non solo dall'ultimo, ma anche dagli altri intermedj compratori si può intentare la redibitoria, purchè le rispettive azioni sieno proposte entro i termini stabiliti nell'articolo precedente.

1548. Non è ammessa l'azione redibitoria, quando gli animali sono stati venduti con patto di non garantirne i vizi.

1549. In difetto di patto, il venditore è tenuto pei vizj surriferiti, e solamente pei medesimi.

1550. Non è luogo all'azione redibitoria nei contratti seguiti nelle fiere, salvo un patto speciale in contrario.

1551. Se dal giudizio degli esperti emerga che il bovino è affetto dal vizio di cozzo, il Giudice ne ordina la vendita pel macello a conto esclusivo del venditore.

Se dal giudizio, come sopra, è stabilito che l'animale è affetto da *polmonea* o da *cimurro*, il Giudice dà avviso alla locale autorità amministrativa per gli opportuni provvedimenti.

1552. Non è ammessa l'azione redibitoria pei bestiami minuti.

1553. Le azioni redibitorie ed estimatorie non hanno luogo nelle vendite giudiziali.

SEZIONE IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE.

1554. L' obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito intorno a ciò, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1555. Il compratore è tenuto all' interesse del prezzo fino al giorno del pagamento nei casi seguenti:

1. Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

2. Se la cosa venduta e consegnata produce frutti, od altri proventi, salvo il caso di convenzione contraria;

3. Se, quand' anche la cosa non produca frutti, od altri proventi, gli sia stata intimata la dimanda del pagamento.

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono che dal giorno dell' intimazione.

1556. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo con un' azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1557. Il venditore di uno stabile non può chiedere la risoluzione della vendita per motivo che il prezzo non gli sia stato pagato; salvo un patto specifico ed espresso in contrario.

Questo patto non è esercibile se non che entro un quinquennio dalla trascrizione del rogito o scrittura di contratto.

1558. Trattandosi di derrate, ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di pien diritto nell' interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche, presentandosi per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione.

SEZIONE V.

DELLO SCIOGLIMENTO O DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA.

1559. Indipendentemente dalle cause di rescissione o di scioglimento sovra espresse in questo Capo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l' nso del diritto di retratto, o di quello di recupera, ed essere anche rescisso per lesione.

§. 1.

DEL RETRATTO LEGALE, E DELLA RECUPERA CONVENZIONALE.

1560. Ai condomini indivisi compete il retratto legale, ossia la prelazione nella vendita fatta ad un terzo di una parte qualunque della cosa comune, con che assumano su di loro il contratto con tutti i patti, condizioni e modalità fissate nella stessa vendita.

Compete pure il retratto legale al confinante di un fondo rustico nel caso di vendita, fuori d' incanto, d' una pezza di terra, senza casa, che non ecceda la misura superficiale di un mezzo ettare, e si trovi a contatto immediato, almeno per nn intiero lato, col confinante stesso. Questi assumerà il contratto nel predetto modo.

1561. In detti casi il compratore deve notificare il contratto, con copia del docnmento relativo, a colui che ha il diritto di prelazione. Sono assegnati quindici giorni a rispondere alla notificazione, e decorso questo termine inutilmente, si ha per approvato e reso definitivo lo stesso dennnciato contratto.

Se il compratore non fa la notificazione di cui sopra, il condomino, od il confinante, come nell' articolo precedente, può far valere il retratto legale entro sei mesi decorrendi dal giorno della trascrizione del contratto all' uffizio delle ipoteche.

1562. Dandosi il concorso di più condomini, o confinanti, è preferito chi ha maggiore confine: trattandosi di case, questo stesso confine è determinato dalla linea orizzontale.

1563. Il retratto legale non ha luogo nelle vendite coattive, nelle permute, nelle transazioni e nei vitalizj.

1564. Vi è recupera convenzionale, quando il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale e del rimborso di cui si tratta nell' articolo 1575.

Il diritto di retratto, o recupera, è trasmissibile a chiunque, quando non siavi convenzione in contrario.

Non può stipularsi per un tempo maggiore d' anni cinque.

Quando sia stipulato per un tempo maggiore, si intende di pien diritto ristretto al quinquennio.

Questo quinquennio è perentorio. Ciò non di meno se prima della scadenza del termine sia chiesta una proroga ad esercitare il retratto, il Giudice, avuto riguardo all' entità del prezzo o ad altre giuste cause, può concederla sentito sommariamente il compratore. Tale proroga non può mai eccedere un trimestre oltre il suddetto quinquennio.

1565. Non proponendo il venditore la sua azione di recupera nel termine convenuto, o prorogato come sopra, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età od interdetta, salvo il regresso, se vi ha luogo, contro chi di ragione.

1566. Il venditore, che ha pattuito la recupera, può promuoverne l' azione contro un secondo acquirente, quand' anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il convenuto diritto di recupera.

1567. Il compratore col patto di recupera esercita tutte le ragioni del suo venditore: egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

1568. Può opporre il benefizio della escussione ai creditori del suo venditore.

1569. Se il compratore col patto di recupera di parte indivisa di un fondo, è divenuto aggiudicatario del fondo intiero per la licitazione provocata contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo, quando egli voglia far uso del patto.

1570. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra loro comune, ciascuna può promuovere l' azione di recupera sopra la parte soltanto che le spettava.

1571. Ha luogo la stessa disposizione, quando quegli, che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà della recupera per quella parte soltanto per la quale egli è erede.

1572. Il compratore però, nei casi espressi nei due precedenti articoli, può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori, o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra loro per la recupera del fondo intiero; e se non concordano, egli è assoluto dalla dimanda.

Tuttavia, non volendo uno o più dei coeredi, o convenditori, effettuare la recupera, possono gli altri, ed anche un solo, eseguirla in totalità per proprio conto.

1573. Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intiero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l'azione di recupera sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello, che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

1574. Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di recupera non può promuoversi contro ciascuno di loro se non che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra loro divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di recupera può essere intentata contro di lui per la totalità.

1575. Il venditore, che fa uso del patto di recupera, deve rimborsare non solo il prezzo, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di recupera, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore, o il terzo possessore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè sieno convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

§. 2.

DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA PER LESIONE.

1576. Se il venditore è stato leso oltre la metà del giusto prezzo della cosa venduta, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand' anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di dimandarla, ed avesse dichiarato di donare il più del valore, eccetto che in quest' ultimo caso l' atto di vendita non fosse stato rivestito delle solennità che sono proprie delle donazioni.

1577. La stessa facoltà appartiene al comprstore, quando il giusto valore della cosa vendutagli non arrivi alla metà del prezzo convenuto uella vendita.

1578. La medesima azione è esercibile nella volontaria dazione in pagamento.

1579. Per conoscere se siavi l' accennata lesione, si deve procedere alla stima dell' immobile, secondo il suo stato e valore al tempo del contratto.

I periti debbono essere tre, e la loro nomina deve farsi dal giudice.

1580. Essi periti debbono dare una sola relazione, e formare un solo giudizio a pluralità di voti.

1581. Se vi sono dispareri, la relazione deve contenerne i motivi senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1582. È tuttavia lecito ai giudici, qualora credano necessarj schiarimenti ulteriori, di nominare ancora uno, o più periti.

1583. Nel caso che l' azione di rescissione venga ammessa in favore del venditore, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo che egli ha sborsato, o di ritenerla pagando il supplemento del giusto prezzo.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

1584. Se il compratore elegge di ritenere la cosa, pagando il il supplemento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all' interesse del supplemento medesimo dal giorno della dimanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla, e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della dimsnda.

L' interesse del prezzo, ch' egli ha pagato, è parimente computato in favore di lui dal giorno della dimanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha fatto suo alcun frutto o naturale o civile.

1585. Nel caso, in cui sia leso il compratore, il venditore ha la scelta, o di riavere la cosa restituendo il prezzo che ha ricevuto, o di ritenere il prezzo restituendo l' eccesso al compratore.

Se il venditore elegge di riavere la cosa, restituendo il prezzo, egli è tenuto all' interesse dal giorno della dimanda di rescissione.

I frutti della cosa da lui venduta sono parimente computati a favor suo dal giorno della dimanda medesima.

Se preferisce di ritenere il prezzo restituendo l' eccesso, egli ne deve i frutti dal giorno della dimanda.

1586. L' azione di rescissione per lesione, quanto ai mobili, deve proporsi entro sei mesi dal giorno del seguito contratto, e rispetto agli stabili, entro cinque anni computabili dalla trascrizione del contratto.

Questo tempo corre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl' interdetti, ed i minori, ogniqualvolta queste persone abbiano causa da un venditore o da un compratore, contro il quale non resta in sospeso il decorso del tempo.

Lo stesso tempo corre, e non si sospende durante la dilazione stipulata pel retratto.

1587. La suddetta azione di lesione non ha luogo nelle vendite ed aggiudicazioni giudiziali.

1588. La regola stabilita pel retratto nei casi, in cui più persone hanno venduto unitamente, o separatamente, e nel caso, in cui il venditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l' azione di rescissione.

CAPO III.

DELLA CESSIONE DEI CREDITI, ED ALTRI DIRITTI.

1589. La vendita o cessione di un credito, di un diritto, o di un' azione ad un terzo è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario, al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito, o diritto ceduto.

1590. Questa vendita o cessione deve essere fatta per atto pubblico, o per privata scrittura.

1591. Il cessionario a fronte de' terzi non può far valere le ragioni cedute se non che dopo fatta la denunzia al debitore della seguita cessione.

Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con atto pubblico o per privata scrittura avente data certa.

1592. Se prima che il cedente, o il cessionario denunzii al debitore la cessione, questi abbia pagato al cedente, egli è validamente liberato.

1593. La vendita, o la cessione di un credito ne comprende gli accessorj, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gl' interessi scaduti, salvo che non si fosse così convennto.

1594. Quegli che vende un credito o altro diritto, deve garantirne l' esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

1595. Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore, se non quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo della cessione.

1596. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore, e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garanzia, essa è limitata ad un anno, computabile dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garanzia cessa un anno dopo la scadenza.

Se il credito porti costituzione di rendita perpetua, la garanzia si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione.

1597. Quegli che vende un' eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garantire se non che la propria qualità di erede.

1598. Se egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l' importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

1599. Il compratore deve rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti, e pesi dell' eredità, e tenergli conto di

quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

1600. Quegli, contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione con le spese, i legittimi pagamenti, e gl' interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

1601. Il diritto si ritiene per litigioso, quando vi sia contestazione giudiziale sul merito di essa,

1602. La disposizione dell' articolo 1600 cessa,

1. Nel caso in cui la cessione sia fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2. Quando siasi fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3. Quando sia fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

CAPO IV.

DELLA PERMUTA

1603. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un' altra.

SEZIONE I.

DELLA PERMUTA VOLONTARIA.

1604. Se la permuta è di uno stabile, non può esser fatta se non che per atto autentico, o per privata scrittura.

1605. Se uno dei permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che quegli, che gliel' ha data, non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa ch' egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1606. Il permutante, che ha sofferta l' evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare i danni ed interessi, o ricuperare la cosa data.

Quando scelga di recuperare la cosa, può rivendicarla anche presso il terzo possessore: rivendicandola, ei la riprende libera da tutti i carichi, e dalle ipoteche di cui l' altro permutante o il terzo possessore l' avesse aggravata, eccettuate sempre le locazioni già fatte senza frode, a termini dell' articolo 1575.

1607. Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita, non escluse quelle su la lesione, si applicano alla permuta volontaria.

SEZIONE II.

DELLA PERMUTA COATTIVA.

1608. Qualunque possessore di una pezza di terra senza casa, che non arrivi alla misura superficiale di are cento venti, e che sia staccata in qualsiasi maniera, anche per mezzo di canale, strada pubblica o consortiva, dagli altri campi soggetti alle fabbriche dell' immobile di cui fa parte, deve, ad ogni dimanda del possessore di altro immobile che confini da tre lati, o anche da soli due lati per intiero, prestarsi alla permuta, quando dal provocante siagli offerto altrettanto terreno, pure senza casa, il quale possa far corpo regolare colle altre terre casamentive di esso provocato.

1609. Affinchè abbia luogo la permuta, è altresì necessario che il terreno offerto sia di eguale qualità dell' altro che viene dimandato, come di valle con valle, bosco con bosco, prato irrigabile con prato egualmente irriguo.

1610. Non può aver luogo la permuta, allorchè il campo dimandato, tanto per arboratura, che per viti, sia indispensabile alla coltivazione dell' immobile di cui fa parte, e che al bisogno non possa supplire l' altro campo che viene offerto.

1611. È rimesso a tre periti, da eleggersi dal giudice, il determinare se concorrano o no gli estremi richiesti nei precedenti articoli perchè abbia luogo la permuta.

1612. Nel caso che sia ritenuto verificarsi gli estremi della permuta, i periti medesimi debbono contemporaneamente fissare il prezzo delle due pezze di terra in via di libera compra e vendita.

1613. Quegli che è provocato, ha diritto di pretendere il prezzo della terra richiestagli, anzi che conseguire altrettanto terreno: ed ha pure diritto, ove il valore della sua pezza di terra ecceda quello dell' altra, di ottenere dal provocante, ad appareggio di esso valore, tanto terreno contiguo all' offertogli in permuta, ed a stima come sopra, in ogni caso che ciò possa aver luogo senza pregiudicare alla regolarità dei confini del fondo del medesimo provocante.

1614. In tutti i casi, il provocante deve aggiungere al prezzo peritale della terra chiesta in permuta un dieci per cento, da pagarsi in danari contanti, e sostenere le spese di perizia e di contratto.

1615. Verificandosi tortuosità od irregolarità di confini tra due o più immobili, può chiedersi la rettificazione dei confini stessi. Se i possidenti interessati non trovansi in accordo su la scelta dei periti, questi sono eletti dal giudice, come sopra.

CAPO V.

DELL' ENFITEUSI.

1616. L' enfitensi è un contratto, col quale si concede in godimento un fondo coll' obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione, o in danaro o in derrate, in ricognizione del dominio che si ritiene dal concedente.

1617. L' enfiteusi si costituisce soltanto con atto autentico notarile.

1618. Il contratto di enfiteusi può essere perpetuo o a tempo.

1619. L' enfiteusi a tempo definito non può mai avere durata minore di anni venti.

1620. I contraenti regolano le condizioni del contratto d' enfiteusi con qualunque patto che reputano conveniente, purchè tali patti non sieno contrarj al disposto dalla legge, ed alla redimibilità, come agli articoli 1637, 1638.

In mancanza di speciali convenzioni devonsi osservare le regole seguenti.

1621. Si sostengono dall' enfiteuta tutti i carichi prediali imposti tanto al tempo della concessione, quanto dopo.

1622. Non può l' enfiteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità, o perdita di frutti, salvo un patto espresso.

1623. Se il fondo enfiteutico perisce intieramente per caso fortuito, l' enfiteuta è liberato dal peso dell' annua prestazione. Se non è distrutto che in parte, non può l' enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, purchè la parte che resta dia rendita sufficiente a pagarlo interamente.

In questo caso però, quando sia perita una considerevole porzione del fondo, è in libertà dell' enfiteuta di rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al padrone diretto.

1624. Se l' enfiteuta cessa per due anni intieri e consecutivi dal pagamento del canone, decade dall' enfiteusi. È rimesso però al giudice l' accordare una proroga di mesi tre e non più, se l' enfiteuta ne faccia dimanda entro un mese, decorribile dal giorno in cui è convenuto in giudizio per la stessa caducità.

1625. Se l' enfiteuta, anzichè migliorare il fondo, lo abbia per fatto suo, o per sua omissione, renduto notabilmente deteriore, il padrone diretto ha, oltre alla rifazione dei danni, il diritto di dimandare la devoluzione.

1626. L' enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteutico, ma non può imporvi alcuna servitù.

In caso di devoluzione, il fondo ritorna al proprietario libero da ipoteche e da qualunque servitù comunque introdotta.

1627. L' enfiteuta fa suoi i prodotti del fondo, e delle accessioni, e ne percepisce qualsiasi altra utilità.

Nondimeno, il tesoro che si trova nel fondo enfiteutico si divide egualmente tra l'enfiteuta ed il padrone diretto, salva la competenza dell' inventore a termini dell' articolo 630.

1628. L' enfitenta può mutare la superficie del fondo, purchè non lo renda deteriore.

1629. L' enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto fra vivi, sia per atto di ultima volontà, e può rivendicarlo da qualunque possessore, non che dallo stesso padrone diretto.

1630. Volendo tanto il direttario, quanto il livellario vendere il diretto, o l' ntile dominio rispettivamente, sono tenuti di preferire il livellario, od il padrone diretto, che sieno disposti ad assumere su di loro il contratto concluso col terzo.

Se il diretto o l' utile dominio è soggetto ad usufrutto, il diritto di prelazione compete al proprietario.

1631. Deve per ciò il compratore interpellare con atto giudiziale e con copia del documento di vendita il direttario, o il livellario, ed attenderne per due mesi la deliberazione.

Se manca l' interpellazione, nell' accennato modo, può farsi valere il diritto di retratto contro l' acquirente entro un anno, decorribile dal giorno della seguita trascrizione del contratto.

1632. La prelazione, di cui nel precedente articolo, non ha luogo nelle vendite coattive.

Ha però luogo nelle volontarie cessioni in pagamento di debito.

1633. Il direttario, non facendo uso del diritto di prelazione,

è tenuto ad accordare l' investitura in favore del nuovo livellario senza pretesa di laudemio, quando nella concessione del livello non sia stato espressamente convenuto.

1634. A titolo di laudemio non può mai convenirsi una somma maggiore della cinquantesima parte del prezzo dell' ultimo dominio.

1635. Non è dovuto verun laudemio nelle vendite coattive.

1636. Ogni ventinove anni il padrone diretto può chiedere la ricognizione del proprio dominio: questa deve farsi da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.

Se per quest' atto è stato pattuito qualche laudemio, questo non può mai eccedere il quarto dell' annata del canone.

1637. Il livello perpetuo, e l' altro che ecceda i trent' anni, sempre che non sia vitalizio in favore del primo investito, sono sempre redimibili, pagando al direttario venticinque annualità di canone.

1638. È però permesso convenire su la somma da pagarsi per la redenzione; ma in questo caso il prezzo della medesima non può mai eccedere il terzo di quello stabilito nel precedente articolo.

1639. In ogni caso di devoluzione l' enfitenta ha diritto di pretendere il compenso pei miglioramenti indústriali di qualunqne natura, che si fossero verificati nel fondo enfiteutico.

Nel valutare tali miglioramenti si attende il meno tra lo speso e il migliorato; e ciò quante volte sia accaduta la devoluzione per colpa dell' enfitenta.

Se poi la devoluzione avvenga per la scadenza del termine del contratto, l' enfiteuta percepisce il valore dei detti miglioramenti, secondo l' aumento che si verifica al tempo in che deve restituire lo stesso fondo enfiteutico.

1640. È proibita l' enfiteusi *pazionata* ossia di *patto e provvidenza*, per la quale sono chiamati i soli figli e discendenti del primo investito, ed esclusi gli eredi ed i terzi.

CAPO VI.

DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1641. Vi sono due specie di contratti di locazione;
La locazione delle cose,
E quella delle opere.

1642. La locazione delle cose è un contratto, per cui taluno si obbliga di concedere ad altri il godimento di una cosa per un determinato tempo, e per un convenuto prezzo.

1643. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante una convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte.

1644. Queste due sorta di locazioni si dividono in varie specie particolari.

Si chiama *dare a pigione* la locazione delle case:

Dare a nolo quella dei mobili:

Affittanza quella dei fondi rurali:

Prestazione d' opere la locazione del lavoro, o del servigio:

Appalto o *cottimo* l' impresa di un' opera mediante lo sborso di un determinato prezzo, quand' anche quegli, per conto del quale si eseguisce l' opera, somministri la materia.

Queste due ultime specie hanno le loro regole particolari.

1645. Le locazioni degli stabili non possono stipularsi per un tempo eccedente gli anni trenta. Quelle, che vengono fatte per un tempo maggiore, s' intendono ristrette ai trent' anni dal giorno in cui hanno avuto principio. Qualunque patto in contrario si ha per non apposto.

Quando però si tratti di locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri pendente tutta la vita dell' inquilino, ed anche sino ad un anno dopo.

SEZIONE I.

DELLE REGOLE COMUNI ALLE LOCAZIONI DELLE CASE E DEI BENI RUSTICI.

1646. Le locazioni si possono fare, o per atto pubblico, o per iscrittura privata, od anche verbalmente; ma in quest' ultimo modo, solo ove trattisi di locazione che non ecceda il quinquennio, e d' annua pensione non maggiore di italiane lire cinquecento.

1647. Quando vi sia contestazione sull' entità della pensione nella locazione contratta verbalmente, la cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presta fede al proprietario sul suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di dimandare la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch' egli ha dichiarato.

1648. Il conduttore ha diritto di sublocare, o di cedere la sua affittanza ad un altro, quando una tale facoltà non gli è stata interdetta.

Gli può essere interdetta in tutto o in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

1649. Per le locazioni tanto delle case, quanto dei beni rurali delle persone soggette a tutela, delle donne maritate, e degli emancipati, si osservano le regole prescritte negli articoli 102, 143, 285.

1650. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione,

1. Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2. Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all' uso per cui venne locata;

3. Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1651. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie.

Dee farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni dette locative.

1652. Il conduttore deve essere garantito per tutti quei vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l' uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo del contratto.

Se da questi vizj o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

1653. Se nell' ingresso della locazione, o durante la stessa, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto di pien diritto.

Se non è distrutta che in parte, il conduttore può dimandare lo scioglimento del contratto, o la diminuzione della pensione, a norma della regola stabilita agli articoli 1530, 1531.

Nell' uno e nell' altro caso non si fa luogo ad alcuna indennizzazione.

1654. Il locatore non può durante la locazione mutare la forma della cosa.

1655. Se durante la locazione la cosa abbisogni di riparazioni urgenti, e queste non possano differirsi sino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l' incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre trenta giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo, ed alla parte della cosa, di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura, che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi può fare sciogliere il contratto.

1656. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrechino al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sopra la cosa locata, salvo al conduttore la facoltà di agire contro di essi in suo proprio nome.

1657. Se al contrario l'inquilino, o il fittajuolo sono stati molestati, e impediti nel loro godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una proporzionata diminuzione della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1658. Se quelli, che hanno cagionato molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a dimettere la cosa o in tutto o in parte, od a soffrire l'esercizio di qualche servitù, deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere messo fuori di giudizio, nominando il locatore nel cui nome possiede.

1659. Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1. Di servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2. Di pagare la pigione, o il fitto nei termini convenuti.

1660. Se l'inquilino non mantiene fornita la casa di mobili sufficienti, o non dà cauzioni bastanti ad assicurarne la pigione;

Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce di bestiami, e degl'istrumenti necessarj all'agricoltura;

Se l'inquilino, e il conduttore abbandonano la cosa locata, la impiegano ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o non ne usano da buoni padri di famiglia, cosicchè ne venga danno al locatore,

Questi può, secondo le circostanze da riconoscersi dal giudice competente, dimandare lo scioglimento della locazione, e l'emenda dei danni.

1661. Lo stesso ha luogo in caso di non adempimento de' patti convenuti fra le parti, eccetto che le parti stesse non ne abbiano espressamente determinata la pena.

1662. Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito, o deteriorato per vetustà, o per forza maggiore.

1663. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l' abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salvo la prova in contrario.

1664. Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni ed interessi, a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sul fondo.

1665. È risponsabile delle deteriorazioni e delle perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

1666. È pure risponsabile per le deteriorazioni e perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuarj.

1667. Qualunque locazione cessa collo spirare del tempo convenuto, sempre che abbia luogo il comiato o la disdetta secondo le regole particolari su le locazioni delle case e dei beni rurali.

Non seguendo il comiato o la disdetta, si intende prorogata la locazione per un altro anno.

1668. Nel caso dell' articolo precedente, la sicurtà data per la locazione non si estende alla tacita riconduzione.

1669. Quando fu intimato il comiato, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1670. Il contratto di locazione resta sciolto per la mancanza rispettiva del locatore, e del conduttore di adempire le loro obbligazioni, senza che nè l' uno, nè l' altro possa essere ammesso alla purgazione della mora.

1671. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore, salvo un patto in contrario.

1672. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita, ed apparisca da atto pubblico, o da privata scrittura

di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

1673. Quand' anche il fittajuolo, o l' inqnilino non abbia un atto pubblico, o una scrittura di data certa, se però il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo, per cui s' intendono fatte le locazioni senza scrittura.

1674. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l' inquilino o il fittajuolo, qnesti non ha diritto ad alcuna indennizzazione, nè verso il locatore, nè verso il compratore, eccetto che non siasi convenuto il contrario.

1675. Il compratore, che vuol far uso della facoltà riservata nel contratto di espellere il fittajuolo, o l' inquilino in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo stabilito dalla legge per le dennnzie di disdetta.

1676. Il compratore con patto di retratto, non può usare della facoltà stipulata dal suo venditore col conduttore di espellerlo in caso di vendita, fino a che collo spirare del tempo determinato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

1677. È nulla la locazione fatta da uno di più compadroni della stessa cosa, quando non vi concorra l' assenso, o la ratifica dell' altro, o degli altri compadroni; ma se venendo fatta ad uno di essi per la locazione di qualche stabile una vantaggiosa offerta, l' altro, o gli altri ricusassero di aderire, e non volessero la prelazione ad uguale partito, possono il ricusante o i ricusanti, quando il loro dissenso sia riconosciuto men che fondato, essere astretti dal giudice competente alla celebrazione del contratto, il quale in loro contumacia si fa di uffizio per la loro parte.

1678. Il subconduttore non è tenuto verso il proprietario se non che sino all' ammontare della pensione convenuta nella sublocazione, della quale può essere debitore al tempo del sequestro, che gliene faccia il locatore, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono considerati come fatti anticipatamente i pagamenti eseguiti in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

SEZIONE II.

DELLE REGOLE PARTICOLARI ALLA LOCAZIONE DELLE CASE.

1679. Le riparazioni locative, ossia di piccola manutenzione, che rimangono a carico dell' inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All' incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione sino all' altezza di un metro;

Al pavimento ed ai quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l' inquilino non possa essere risponsabile;

Alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi, o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature.

1680. Non sono però a carico dell' inquilino quelle, fra le suddette riparazioni, che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

1681. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore.

1682. Il nolo dei mobili somministrati per fornire una casa intiera, un appartamento, una bottega o qualunque altro locale, si considera fatto pel tempo per cui, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1683. La locazione si ritiene fatta ad anno, a mese, o a giorno, se si è convenuta la pigione di un tanto per anno, per mese, o per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si deve ritenere fatta secondo la consuetudine de' luoghi.

1684. Se la locazione, tanto in iscritto quanto verbale, sia fatta per uno o più anni, si ha, al cessare del termine convenuto, per prorogata alle stesse condizioni per l' anno successivo, giusta il

disposto dall' articolo 1667, ove non siasi premesso il comiato o disdetta quattro mesi prima della scadenza del detto termine.

1685. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell' inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad un nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi.

1686. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1687. Essendosi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il comiato all' inquilino nel tempo stabilito come sopra.

SEZIONE III.

DELLE REGOLE PARTICOLARI ALLA LOCAZIONE DE' BENI RURALI.

1688. Se nel contratto di locazione si attribuisce ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione, o all' aumento della pensione, o allo scioglimento del contratto per parte del conduttore, se non nei casi, e secondo le regole spiegate nell' articolo 1510 e seguenti.

1689. La rescissione della locazione per causa di lesione può aver luogo tanto a favore del locatore, se al tempo del contratto la pensione ch' egli riceve sia minore della metà del giusto fitto del fondo locato, come a favore del condnttore, qnalora il giusto fitto del fondo non adegui nemmeno la metà della pensione convenuta.

In questo caso si osserva il disposto dall' articolo 1579 e seguenti.

1690. Quando per caso fortuito perisce tanta parte dei redditi dei fondi locati che corrisponda alla metà dell' annua pensione, e che dai rimanenti redditi non si ricavi tanto che arrivi a compiere l' altra metà, ha luogo il ristoro in favore dell' affittuario.

La perizia dei redditi si fa con riguardo al tempo che vengono raccolti.

1691. Perchè il ristoro abbia luogo, deve l' affittuario denunciare al locatore il seguito caso fortuito entro dieci giorni.

1692. Il conduttore non può conseguire il ristoro, allorchè la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti, o non fosse in colpa nel custodirli.

Parimente il conduttore non può dimandare ristoro, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l' affittanza.

1693. Il pericolo dei capitali vivi e morti consegnati dal proprietario al conduttore a prezzo rispettivamente, a peso, numero o misura per dote del fondo, o per sovvenzione, quando non vi osta la convenzione delle parti, sta a carico del conduttore, salvo sempre quanto è disposto a cauzione del locatore medesimo nel Libro II, Parte I, Titolo I. *Della divisione dei beni.*

Le vaccherie però ed altre greggie dedotte principalmente in contratto sono a rischio e pericolo del proprietario.

1694. L' affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

1695. Questa convenzione non s' intende fatta che per i casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata, o brina.

Essa non s' intende fatta per i casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, cui non sia d' ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

1696. Quando il conduttore ha assunto sopra di se dei casi fortuiti, siano ordinarj, siano straordinarj, espressamente determinati per formola affermativa o negativa, non s' intende che egli siasi assoggettato ad altri casi fortuiti, quantunque simili agli espressi nella causa, e nell' effetto.

1697. La locazione di un fondo rustico senza scrittura si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del medesimo.

Quindi la locazione di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell' anno, si reputa fatta per un anno.

Quella di terre coltive, divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni, quante sono le porzioni.

1698. Allo spirare del tempo stabilito nel contratto di affitto,

fatto tanto per atto pubblico o per iscrittura privata, quanto verbalmente, il conduttore non può dimettere il fondo, od esserne espulso, se non sia stata data la disdetta due mesi prima della cessazione dello stesso contratto.

In caso di mancata disdetta nel medesimo termine, s' intende prorogato l' affitto alle stesse condizioni, e pel tempo fissato nell' articolo 1667.

1699. Il conduttore che cessa deve lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell' annata, se li ha ricevuti all' ingresso della locazione; e quando non li avesse ricevuti, il proprietario può ritenerli a prezzo di stima.

1700. Le disposizioni dell' articolo precedente non derogano alle vigenti consuetudini locali.

SEZIONE IV.

DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE.

1701. Vi sono tre principali specie di locazione di opere:

1. Quella dei domestici e dei giornalieri;

2. Quella dei commissionarj o spedizionieri, non che dei condottieri, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3. Quella degl' intraprenditori di opere a cottimo, o appalto.

§. 1.

DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE DEI DOMESTICI E DEI GIORNALIERI.

1702. Nessuno può obbligare i suoi servigi se non che a tempo, o per una determinata impresa.

1703. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Pel pagamento del salario dell' annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell' anno corrente.

§. 2.

DEI COMMISSIONARJ O SPEDIZIONIERI E DEI CONDOTTIERI.

1704. I commissionarj, o spedizionieri, ed i condottieri, tanto per terra, quanto per acqua, sono sottoposti alle disposizioni dell' articolo 2475 e seguenti nel Libro IV, Titolo IV.

§. 3.

DEI COTTIMI OD APPALTI.

1705. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1706. Nel caso che l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell' artefice, purchè il padrone non sia in mora nel riceverla.

1707. L'artefice, che impiega solamente il suo lavoro, o la sua industria, se la cosa viene a perire, è tenuto soltanto per la sua colpa.

1708. Nel caso dell' articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell' artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

1709. Quando si tratta di un lavoro, che sia di più pezzi o che si faccia a misura, questo rimane a rischio e pericolo dell' artefice, finchè il padrone non l'abbia verificato ed approvato: questa verificazione ed approvazione però si presume fatta per tutte le parti del lavoro pagate, se il padrone paga l'artefice in proporzione del fatto lavoro.

1710. Se nel corso d' anni dieci dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell' edifizio o di altra opera considerevole costrutta a cottimo od appalto, questi rovinano in tutto o in parte, o presentano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione, od anche per vizio del suolo, l' architetto e l' intraprenditore ne restano risponsabili.

1711. Quando un architetto, o un intraprenditore sia incaricato per cottimo od appalto di costruire un edifizio in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può dimandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il valore della mano d' opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1712. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo del cottimo, od appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1713. Il contratto di locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto o dell'intraprenditore.

1714. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo convenuto, l'importare de' lavori fatti, e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori, o tali materiali possono essergli utili.

1715. L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegate.

1716. I muratori, falegnami ed altri artefici, che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio, o di altra opera a cottimo od appalto, non hanno azione contro quello, a cui vantaggio si sono fatti i lavori, se non che per quel tanto che egli dovesse all'intraprenditore nel tempo, in cui intentano la loro azione.

1717. I muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici, che fanno direttamente dei contratti a cottimo od appalto, sono soggetti alle regole del presente paragrafo: essi sono considerati come intraprenditori per la parte che eseguiscono.

CAPO VI.

DEL PRESTITO AD INTERESSE.

SEZIONE I.

DELL' IMPIEGO DEL DENARO.

1718. È permesso d'impiegare il denaro colla stipulazione dell'interesse sino alla restituzione.

1719. L'interesse convenzionale non può oltrepassare l'anno sei per cento.

1720. L'interesse stipulato in maggiore quantità è ridotto alla sola misura legale del cinque per cento, anche nel caso che la stipulazione segua all'estero, e fra sudditi, ove vogliasi far valere in questi Stati.

1721. Se è stato pagato un interesse superiore al fissato nell'articolo 1719, l'eccesso s'imputa anno per anno a diminuzione del capitale.

Lo stesso ha luogo, se è stato pagato un interesse minore del sei per cento, ma maggiore dello stipulato.

1722. Quegli, che ha pagato interessi non convenuti, non può chiederne restituzione, nè imputarli sul capitale, se non in quanto eccedono la quantità determinata dalla legge.

1723. La quietanza pel capitale, fatta senza riserva degl' interessi, fa presumere il loro pagamento, e ne produce la liberazione.

1724. L' obbligazione risultante da un prestito in denaro è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nel valore delle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica somministrata, e il creditore non può ricusare di riceverla in qualunque spezie, purchè abbia corso e sia ragguagliata al valore che ha nel tempo del pagamento.

1725. La regola del precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d' oro o d' argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

In questo caso, la restituzione si deve fare nel modo stabilito; e qualora le monete o non si possano ritrovare, o sieno messe fuori di corso, basta rendere l' equivalente alla bontà intrinseca delle monete stesse.

1726. È proibito l' impiego del denaro ad interesse, o senza, formato o in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, eccetto che o dalla privata scrittura, che abbia data certa, o dall' atto pubblico dell' impiego non sia provato,

1. Quale sia la somma sovvenuta in denaro, e quale il valore de' mobili;

2. Che le cose mobili sieno convenienti al debitore avuto riguardo alla sua qualità e condizione;

3. Che i mobili sieno stati stimati distintamente capo per capo da due periti di confidenza delle parti, ed in caso di discordia da un terzo;

4. Che l' atto pubblico, o la privata scrittura contenga la descrizione dei mobili col rispettivo loro valore;

5. Che i periti sottoscrivano l' atto d' impiego, e nella sottoscrizione affermino con giuramento che la stima da essi fatta è veridica.

1727. Ancorchè apparisca dall' atto pubblico, o dalla privata scrittura, che l' impiego è stato fatto con solo denaro, può il debitore farlo dichiarar nullo col mezzo di prove contrarie, anche testimoniali, non che col deferire il giuramento decisorio.

1728. Se il contratto è dichiarato nullo, il sovventore non può pretendere se non che il denaro effettivamente somministrato ed i frutti corrispondenti, qualora sieno stati pattuiti.

1729. La vendita di mobili con dilazione al pagamento, anche senza stipulazione di frutto, si reputa un impiego simulato, soggetto alle pene espresse nel precedente articolo, quando nell' atto pubblico, o nella scrittura privata di vendita, non si trovi eseguito quanto è disposto nell' articolo 1726.

1730. Le vendite di mobili con dilazione al pagamento fatte ad un negoziante per l' oggetto della sua negoziazione; quelle di libri, di macchine, e d' istrumenti che servono all' esercizio della scienza, o dell' arte del compratore; quelle delle masserizie, e delle cose occorrenti pel vitto e vestito proporzionatamente ai bisogni di chi li acquista, e della sua famiglia, sono eccettuate dalle disposizioni dell' articolo precedente.

1731. I notari, dai quali sonosi ommesse le solennità prescritte negli articoli 1726, e 1729, incorrono nella pena della privazione del notariato, anche nel caso che la sovvenzione apparisca fatta in denaro, se venga provato che erano consapevoli della simulazione.

1732. Le disposizioni del presente capo non sono applicabili alle lettere di cambio, nè ai biglietti all' ordine, quando non vi sia la supposizione di che negli articoli 2496, e 2577.

SEZIONE II.

DELLE RENDITE PERPETUE.

1733. Chi somministra denaro può obbligarsi a non ridimandarlo.

In tal caso l' impiego si denomina *costituzione di rendita perpetua.*

1734. Anche nelle rendite perpetue non si può eccedere l' interesse del sei per cento, e non può mai essere inibito al debitore di restituire il capitale ricevuto.

Volendosi però effettuare la stessa restituzione, deve il debitore far precorrere una bimestrale diffidazione al creditore.

1735. Il debitore di una rendita perpetua, oltre ai casi che fossero contemplati nella convenzione, può essere costretto alla restituzione del capitale,

1. Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto;

2. Se le cauzioni date vengono a mancare, quando il debitore non ne sostituisca altre di eguale sicurezza;

3. Se lascia decorrere due intiere annate della convenuta rendita o prestazione;

4. Se per effetto di alienazione, o di divisione, il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita si divide fra più di tre possessori;

5. Se accade il fallimento o la decozione del debitore.

Non di meno ove il debitore, prima del fallimento, abbia alienato il fondo su cui è costituita, o specialmente assicurata la rendita, il creditore non ha diritto alla restitnzione del capitale, se il possessore del medesimo fondo si offra pronto alla corresponsione della rendita; e presenti per essa sufficienti cauzioni.

CAPO VII.

DELLA SOCIETÀ.

1736. La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, affine di dividere gli utili che ne potranno provenire.

1737. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e dev' essere contratta per l' interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o denaro, o altri beni, o la propria industria.

1738. Ogni società, ad eccezione di quella in partecipazione, della colonía, e della soccida, deve essere contratta col mezzo di pubblico strumento, o di privata scrittura.

1739. La società è universale, o particolare.

SEZIONE I.

DELLA SOCIETÀ UNIVERSALE.

1740. Si distinguono due sorte di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società de' guadagni.

1741. La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendere tutte le altre specie d'utili; ma i beni, che le parti potranno acquistare per successione, donazione, o legato, non entrano in questa società se non per goderli in comunione: ogni stipulazione, che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata.

1742. La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsiasi titolo, durante il corso della società. I beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei socj possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, salvo che all'effetto di goderli in comunione.

1743. Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non induce se non che la società universale degli utili.

1744. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare, o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio di altre persone.

SEZIONE II.

DELLA SOCIETÀ PARTICOLARE.

1745. La società particolare è quella, che non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ricavare.

1746. È parimente società particolare il contratto, mediante cui più persone si associano o per un'impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere, o professione.

SEZIONE III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCJ TRA LORO E VERSO I TERZI.

§. 1.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCJ FRA LORO.

1747. La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilito un altro tempo.

1748. Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' socj, sotto le limitazioni prescritte all' articolo 1772. Se però si tratta di affare, il quale non duri se non che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta pel tempo, che deve durare lo stesso affare.

1749. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si è conferito consiste in un determinato corpo, di cui la società abbia sofferta l'evizione, il socio che lo conferì ne è garante verso la società, nello stesso modo che il venditore è tenuto per l' evizione a favore del compratore.

1750. Il socio, che doveva conferire alla società una somma, e non l' ha conferita, resta di pien diritto, e senza bisogno d' instanza, debitore degl' interessi di tale somma dal giorno, in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo rispetto alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl' interessi delle quali corrono dal giorno, in cui le ha ritirate per suo particolar vantaggio.

E tutto ciò, oltre l' azione per maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1751. I socj, che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d' industria che è l' oggetto della società.

1752. Quando uno dei socj è creditore per proprio conto particolare di una somma esigibile verso qualcheduno, che sia contemporaneamente debitore verso la società di altra somma pure esigibile, l' imputazione di ciò che egli riceve da questo debitore deve portarsi sopra il credito della società, e sopra il di lui proprio col ragguaglio proporzionale all' entità dei due crediti, anche quando egli avesse rilasciata una ricevuta che imputasse per intiero il pagamento sul proprio suo credito. Ma per lo contrario, quando egli abbia dichiarato nella ricevuta che l' imputazione del pagamento si fa intieramente sul credito della società, questa dichiarazione ha il pieno suo effetto.

1753. Quando uno dei socj abbia ricevuta l' intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo inetto a pagare, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia fatta quietanza specialmente a sconto della sua porzione.

1754. Ciascuno de' socj è obbligato verso la società pei danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati medisute la sua induatria in altri affari.

1755. Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll' uso, restano a rischio del socio, che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll' uso, o conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società, previa stima di cui consti per atto d'inventario, esse rimangono a rischio della società.

Se la cosa è stimata, il socio non può pretendere se non che il prezzo della stima.

1756. Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione dei capitali somministrati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili della sua amministrazione.

1757. Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ha ognuno conferito pel fondo sociale.

Riguardo a quello che non ha conferito se non che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma, o porzione minore.

1758. Se i socj hanno convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di loro, o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non può impugnarsi se non che nel caso, in cui sia evidentemente contrario all'equità.

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno, in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirlo.

1759. È nulla la convenzione, che attribuisce ad uno de' socj la totalità de' guadagni.

Lo stesso ha luogo in ordine a quella convenzione, per cui i capitali o gli oggetti posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1760. Il socio incaricato dell'amministrazione, in forza di

un patto speciale del contratto di società, può fare, non ostante l'opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendouo dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può easere rivocata durante la società senza una causa legittima, ma se è stata accordata con nn atto posteriore al contratto di società, è revocabile come un semplice mandato.

1761. Quando più socj sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni, e senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di loro può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

1762. Allorchè siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, un solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi sia nell' attuale impossibilità di concorrere agli atti di amministrazione, eccetto che non si tratti di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale possa provenire un grave ed irreparabile danno alla società.

1763. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

1. Si presume che i socj siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, sebbene non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, od anche ad un solo di loro, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia finita.

2. Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai socj di servirsene secondo il loro bisogno.

3. Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4. Uno de'socj non può fare innovazioni sopra gl'immobili appartenenti alla società, ancorchè le pretenda ad essa vantaggiose, se gli altri socj non vi acconsentono.

1764. Il socio, che non è amministratore, non può alienare, nè obbligare le cose della società, benchè mobili.

1765. È in facoltà di ciascuno de' socj di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione ch' egli ha nella società; non può, senza tale consenso, ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l' amministrazione.

§. 2.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCJ VERSO I TERZI.

1766. Nelle società, escluse quelle di commercio, uno dei socj non può obbligare gli altri socj verso i terzi, ancorchè l' obbligazione sia contratta per conto sociale, se pure gli altri socj non gliene abbiano accordata la facoltà, o la cosa non sia convertita in vantaggio della società.

1767. Se i socj hanno contrattato tutti insieme, ovvero anche un solo, al quale ne sia stata accordata espressamente la facoltà, tutti i socj restano obbligati.

Questa obbligazione però de' socj non è in solido verso i terzi: ciascuno di loro non resta obbligato se non che per una somma e parte uguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta la obbligazione di questo in ragione della sua porzione, o se nell' atto stesso di obbligazione non siasi pattuito il contrario.

SEZIONE IV.

DEI DIVERSI MODI, CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ.

1768. La società finisce

1. Collo spirare del tempo, per cui fu contratta;

2. Per l' estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione;

3. Per la morte naturale di alcuno de' socj;

4. Per la morte civile, per l' interdizione, o pel fallimento di alcuno di loro;

5. Per la volontà espressa da uno, o più socj di non voler continuare la società.

1769. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata se non se con quei mezzi pei quali può essere provato il contratto di società.

1770. Quando uno dei socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà d' una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

1771. Quando siasi stipulato che, in caso di morte di uno dei socj, la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali stipulazioni debbono eseguirsi, salvo quanto è prescritto nell' articolo 277: nel secondo caso l' erede del defunto non ha diritto se non che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovava al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni, se non se in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1772. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quella società, la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo.

1773. La rinunzia non è in buona fede, quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il guadagno, che i socj si erano proposti di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l' interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1774. Non può essere dimandato da uno dei socj lo scioglimento della società contratta a tempo determinato, prima che sia spirato il termine stabilito, se non se quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate al prudente arbitrio del giudice.

1775. Sono applicabili alle divisioni tra i socj le regole concernenti alla divisione delle eredità, alla forma di tale divisione, e alle obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

CAPO VIII.

DELLA COLONÍA

1776. La colonía è un contratto mediante il quale è dato a coltivare un fondo rustico ad una famiglia di agricoltori, col correspettivo d'una quota dei redditi, e sotto certe condizioni regolate dalle consuetudini locali, o da particolari convenzioni.

1777. Gl'istrumenti necessarj alla coltivazione dello stabile debbono fornirsi dal colono.

1778. La dote tanto del bestiame, quanto delle sementi, deve fornirsi in comune dal padrone e dal colono, eccetto che non siavi consuetudine o patto in contrario.

1779. Il colono ha l'obbligo di custodire il bestiame, di nutrirlo coll'invernaglia del fondo, e di fare sul fondo stesso tutti i lavori conformi alle regole di buona agricoltura e alla pratica del paese.

1780. Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi, per la raccolta dei frutti, non che per la custodia del bestiame, sono a suo carico.

1781. Se si tratta di lavori straordinarj risguardanti alla proprietà del fondo, e alla sua perpetua e diuturna utilità, il colono è bensì obbligato a prestarvi la sua opera, ma il padrone è tenuto ad un'adeguata ricompensa.

1782. Le piantagioni ordinarie devono farsi dal colono, ed è a carico del padrone il somministrare le piante. Se queste si traggono dal semenzaio esistente sul fondo, non è dovuta al colono alcuna indennità.

1783. Lo spurgo dei fossi tanto interni quanto adjacenti alle strade pubbliche, o comunali, non che la formazione di nuovi fossi occorrenti per la migliore produzione de' terreni, sono a carico del colono.

Egli ha pur l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie, sia per le riparazioni alla casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del padrone.

1784. Le fazioni rurali prescritte dalla pubblica autorità sono a carico del colono.

1785. Il colono non può vendere il bestiame senza il consenso del padrone, quando il bestiame in tutto od in parte sia

stato fornito da quest' ultimo: la vendita fatta senza il detto consenso è nulla, e il padrone può recuperare il bestiame venduto, ovunque si trovi, entro un mese dal giorno della vendita.

1786. Tale consenso si presume a vantaggio degli acquirenti, ogniqualvolta la vendita sia fatta in una fiera, o in un pubblico mercato: questa presunzione non ammette prova in contrario, riservata però sempre al padrone l' azione pei danni ed interessi contro il colono, se vi è luogo.

1787. Il colono non può nemmeno comprare bestiami senza il consenso del padrone, altrimenti il contratto non obbliga il padrone, ove questi non lo ratifichi, o non si provi che gli abbia dato commissione di comprare.

1788. Il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè far la vendemmia, senza il consenso del padrone.

1789. Tutti i frutti tanto naturali quanto industriali del fondo, gli allievi de' bestiami, e gli utili prodotti dalla loro negoziazione si dividono colla proporzione propria di ciascuna specie delle colonie, a norma delle consuetudini e dei patti particolari.

1790. I frutti e proventi divisibili tra il colono ed il padrone sono quelli che rimangono, fatta deduzione de' capitali vivi e morti costituiti da principio per dote del fondo.

1791. In nessun caso però può il colono vendere a terze persone alcuna qualità e quantità del foraggio, durante la colonía.

1792. Se i capitali e le sementi vengono in tutto o in parte a perire, o manchino, sia per caso fortuito, sia per qualunque altro fatto, cui non si possa resistere, la perdita, o mancanza, e l' obbligo di rimetterli, se continui la colonía, sta a carico di chi li ha da principio forniti.

1793. La colonía senza scrittura, o anche per iscrittura, senza determinazione di tempo, si reputa fatta per un anno solo.

1794. La disdetta o comiato per finire la colonía, in qualunque modo fatta, si deve dare, e prendere rispettivamente, entro il mese di maggio in quei luoghi ove l' anno rurale comincia cogli Ognissanti, o al S. Martino; e negli altri luoghi, ove sia diverso il principio dell' anno stesso, entro il settimo mese dell' incominciato anno suddetto, sicchè abbiano da restare cinque mesi alla partenza, e ne sieno decorsi più di sei dell' anno incominciato.

Qualunque disdetta, o comiato dato o preso prima, o dopo, non deve attendersi, non ostante qualunque patto, o convenzione in contrario, e si ha anzi per rinnovata per un anno la colonía.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla Garfagnana, per la quale continua ad essere in vigore la Notificazione 26 aprile 1817, nè ai paesi che abbiano particolari consuetudini.

In ogni caso però il comiato deve essere dato o preso due mesi almeno prima che spiri il contratto.

1795. Può per altro dimandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento della colonía, quando vi sono giusti motivi, come in caso, che il padrone, od il colono mancassero ai loro impegni: la legittimità e gravità di tali motivi sono lasciate all' arbitrio del giudice.

1796. Il comiato dato giusta l' articolo 1698 al conduttore, che sia insieme coltivatore del fondo, s' intende esteso anche a questa ultima qualità senza bisogno di altra diffidazione.

1797. Quando il libro del padrone contiene le partite di credito, e di debito con indicazione di tempo, e di causa, e sieno state, di mano in mano, in altro libretto da conservarsi presso il colono annotate le partite medesime, esso fa piena prova tanto a favore del padrone, quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell' ultima partita.

Fa la stessa prova Il libretto che il colono conserva presso di se, purchè sia scritto dal padrone nella maniera sovraccennata.

Non presentando il padrone o il colono il proprio libretto, o perchè smarrito o perchè non curato, si sta a quello che viene presentato.

1798. Lo stesso libretto tenuto dal padrone e dal colono, nella forma di cui nell' articolo antecedente, fa prova anche dei patti, che fra il padrone ed il colono possono essersi convenuti a modificazione, o in aggiunta delle regole stabilite in questo capo.

1799. Sopra le robe tutte de' coloni esistenti nella casa o in altro luogo del fondo, e sovra la loro parte di frutti o di utili ani bestiami, spetta al padrone per crediti di colonía la prelazione ad ogni altro creditore, quantunque anteriore, ed anche privilegiato, salvo però il disposto dell' articolo 2151.

1800. Rispetto alle invernaglie, fieno e concime da lasciarsi dal colono che cessa all' altro che subentra, sono conservate, e si osservano le consuetudini e gli usi sin qui vigenti nelle diverse Provincie e Comuni dello Stato.

Nel caso però in cui al colono che parte fossero state consegnate le invernaglie od il fieno a misura, è bensì di ragione di lui il dippiù verificato, ma resta in facoltà del padrone di ritenerlo, pagandone l' importo a prezzo di stima.

CAPO IX.

DELLA SOCCIDA.

1801. La soccida è un contratto, col quale si danno ad altri dei bestiami da custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell' accrescimento.

L' accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame potrà avere alla fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

1802. La stima data ai bestiami nel contratto di soccida non ne trasferisce la proprietà al soccidario: essa non ha per oggetto se non che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultare, terminata la soccida.

1803. Chi ha preso gli animali a soccida debbe usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccida.

1804. Non è risponsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1805. Nascendo controversia, il soccidario debbe provare il caso fortuito, ed il padrone la colpa da lui imputata.

1806. Il soccidario, il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1807. Se il bestiame è perito, od è diminuito del suo valore primiero senza colpa del soccidario, la perdita è a carico del padrone.

1808. Il soccidario profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana, e l' accrescimento si dividono.

1809. Non si può stipulare,

Che il soccidario sopporterà più della metà della perdita del bestiame, allorchè sarà accaduta per caso fortuito, e senza sua colpa;

O ch'egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

O che il padrone prededurrà, in fine della locazione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tal natura è nulla.

1810. Il soccidario non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del padrone, il quale nemmeno può disporne, se non ha il consenso del soccidario.

1811. Quando la soccida è contratta coll'affittuario altrui, debbe essere notificata al proprietario dei beni di cui tiene l'affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

1812. Il soccidario non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente l' altro contraente.

1813. Se nel contratto non è stabilito il tempo per cui debba durare la soccida, si ritiene che essa debba durare per tre anni.

1814. Quegli che diede a soccida può dimandarne anche prima lo scioglimento, se il soccidario non adempie a' suoi obblighi.

1815. Al tempo dello scioglimento della soccida si procede a nuova stima del bestiame caduto in contratto.

1816. Quegli che diede a soccida può prededurre bestie dalle mandre d'ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il dippiù si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, quegli che diede a soccida prende ciò che rimane senza che il soccidario debba concorrere nella perdita.

CAPO X.

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.

1817. La legge non dà azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento d'una scommessa.

1818. Trattandosi di giuoco, o di scommessa illecita, è accordata dalla legge l'azione dell'indebito, esercibile anche, trattandosi di minori, o di figli di famiglia, dai tutori o da chi ha la patria podestà.

1819. Pari disposizione ba luogo, se anche si tratti di giuoco o di scommessa lecita, quante volte il premio della vincita sia assolutamente sporporzionato alla condizione del perdente a regolato arbitrio del giudice.

1820. I giuochi proprj ad esercitare la persona al maneggio delle armi, le corse a piedi, o a cavallo, o dei carri, il ginoco della palla, ed altri simili, che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dal disposto nell' articolo 1817.

1821. Il giudice può però rigettare o moderare la dimanda di pagamento, ad arbitrio come sopra, qualora la trovi eccessiva.

1822. In caso di giuoco, o scommessa, vi è sempre l'azione dell' indebito, laddove il perdeote provi cbe dal lato del vincitore vi è stato dolo, soperchiera, o truffa.

Si può provare ancbe per soli testimoni cbe uoa obbligazione provieoe da perdita fatta nel giuoco o nella scommessa.

CAPO XI.

DEL VITALIZIO.

SEZIONE I.

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO VITALIZIO.

1823. La rendita vitalizia poò essere costituita mediante una somma di denaro, o uoa cosa mobile, o immobile.

1824. La rendita vitalizia può costituirsi tanto su la vita di quelló che somministra il denaro, o altra cosa, quanto su quella di un terzo che non ba diritto alla reodita.

1825. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1826. Può costituirsi a vantaggio di nu terzo, bencbè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso, quantunque essa abbia il carattere di noa liberalità, non è soggetta alle solennità proprie delle donazioni, salvo però sempre agli eredi legittimarj del costituente il diritto di chiederne l'imputazione, o la riduzioue, se vi ha luogo.

1827. Ogni cootratto di reodita vitalizia costituita sopra la vita di uoa persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1828. Rimane pure senza effetto la rendita vitalizia, che sia stabilita su la vita di chi muoia entro giorni trenta dalla data del contratto.

1829. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piaccia alle parti di stabilire, purchè l'interesse medesimo superi il frutto, di cui è capace la cosa, che si è data per prezzo della rendita.

SEZIONE II.

DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO VITALIZIO TRA LE PARTI CONTRAENTI.

1830. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione.

1831. In caso di risoluzione del contratto, il creditore deve restituire l'eccedenza da lui ricevuta della quantità ordinaria dell'interesse del denaro, o del frutto della cosa formante il capitale della rendita.

1832. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello, in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato: egli non ha che il diritto di far sequestrare, e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare le pensioni.

1833. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offerire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione dei frutti pagati: egli è tenuto a prestare la la rendita, durante tutta la vita della persona, o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita stessa.

1834. La rendita vitalizia è dovuta in proporzione del numero dei giorni che il proprietario ha vissuto.

Se però si è convenuto che sia pagata anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1835. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo gratuito, o per atto di donazione, o per testamento. In tal caso si può ancbe disporre cbe non sia soggetta a sequestro, nè a verun' altra azione de' creditori del donatario, o del legatario.

1836. Non s' estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario: deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1837. Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

CAPO XII.

DELLA TRANSAZIONE.

1838. La transazione è un contratto mediante cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

1839. Per transigere conviene avere la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione.

1840. La transazione fatta dal tutore, o da chi gode il diritto di patria podestà, dall' emancipante, o curatore speciale a termini dell'articolo 143, non vale, se non è approvata con ordinazione del giudice competente, conforme a quanto è disposto nell'articolo 291.

1841. Il tutore non può transigere col minore divenuto maggiore sopra i conti della tutela, se non che dopo averli renduti in conformità di quanto è disposto nel Capo *del rendiconto in fine della tutela.*

1842. I Comuni e gli Stabilimenti pubblici non possono transigere, se non premesse le solennità volute dai pubblici regolamenti, che li risguardano.

1843. È lecito transigere sull' interesse civile che risulta da un delitto.

La transazione però non pregiudica all' azione pubblica derivante dal delitto medesimo.

1844. Non si può transigere sugli alimenti futuri per qualsivoglia causa dovuti, senza l' autorizzazione del Tribunale competente.

1845. Nelle transazioni si può stipulare una pena contro colui cbe mancherà di adempirle.

Questa pena tien luogo di compenso pei danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo sempre l' obbligo di eseguire la transazione.

Può tuttavia il giudice moderare la pena, quando questa sia enormemente eccessiva.

1846. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l' oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

1847. Le transazioni non pongono fine se non che alle controversie, le quali sono state prevedute, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che apparisca tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1848. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso un simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente pel diritto nuovamente acquistato.

1849. La transazione fatta da uno degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1850. La transazione ha tra le parti l' autorità di una sentenza inappellabile.

1851. Può per altro impugnarsi per vizio di lesione, quando avuto riguardo alla dubbiezza dell' affare, agli articoli e alle disamine di ragione che potevano aver luogo secondo le opinioni correnti al tempo della transazione, al dispendio, alla durata, all' incertezza della lite insorta, o che avesse potuto insorgere, e al dato, e ricevuto da una parte e dall' altra, si verifichi evidentemente la lesione al di là di due terzi di ciò, che sarebbesi potuto fondatamente credere dovuto a chi allega la lesione medesima.

1852. Siffatta lesione non è ammessa, quando la transazione sia stata conclusa o collaudata dal Tribunale competente fra le parti transigenti.

1853. Può rescindersi la transazione, allorchè vi sia errore o sulla persona con cui si contratta come legittima contraddittrice, o sopra l' oggetto della controversia, su cui le parti hanno inteso di transigere.

Essa può rescindersi in tutti i casi, in cui vi è dolo, o violenza.

1854. Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

1855. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nulla.

1856. È parimente nulla la transazione sopra una lite, che che fosse finita con una sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di loro non avessero notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti sia ancora appellabile, la transazione è valida.

1857. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse sconosciuti o scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescisione; salvo che sieno stati occultati per fatto di una delle parti medesime.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi se non che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

1858. La transazione non può impugnarsi per causa di errore di diritto: bensì si debbono correggere gli errori di calcolo.

TITOLO SETTIMO.

DEI CONTRATTI DI LIBERALITÀ.

CAPO I.

DELLE DONAZIONI.

1859. Non è ammessa altra donazione se non se quella tra vivi.

1860. La donazione tra vivi è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

1861. È donazione anche la liberalità fatta o per riconoscenza, o in contemplazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella pure per cui si imponga qualche peso al donatario.

SEZIONE I.

DELLA FORMA DELLE DONAZIONI.

1862. Tutte le donazioni, non escluse quelle a contemplazione di matrimonio, di beni stabili, e quelle di altri beni di un valore eccedente in complesso italiane lire cinquecento, debbono essere fatte per atto notarile, sotto pena di nullità.

1863. La donazione non obbliga il donante, e non produce alcun effetto, se non che dal giorno in cui è stata accettata in termini espressi.

1864. L' accettazione può essere fatta, o nell' atto istesso, o posteriormente, ma per atto notarile, trattandosi delle donazioni contemplate nell' articolo 1862.

1865. L' accettazione posteriore non ha effetto in faccia al donante, se non dal giorno in cui gli è notificata.

1866. Se il donatario è in età maggiore, l' accettazione deve essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura, fatta per atto notarile, esprimente la facoltà di accettare la donazione, o la facoltà in generale di accettare le donazioni che gli fossero state, o potessero essergli fatte.

1867. La donna maritata non può accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza esservi autorizzata dal Giusdicente.

1868. La donazione fatta a persona soggetta a tutela, o ad un minore soggetto a patria podestà, o emancipato, deve essere accettata da chi ha la tutela, o la patria podestà, dall'emancipante, o dal curatore speciale, osservando inoltre rispetto ai minori emancipati, ed ai soggetti a tutela, le disposizioni degli articoli 143, 289, che rispettivamente li riguardano.

1869. Le donazioni fatte in favore dei nascituri di una certa determinata persona vivente, sono accettate dal padre, dall' avo, dalla madre o da qualunque altro degli ascendenti con ordine successivo tra loro; e nel caso di irragionevole rifiuto di uno di essi, da riconoscersi dal Giusdicente, da quello che segue per ordine.

1870. Il figlio di famiglia maggiore di età non può accettare una donazione su la quale competa l' usufrutto legale al padre, all' avo, od alla madre senza il consenso dell' interessato in detto usufrutto, ed ove il medesimo si rifiuti, senza l' approvazione del Giusdicente.

1871. Il sordo-muto, che non è stato riconosciuto e dichiarato dal Tribunale del suo domicilio abile ad amministrare per se medesimo, non può accettare la donazione se non colle solennità prescritte pei minori.

1872. Le donazioni a favore degli Spedali, dei poveri di un Comune, o di pubblici Stabilimenti non possono accettarsi se non coll'osservanza degli statuti a regolamenti cui sono rispettivamente soggetti.

1873. Le donazioni fatte agli assenti possono essere accettate da un mandatario qualunque dei medesimi, o da un qualsiasi loro attinente, e anche da un gestor di negozj.

1874. La donazione accettata nelle debite forme è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione.

1875. Le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi, e della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

1876. Se la donazione è soggetta a trascrizione secondo le disposizioni dell'articolo 2103, la mancanza della medesima non può essere opposta da coloro che hanno l'obbligo di farla eseguire, e dagli eredi loro, come neppure dagli aventi causa a titolo gratuito del donante.

1877. La trascrizione deve farsi eseguire dalle persone che abbiano accettata per altri la donazione, od abbiano prestato il loro consenso, od assistenza all'accettazione.

Il donatario, qualunque egli sia, può farla eseguire, senza che egli abbia bisogno di alcun'autorizzazione, consenso, od assistenza.

1878. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, e qualsiasi altro donatario, non sono restituiti in intiero per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni; salvo solo ad essi il regresso, ove competa, contro i tutori, mariti, amministratori ed altre persone, cui incombe l'obbligo dell'accettazione, e di fare eseguire la trascrizione.

1879. La donazione non può comprendere se non che i beni presenti del donante: se comprende i beni futuri, è nulla riguardo a questi.

1880. Le donazioni di tutti i beni presenti non sono valide,

se i donanti non si riservano l'usufrutto, o la vigesima parte dei beni stessi.

1881. È nulla qualunque donazione sotto condizione impossibile, contraria alle leggi, od ai buoni costumi.

1882. È nulla qualunque donazione fatta sotto condizione, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

1883. È parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli, che esistono al tempo della donazione, o che sono espressi, sia nell'atto di donazione, sia in una nota alla medesima annessa.

1884. Nel caso in cui il donante si sia riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale oggetto, o una tale somma appartiene al donatario, tranne il caso di una contraria dichiarazione espressa nell'atto stesso di donazione.

1885. Se il donante ha eccettuato dalla donazione un qualche oggetto, od una somma in denaro da disporne, qualora egli non ne abbia disposto nè per atto tra vivi, nè di ultima volontà, un tale oggetto, o somma appartiene agli eredi del donante; eccetto che il donante stesso non abbia dichiarato che se egli muore senza averne disposto, debba appartenere al donatario.

Ciò ha pur luogo rispetto alla vigesima di cui nell'articolo 1880.

1886. Le disposizioni inserite negli articoli 1879, 1882, 1883, non si applicano alle donazioni, delle quali è fatta menzione nella Sezione IV di questo Capo.

1887. Qualunque atto di donazione di cose mobili eccedenti il valore di italiane lire cinquecento non è valido, se non per quelle che sono specificate con indicazione del loro rispettivo valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario, o da chi accetta per esso, se intervengono all'atto, e tale nota si deve unire alla matrice della donazione.

Se le dette persone, o alcuna di esse non sappia scrivere, la nota dev'essere sottoscritta dai testimoni e dal notaro, il quale farà menzione di tale circostanza.

1888. Il donante può stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario, e suoi discendenti.

Questo diritto non può stipularsi che a benefizio del solo donante.

1889. Il diritto di riversibilità produce l' effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, a riserva però delle ipoteche della dote, e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli sia stata fatta nello stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti, ed ipoteche.

1890. Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non che nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non è di alcun pregiudizio alla validità della donazione.

1891. È permesso al donante, ancorchè non si tratti di donazione universale contemplata nell' articolo 1880, di riservare a suo vantaggio, e dopo di lui a vantaggio anche di uno o più altri, non però successivamente, l' uso o l' usufrutto dei beni donati tanto mobili, che immobili.

1892. Quando la donazione di cose mobili è fatta con riserva d' usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante, o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore, che è stato ad essi attribuito nella descrizione.

SEZIONE II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

1893. Non può donare

1. Chi non può far testamento;

2. Il prodigo interdetto sin dal giorno in cui fu promosso il giudizio dell' interdizione;

3. Il minore, sebbene emancipato, salvo quanto è disposto nell' articolo 1927;

4. La donna maritata, senza il consenso del marito, o senza esservi autorizzata dal Tribunale; l' autorizzazione del Tribunale è necessaria, quando la donazione che si fa dalla donna maritata riguardi parenti del marito sino al terzo grado civile inclusivamente;

5. La donna nubile, o vedova, senza l'autorizzazione del Tribunale.

1894. Può però la donna nubile, o vedova, anche senza autorizzazione, fare donazioni a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, a favore degli sposi o della loro prole.

Come pure la sposa prima del matrimonio può liberamente fare donazione a titolo di lucro nuziale a favore dello sposo, pel caso di sopravvivenza di questo, purchè non ecceda la metà della dote in proprietà, quando non vi sia prole dal matrimonio, ed in usufrutto, ove questa esista.

1895. Non possono acquistare per donazione gl'incapaci di ricevere per testamento, anche sotto il nome d'interposte persone, nei casi e nei termini contemplati nell'articolo 721 e seguenti.

1896. Qualunque donazione a vantaggio di persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso; e in questo caso sarà nulla interamente, anche quando il donatario non fosse incapace che in parte.

1897. L'incapacità risultante dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, incorsa in forza di una sentenza di condanna anche proferita in contumacia, rende egualmente nulla la donazione, benchè l'incapacità esistente al tempo della medesima fosse cessata al tempo dell'accettazione.

SEZIONE III.

DEI CASI IN CUI PUÒ AVER LUOGO LA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

1898. La donazione non può essere revocata che pel non adempimento delle condizioni, sotto le quali è stata fatta, o per causa d'ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

1899. In caso di revocazione pel non adempimento delle condizioni, i beni ritornano in potere del donante liberi da carico ed ipoteca qualunque imposta dal donatario, ed il donante ha contro ai terzi detentori degl'immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il donatario medesimo.

1900. La donazione non può essere revocata per ingratitudine, se non che nei seguenti casi:

1. Se il donatario ha attentato alla vita del donante;

2. Se si è renduto colpevole verso di lui di sevizie, delitti o inginrie gravi;

3. Se nega ad esso gli alimenti.

1901. La revocazione pel non adempimento delle condizioni, o per cansa d'ingratitudine, non ha mai lnogo di pieno diritto.

1902. La dimanda di revocazione per ingratitudine debb'essere proposta entro l'anno compntabile dal giorno del fatto attribnito dal donante al donatario, o dal giorno in cni il donante avrà potuto averne notizia.

1903. Questa revocszione non può dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donstario, fuorchè se l'azione, in quest'ultimo caso, non sia stata proposta dallo stesso donante, o non sia egli mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1904. Copia della dimanda di revocazione per causa d'ingratitudine è trascritta sopra i registri del Conservatore delle ipoteche.

1905. La revocazione per ingratitudine non pregiudica nè alle alienazioni fatte dal donstario, nè alle ipoteche, nè ad altri carichi reali, ch'egli abbia imposti su gli stessi beni donati, pnrchè tutto ciò sia anteriore all'inscrizione di cui nel precedente articolo.

Nel caso di revocazione il donatario è condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della dimanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

1906. Le donazioni a contemplazione di certo e determinsto matrimonio non sono revocabili per causa d'ingratitndine.

1907. Tutte le donazioni fatte da persone, che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse sieno, e per qualunqne titolo fatte, ancorchè fossero reciproche, o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti ai conjugi o dai conjugi stessi l'uno all'altro, sono revocate di pien diritto, per la sopravvenienza, tanto da un primo, come da susseguente matrimonio, di un figlio legittimo e naturale del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la risoluzione della donazione fatta dall'altro.

1908. Questa revocazione ha luogo, ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1909. La donazione è parimente revocata, anche nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare in tale possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della dimanda giudiziale fatta dal donante per rientrare nel possesso dei beni donati.

1910. I beni compresi nella donazione revocata di pien diritto ritornano nel patrimonio del donante, liberi da qualunque carico ed ipoteca che provenga dal donatario, e non possono restare obbligati se non in sussidio per la restituzione della sola dote della moglie del donatario stesso, esclusi gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali.

1911. Le donazioni in tal modo revocate non possono rivivere ed avere di nuovo il loro effetto nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuole donare i medesimi beni al donatario stesso, tanto prima, che dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata revocata la donazione, non lo può fare se non con una nuova disposizione.

1912. Qualunque clausola, o convenzione con cui il donante abbia rinunziato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli, è nulla, e non produce alcun effetto, salvo che si tratti di rinunzia apposta ad una donazione fatta a contemplazione di certo e determinato matrimonio, ed anteriormente al medesimo, nel quale caso però non sono pregiudicati i figli del donante nel diritto di dimandarne la riduzione, giusta l' articolo 1933 e seguenti.

1913. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, o altri detentori delle cose donate, non possono opporre la prescrizione per far sussistere la donazione revocata per la sopravvenienza di figli, se non se dopo il possesso di trent' anni, i quali non incomincieranno a decorrere che dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo.

SEZIONE IV.

DELLE DONAZIONI FATTE A CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO AGLI SPOSI ED AI FIGLI NASCITURI DAI MEDESIMI O DAGLI SPOSI RISPETTIVAMENTE FRA LORO.

1914. Ognuno può disporre de' proprj beni presenti e futuri in tutto od in parte, a contemplazione di certo e determinato matrimonio ed in favore de' futuri sposi o de' figli nascituri, nonostante il disposto dell'articolo 1879, purchè l' atto di donazione preceda la celebrazione del matrimonio contemplato.

Tale donazione, quantunque fatta nominatamente a vantaggio degli sposi, o di uno di loro, si presume sempre fatta a favore anche dei figli o discendenti nascituri dal matrimonio medesimo.

I conjugi donatarj debbono quindi conservare pei figli o discendenti almeno la metà di quanto loro pervenga dalla donazione.

1915. La donazione, di cui nel precedente articolo, è irrevocabile in questo senso, che il donante non può più disporre a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, eccetto che per piccole somme a titolo di ricompense, se non si è riservata una più ampia facoltà nell'atto di donazione.

Non può neppure disporre a titolo oneroso se non che di un terzo dei beni donati, sicchè due terzi siano sempre salvi a favore del donatario, o dei suoi figli.

1916. Per determinare il terzo, ed i due terzi, di cui nell' articolo precedente, si forma una massa di tutti i beni, che il donante possedeva al tempo della donazione, e di tutti gli altri che potesse avere acquistati in seguito. Ritenuto il loro valore al tempo della morte del donante, e dedotti tanto i debiti che esistevano al tempo della donazione, quanto i debiti dal donante contratti all' occasione dei posteriori acquisti, si calcolano sopra tutti questi beni i due terzi che sono dovuti al donatario, o a' suoi figli.

1917. L' azione per ottenere i due terzi, di cui negli articoli antecedenti, può promuoversi dal donatario, o da' suoi figli contro i terzi detentori degli immobili alienati dal donante.

1918. Non vi è però luogo a quest' azione contro i terzi se non che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni del do-

nante lasciati nel suo patrimonio al tempo di sua morte; e qualora è luogo a questa medesima azione, essa deve promuoversi cominciando dall' ultima alienazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1919. Gl' immobili da rivendicarsi in forza di quest' azione sono resi liberi da ogni debito, ed ipoteca contratta dal terzo detentore.

1920. I detentori debbono restituire i frutti degl' immobili rivendicati dal giorno della morte del donante, quando la rivendicazione sia stata proposta entro l' anno, altrimenti dal giorno della dimanda.

1921. La donazione a contemplazione di matrimonio certo e determinato, come sopra, può farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll' obbligo però di unire all' atto della donazione la nota dei beni mobili, e dei debiti e carichi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso è in facoltà del donatario di ritenersi, al tempo della morte del donante, i beni esistenti al tempo della donazione, rinunziando al soprappiù dei beni del donante.

1922. Se la nota menzionata nel precedente articolo non fu unita all' atto della donazione dei beni presenti e futuri, il donatario è tenuto ad accettare, o ricusare intieramente la donazione. In caso di accettazione non può pretendere se non i beni, i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, ed è soggetto al pagamento di tutti i debiti e carichi ereditarj.

1923. Se la donazione comprende beni presenti, questi sono descritti nell' atto di donazione.

1924. Se il donante si è riservata la facoltà di disporre di uno tra gli oggetti cadenti nella donazione, o di una certa e determinata somma da prendersi sopra i beni donati, ovvero ha eccettuato dalla donazione alcun oggetto, o una somma da poterne disporre, quando egli non ne disponga, tali oggetti e tali somme appartengono al donatario.

1925. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue.

1926. La donazione fatta ad uno degli sposi dei beni futuri, o di parte dei beni, che il donante sia per lasciare al tempo della sua morte, è senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario, ed alla sua discendenza.

1927. Gli sposi possono per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due all'altro, di tutto ciò di cui è loro permesso di disporre per testamento.

Il minore però non può nel contratto di matrimonio donare all'altro sposo, nè per donazione semplice, nè per donazione reciproca, se non coll'assistenza od autorizzazione di coloro, il cui consenso od autorizzazione è richiesto a termini degli articoli 78, 79, 82: mediante tale consenso od autorizzazione egli può donare tntto ciò che la legge permette allo sposo di età maggiore di donare all'altro.

1928. Qualunque donazione di beni presenti fatta tra gli sposi per contratto di matrimonio si intende sempre fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, ancorchè questa condizione non sia formalmente espressa.

1929. La donazione dei beni futuri, o dei beni presenti e futuri fatta tra gli sposi per contratto di matrimonio, o da un solo di loro, o reciprocamente, soggiace alle regole sovra stabilite rispetto a simili donazioni che loro sieno fatte da terze persone, salvo l'effetto della premorienza del conjuge donatario, come nell'articolo precedente.

1930. Il conjuge donatario che passa a seconde nozze, soggiace alla disposizione dell'articolo 837.

1931. I conjugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

1932. La trascrizione delle donazioni, di cui in questa Sezione, devesi far eseguire, a norma dell'articolo 1876, dallo sposo donatario o da chi assiste il minore a termini dell'articolo 1927.

SEZIONE V.

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.

1933. Tutte le donazioni, e così anche quelle che sono fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri, vanno soggette a riduzione, quando al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante, secondo le norme stabilite nell'articolo 831 e seguenti.

1934. Le regole prescritte per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1935. Non vi è mai luogo alla riduzione delle donazioni se non che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall'ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1936. Se la donazione soggetta a riduzione è fatta a favore di uno avente diritto alla legittima, questi può ritenere sui beni donati, oltre la porzione disponibile, la sua legittima, quando i beni sieno della medesima natura.

1937. Il donatario restituisce i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata giudizialmente dimandata la riduzione entro l'anno, o se dopo, dal giorno della dimanda.

1938. Gl'immobili da rivendicarsi in conseguenza della riduzione sono resi liberi da ogni debito, ipoteca, ed altro carico reale contratti dal donatario.

1939. L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj nella maniera medesima, e collo stesso ordine, con cui può essere proposta contro i donatarj stessi, e previa l'escussione dei loro beni.

Quest'azione deve promuoversi, secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

CAPO II.

DEL COMODATO.

1940. Il comodato è un contratto col quale una delle parti consegna gratuitamente all'altra una cosa, perchè se ne serva coll'obbligo di restituirla dopo che ne ha fatto uso.

1941. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l'uso, può essere l'oggetto di questo contratto.

1942. Le obbligazioni, che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante, e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto a contemplazione del solo comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa comodata.

SEZIONE I.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

1943. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata.

Non può servirsene se non che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

1944. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è risponsabile della perdita accaduta anche per caso fortuito.

1945. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito, a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle due, ha preferita la propria, egli è risponsabile della perdita dell'altra.

1946. Se la cosa è stata stimata in concorso del comodatario al tempo del comodato, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia una contraria convenzione.

1947. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso, per cui è data a comodato, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto pel deterioramento.

1948. Il comodatario non può ritenere la cosa in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

1949. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può chiederne il rimborso.

1950. Se più persone hanno unitamente presa a comodato la stessa cosa, sono obbligati in solido verso il comodante.

SEZIONE II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.

1951. Il comodante non può ripigliare la cosa, se non se trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non dopo che essa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1952. Non di meno se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un'urgente impreveduta necessità di valersi della cosa, può il Giusdicente, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1953. Durante il comodato, se il comodatario ha dovuto, per conservare la cosa, incontrare qualche spesa straordinaria di necessità e urgente in modo da non poterne premettere avviso al comodante, questi è tenuto a farne il rimborso.

1954. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa, che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto pel danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il comodatario.

CAPO III.

DEL MUTUO.

SEZIONE I.

DELLA NATURA DEL MUTUO.

1955. Il mutuo è un contratto mediante cui uno dei contraenti consegna all'altro gratuitamente una data quantità di cose, le quali coll'uso si consumano, col obbligo a quest'ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

1956. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

SEZIONE II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

1957. Il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita coll'articolo 1954 pel comodato.

1958. Il mutuante non può prima del termine convenuto dimandare la restituzione.

1959. Non essendosi fissato il termine della restituzione, il giudice può concedere al mutuatario una dilazione, secondo le circostanze.

1960. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, ha luogo la disposizione dell'articolo 1242.

SEZIONE III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO.

1961. Il mutnatario è obbligato di restituire le cose ad esso date a mutuo, nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avnto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

1962. Trattandosi di denaro numerato, ogniqualvolta accadano variazioni nel corso delle monete mutuate, ha luogo il disposto negli articoli 1724 e 1725.

CAPO IV.

DEL DEPOSITO.

1963. Il deposito è nn contratto mediante il quale si riceve una cosa mobile altrui coll'obbligo di custodirla gratuitamente e di restituirla in natura.

1964. Non è perfetto, se non che colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

Basta la tradizione finta nel caso in cui la cosa, che si conviene di lasciare in deposito, fosse già preso il depositario per qualche altro titolo.

1965. Il deposito è o volontario, o necessario.

SEZIONE I.

DEL DEPOSITO VOLONTARIO.

1966. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

1967. Il deposito volontario non può regolarmente farsi se non che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1968. Il deposito suddetto debb' essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale, se il valore del deposito eccede italiane lire cinquecento.

1969. Quando il deposito eccedente cinquecento lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui, che è convenuto come depositario, sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l' oggetto, e per la loro restituzione, salvo il disposto degli articoli 2400, 2402.

1970. Il deposito volontario non può aver luogo se non se fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può essere convenuta in giudizio dal tutore, o dall' amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1971. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito non ha se non che l' azione rivendicatoria della cosa depositata, mentre la medesima esiste presso il depositario, ovvero un' azione di restituzione per quanto si è convertito in vantaggio di quest' ultimo.

§. 1.

DEGLI OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO.

1972. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza, che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1973. La disposizione del precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore,

1. Quando il depositario si è egli stesso offerto a ricevere il deposito;

2. Quando ha stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

3. Quando il deposito è fatto unicamente per l' interesse del depositario;

4. Quando è convenuto espressamente, che il depositario sia tenuto per qualunque colpa.

1974. Il depositario non è in verun caso tenuto per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1975. Non può servirsi della cosa depositata, senza l'espressa o presunta permissione del deponente.

Non può cercare di scoprire le cose che egli ha in deposito, quando gli vennero affidato in una cassa chiusa, o in un involto suggellato.

1976. Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del denaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

1977. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, se non che in quello stato, in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1978. Il depositario, a cui fu tolta da una forza irresistibile la cosa depositata, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma, o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

1979. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1980. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali sieno stati percetti dal depositario, è questi obbligato di restituirli.

Non è debitore di alcun interesse del denaro depositato, se non che dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

1981. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non se a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.

1982. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, deve denunziare al Giusdicente del suo domicilio il deposito a lui fatto, ed attendere le sue disposizioni intorno alla restituzione della cosa depositata.

1983. In caso di morte naturale, o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi se non che al suo erede.

Se vi sono più eredi, deve restituirsi a ciascuno di loro per la rispettiva porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1984. Se il deponente ha cangiato di stato, come se la donna, che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata, e si trovi sotto la podestà del marito, o il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto, in questi ed altri simili casi il deposito non può restituirsi se non che a quello, che ha l'amministrazione delle ragioni e de'beni del deponente.

1985. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito, o da un amministratore in una di queste qualità, non può restituirsi se non che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro amministrazione è cessata.

1986. Se nel contratto di deposito è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

1987. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa deve farsi nello stesso luogo del deposito.

1988. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà dimandato, quand'anche fosse stabilito nel contratto un termine più lungo per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro, od un atto di opposizione, il quale impedisca che la cosa depositata venga restituita o traslocata.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito. Se il deponente pretende che la restituzione sia intempestiva, spetta al giudice di pronunciare.

1989. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando egli venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

§. 2.

DEGLI OBBLIGHI DEL DEPONENTE.

1990. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite, che il deposito può aver cagionato.

1991. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE II.

DEL DEPOSITO NECESSARIO.

1992. Il deposito necessario è quello, a cui costringe qualche accidente, come incendio, ruina, saccheggio, naufragio od altro avvenimento non prevednto.

1993. Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, meno quella dell' articolo 1968.

1994. Gli osti e gli albergatori sono tenuti come depositarj per gli oggetti introdotti ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali oggetti deve risguardarsi come un deposito necessario.

1995. Essi sono tenuti pel furto, o pel danno arrecato agli oggetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso e il danno arrecato da domestici o persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto in quello che il furto o il danno provengano da estranei.

1996. Non sono tenuti pei furti commessi a mano armata, o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

CAPO V.

DEL MANDATO.

1997. Il mandato o la procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un' altra la facoltà di fare qualche cosa per di lei conto ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto se non se coll' accettazione del mandatario.

1998. L' accettazione del mandato può essere tacita, e dedursi dalla esecuzione che ne ha fatta il mandatario.

1999. Il mandato è gratuito, ma non è vietato pattuire in contrario.

2000. Il mandato è speciale, se ha per oggetto uno o certi affari solamente: è generale, se risguarda tutti gli affari del mandante.

2001. Il mandato in termini generali non comprende se non che gli atti di amministrazione.

Qnando si tratta di alienare, ipotecare, o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.

2002. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato.

La facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

2003. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non che giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata, che abbia accettato il mandato senza l' autorizzazione del marito, se non se a tenore delle regole stabilite negli articoli 102, e 103.

SEZIONE I.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

2004. Il mandatario deve eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi derivanti dall' inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l' affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

2005. Il mandatario è tenuto non solamente pel dolo, ma eziandio per le colpe commesse nell' esecuzione del mandato.

Quando il mandato è gratuito non è tenuto se non che pel dolo, e per la colpa lata e lieve.

2006. Qualunque mandatario deve render conto al mandante del suo operato, e di tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quando pure ciò che ha ricevuto non appartenesse al mandante.

2007. Il mandatario è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incombenza,

Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire;

Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella che ha eletto era notoriamente incapace o inetta a pagare.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

2008. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha fra loro obbligazione in solido, se non fu espressamente convenuta.

2009. Il mandatario deve pagare gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in che fu costituito in mora.

2010. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per ciò che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

SEZIONE II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

2011. Il mandante è tennto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tale facoltà, se non in quanto egli l' abbia espressamente, o tacitamente ratificato.

2012. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese, che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede, se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l' affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese ed anticipazioni col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

2013. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all' occasione delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

2014. Il mandante deve corrispondere al mandatario gl' interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

2015. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di loro è tenuta in solido verso il medesimo per tutti gli effetti del mandato.

SEZIONE III.

DELLE DIVERSE MANIERE COLLE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO.

2016. Il mandato si estingue

Per la revocazione;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte naturale o civile, per l' interdizione o pel fallimento sia del mandante, sia del mandatario.

2017. Il mandante può quando vuole revocare il mandato, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli l' atto pubblico, o la scrittura privata, in cui è contenuto.

2018. La revocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno contrattato con lui, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

2019. La costituzione di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del primo dal giorno in cui fu a questo notificata.

2020. Il mandatario può rinunziare al mandato, notificando al mandante la sua rinunzia.

2021. Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica il mandante, deve essere indennizzato dal mandatario; eccetto che questi sia nell' impossibilità di continuare nell' esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

2022. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause, per le quali cessa il mandato.

2023. Nei casi dell' articolo antecedente, le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione rispetto ai terzi che sono in buona fede.

2024. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l' avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò, che le circostanze richieggono pel di lui interesse.

CAPO VI.

DELLA SICURTÀ

SEZIONE I.

DELLA NATURA E DELL' ESTENSIONE DELLA SICURTÀ.

2025. La sicurtà è un contratto, mediante cui uno si sottopone a pro del creditore a soddisfare l' obbligazione di un altro, nel caso che questi non l' adempia egli medesimo.

2026. La sicurtà non può sussistere se non che per una obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la sicurtà per un' obbligazione, la quale potesse essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all' obbligato, come è il caso della minore età.

2027. La sicurtà non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La sicurtà eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla; ma è soltanto riducibile alla misura dell' obbligazione principale.

2028. Può ciascuno rendersi fidejussore, senz' ordine ed anche senza saputa di quello, per cui si obbliga.

Può altresì costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma eziandio del suo fidejussore.

2029. La sicurtà non si presume: deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

2030. La sicurtà indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorj del debito, ed anche alle spese della prima dimanda, ed a tutte le posteriori alla denunzia fatta al fidejussore.

2031. Le obbligazioni dei fidejussori passano ai loro eredi, ad eccezione di quella relativa all' arresto personale, se l' obbligazione era di tal natura, per cui il fidejussore vi fosse sottoposto.

2032. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cau-

tare gli effetti dell' obbligazione, e che sia domiciliata nella Provincia ove debbe prestare la sicurtà stessa.

2033. L'idoneità d'una sicurtà non si misura se non che in ragione delle sue proprietà suscettibili d'ipoteca, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano per tale rapporto gl'immobili litigiosi, o posti fuori della Provincia, nella quale dev' essere data la sicurtà.

2034. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso inetto a pagare, se ne deve dare un altro.

Questa regola non ha luogo nel caso, in cui il fidejussore non sia stato dato se non che in forza d'una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

2035. Le donne non possono costituirsi sicurtà, od in altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni, fuorchè coll' autorizzazione del Tribunale sotto la giurisdizione del quale hanno domicilio o dimora.

2036. Tale autorizzazione non è necessaria rispetto alla donna esercente pubblicamente la mercatura, allorchè trattasi di materie concernenti il commercio.

SEZIONE II.

DEGLI EFFETTI DELLA SICURTÀ TRA IL CREDITORE ED IL FIDEJUSSORE.

2037. Il fidejussore non è tenuto di pagare al creditore se non che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunziato al benefizio dell' escussione, o che siasi obbligato in solido col debitore; nel qual caso l' effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti rispetto ai debitori in solido.

2038. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale se non nel caso che il fidejussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

2039. Il fidejussore, che fa istanza per l' escussione, deve indicare beni del debitore principale, che sieno situati nella Provincia in cui è domiciliato il creditore, ed anticipare le spese occorrenti.

2040. Ciò fatto, il creditore è risponsabile verso il fidejussore, fino alla concorrenza dei beni indicati, per l'insolvibilità del debitore principale sopragginnta a causa d'aver egli differito di procedere giudizialmente.

2041. Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore, e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intiero debito.

2042. Ciò non pertanto ciascuna può esigere che il creditore divida prima di tutto la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno dei fidejussori, qualora non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo, in cui uno dei fidejussori avesse fatto dichiarare essere luogo alla divisione, ve ne fossero alcuni inetti a pagare, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale inettitudine, ma non può essere più molestato per causa d'inettitudine sopravvenuta dopo la divisione.

2043. Se il creditore ha divisa egli stesso, e volontariamente l'azione, non può recedere dalla fatta divisione, ancorchè prima del tempo, in cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero fidejussori inetti a pagare.

2044. La dimanda giudiziale fatta dal creditore contro il debitor principale, o la ricognizione fatta da questo del suo debito, interrompe anche contro il fidejussore il decorso del tempo necessario a prescrivere.

SEZIONE III.

DEGLI EFFETTI DELLA SICURTÀ FRA IL DEBITORE ED IL FIDEJUSSORE.

2045. Il fidejussore, che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con iscienza del debitore, quanto che senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo sì pel capitale, come per gl'interessi e le spese: il fidejussore però non ha regresso se non che per le spese da lui fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gl'interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non importasse interessi.

Gl'interessi però, che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fidejussore se non che dal giorno in cui ha notificato il pagamento.

Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.

2046. Il fidejussore, che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2047. Quando vi sono più debitori principali ed in solido di uno stesso debito, il fidejussore, che ha fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di loro il regresso per ottenere il totale di ciò che ha pagato.

2048. Il fidejussore, che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale, che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da lui, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore ha pagato senza essere richiesto, e senz'aver avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso, in cui al tempo del fatto pagamento, il debitore avesse avuto mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva parimente la sua azione contro il creditore.

2049. Il fidejussore, anche prima d'aver pagato, può agire contro il debitore per essere rilevato,

1. Quando è convenuto giudizialmente pel pagamento;

2. Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossimo fallimento;

3. Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4. Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine, che era stato convenuto pel pagamento;

5. Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade rispetto alla tutela, o non vi sia una convenzione in contrario.

SEZIONE IV.

DELL' EFFETTO DELLA SICURTÀ FRA I CONFIDEJUSSORI.

2050. Quando più persone hanno fatta sicurtà per uno stesso debitore, e per un medesimo debito, il fidejussore, che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fidejussori per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo se non quando il fidejussore ha pagato in uno dei casi enunciati nell'articolo precedente.

SEZIONE V.

DELL' ESTINZIONE DELLA SICURTÀ.

2051. L'obbligazione, che nasce dalla sicurtà, si estingue per le stesse cause, per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2052. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale, e del suo fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà pel fidejussore.

2053. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito: ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore, salvo quanto è prescritto nell'articolo 1167.

2054. Il fidejussore anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore.

2055. Se il creditore libera uno de' suoi fidejussori senza il consenso degli altri, questa liberazione giova agli altri fidejussori per la parte di quello che fu liberato.

2056. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

2057. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

2058. Il fidejussore che ha limitata la sua fidejussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine, e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore fra due mesi dalla scadenza del termine abbia incominciate le sue istanze, e le abbia con diligenza continuate.

SEZIONE VI.

DELLA SICURTÀ LEGALE E DELLA SICURTÀ GIUDIZIALE.

2059. Qualora una persona venga obbligata dalla legge, o dal giudice a dare una sicurtà, nel fidejussore devono verificarsi le condizioni prescritte negli articoli 2032, 2033.

2060. Quegli, che non può trovare un fidejussore, viene ammesso a dare invece un pegno, od altra cauzione che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito.

2061. Il fidejussore giudiziale non può dimandare l'escussione del debitore principale.

2062. Quegli, che si è costituito soltanto garante del fidejussore giudiziale, non può dimandare l'escussione nè del debitor principale, nè del fidejussore suddetto.

TITOLO OTTAVO.

DEI MODI DI ASSICURARE LE OBBLIGAZIONI.

CAPO I.

DELL' ANTICRESI.

2063. L' anticresi non può stabilirsi se non che mediante atto pubblico.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista se non che la facoltà di percepire i frutti dell' immobile del suo debitore, coll' obbligo d' imputarli annualmente a sconto degl' interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Lo stesso si osserva pure nel caso in cui le parti hanno stipulato espressamente che i frutti si compensino cogl' interessi, e non si può mai per qualsivoglia patto eccedere la tassa legale degli interessi.

2064. La disposizione del precedente articolo si applica anche alla vendita fatta col patto del retratto, ogniqualvolta il possesso della cosa rimane presso il venditore a titolo di affitto: il compratore non può mai ricevere per causa di affitto, durante il termine del retratto, una somma maggiore dell' annuo interesse legale.

2065. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e le gravezze annue dell' immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni ed interessi, provvedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile; salva al medesimo la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

2066. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto intieramente il debito.

Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunciato a questo diritto.

2067. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto. Qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento, può dimandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

2068. L'immobile può esser dato in anticresi da un terzo pel debitore.

2069. L'anticresi è indivisibile non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore o fra quelli del creditore.

2070. L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può dimandare la restituzione della sua parte dello stabile dato in anticresi sino a che non sia intieramente soddisfatto il debito.

Similmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire lo stabile in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti.

2071. Quanto è stato prescritto nel presente Capo non porta verun pregiudizio ai diritti che possono spettare ai terzi sopra gl'immobili dati a titolo di anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo ha per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli appartiene, e come qualunque altro creditore.

CAPO II.

DEL PEGNO.

2072. Il contratto di pegno è quello per mezzo del quale il debitore dà al suo creditore una cosa mobile per sicurezza del credito.

2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2074. Questo privilegio però non ha luogo per riguardo ai terzi, ove si tratti di un valore al di sopra di italiane lire cinquecento, se non quando vi è un atto notarile, od una scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e delle cose date in pegno colla loro qualità, peso e misura.

2075. Allorchè nell'atto notarile o nella scrittura privata non è stata fatta, relativamente a qualcuna delle cose date in pegno, la dichiarazione nel modo prescritto nell'articolo antecedente, questa omissione non pregiudica al pegno pei capi debitamente dichiarati.

2076. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno apparisce da atto notarile, o da scrittura privata avente data certa, e ne sia fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

2077. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2078. Il creditore non può disporre del pegno per non effettuato pagamento: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che egli riterrà il pegno in pagamento, e fino all'importare del debito, a norma della stima da farsi per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale abiliti il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

2079. Il debitore, fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso il creditore se non come un deposito per cauzione del suo privilegio.

2080. Il creditore è tenuto della perdita e della deteriorazione del pegno avvenute per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese necessarie ed utili, fatte per la conservazione del pegno.

2081. Se si tratta di un credito dato in pegno, e questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quei che possono essergli dovuti. Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2082. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione, se non dopo di avere intieramente pagato, oltre le spese, il capitale e gl'interessi del debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore ha contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla consegnazione del pegno, e tale debito sia divenuto esigibile innanzi che si faccia luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a restituire il pegno prima d'essere soddisfatto intieramente per ambedue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2083. Le disposizioni degli articoli 2068, 2069 sono comuni al pegno.

2084. Il creditore non può usare, nè dare in pegno la cosa, ch'egli tiene per questo titolo, senza l'espresso consenso di chi ne è proprietario.

2085. Il contratto di pegno nei Monti di pietà è regolato da leggi particolari.

2086. Se nei Monti di pietà è impegnata la cosa altrui, anche rubata, non può il padrone recuperarla, senza pagare quanto è dovuto a questi pubblici stabilimenti.

CAPO III.

DEL SEQUESTRO.

2087. Il sequestro è convenzionale, o giudiziale.

SEZIONE I.

DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.

2088. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto volontariamente da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

2089. Il sequestro può non essere gratuito.

Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunciate.

2090. Il sequestro può avere per oggetto cose mobili, ed immobili.

2091. Il sequestratario non può essere liberato, prima che sia terminata la controversia, se non se mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE II.

DEL SEQUESTRO GIUDIZIALE.

2092. Si può in pendenza di un giudizio chiedere il sequestro assicurativo della cosa litigiosa, quando niuna delle parti ne abbia l'esclusivo possesso, o quando si faccia constare che la cosa stessa può dal reo possessore, durante la lite, alienarsi od essere danneggiata nella sostanza o nelle di lei accessioni.

Se tale sequestro cade sopra cose mobili, il giudice destina un depositario per la loro custodia, e trattandosi di cosa immobile, deputa un economo per la conservazione della proprietà e delle rendite, il quale deve prestare idonea cauzione da riconoscersi per tale dal giudice stesso, a norma degli articoli 2032, e 2033.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli, cui viene affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

2093. Detto sequestro ha luogo, sebbene il reo sia fornito di mezzi di responsabilità, e non può togliersi nemmeno coll'induzione d'idoneo mallevadore.

2094. Possono egualmente, in pendenza del giudizio, sottoporsi a sequestro le rendite dei fondi controversi, qualora il possessore non abbia di che assicurare l'interesse della parte attrice, e non induca nel luogo del giudizio idoneo fidejussore. Tale sequestro ha luogo, sebbene fossero soltanto controverse le rendite.

Il giudice nomina pure in questo caso un economo, come all'articolo 2092.

CAPO IV.

DELLA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE.

2095. La separazione consiste nella distinzione del patrimonio della persona defunta da quello del suo erede.

Essa può dimandarsi da tutti i creditori e legatarj del defunto, all'oggetto di essere col patrimonio stesso soddisfatti prelativamente a qualunque creditore dell'erede.

2096. Non è ammesso il benefizio della separazione, se è stata fatta novazione nel credito contro l'eredità coll'accettare l'erede per debitore.

2097. Il benefizio della separazione in ordine ai mobili deve essere invocato giudizialmente dentro l'anno dal giorno dell'aperta successione: se nel corso dell'anno è stato alienato qualche mobile dall'erede, ai creditori ed ai legatarj non compete se non che la prelazione sul prezzo che fosse ancora insoluto.

Non giova se non se a quelli che l'hanno dimandato.

2098. I creditori chirografarj, od ipotecarj che non hanno inscritta la loro ipoteca, ed i legatarj, i quali intendono valersi del benefizio della separazione quanto agli immobili, devono fare inscrivere i loro titoli di credito o di legato entro il termine di tre mesi, a contare dal giorno dell'aperta successione, sopra ciascuno degli immobili del patrimonio ereditario.

L'inscrizione si eseguisce in modo congruo alle norme stabilite negli articoli 2197, 2198.

2099. Prima della scadenza di detti tre mesi non può in pregiudizio dei creditori e dei legatarj essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra gli immobili dagli eredi del defunto.

2100. Il benefizio della separazione, assicurato mediante l'inscrizione come all'articolo 2098, può sempre ed in ogni tempo essere invocato dai creditori, e dai legatarj, se non osta la prescrizione del titolo.

2101. I creditori dell'erede non sono ammessi a dimandare la separazione dei patrimonj contro i creditori e legatarj dell'eredità.

2102. La separazione, e la inscrizione sugl'immobili dell'eredità non altera la condizione originaria dei creditori fra loro. Sopra i beni del defunto essi non possono concorrere che a termini di ragione.

CAPO V.

DELLA TRASCRIZIONE.

2103. Tutti gli atti tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, traslativi o dichiarativi della proprietà immobilare, di enfiteusi, d'usufrutto, e d'anticresi, o costitutivi di servitù, debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.

Essa deve farsi all'uffizio delle ipoteche del circondario ove sono situati i beni; e se questi sono posti in diversi circondarj, deve esser fatta in quello, nel quale esiste la maggior parte.

Negli altri uffizj basta un' annotazione nel libro delle trascrizioni, contenente l' indicazione della data e della qualità dell' atto, del nome e cognome delle parti e del notaro, dei beni che esistono nel circondario, del tempo, e dell' uffizio in cui si fece la trascrizione.

Per ottenere tale annotazione si rilascia al Conservatore di quell' uffizio un certificato del Conservatore ne' cui registri è stata fatta la trascrizione.

2104. Gli atti di divisione, o di assegnazione fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione, non sono soggetti a trascrizione.

2105. È ammessa la trascrizione tanto degli atti pubblici, quanto delle scritture private.

2106. Quando con un medesimo atto si trasferisce la proprietà o un diritto reale a diverse persone, la trascrizione fatta da uno dei contraenti produce effetto anche riguardo agli altri.

2107. All' effetto di ottenere la trascrizione si rilascia al competente uffizio delle ipoteche una copia autentica dell' atto pubblico, o uno degli originali della privata scrittura, ovvero una copia di questa collazionata e autenticata dal pubblico Archivio, presentandola con una nota in doppio contenente le indicazioni

Del nome, cognome, paternità, domicilio di tutti i contraenti, e della elezione del domicilio fatta da chi dimanda la trascrizione;

Della data e qualità dell' atto da trascrivere;

Degli stabili e loro qualità, situazione, confinazione, e prezzo nei casi che sia stato loro attribuito.

Il Conservatore si uniforma alle disposizioni dell' articolo 2257, e rilascia alla parte una delle note nella quale certifica l' eseguita trascrizione.

2108. I notari ed i cancellieri sono obbligati di rilasciare alla parte interessata copia autentica del rogito, della sentenza o dell' appuntamento conciliativo, a fronte del rimborso della sola spesa viva. Questa copia non può servire ad altro uso, fuorchè a quello della trascrizione; ed i notari e cancellieri devono a piedi della medesima apporne la dichiarazione.

2109. In ogni caso lo stesso Conservatore deve inscrivere d' uffizio l' ipoteca a favore dell' alienante pel prezzo insoluto e per gli obblighi e pesi assunti dall' acquirente, ed a favore di chiunque altro che abbia sborsato denaro in pagamento del prezzo convenuto.

Tale inscrizione non ha luogo, se viene presentato al Conservatore un altro atto autentico da cui risulti che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi furono adempiuti.

2110. Sino a che gli atti traslativi o dichiarativi di proprietà o dei diritti reali di che nell' articolo 2103, non sono trascritti, non sortono verun effetto riguardo ai terzi.

2111. Perciò non può l' acquirente impugnare le inscrizioni che venissero fatte sui beni medesimi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori agli atti medesimi; salvo solo il di lui regresso contro l'altro contraente a termini di ragione.

2112. A contare dal giorno della trascrizione, non può essere chiesta nè fatta utilmente alcuna inscrizione per qualsiasi titolo derivante dai precedenti proprietarj.

2113. Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell' acquirente; ma devono anticiparsi da quello che la chiede.

Nel caso di più acquirenti, la parte, a di cui istanza si fa la trascrizione, può ripetere da ciascuno di loro quella quota di spese che è proporzionata agli acquisti rispettivi.

CAPO VI.

DEI PRIVILEGI, E DELLE IPOTECHE.

2114. Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2115. I beni del debitore sono la garanzia comune de' suoi creditori.

Il compenso d' assicurazione, per caso d' incendio, tiene luogo dell' edifizio assicurato, ogniqualvolta non sia impiegato nella ricostruzione o ristaurazione dell' edifizio.

2116. Il prezzo dei beni si riparte fra i creditori per contributo, se non vi sono cause legittime di prelazione fra loro.

2117. Le cause di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

SEZIONE I.

DEI PRIVILEGI.

2118. Il privilegio è un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2119. Fra i creditori privilegiati la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegi.

2120. Il privilegio dello Stato pei tributi diretti ed indiretti, e delle Comuni per le imposte comunali, non che il modo di esercitare il privilegio stesso, sono regolati da leggi speciali.

2121. I privilegi sono costituiti sopra beni mobili od immobili, o sopra gli uni e gli altri insieme.

§. 1.

DEI PRIVILEGI SOPRA I MOBILI.

2122. I privilegi sopra i mobili sono generali, o speciali.

I primi colpiscono tutti i beni mobili del debitore, i secondi cadono sopra alcuni mobili solamente.

2123. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili sono li seguenti:

1. Le spese di giustizia,
2. Le spese funerali,
3. Le spese d'ultima infermità,
4. I salarj delle persone di servigio,
5. Le somministrazioni di alimenti.

2124. Le spese di giustizia sono quelle di pignoramento, di sequestri, di custodia, vendita e simili, fatte per l'interesse comune dei creditori.

Quelle poi, che ogni creditore fa pel proprio credito, sono considerate un accessorio del medesimo.

2125. Le spese funerali sono quelle, che secondo il costume, ed entro i limiti della decenza, si fanno pel trasporto e per la sepoltura del cadavere, e per gli ufficj di religione.

2126. Spese di ultima infermità s'intendono quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servigio alla persona del malato.

Nel caso di malattie croniche, non si mettono in tal conto se non se quelle dell'anno precedente alla morte.

2127. I salarj delle persone di servigio sono limitati a quelli di dodici mesi antecedenti alla introduzione del concorso dei creditori: e le somministrazioni di alimenti non comprendono se non se quelle dei generi di prima necessità, che hanno servito al vitto e vestito del debitore, e della sua famiglia per li sei mesi anteriori allo stesso concorso.

2128. Hanno speciale privilegio le pigioni ed i fitti scaduti, o da scadere, de' beni stabili sopra i frutti raccolti dai beni medesimi, e sopra il valore di ciò che serve a fornire il fondo affittato, ed alla coltivazione del medesimo, e a mobigliare la casa appigionata.

Ciò ha luogo, quando i contratti di locazione sieno fatti per atto pubblico, o per privata scrittura che abbia una data certa.

2129. Quando a termini del precedente articolo sussista il privilegio a favore del locatore, gli altri creditori hanno il diritto di affittare nuovamente la casa, o la possessione pel tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col carico di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto.

2130. Quando però non siavi contratto per atto pubblico, o per privata scrittura con data certa, o si tratti di locazione meramente verbale, sono privilegiati i fitti e le pigioni sopra i frutti e mobili, di cui all'articolo 2128, soltanto per l'anno in corso, e per l'anno immediatamente successivo.

2131. Godono dello stesso privilegio delle pigioni e dei fitti i crediti del locatore derivanti da non esecuzione di contratto per parte dell'inquilino o conduttore.

2132. Il locatore può sequestrare i mobili ond'è fornita la sua casa, o il fondo affittato, quando sieno stati esportati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, allorchè si tratti de' mobili, di cui è fornita la possessione, o nel termine di giorni quindici, se si tratti di mobili di una casa.

2133. Il privilegio del locatore si estende eziandio sui frutti raccolti dal suo fondo, e sui mobili introdotti nella sua casa, o possessione, anche contro il sub-conduttore, salvo che questi non faccia constare di aver pagato i fitti o le pigioni al sublocatore senza frode.

Si ritiene però fatta in frode qualunque anticipazione contraria alle consuetudini del paese.

2134. Il proprietario, o il padrone, pei crediti di colonia verso il colono, ha privilegio sopre le cose tutte del colono stesso esistenti nella casa, o in altro luogo del fondo tenuto a colonía, e sopra la sua parte di rendite, o di frutti, a termini dell'articolo 1799.

2135. Le somme dovute per le sementi, o per le spese della raccolta dell'annata, sono privilegiate sul prezzo dell'istessa rac-

colta, e quelle dovute per gli utensili, sopra il prezzo de' medesimi, salvo il disposto nell'articolo 2151.

2136. Godono pure di speciale privilegio

1. Il credito sopra il pegno, di cui il creditore si trova in possesso, a termini degli articoli 2073, 2074, 2075, 2076, 2077.

2. Le mercedi degli artefici ed operai sopra la cosa, intorno a cui hanno eseguito il loro lavoro;

3. Le spese fatte per la conservazione della cosa.

2137. Un eguale privilegio è attribuito al prezzo dei beni mobili non pagati, se esistono tuttavia in possesso del debitore, sieno essi stati da lui comprati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi beni, finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la dimanda per rivendicarli venga proposta entro otto giorni da quello della consegnazione, e i beni si trovino nello stato medesimo.

2138. Si accorda lo stesso privilegio

1. Alle somministrazioni e mercedi di un albergatore sopra le robe del viandante introdotte e tuttora esistenti nel suo albergo;

2. Alle spese di condotta, ed alle accessorie sopra le cose condotte;

3. Ai crediti, che provengono dai danni recati da pubblici impiegati nell'esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione e sopra gl'interessi che ne fossero dovuti.

§. 2.

DEI PRIVILEGI SOPRA GLI STABILI.

2139. I creditori privilegiati sopra gli stabili sono

1. Il venditore sopra il fondo venduto pel pagamento del prezzo;

2. Quelli, che hanno somministrato denaro per l'acquisto d'uno stabile, purchè sia provato in modo autentico coll'atto stesso della creazione del debito, che la somma fu destinata a tal uso, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dello stabile sia stato fatto col denaro prestato;

3. I permutanti sugli stabili datisi in cambio per l'evizione e pel conguaglio del prezzo;

4. I coeredi, i socj ed altri condividenti sopra gli stabili caduti nell'eredità, società o comunione pel caso d'evizione dei beni fra loro divisi, o posti in licitazione, e pei conguagli e le compensazioni stipulate;

5. Il terzo possessore, che ha patita evizione, sopra lo stabile dimesso, per le riparazioni ed i miglioramenti fatti al medesimo sino al concorso della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio;

6. Il donante sopra i beni donati per la esecuzione delle condizioni della donazione, allorchè queste condizioni consistono nel pagamento di una somma determinata nell'atto della donazione medesima.

§. 3.

DEI PRIVILEGI CHE SI ESTENDONO SOPRA I MOBILI E SOPRA GLI STABILI.

2140. I privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gli stabili sono gli enunciati nell'articolo 2123.

§. 4.

DEL MODO COL QUALE SI CONSERVANO I PRIVILEGI.

2141. I privilegi sopra gli stabili non hanno effetto tra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici coll'inscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche.

Questa inscrizione si eseguisce nelle forme prescritte per quella delle ipoteche: essa deve contenere inoltre la menzione del credito privilegiato, e delle cause che lo producono.

2142. La trascrizione degli atti menzionati nell'articolo 2103 sta in luogo della inscrizione, dalla quale sono pure dispensati tutti coloro in pro dei quali deve inscrivere d'uffizio il conservatore delle ipoteche, giusta il disposto nell'altro articolo 2109.

2143. I coeredi, i socj ed altri condividenti conservano il loro privilegio sui beni di ciascuna porzione, o sopra i beni fra loro posti in licitazione, per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, non che per l'evi-

zione e per la garanzia delle porzioni, mediante l'inscrizione fatta a loro instanza, entro il termine di quaranta giorni computabili dall'atto della divisione, o della licitazione.

Durante il detto periodo, sopra i beni divisi, o licitati, o pei quali è dovuto un pareggiamento, non ha luogo alcuna ipoteca in pregiudizio del coerede, socio, o condividente.

2144. Il terzo possessore conserva il suo privilegio, inscrivendolo entro il suddetto termine all'appoggio della sentenza che lo condanna al rilascio dello stabile.

2145. Se non è fatta l'inscrizione nel ridetto termine, i creditori non lasciano d'avere legale ipoteca tanto fra loro, quanto in ordine ai terzi, ma questa stessa ipoteca si misura soltanto dal tempo della inscrizione.

2146. I privilegi, inscritti una volta, conservano la loro efficacia per tutto quel tempo che sono esercibili a termini di ragione.

2147. Sono eccettuati dalla formalità della inscrizione i privilegi pei crediti di cui nell'articolo 2123, quantunque colpiscano anche gli stabili.

2148. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti in loro luogo e vece.

§. 5.

DELL' ORDINE FRA I PRIVILEGI.

2149. I creditori privilegiati, di cui nell'articolo 2123, se vengono in concorso con creditori che abbiano un privilegio sopra certi mobili, o certi stabili, sono pagati a preferenza.

Al loro pagamento però deve contribuire in proporzione tanto la massa dei mobili, quanto la massa degli stabili.

2150. I creditori di cui nello stesso articolo 2123, se vengono in concorso fra loro tanto sopra i mobili, quanto sopra gli stabili, sono pagati nell'ordine seguente:

1.° Le spese di giustizia,

2.° Le spese funerali,

3.° Le spese di ultima infermità,

4.° I salarj delle persone di servigio, e le somministrazioni di alimenti.

2151. Se vengono in concorso i creditori aventi speciale privilegio sopra certi mobili, sono pagati nell'ordine che segue:

Sopra i raccolti delle terre affittate o date a colonía sono preferiti al locatore od al padrone i creditori per le sementi e per le spese della raccolta e della coltivazione, qualora dette sementi e spese sieno date o fatte colla scienza ed adesione dello stesso locatore o padrone: tra queste spese però si pagano

1.° Quelle della raccolta,

2.° Quelle della coltivazione,

3.° Quelle delle sementi.

Sopra gli utensili che servono alla coltivazione, il locatore ed il padrone sono posposti a chi li vendette, anche avuta fede del prezzo, ed all' operaio che li ha racconciati; tra l' operaio però e il venditore è preferito il primo.

Sopra i mobili introdotti nella casa, o nel fondo affittato o dato a colonía, viene preferito al locatore o al padrone chi li ha venduti senz' aver fede del prezzo, quando questi promuova la rivendicazione nel termine prefisso dalla legge, e quando il locatore o il padrone sapeva che i mobili non appartenevano all' inquilino, conduttore o colono: vengono pure preferiti al locatore ed al padrone l' artefice e l' operaio per le mercedi sopra la cosa, intorno a cui hanno eseguito il loro lavoro.

Il creditore sopra il pegno di cui si trova in possesso, l' albergatore sopra le robe del viandante che sono state introdotte ed esistono nel suo albergo, il condottiere e barcaiuolo per le spese di condotta, e le accessorie sopra la cosa trasportata, sono preferiti al venditore della cosa, ancorchè abbia diritto di rivendicazione, tranne il caso in cui il pignoratario, l' albergatore e il condottiere sapessero che il prezzo della cosa rimaneva da pagare.

2152. Fra i creditori privilegiati sopra certi stabili è preferito al venditore il terzo possessore per i compensi dovutigli a termini dell' articolo 2139.

2153. Il venditore per ciò che gli è ancora dovuto è preferito a chi ha somministrato al compratore il denaro per l' acquisto.

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

2154. Tra i creditori del defunto, ed i legatarj, i primi sono sempre ed in ogni caso anteposti ai secondi.

2155. I creditori privilegiati, che si trovano nel medesimo grado, vengono pagati per contributo.

SEZIONE II.

DELLE IPOTECHE.

2156. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni stabili pel soddisfacimento di una obbligazione.

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl' immobili che sono obbligati, sopra ciascuno, e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai medesimi presso chiunque trapassino.

2157. L'ipoteca non ha luogo se non che ne' casi o secondo le forme stabilite dalla legge.

2158. L'ipoteca è o legale, o giudiziale, o convenzionale.

2159. Sono capaci d'ipoteca soltanto

1. I beni stabili che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come stabili;

2. L' usufrutto degli stessi beni e de' loro accessorj, durante l' usufrutto;

3. Il dominio utile, ed il dominio diretto nell' enfiteusi.

2160. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

2161. L'ipoteca tanto legale, quanto giudiziale, o convenzionale può acquistarsi anche dai forestieri.

§. 1.

DELL' IPOTECA LEGALE.

2162. L'ipoteca legale è quella, che viene accordata dalla legge.

Può essere o generale sopra tutti gli stabili sì presenti che futuri, o speciale sopra certi stabili.

2163. La moglie ha un' ipoteca legale sui beni del marito per la dote, e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali.

Ha pure ipoteca legale contro gli ascendenti del marito per la dote, nei casi contemplati nell' articolo 1459.

L'ipoteca legale ha luogo sui beni del marito dal momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente, e sui beni degli ascendenti dal momento dell' obbligazione da essi assunta di cui nel suddetto articolo 1459.

Rispetto alle somme dotali provenienti da titoli eventuali, essa non ha luogo se non che dal giorno in cui i titoli stessi sortono il loro effetto.

2164. La moglie ha altresì un' ipoteca legale sui beni del marito pei beni e capitali non dotali di sua spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal marito, o che alla presenza e col consenso del medesimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, ove in quest' ultimo caso non risulti dell' impiego del denaro.

2165. Tale ipoteca ha luogo dal giorno della seguita alienazione dei beni, o della esazione dei capitali.

Essa non si estende a quei crediti de' terzi verso il marito che per successione o altrimenti fossero pervenuti alla moglie.

2166. L' ipoteca però non si concede alla moglie per la dote e per le convenzioni matrimoniali, se non se quando la dote sia stata costituita, e le convenzioni siano state fatte per atto notarile prima del matrimonio.

2167. Le persone soggette a tutela hanno l' ipoteca legale sopra i beni dei loro tutori per le obbligazioni derivanti dalla loro amministrazione.

2168. Il figlio ha ipoteca legale sui beni del padre o dell' altro ascendente, che ha la patria podestà, per l' integrità delle sostanze usufruttate, ed anche per l' amministrazione delle altre sulle quali il padre o l' ascendente non ha l' usufrutto.

2169. Compete pure ipoteca legale allo Stato, agli Stabilimenti pubblici, ai Comuni sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto pel maneggio di denaro, o per qualunque altra contabilità materiale, dal giorno della nomina o da quello della successiva superiore approvazione, ove questa è necessaria.

2170. I figli e discendenti hanno parimente sui beni dei loro ascendenti un' ipoteca legale pei diritti di riversibilità, nel caso di passaggio dei detti ascendenti a seconde nozze, come all' articolo 837.

2171. Quando la madre tutrice passa a seconde nozze la stessa ipoteca legale, pel caso dell' articolo 303, si estende ai beni del patrigno dal giorno del matrimonio.

2172. L' ipoteca legale, di cui nei precedenti articoli, comprende tutti i beni stabili sì presenti, come futuri.

2173. Compete ipoteca legale e speciale

Ai creditori del defunto ed ai legatarj sopra i beni della successione;

Ai coeredi, socj ed altri condividenti sopra gli stabili ereditarj e sociali;

Al venditore sopra lo stabile venduto;

A quelli che hanno somministrato denaro per l'acquisto dello stabile.

2174. Tutte queste speciali ipoteche sono accordate nel caso dell'articolo 2145.

§. 2.

DELL' IPOTECA GIUDIZIALE.

2175. L' ipoteca giudiziale procede dalle sentenze definitive anche contumaciali.

2176. Le sentenze o lodi degli arbitri producono ipoteca soltanto allorchè sono passate in autorità di cosa giudicata.

2177. Le sentenze pronunziate all'estero non producono ipoteca, a meno che non sieno state dichiarate esecutorie dal Supremo Tribunale di questi Stati, salvo le disposizioni contrarie che possono derivare dalle Leggi politiche, o dai Trattati.

§. 3.

DELL' IPOTECA CONVENZIONALE.

2178. Non possono costituire ipoteca convenzionale se non se coloro che sono capaci di alienare gl' immobili che vi assoggettano.

2179. Quelli che non hanno sull' immobile se non che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risoluto in casi determinati, non possono costituire se non che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa risoluzione.

2180. I beni delle persone soggette a tutela, a patria podestà o autorità maritale, i beni dei minori emancipati, dei figli di famiglia, e quelli degli assenti finchè sono posseduti provvisionalmente, non possono essere ipotecati se non che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenza.

2181. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi se non che per atto autentico notarile nella forma ordinaria de' contratti.

2182. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti in questi Stati, quando però non vi sieno disposizioni contrarie nelle Leggi politiche o nei Trattati.

2183. L'ipoteca può essere convenuta o generale sopra tutti i beni tanto presenti, quanto futuri, o speciale sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra di uno o più stabili determinati.

Ciascuna di queste ipoteche può essere convenuta o nell' atto notarile che costituisce il debito o in un atto notarile posteriore.

2184. Nel caso in cui lo stabile o gli stabili assoggettati all' ipoteca speciale perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi può agire per ottenere un supplemento d' ipoteca, e in difetto il suo rimborso.

2185. L' ipoteca speciale si estende alle alluvioni, ed a tutti i miglioramenti dello stabile ipotecato.

§. 4.

DEL MODO DI CONSERVARE LE IPOTECHE.

2186. L' ipoteca legale, giudiziale, e convenzionale dev' essere inscritta nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.

Essa non produce alcun effetto quando sia stata inscritta dopo la cessione dei beni, o la dichiarazione di decozione o fallimento.

2187. L' inscrizione dell' ipoteca legale attribuita alla moglie debb' essere fatta dal notaro, che ha ricevuto il contratto di matrimonio, entro quindici giorni dalla data dell' atto.

La stessa disposizione si applica ai cangiamenti e controdichiarazioni di cui agli articoli 1406, 1407 e 1408.

2188. Trattandosi dei titoli eventuali contemplati nell' articolo 2163, l' inscrizione debb' essere fatta dal marito, sotto pena di stellionato, come nell' articolo 2193; e qualora occorra un atto notarile per dare esecuzione agli enunciati titoli, il notaro è tenuto a fare l' inscrizione come sopra.

2189. L' inscrizione dell' ipoteca legale attribuita alle persone soggette a tutela debb' essere fatta dal cancelliere del Giusdicente, nel cui uffizio sono registrate le tutele, nel termine di giorni quindici dalla stessa registrazione.

2190. Il notaro e il cancelliere sono tenuti alla esecuzione di quanto è loro prescritto nei tre articoli precedenti, sotto pena dei danni ed interessi, che potessero derivare dalla omissione o dal ritardo nella inscrizione.

2191. Anche gli obbligati a dotare sono tenuti a far sì che il notaro inscriva nel detto termine di giorni quindici l'ipoteca dotale; ed in caso di omessa inscrizione, debbono essi stessi effettuarla sotto pena di nuova dotazione, ogniqualvolta la dote già costituita andasse perduta in tutto od in parte in conseguenza della non eseguita o ritardata inscrizione.

2192. Gli altri parenti, in linea tanto paterna, quanto materna del tutelato e del figlio soggetto a patria podestà, possono inscrivere l'ipoteca legale di cui nell'articolo 2168.

2193. Il marito è obbligato d'inscrivere l'ipoteca legale della moglie, sotto pena di stellionato.

Quest' obbligo si estende al padrigno nel caso di cui all'articolo 2171.

2194. Quando nel contratto di matrimonio i contraenti abbiano convenuto che l'ipoteca non sia costituita che sopra uno o più determinati stabili del marito, la inscrizione si fa unicamente sopra gli stabili ipotecati; gli altri restano liberi e sciolti dall'ipoteca.

Lo stesso ha luogo per gli stabili del tutore, quando il Giusdicente abbia dichiarato che non si faccia la inscrizione se non che sopra stabili determinati.

2195. Non si può mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dal Giusdicente rispetto al tutore, che non sia costituita alcuna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna inscrizione.

2196. L'ipoteca legale, di cui nell'articolo 2169, deve farsi inscrivere dagli esattori ed amministratori contabili prima di assumere l'esercizio dell'impiego, sotto pena di esserne rimossi.

I capi dei Dicasteri, degli Stabilimenti pubblici, e delle Comunità vegliano, affinchè nessuno dei contabili sopra indicati assuma le rispettive funzioni prima che l'inscrizione sia presa; ed in difetto, deve questa essere chiesta dai capi medesimi.

2197. Le inscrizioni si fanno all'uffizio di conservazione delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni.

2198. Per fare l'inscrizione il creditore presenta o fa presentare al Conservatore delle ipoteche l'originale, o una copia autentica dell'atto da cui nasce il privilegio o l'ipoteca.

Egli vi unisce due note le quali contengono l'indicazione

Del nome, cognome, paternità e domicilio del creditore, e della elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'uffizio;

Del nome, cognome, paternità e domicilio del debitore, della professione, se ne ha una conosciuta, o di altra indicazione individuale fatta in modo che il Conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dall'ipoteca;

Della data e qualità dell'atto da cui nasce l'ipoteca, e della causa del credito;

Dell' importare de' crediti capitali espressi nel documento, o valutati da chi fa la inscrizione rispetto alle rendite, e prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, e del tempo in cui sono esigibili;

Del frutto de' capitali, se fu convenuto, e della quantità del medesimo;

Degli stabili, della loro qualità, se case cioè, o terre, della loro situazione, e di due confini almeno, e ciò nel caso d'ipoteca speciale.

Se l'ipoteca però si estende a tutti i beni presenti e futuri, basta indicare che l'ipoteca è generale, e questa inscrizione assoggetta tutti gli stabili compresi nel circondario dell' uffizio.

2199. Le inscrizioni da farsi sui beni di un defunto possono eseguirsi entro tre mesi dalla morte di esso, sotto il di lui nome e cognome, senz' obbligo d'indicare l'erede.

2200. Ma se le inscrizioni sono ritardate oltre i tre mesi dopo la morte del debitore, devono essere prese contro la persona o persone che possedono come eredi i beni del defunto, indicando tale loro qualità , oppure si deve dichiarare, ove sia il caso, che l'eredità è giacente o contestata.

2201. Le inscrizioni sono nulle, allorchè o non facciano conoscere la persona del debitore, o non esprimano la qualità dell'ipoteca, se cioè sia generale, o speciale, ed in questo ultimo caso, quale sia lo stabile, o stabili che vi sono sottoposti.

2202. L'inscrizione non è operativa se non che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll' atto, da cui apparisce il debito, che la somma dovuta sia maggiore dell' espressa.

Se la somma enunciata è maggiore di quella, che è realmente dovuta, la inscrizione è operativa per quest' ultima somma.

2203. Il difetto degli altri requisiti, superiormente enunciati per le inscrizioni, non produce nullità.

2204. Nella inscrizione delle ipoteche legali delle mogli sopra i beni del marito, delle persone soggette a tutela sopra i beni dei tutori, del figlio di famiglia sopra i beni di chi gode la patria podestà, del Governo, degli Stabilimenti pubblici e de' Comuni sopra i beni degli esattori ed amministratori, non vi è obbligo di dichiarare il valore di quei diritti che sono eventuali, condizionali, o indeterminati.

2205. Quando l'ipoteca legale sussiste indipendentemente da atto per iscritto, questa può essere inscritta coll' indicare l'epoca del fatto, da cui ha avuto origine.

2206. Il Conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al chiedente tanto il documento, quanto una delle note, appiedi della quale certifica d'avere eseguita l'inscrizione.

2207. È in facoltà di quello che ha fatta la inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti o cessionarj per atto pubblico, di far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, coll' obbligo di eleggerne e indicarne un altro nello stesso circondario.

2208. Le spese dell' inscrizione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario: l' anticipazione se ne fa dall' inscrivente, purchè non si tratti d' ipoteche legali per le tutele, la inscrizione delle quali richiesta dal cancelliere del Giusdicente deve essere ricevuta, quanto alla tassa della inscrizione, e al salario, gratuitamente dal Conservatore.

2209. Le inscrizioni delle ipoteche conservano la loro efficacia al pari dei privilegi, come all' articolo 2146, per tutto il tempo che sono esercibili a termini di ragione.

§. 5.

DELLA RIDUZIONE DELLE IPOTECHE.

2210. Le inscrizioni fatte per le ipoteche giudiziali, e per le legali, che si estendono ai beni presenti e futuri del debitore, possono essere per sentenza del Tribunale cancellate in quella parte, che eccede la conveniente proporzione.

2211. Sono considerate eccessive le inscrizioni, che cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo, o di alcuni di essi che sieno liberi, supera per più di un terzo il montare del credito in capitale e legittimi accessorj, di cui negli articoli 2219, 2220, 2221.

2212. Se i crediti, di cui nell'articolo 2210, sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati, il conoscere dell' eccesso dell' inscrizione è rimesso all'arbitrio del Tribunale, il quale a norma delle circostanze, delle probabilità di evento, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le sicurezze sufficienti per cautelare le ragioni verisimili dei creditori coi riguardi di conservar libera ai debitori una sostanza proporzionata.

Tale riduzione per altro è senza pregiudizio delle nuove inscrizioni, che possono prendersi con effetto dal giorno della loro data; quando l' evento abbia fatto ascendere il credito ad una somma maggiore.

2213. Per accertare il valore degli stabili, di cui deve instituirsi il confronto colla somma dei crediti, si ha riguardo al reddito desunto dal tributo prediale, ed a quello risultante da contratti di locazione non sospetti, o da relazioni di stime che si fossero precedentemente fatte, e da altri atti simili.

2214. Ogniqualvolta le inscrizioni fatte da un creditore, il quale a termini della convenzione avrebbe diritto d'ipoteca o sopra tutti i beni presenti, o sui beni presenti e futuri del suo debitore, cadono sopra più fondi oltre il bisogno per la sicurezza del creditore, compete l'azione al debitore di farle cancellare in quella parte che eccede la conveniente proporzione.

In questo caso però le inscrizioni che cadono sopra più fondi non sono considerate eccessive, se non quando il valore di un solo, o di alcuni di essi superi più di una metà in beni liberi il montare del credito in capitale e legittimi accessorj.

Se il credito sia di sua natura condizionale, eventuale o indeterminato, e non sia stato determinato nella convenzione, il conoscere dell'eccesso dell' inscrizione è rimesso all' arbitrio del Tribunale, come nell'articolo 2212.

2215. Nella divisione di un patrimonio, se a termini degli articoli 1429, 1430 vi sia luogo a restringere, o trasportare l'ipoteca, sia questa giudiziale, o legale o convenzionale, la garanzia dei creditori deve essere dal Tribunale determinata coll'attenersi ai principj ed ai calcoli, di cui negli articoli 2211, 2212, 2213.

2216. Le spese fatte per ottenere la riduzione delle ipoteche sono a carico del richiedente: nei casi però di temeraria contestazione per parte di quelli che avrebbero potuto acconsentirla, cadono a peso loro.

Può anche il giudice dichiarare che tali spese non ricadano a carico del reclamante, quando non siagli imputabile di non aver chiesta la riduzione nell'atto stesso da cui nasce l'ipoteca, e può pure dividerle fra il creditore e il debitore, secondo le circostanze.

§. 6.

DELL' ORDINE FRA LE IPOTECHE.

2217. L'ipoteca sia legale, sia giudiziale o convenzionale non attribuisce prelazione ai creditori se non se dal giorno della inscrizione fatta eseguire nelle forme prescritte dalla legge.

2218. Tutti i creditori che hanno fatta l'inscrizione in uno stesso giorno, hanno fra loro un'ipoteca dell'istessa data, senza distinzione fra la inscrizione fatta in un'ora, e quella fatta in un'altra, quantunque queste differenze fossero state indicate dal Conservatore.

2219. Il creditore che ha inscritto un capitale, che produce annui interessi, se nella inscrizione ha enunciato la ragione dei medesimi, ha diritto di essere, rispetto ad essi, collocato per tre annualità, scadute al tempo dell'apertura del giudizio, nello stesso grado in cui è collocato il capitale; senza pregiudizio delle inscrizioni particolari prese per maggiori arretrati che fossero dovuti, le quali hanno efficacia dal giorno della loro data.

2220. Se nella inscrizione il capitale è enunciato fruttifero, ma non è stata indicata la ragione dell'annuo frutto, il creditore ha tuttavia diritto di essere collocato nello stesso grado del capitale per tre annualità ragguagliate in ragione di un cinque per cento, purchè non sia espressamente convenuto un frutto minore nell'atto costitutivo del credito.

2221. Il creditore che ha fatta la inscrizione del suo credito nelle forme prescritte dalla legge, ha pure diritto di essere collocato, quanto alle spese dell'inscrizione, ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessarj a comprovare il suo credito e per la loro produzione, nello stesso grado in cui sarà posto il credito stesso.

SEZIONE III.

DEL MODO DI RENDERE LIBERE LE PROPRIETÀ DAI PRIVILEGI E DALLE IPOTECHE.

2222. Il terzo possessore, che vuole liberare dai privilegi e dalle ipoteche i beni da esso acquistati in conseguenza di vendita estragiudiziale, o di vendita volontaria fatta in giustizia, o di donazione, o di legato, eseguita la trascrizione di cui nell'articolo 2103, e trattandosi di legato, eseguita la trascrizione della relativa particola dell'atto d'ultima volontà, dimette negli atti del Tribunale di prima instanza, sotto la cui giurisdizione sono situati i beni stessi,

1. Il documento in forza del quale è divenuto proprietario;

2. Il certificato della eseguita trascrizione;

3. L'antentico certificato dei privilegi e delle ipoteche caricate sullo stabile messo in purgazione;

4. Una tabella in tre colonne, la prima esprimente la data e la natura del privilegio o della ipoteca, la seconda il nome, e cognome del creditore inscritto e del luogo eletto in domicilio, la terza il montare dei crediti inscritti:

E premessa la dichiarazione che egli è pronto alla soddisfazione immediata dei debiti e dei pesi ipotecarj sino alla concorrenza del prezzo e dei carichi formanti parte del medesimo, o della valutazione della cosa donata o legata, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili, chiede che sieno citati con ispeciali citazioni, da eseguirsi nel luogo eletto nella nota di inscrizione, tutti e singoli i creditori privilegiati ed ipotecarj inscritti sul medesimo stabile in purgazione a prendere, nel termine di trenta giorni continui, comunicazione del documento ed allegati suddetti.

2223. Entro il detto termine di giorni trenta, qualunque creditore, di cui è inscritto il titolo, ed il suo fidejussore, possono dimandare, che lo stabile sia posto in vendita all' asta pubblica, sotto condizione,

1. Che la dimanda sia intimata al nuovo proprietario entro venti giorni al più tardi dalla sua data;

2. Che contenga l' obbligazione del richiedente di accrescere o di fare accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che fu stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3. Che la stessa intimazione sia fatta, nel detto termine di giorni venti, al precedente proprietario debitore principale;

4. Che l' originale e le copie di tali atti vengano sottoscritti dal creditore richiedente, o dal suo procuratore munito di speciale mandato notarile, o per iscrittura privata recognita nella firma;

5. Che egli offra cauzione sino al terzo del prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato come sopra, e dei carichi.

L' omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità.

2224. Omettendo i creditori od i fidejussori sunnominati di dimandare l' incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell' immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato da ogni privilegio ed ipoteca.

2225. In caso che l' offerto aumento faccia luogo alla vendita per incanto, questa si eseguisce colle forme stabilite dalla legge per le vendite giudiziali, ad instanza o del creditore che l' ha chiesta, o del nuovo proprietario.

Il richiedente esprime nei pubblici avvisi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore o fidejussore si obbligò di accrescere, o di fare accrescere.

2226. L' aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo della sua aggiudicazione, di restituire all' acquirente, donatario, o legatario cui fu tolto il possesso, le spese ed i pagamenti legittimi fatti a causa del suo titolo, quelli della trascrizione sui registri del Conservatore, quelli della inscrizione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

2227. L' aggiudicatario è pur tenuto, a termini di ragione, di pagare le spese ed i miglioramenti, che il compratore, donatario, o legatario avesse fatti sul fondo, sino però al montare del maggior valore che ne è provenuto.

2228. L' acquirente, il donatario od il legatario, che si mantiene in possesso dello stabile esposto all' incanto, per essere stato il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione.

Qualunque altro aggiudicatario ha bensì l' obbligo di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione, ma la trascrizione deve essere fatta dal Conservatore gratuitamente.

2229. Se l' aggiudicazione non è fatta all' acquirente, al donatario od al legatario, questi non sono tenuti a dimettere il fondo al nuovo aggiudicatario se non che al fine dell' anno rusticale: sino a questo tempo eglino restano debitori dei frutti del prezzo del loro acquisto, o della valutazione surriferita.

Trattandosi di casa, non sono tenuti alla dimissione se non che alla scadenza del termine, nel quale considerati come inquilini avrebbero potuto, secondo la consuetudine del luogo, esserne licenziati. Sino a questo tempo godono dell' abitazione della casa, o ne percepiscono le pigioni, e restano a vicenda obbligati a corrispondere i frutti del prezzo, o della valutazione come sopra.

2230. La desistenza del creditore, che chiede l' incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quand' anche egli paghi l' importare della fatta obblazione, a riserva che ciò non segua coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori.

2231. L' acquirente, che è divenuto aggiudicatario, ha regresso, a termini di ragione, contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gl' interessi di tale eccedenza da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2232. Nei casi nei quali il titolo del nuovo proprietario comprenda mobili e stabili, ovvero più stabili, gli uni ipotecati, e gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli uffizj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascuno stabile assoggettato a particolari e separate inscrizioni è dichiarato nella notificazione del nuovo proprietario, mediante una stima, se vi è luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua obblazione nè sopra i mobili, nè sopra altri immobili fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, e situati nel medesimo circondario, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per ottenere la riparazione del danno che soffrirebbe tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

2233. L' acquirente, il donatario, il legatario possono in qualunque tempo intraprendere il giudizio di purgazione, se non vengono fatte loro molestie dai creditori; ma nel caso di molestie, devono incominciarlo entro trenta giorni al più tardi da quello della intimazione delle medesime.

SEZIONE IV.

DEGLI EFFETTI DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE CONTRO I TERZI POSSESSORI.

2234. I creditori aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra uno stabile prima della trascrizione ritengono sopra di esso le loro ragioni, ancorchè lo stabile passi in altro possessore.

2235. Se il terzo possessore non adempie alle formalità che sono state stabilite nella precedente Sezione III per rendere libera la sua proprietà, è tenuto come possessore a tutti i debiti ipotecarj e privilegiati, e gode dei termini e delle dilazioni accordate al debitore originario.

2236. Il terzo possessore è tenuto, nel caso stesso, o a pagare al creditore tutti i capitali esigibili e loro accessorj assicurati mediante inscrizione, qualunque sia la somma cui possono ascendere, o a dimettere senz' alcuna riserva l' immobile soggetto a privilegio od ipoteca.

2237. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore, avente privilegio od ipoteca inscritta anteriormente alla trascrizione, è in diritto di procedere contro di lui a norma del disposto dal Codice di Procedura Civile nel Titolo *dell' azione ipotecaria.*

2238. L' abbandono del fondo può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente, e che abbia la capacità di alienare.

Se la persona non ne ha la capacità, l' abbandono debb' essere fatto coll' osservanza delle solennità che la riguardano.

2239. Può eseguirsi ancora, dopo che il terzo possessore abbia riconoscinta l' obbligazione, o sia stato condannato in questa sola qualità: l' abbandono però del fondo, finchè non è seguita l' aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l' intiero debito, e le spese.

2240. L' abbandono del fondo per soddisfare al debito si eseguisce nella cancelleria del Tribunale del luogo, ove sono posti i beni. Il cancelliere ne rilascia il certificato: ad istanza di uno dei creditori si deputa un amministratore del fondo abbandonato, ed in contradittorio del suddetto si procede alla vendita, secondo le forme stabilite dalla legge.

2241. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore, dopo che fu intentata contro di lui l'azione dal creditore, danno luogo ad agire contro di lui per l'indennità; egli però non può dimandare il rimborso delle spese ed i miglioramenti da lui fatti, se non che a termini dell' articolo 2227.

2242. I frutti dell' immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore se non che dal giorno, in cui gli fu intimato di pagare o di abbandonare il fondo; e se la proposta instanza è stata interrotta per lo spazio di tre anni, sono dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazioné.

2243. Le servitù, ed i diritti reali, che appartenevano al terzo possessore sopra l' immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo l' abbandono del fondo, o dopo l' aggiudicazione contro di lui eseguita.

2244. I di lui creditori particolari, dopo tutti quelli che sono inscritti contro i precedenti proprietarj, esercitano il loro privilegio od ipoteca, secondo il loro grado, sopra il fondo rilasciato od aggiudicato.

2245. Il terzo possessore, che ha pagato il debito, o abbandonato l'immobile, o ne ha sofferta l'espropriazione, ha il regresso per la evizione contro il debitore principale; ed ha azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per lo stesso credito a lui posteriori di data nella trascrizione dell' acquisto.

SEZIONE V.

DELLA CANCELLAZIONE DELLE INSCRIZIONI DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

2246. Le inscrizioni si cancellano o di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore di una sentenza che abbia forza di cosa giudicata.

Sono capaci del consenso suddetto tutti quelli che hanno la libera amministrazione de' loro beni. Gli amministratori dei beni altrui ne sono capaci, quando ricevono il pagamento del credito, pel quale fu fatta la inscrizione: in ogni altro caso, essi debbono esservi autorizzati con ordinazione del Giusdicente, o delle autorità competenti.

2247. Chi dimanda la cancellazione rilascia al Conservatore delle ipoteche certificato autentico o copia autentica dell'atto contenente il consenso, o della sentenza; e se questa non fu pronunziata in ultima instanza, rilascia insiemo il documento che la comprova passata in giudicato.

2248. La cancellazione non procedente da reciproco consenso deve chiedersi al Tribunale, nella cui giurisdizione è stata fatta l'inscrizione.

Trattandosi però di inscrizione presa per garanzia dell'esecuzione di una condanna eventuale, o di valore indeterminato, in ordine alla quale sia pendente davanti altro Giudice o Tribunale il giudizio di liquidazione, l'instanza di cancellazione deve proporsi o rimettersi al Giudice o Tribunale suddetto.

2249. Non ostante la disposizione del precedente articolo, sarà eseguita la convenzione fatta tra il creditore ed il debitore di proporre, in caso di controversia, la dimanda ad un arbitro.

2250. La cancellazione dev' essere ordinata, quando l' inscrizione fu fatta senz' essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo; o quando fu fatta in forza di un titolo, il quale sia irregolare, o quando sono legalmente annullati o estinti i diritti di privilegio o d' ipoteca.

SEZIONE VI.

DELL' ESTINZIONE DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

2251. I privilegi e le ipoteche si estinguono

Collo scioglimento della obbligazione principale;

Colla rinunzia espressa del creditore all' ipoteca, o al privilegio;

Coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

Col decorso del tempo.

2252. I privilegi e le ipoteche si estinguono a vantaggio del debitore, rispetto ai beni che si trovano in suo potere, col decorso del tempo che è determinato per la liberazione dalle azioni, che sono garantite dall' ipoteca, o dal privilegio.

Per riguardo ai beni posseduti da un terzo, si estinguono con quella medesima prescrizione, che gli sarebbe necessaria per acquistare il dominio, salvo il disposto nell' articolo 2305.

La prescrizione ha luogo anche nel caso, in cui il creditore abbia ignorato che il fondo a lui obbligato per ipoteca o privilegio, sia passato in dominio di un terzo.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il decorso del tempo stabilito dalla legge a favore del debitore, o del terzo possessore per l' estinzione del privilegio o dell' ipoteca.

SEZIONE VII.

DELLA PUBBLICITÀ DEI REGISTRI E DEI DOVERI DEL CONSERVATORE.

2253. I Conservatori delle ipoteche sono tenuti a dare a tutti coloro, che ne fanno dimanda, comunicazione degli atti trascritti ne' loro registri, e certificato delle inscrizioni che tuttora sussistono, o il certificato che non ne esiste alcuna.

2254. I Conservatori sono tenuti pei danni derivanti

Dalle omissioni sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti, e delle inscrizioni richieste al loro uffizio;

Da mancanza di menzione ne' loro certificati d'una o di più inscrizioni esistenti, eccetto che in quest'ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero essere loro imputabili.

2255. Lo stabile, in ordine al quale il Conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più de' carichi inscritti, rimane, salva ogni azione contro il Conservatore, libero da tali carichi nel nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo fatta la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata ultimata.

2256. I Conservatori non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti, l'inscrizione de' diritti d'ipoteca o privilegio, o la consegnazione dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena dei danni ed interessi delle parti; pel quale effetto sull'instanza del richiedente si fa processo contro il rifiuto o ritardo per atto di notaro coll'assistenza di due testimoni.

2257. I Conservatori sono obbligati di tenere un registro, nel quale inscriveranno giorno per giorno, e con numero progressivo le consegnazioni che loro vengono fatte degli atti da trascrivere, e delle note da essere inscritte; danno pure ai richiedenti una ricevuta con numero progressivo, nella quale è espressa la data della presentazione della nota, la tassa pagata, e il montare della somma da inscrivere, o del titolo da trascrivere; e non possono trascrivere gli atti, nè eseguire le inscrizioni sui registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle consegnazioni che sono ad essi fatte.

2258. Ai registri dei Conservatori debbono essere precedentemente apposti in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio il numero e la soscrizione dal Presidente o da un Giudice da lui commesso del Tribunale, nella cui giurisdizione è stabilito l'uffizio del Conservatore.

Questi registri sono chiusi e sottoscritti ogni giorno dal Conservatore medesimo.

2259. I Conservatori sono tenuti a conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni di questa Sezione, sotto pena di una multa di cinquanta fino a ducento cinquanta lire italiane per la prima contravvenzione, e della destituzione

per la seconda; e tutto ciò oltre l'azione delle parti pei danni ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa.

2260. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri di seguito, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena contro il Conservatore di duecento cinquanta a cinquecento lire italiane di multa; e ciò oltre l'azione delle parti pei danni ed interessi, da pagarsi pure in preferenza della multa.

TITOLO NONO.

DELLA PRESCRIZIONE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

2261. La prescrizione è un modo di acquistare un diritto, o di estinguere un'azione, mediante il decorso del tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2262. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2263. La rinunzia alla prescrizione è espressa, o tacita: la rinunzia tacita proviene da un fatto il quale fa supporre l'abbandono del diritto acquistato.

2264. Quegli, che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2265. I giudici non possono supplire d'uffizio alla non opposta prescrizione.

2266. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il Tribunale di Appello, qualora particolari circostanze non facciano presumere che la parte, non avendola opposta prima, vi abbia così rinunziato.

2267. I creditori, e qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzii.

2268. Lo Stato, i Comuni, gli Stabilimenti pubblici sono soggetti, come i particolari, alle stesse prescrizioni e possono egualmente opporle.

CAPO II.

DEL POSSESSO.

2269. Il possesso è la ritenzione di una cosa, o il godimento di un diritto che uno tiene ed esercita per se stesso, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome di lui.

2270. Per indurre la prescrizione è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2271. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi, che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2272. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre, che si possieda collo stesso titolo, allorchè non vi sia prova in contrario.

2273. Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice famigliarità, non possono servire di fondamento nè pel possesso, nè per la prescrizione.

2274. Parimente gli atti di violenza non possono servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

In tal caso, il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non se quando sia cessata la violenza.

2275. Il possessore attuale, il quale provi di aver anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

2276. Per compiere la prescrizione può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo od oneroso.

CAPO III.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA PRESCRIZIONE.

2277. Quelli, che possedono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque decorso di tempo.

E così il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e tutti gli altri, che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

2278. Similmente non possono prescrivere i successori a titolo universale di coloro, che ritenevano la cosa altrui, in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

2279. Ciò non ostante le persone indicate nei due precedenti articoli possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova cangiato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

2280. Quelli, ai quali i conduttori, i depositarj, ed altri possessori a titolo precario hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

2281. Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Si può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione acquistare la liberazione della contratta obbligazione.

CAPO IV.

DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO O CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

SEZIONE I.

DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO LA PRESCRIZIONE.

2282. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente, o civilmente.

2283. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato per più d'un anno del godimento della cosa o dal precedente proprietario o anche da un terzo.

2284. È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, anche per conciliazione, o d'una diffidazione intimata a quello, cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2285. La citazione giudiziale, fatta anche avanti giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2286. Si ha per non interrotta la prescrizione, se l'attore recede espressamente dalla dimanda.

2287. La prescrizione è interrotta quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

2288. L'interruzione della prescrizione procedente dalla interpellazione come sopra fatta ai debitori in solido e loro eredi, e dalla loro ricognizione del diritto, è regolata dalle disposizioni dell'articolo 1259.

2289. L'interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione contro il fidejussore.

SEZIONE II.

DELLE CAUSE CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

2290. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, a meno che non sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

2291. La prescrizione non corre contro le persone soggette a tutela, nè contro gli assenti per servigio dello Stato, salvo però quanto è stabilito nell'articolo 2326, e salve le altre eccezioni determinate dalla legge.

2292. Non ha luogo tra i conjugi.

2293. La prescrizione non corre, durante il matrimonio, rispetto al fondo dotale proprio della moglie, salvo il caso contemplato dall'articolo 1437.

Non corre parimente, durante il matrimonio, rispetto al fondo specialmente ipotecato per la dote, e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali.

2294. La prescrizione corre contro la donna maritata per li beni parafernali, ancorchè il marito ne avesse l'amministrazione, salvo a lei in quest'ultimo caso il regresso contro il marito. Non corre però, durante il matrimonio, nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni della moglie senza il di lei consenso, fosse garante della vendita, ed in tutti gli altri casi nei quali l'azione competente alla moglie desse luogo a regresso contro il marito.

2295. La prescrizione corre contro le primogeniture.

2296. La prescrizione non corre fra creditore e debitore,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che questa non sia verificata;

Riguardo ad un' azione in garanzia, sino a che non abbia avuto luogo l' evizione;

Rignardo ad un credito a tempo determinato, sino a che non sia scaduto tal tempo:

Corre a favore del terzo possessore, se il creditore non si uniforma agli articoli 2305, 2306.

2297. La prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficiato pei crediti che ha contro l'eredità.

Essa corre contro un' eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore.

2298. La prescrizione corre ancora durante i termini stabiliti per fare l'inventario e per deliberare.

CAPO V.

DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

2299. La prescrizione si calcola a giorni e non ad ore.

Nelle prescrizioni, che si compiono a mesi, si calcola sempre il mese di trenta giorni.

2300. La prescrizione si acquista, quando è compito l'ultimo giorno del termine.

Ove però l'ultimo giorno sia feriato, la prescrizione non si compie che col giorno immediatamente successivo non feriato.

SEZIONE II.

DELLA PRESCRIZIONE DI TRENT'ANNI.

2301. Tutte le azioni tanto reali, ché personali, si prescrivono col decorso di trent' anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibire un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

2302. Il debitore di una rendita perpetua può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore, o agli aventi causa da esso, dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento.

SEZIONE III.

DELLA PRESCRIZIONE DI VENTI ANNI.

2303. Quegli, che acquista con giusto titolo ed in buona fede uno stabile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni venti dall' eseguita trascrizione.

2304. Collo stesso periodo l'acquirente lo libera pure dai carichi che ne rendevano meno perfetto il dominio, non che dai privilegi e dalle ipoteche di cui fosse gravato.

2305. Pei crediti però e per le azioni di cui nell'articolo 2296 e sino a che dette azioni sieno divenute esercibili, il creditore può interrompere al terzo possessore il corso della prescrizione, mediante diffidazione giudiziale, colla quale gli notifichi il credito o l'azione ad esso creditore competente.

2306. Oltre la predetta giudiziale diffidazione, deve il creditore prima della scadenza del ventennio, fare eseguire all'uffizio delle ipoteche una inscrizione direttamente a carico del terzo possessore, enunciando il titolo del credito, la data della primitiva inscrizione, i fondi sottoposti alla ipoteca e la fatta diffidazione giudiziale.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo sono comuni alla prescrizione di trent'anni.

2307. Vi ha giusto titolo, quando siasi acquistato il possesso per una delle cause atte a trasferire il dominio.

Quando però a trasferire il dominio sia necessario il concorso di certe solennità, non vi è giusto titolo, se non qualora le medesime solennità sieno state osservate.

2308. La qualità di erede attribuisce un giusto titolo rispetto alle cose ritrovate nell'eredità, e che si credevano alla medesima appartenenti.

2309. La buona fede consiste nell'opinione che quegli, da cui si è ricevuta la cosa che si possiede, avesse il diritto di trasferirne il dominio.

2310. Non basta la buona fede al tempo dell'acquisto, ma deve continuare per tutto il tempo stabilito per la prescrizione.

2311. La buona fede si presume: chi allega la mala fede, deve somministrarne le prove.

2312. La mala fede del precedente possessore non nuoce al successore, sia questi a titolo universale o particolare.

SEZIONE IV.

DI ALCUNE PARTICOLARI PRESCRIZIONI.

2313. Si prescrive il dominio di cose mobili possedute di buona fede pel corso di tre anni.

Per riguardo alle cose mobili il possesso equivale al titolo.

2314. Al possessore di cose mobili dopo il decorso di sei anni non si può opporre la mala fede.

2315. Quegli, che ha rubato, non può mai prescrivere la cosa rubata, malgrado qualunque corso di tempo.

2316. Si prescrivono col decorso di sei mesi

Le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente;

Le azioni degli osti e dei trattori per l'alloggio e la cibaria che somministrano;

Le azioni degli operai e giornalieri pel pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salarj.

2317. Si prescrivono col decorso di un anno

Le azioni

Derivanti dal contratto di soccida: l'anno decorre dal giorno dello scioglimento della medesima;

Dei macellai, pizzicagnoli, fornai e caffettieri pei generi e robe che rispettivamente somministrano;

Dei domestici salariati ad anno od a tempo minore: l'anno decorre dal termine del famulato;

Degli uscieri e dei nunzj per la mercede dell'intimazione degli atti, e delle commissioni che eseguiscono;

Di quelli che tengono case di convitto pel prezzo della pensione dei convittori e dell'istruzione degli allievi ed apprendisti;

Dei medici, chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni, e pei medicinali;

Dei maestri ed institutori di scienze ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Dei mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti, quantunque siavi stata continuazione di vendite.

2318. Le azioni degli avvocati e dei procuratori a lite, e dei cancellieri delle Giusdicenze e dei Tribunali, pel pagamento delle spese ed onorarj, si prescrivono col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revocazione dei detti avvocati e procuratori.

Per quanto concerne agli affari non terminati, essi non possono dimandare di essere soddisfatti delle loro spese e degli onorarj, che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

L'azione dei notari pel pagamento delle loro spese ed ono-

rarj si prescrive col decorso di cinque anni dalla data degli atti da essi ricevuti.

2319. La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, una polizza, od altra scrittura, o una citazione giudiziale non perenta.

2320. Quelli, ai quali sono opposte le prescrizioni sovrenunciate, possono deferire il giuramento agli opponenti sul punto di accertare se la cosa richiesta sia stata realmente pagata.

2321. Il giuramento può altresì deferirsi alla vedova, se vi ha interesse, agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori od interdetti, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2322. Gli avvocati ed i procuratori a lite sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime saranno state decise od altrimenti terminate.

2323. Può per altro anche alle persone designate nell'articolo precedente deferirsi il giuramento all'oggetto di dichiarare se ritengano o sappiano dove esistano gli atti e carte sovra menzionati.

2324. Si prescrivono col decorso di cinque anni

Le annualità arretrate delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case, ed i fitti de'beni rurali;

Gl'interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi.

2325. Dopo dieci anni l'architetto e gli intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere che hanno fatte o dirette, a termini dell'articolo 1710.

2326. Le prescrizioni, di cui trattasi negli articoli della presente Sezione, decorrono contro i minori e gl'interdetti, e contro alle altre persone menzionate nell'articolo 2291, salvo quanto ai minori ed interdetti il loro regresso contro i tutori.

DISPOSIZIONE GENERALE.

2327. Le regole stabilite in questo Titolo lasciano intatte le disposizioni relative a certe particolari prescrizioni, di cui si è parlato in altri luoghi del presente Codice.

TITOLO DECIMO.

DEL MODO DI PROVARE LE OBBLIGAZIONI E L'ADEMPIMENTO LORO.

2328. Quegli, che dimanda l'esecuzione d'una obbligazione, deve provarla.

All'incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua obbligazione.

La prova delle obbligazioni e del loro adempimento si può fare,

1. Per iscritto,
2. Colla confessione della parte,
3. Per testimoni,
4. Col mezzo di periti,
5. Con presunzioni,
6. Col giuramento.

CAPO I.

DELLA PROVA PER ISCRITTO.

2329. La prova per iscritto deriva o da atto autentico, o da scrittura privata.

SEZIONE I.

DELLA PROVA PER ATTO AUTENTICO.

2330. L'atto autentico è quello che è ricevuto colle debite solennità da un notaro, o altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge, nel luogo ove tale atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

2331. L'atto, che non è autentico per incompetenza, o incapacità dell'ufficiale, o per difetto di forma, vale come privata scrittura, se ne ha gli estremi a norma degli articoli 2339, 2344, nei casi nei quali non è richiesto un atto autentico.

2332. L'atto autentico fa piena prova della convenzione, che contiene, fra i contraenti, e loro eredi, o aventi causa da essi.

Ciò non ostante, nel caso di querela di falso principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa coll'introduzione dell'accusa di falsità; e nel caso in cui quest'accusa sia promossa per incidenza, i Tribunali possono, a norma delle circostanze, sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto medesimo.

2333. L'atto autentico fa piena prova tra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciazione abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciazioni estranee alla disposizione non servono se non che per un principio di prova.

2334. Gli atti seguiti in paesi stranieri, secondo le forme in essi usate, hanno la stessa forza che ottengono in quei paesi gli atti seguiti in questi Stati.

2335. Le controdichiarazioni fatte per privata scrittura hanno effetto fra le parti contraenti, e non contro terze persone.

2336. Le copie autentiche degli atti autentici, estradate nelle debite forme dal notaro o pubblico funzionario che ha ricevuto l'originale, fanno piena prova.

È però in facoltà della parte, contro cui viene prodotta alcuna di dette copie, di chiedere l'esibizione dell'originale, per farvi le ispezioni che reputa di suo interesse.

Le spese occorrenti per la esibizione dell'originale medesimo stanno a carico di chi ne promuove la dimanda, a meno che non risulti che questa era fondata sopra speciali ragionevoli motivi.

2337. Se più non esiste l'originale, la copia autentica fa piena prova, qualora sia antica, e tale si ha, se fu estradata in tempo per lo meno di trent'anni anteriore al giorno in cui si esibisce, e qualora inoltre l'atto abbia avuto un principio di esecuzione, od almeno si riscontrino osservate le formalità che per la tenuta dell'originale erano prescritte dai relativi regolamenti.

Non verificandosi, oltre l'antichità, alcuna delle enunciate circostanze, la copia autentica, ove venga impugnata dalla controparte, non può valutarsi se non se come principio di prova od amminicolo atto a coadiuvare altri mezzi di prova.

2338. In nessun contratto, ancorchè fatto giudizialmente, non si può dal notaro, o da altro pubblico ufficiale, far giurare le parti, o ricevere il loro giuramento: in caso diverso si ha per non prestato.

SEZIONE II.

DELLA PROVA PER PRIVATA SCRITTURA.

2339. La scrittura privata è quella che è stesa fra le parti senza l'intervento d'un pubblico ufficiale come tale, e che è firmata, o munita di segno di croce dalle medesime parti.

2340. La scrittura privata riconosciuta da quello, contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, o sottosegnata, e fra i loro eredi od aventi causa.

2341. Quegli, contro cui si produce un atto privato, è tenuto a formalmente riconoscere o negare la scrittura o la firma attribuitagli; ed ove l'atto contenga solamente il segno di croce della persona che si è qualificata illetterata, deve questa dichiarare o negare di averlo apposto.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura, o la sottoscrizione del loro autore, o che non è a loro notizia essersi da lui apposta la croce.

2342. Quando la parte neghi la propria scrittura, o firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

2343. In qualunque caso che la scrittura, firma, o croce sia riconosciuta o avuta per recognita, è riservata ogni eccezione di merito sul contenuto della scrittura stessa.

2344. Quando alcuna delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere, o tutte siano illetterate, devono intervenire due testimoni che sappiano scrivere, e sottoscrivano l'originale, e ciò oltre il segno di croce che deve apporsi dai contraenti che fossero illetterati.

In mancanza di questa formalità la scrittura non fa veruna prova.

2345. La polizza, o promessa per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso dell'altra a pagargli una somma di denaro o a dargli altra cosa valutabile, dev'essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa.

Se la persona che si obbliga è illetterata, o non è nel caso di scrivere di sua mano il *buono* od *approvato*, come sopra, la scrittura deve essere munita delle sottoscrizioni e segni di cui nell'articolo precedente, ed inoltre il *buono* od *approvato* vi è apposto di mano di uno dei testimoni sottoscritti alla scrittura.

La disposizione di quest'articolo non si applica alle promesse dei negozianti per causa di commercio.

2346. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia di-

versa da quella espressa nel *buono* od *approvato*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto, come pure il *buono* od *approvato*, fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che si provi ove precisamente sia corso l'errore.

2347. La data delle scritture private non è computabile rispetto ai terzi, se non che dal giorno in cui sono state prodotte in giudizio, o negli atti di un qualunque pubblico uffizio, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, o da altra induhitata prova.

2348. Qualunque annotazione posta dal creditore a piedi, in margine, o a tergo di un documento che sia continuamente rimasto presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

2349. I registri e le carte domestiche non fanno prova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di lui,

1. Quando enunciano la ricevuta di un pagamento;

2. Quando contengono un'annotazione scritta per ricordare un'obbligazione già contratta:

E tutto ciò salvo quanto è stato disposto per le colonie.

2350. La disposizione dell'articolo 2333 si applica alle scritture private.

SEZIONE III.

DELLE TESSERE O TACCHE A RISCONTRO.

2351. Le tacche di una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni o qualunque oggetto di commercio che danno e ricevono al minuto.

SEZIONE IV.

DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONE E DI CONFERMA.

2352. L'atto di ricognizione fa prova contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, purchè coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

2353. L'atto di conferma o ratifica d'una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido se non se qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria, secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge, producono la rinuncia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'azione in rescissione per causa di lesione.

2354. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d'una donazione fra vivi nulla per difetto di formalità; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

2355. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria d'una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante, o testatore, dopo la sua morte, inducono la loro rinuncia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.

CAPO II.

DELLA CONFESSIONE.

2356. La confessione è giudiziale, o estragiudiziale.

2357. La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo procuratore a ciò specialmente abilitato.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha emessa: rispetto agli altri consorti in lite non può valutarsi se non se come congettura o indizio.

2358. La confessione estragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio, o verbalmente o in iscritto, anche con enunciazioni estranee all'atto in cui furono inserite.

La confessione fatta dinanzi un giudice incompetente si considera estragiudiziale.

2359. La confessione estragiudiziale, ove sia fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piene prova.

Se è fatta da un terzo, non somministra se non che un semplice indizio: può però anche formare piena prova, se sia accompagnata da circostanze atte ad attribuirle questo valore.

2360. Non si può allegare una confessione semplicemente verbale fatta fuori di giudizio, se non se nei casi in cui è ammessa la prova col mezzo di testimoni.

2361. Affinchè tanto la confessione giudiziale, quanto la estragiudiziale, produca gli effetti di cui negli articoli precedenti, deve essere emessa da persone capaci di obbligarsi.

2362. La confessione dei tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati se non se quando sia fatta nei casi e modi, per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

2363. La confessione giudiziale e la estragiudiziale

Non può essere divisa in pregiudizio del confitente.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

CAPO III.

DELLA PROVA TESTIMONIALE.

2364. Non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni di una convenzione, o dell'adempimento di una convenzione, su di un oggetto il cui valore o merito ecceda italiane lire cinquecento, e nemmeno è ammessa tal prova, tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto negli atti scritti, nè sopra di ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si tratti di una somma, o di un merito minore di dette lire cinquecento.

Se però i detti atti sono impugnati per causa di dolo, frode, o violenza, si fa luogo alla prova testimoniale.

2365. È ammessa questa prova, qualunque sia per essere la somma, negli affari di commercio, e pei contratti seguiti nelle fiere e mercati.

2366. Quegli, che ha fatta una dimanda per una somma o un merito eccedente le lire cinquecento, non è ammesso a fare la prova testimoniale, ancorchè restringa la sua prima dimanda.

2367. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la

dimanda di una somma, anche minore di lire cinquecento, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o una parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

2368. Se nella medesima petizione una parte fa più dimande, delle quali non abbia documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedano la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

2369. Tutte le dimande, da qualunque causa procedano, che non sono intieramente giustificate per iscritto, debbono essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non possono riceversi altre dimande delle quali non esista la prova in iscritto.

2370. Anche nei casi in cui la legge richiede la scrittura per prova, sempre che non esiga esclusivamente un atto autentico, si ammettono i testimoni, quando vi sia un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova si verifica ogniqualvolta esista un qualunque scritto proveniente da quello contro cui si propone la dimanda, o da quello che egli rappresenta, o dal suo mandatario speciale, e che renda verisimile il fatto allegato.

2371. È ammessa la prova testimoniale ogniqualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell' obbligazione contratta verso di lui.

Questa disposizione si applica

1. Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti, o quasi-delitti;

2. Ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto, o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, od ai vetturali che li conducono, e tutto ciò secondo le qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3. Alle obbligazioni contratte in caso di accidenti impreveduti che non abbiano permesso di fare atti per iscritto;

4. Nel caso, in cui il creditore abbia perduto il documento, che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza maggiore.

2372. Anche quando la prova testimoniale è ammessa tra i contraenti non pregiudica ai terzi.

2373. La piena prova testimoniale, nelle cause in cui è ammessa, risulta dalla concorde deposizione di due testimoni idonei, non soggetti cioè ad alcuna eccezione.

2374. Ove vi sia un solo testimone idoneo, può la prova essere supplita con testimoni difettosi, a prudente arbitrio del giudice.

2375. Le deposizioni di testimoni difettosi, qualunque ne sia il numero, non possono costituire una piena prova: può per altro essere questa supplita da congetture ed amminicoli, a prudente arbitrio come sopra.

2376. La prova può pure essere snpplita col giuramento nei casi contemplati nei due precedenti articoli.

2377. Sono testimoni assolntamente inabili

1. Gli ascendenti e i discendenti e gli affini in linea retta;

2. Il fratello e la sorella;

3. I conjngi;

4. I minori d'anni quattordici;

5. Qnelli i quali sono stati avvocati o procuratori nella causa di cui si tratta;

6. Coloro dei quali apparisca che per vizio di fisica costituzione o di mente non hanno potuto acquistare una giusta cognizione dei fatti sopra cui dovrebbero essere esaminati;

7. Coloro ai quali dall'esito del giudizio possa venire utile o danno immediato;

8. Coloro che sono stati condannati a pena qualunque per un delitto infamante commesso con dolo, e per lucrare a danno altrui;

9. Coloro che avessero subita precedente condanna per falsa deposizione o falso giuramento.

2378. Il giudice esclnde senz'altro i testimoni inabili, venendo dalla controparte opposta e giustificata la qualità che tali li rende: se, in difetto di questa eccezione, fossero stati esaminati, il giudice ha alle loro deposizioni quel riguardo, che meritar potrebbero come testimoni difettosi.

2379. Sono testimoni difettosi

1. Gli altri consanguinei ed affini sino al sesto grado civile inclusivamente;

2. I domestici e i lavoranti di bottega in attualità di servigio;

3. I coloni ed altri simili dipendenti;

4. I minori d'anni ventuno, e quelli che, quantunque maggiori, debbono deporre di fatto accaduto, mentre non erano ancora pervenuti a tale età;

5. Coloro che hanno grave inimicizia colla parte contro cui vengono indotti;

9. Coloro che sono stati condannati a pena di galera per delitto qualunque, distinto però da quello indicato al numero 8 dell'articolo 2377;

7. Coloro che hanno sofferta condanna a pena anche minore della galera, ma per delitto infamante, egualmente distinto da quello espresso nel precitato numero 8 dell' articolo 2377;

8. Coloro che per gli stessi titoli si trovano sotto processo;

9. Coloro che rilasciarono certificati relativi ai fatti capitolati;

10. I donatarj, e gli eredi presuntivi;

E generalmente tutti coloro che, o per le loro qualità, o per le relazioni che abbiano colle parti, offrono ragioni di temere della lealtà delle loro testimonianze.

2380. La legge rimette alla saviezza dei giudici il valutare le deposizioni dei testimoni difettosi.

2381. Chi ha ragionevole motivo di temere che col tempo sieno per mancargli uno o più testimoni atti a provare una sua ragione qualunque, può farne seguire l'esame per la futura memoria, prima ancora che sia stata introdotta la lite.

CAPO IV.

DELLA PROVA COL MEZZO DI PERITI.

2382. I periti sono le persone nominate dal giudice, o scelte dalle parti interessate, per provare lo stato, o il valore di certe cose, e riferirne in iscritto il loro giudizio.

2383. Non potendosi avere comodamente periti matricolati, è in facoltà del giudice, e delle parti di nominare altre persone esperte nelle materie, che formano il soggetto della perizia o stima.

2384. Quando la legge non disponga altrimenti, o non piaccia diversamente alle parti, le quali abbiano la libera amministrazione de' loro beni, la prova si deve fare col mezzo di tre periti.

2385. I motivi di esclusione contro i testimoni, come agli articoli 2377, 2379, possono egualmente allegarsi contro il perito

o periti nominati dal giudice, o scelti dalle parti, quando il motivo del sospetto fosse stato da prima ignoto, o fosse sopravvenuto alla scelta.

2386. Se i motivi di sospetto sieno contraddetti, il giudice ne decide sommariamente. Quando il sospetto sia riconosciuto fondato, il giudice colla stessa sentenza nomina altro od altri periti in luogo degli esclusi.

2387. Il giudizio concorde di tre periti fa piena prova, tranne quando il fatto sembrasse al giudice non abbastanza schiarito, nel qual caso può ordinare che sieno dati ulteriori schiarimenti dagli stessi periti, o che da altri sia fatta una seconda perizia.

2388. Essendo ciascuno dei periti di diversa opinione, se si tratta di stima, si riuniscono le somme, e si ritiene che abbiano essi concordato nella media, ossia nel terzo delle somme cumulate.

2389. Se fra i tre periti anche un solo dissenta dagli altri, può il giudice ordinare una seconda perizia.

2390. Se per la più certa verificazione del fatto il giudice crede opportuna anche la propria oculare ispezione, può ad instanza delle parti ordinare, che le operazioni dei periti si abbiano ad eseguire con l'intervento di lui.

CAPO V.

DELLE PRESUNZIONI.

2391. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge, o il giudice deduce da un fatto noto per accertare un fatto ignoto: le prime si chiamano presunzioni della legge, le altre presunzioni dell'uomo.

SEZIONE I.

DELLE PRESUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

2392. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti, o a certi fatti: tali sono

1. Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2. I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3. L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4. La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

2393. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l'oggetto della sentenza. È necessario che la cosa addimandata sia la stessa; che la dimanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da loro e contro di loro nelle medesime qualità, salvo quanto è disposto nell'articolo 963.

2394. Riguardo ai giudicati proferiti in paese estero si osserva ciò che si pratica nel paese medesimo rispetto a quelli de' Tribunali di questi Stati.

2395. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.

2396. Il debitore che per tre anni continui e non interrotti ha riportato le ricevute del pagamento, o di altra cosa dovuta al creditore, purchè concepite in termini che portino espressamente la soddisfazione del dovuto precisamente pei suddetti tre anni consecutivi, acquista la piena sicurezza di non essere molestato pel debito degli anni antecedenti.

SEZIONE II.

DELLE PRESUNZIONI DELL' UOMO.

2397. Le presunzioni dell' uomo sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere se non se presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode, di dolo o di violenza.

CAPO VI.

DEL GIURAMENTO.

2398. Il giuramento, di qualunque specie egli sia, debbe sempre prestarsi personalmente e non è ammesso procuratore.

2399. Il giuramento giudiziale è di due specie:

1. Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi decisorio;

2. Quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte, ed è o suppletorio, od estimatorio.

SEZIONE I.

DEL GIURAMENTO DECISORIO.

2400. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia, ed anche contro il tenore di un atto autentico, o di una privata scrittura.

2401. Non si può deferire se non che sopra un fatto proprio di quello, a cui viene deferito.

2402. Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della dimanda, o della eccezione, sulla quale si vuol deferire.

2403. Quegli, cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi, o non elegga di riferirlo al suo avversario, come pure l'avversario che ricusi di prestare il giuramento a lui riferito, deve soccombere nella dimanda o nella eccezione.

2404. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto, che ne è l'oggetto, non sia fatto d'ambe le parti; ma sia semplicemente proprio di quello, cui si era deferito il giuramento.

2405. Quando è stato prestato il giuramento deferito o riferito, non è ammesso l'avverssrio a provarne la falsità.

Qualora però la falsità sia provata per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento decisorio continuano, ma è sempre salvo al danneggiato il risarcimento dei danni ed interessi che gli possono competere in forza della sentenza criminale.

2406. La parte, che ha deferito o riferito un partito di giuramento, non può più rivocarlo, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

La parte poi, a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

2407. Colui, che ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario, che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato.

2408. Il giuramento prestato non fa prova se non che in vantaggio, o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di loro.

Ciò nondimeno, il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori in solido non lo libera se non che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che è deferito ad uno dei debitori in solido giova ai condebitori;

Quello che è deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi però, il giuramento del condebitore in solido, o del fidejussore giova agli altri condebitori, o al debitor principale, se fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della obbligazione in solido, e della fidejussione.

2409. Il giuramento deferito dai tutori ed amministratori, o ad essi riferito fa prova in vantaggio, e a pregiudizio de' loro amministrati, nei casi, in cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

SEZIONE II.

DEL GIURAMENTO DEFERITO D'UFFIZIO.

2410. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, e chiamasi suppletorio, o soltanto per determinare il montare della condanna, e chiamasi estimatorio.

2411. Il giudice non può deferire d'uffizio il giuramento suppletorio nè sulla dimanda dell'attore, nè sull'eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni:

1. Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2. Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice debbe ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

2412. Il giuramento deferito d'uffizio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

2413. Il giuramento suppletorio non ha luogo nelle cause il cui merito ecceda italiane lire tremila.

2414. Il giuramento estimatorio sul valore della cosa dimandata non può essere deferito dal giudice, se non quando sia impossibile di provarlo altrimenti.

Il giudice in questo caso deve determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si possa prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

LIBRO QUARTO

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO.

TITOLO PRIMO.

DEI COMMERCIANTI.

2415. Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale.

2416. Si reputano atti di commercio

1. Qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche per concederne l'uso a prezzo;

2. Le assicurazioni di merci, che si trasportano per acqua o per terra;

3. Le lettere di cambio;

4. Le operazioni di cambio e di banco;

5. Le imprese di somministrazioni, e di spettacoli pubblici;

6. Le imprese di fabbrica, costruttura e manifattura, di commissione e di trasporto per terra e per acqua.

2417. Il minore emancipato non può intraprendere veruna operazione di commercio, nè essere considerato maggiore riguardo alle obbligazioni da lui contratte in fatto di commercio,

1. Se non è stato previamente autorizzato dall'ascendente emancipante, e in difetto da un curatore speciale;

2. Se l'atto che lo autorizza non è altresì omologato dal Tribunale del luogo di suo domicilio;

3. Se l'atto d'autorizzazione, e di omologazione non sono stati registrati ed affissi nella cancelleria di detto Tribunale ed ivi conservati per tre mesi.

2418. La donna non può esercitare la mercatura pubblica, senza l'autorizzazione del Tribunale di prima instanza del luogo di suo domicilio o dimora.

Se è maritata, basta l'assenso del marito.

2419. La moglie, che esercita mercatura pubblica, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio.

Essa non è riputata esercente mercatura, se non fa che vendere al minuto mercanzie del commercio di suo marito: essa non è riputata per tale se non quando ha un commercio proprio.

2420. I minori commercianti, autorizzati come sopra, possono obbligare ed ipotecare i loro beni stabili.

Possono anche alienarli, sempre che osservino le formalità volute dagli articoli 286, 287.

2421. Le mogli esercenti mercatura pubblica possono egualmente impegnare, ipotecare ed alienare i loro beni.

Tuttavia i loro beni dotali non possono essere ipotecati nè venduti, fuorchè nei casi, e colle forme stabilite nel paragrafo *della inalienabilità della dote*, articolo 1428 e seguenti.

2422. Nessuno può esercitare il commercio, se non è prima autorizzato e munito di patente dal Governo.

TITOLO SECONDO.

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

2423. I commercianti in affari segnati sotto li numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2416 sono obbligati di tenere

1. Un libro *giornale*, in cui sieno inscritte giorno per giorno le operazioni di suo commercio, i crediti ed i debiti derivanti dalle medesime, le emissioni o tratte delle cambiali, le accettazioni o girate delle medesime e dei *vaglia* o *pagherò all'ordine;*

2. Un libro *mastro*, nel quale sieno trasportate le partite del libro *giornale* con piena corrispondenza di questo a quello. Il trasporto debb'essere fatto dal commerciante medesimo, o da un suo commesso a ciò destinato, e così senza mistura di altra mano;

Un libro detto *copia lettere,* nel quale siano trascritte le lettere spedite per affari di commercio.

2424. I detti libri *giornale* e *mastro* nonchè l'altro *copia lettere* debbono essere in ordine di data, senza spazj in bianco, senza lacune, cassature, abrasioni o trasporti in margine.

Sono pure in obbligo di conservare in forma di mazzo le lettere missive che ricevono.

2425. I commercianti in affari segnati al numero 1 dell'articolo 2416 sono obbligati soltanto di avere il libro *giornale* nella forma del precedente articolo 2423.

2426. I libri di commercio tenuti regolarmente possono ammettersi dal giudice per servire di prova tra i commercianti in fatto di commercio. Provano pienamente contro di loro per qualunque somma.

Chi però vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua intenzione relativamente alla pertita in controversia.

Rispetto ai non commercianti, i detti libri fanno bastante prova contro i debitori fino alla somma di italiane lire centocinquanta, ancorchè questa sia formata di più partite, e sempre quando contengano oggetti relativi al traffico che si esercita dal creditore. Questa stessa prova vien meno dopo un anno, computabile dalla data dell' ultima annotazione della partita inscritta a debito.

2427. I libri, che i commercianti sono in obbligo di tenere, e nei quali non riscontransi gli estremi e le regolarità di cui sopra, possono essere valutati come mezzi di prova per istabilire il fallimento doloso, o colposo degli stessi commercianti.

2428. La comunicazione dei libri non può essere ordinata in giudizio, fuorchè negli affari di successione, di comunione di beni, di divisione di società, ed in caso di fallimento.

2429. Se i libri, la presentazione dei quali è offerta, richiesta, od ordinata, sieno in luoghi distanti dal Tribunale davanti al quale pende la lite, i giudici possono spedire una requisitoriale all' altro Tribunale del luogo, ovvero delegare un giudice per prenderne cognizione, ed estendere un processo verbale del contenuto nei medesimi, da inviarsi al Tribunale requirente.

Se la parte, ai di cui libri si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento all' altra parte.

2430. Quanto ai libri dei commercianti esteri, ove siano tenuti giusta le leggi del paese, si usa un trattamento perfettamente reciproco, e perciò si ammettono detti libri a fare quella prova che negli Stati esteri viene rispettivamente accordata ai libri commerciali dei mercanti di questi Stati.

TITOLO TERZO.
DELLA SOCIETÀ.

CAPO I.

DELLE DIVERSE SOCIETÀ E LORO REGOLE.

2431. Il contratto di società è regolato dalle leggi civili, e dalle convenzioni delle parti: in difetto, dagli usi e dalle consuetudini del commercio.

2432. La legge riconosce tre specie di società commerciali:
La società in nome collettivo;
La società in accomandita;
La società anonima.

2433. La società in nome collettivo è quella, che si contrae fra due o più persone, ed ha per oggetto di fare un commercio che si esercita o sotto il nome espresso di tutti i socj, o sotto il nome di uno, o più socj e compagni.

2434. I socj sotto nome collettivo indicati nel contratto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, quantunque un solo siasi sottoscritto, purchè lo abbia fatto in nome della ditta sociale.

2435. La società in accomandita è quella, che si contrae, quando una o più persone ricevono per trafficarla in loro nome una determinata somma da un altro, il quale non vuole essere tenuto oltre la somma stessa, e che si chiama socio in accomandita.

Chi riceve si chiama accomandatario, chi presta la somma accomandante.

2436. Se più sono gli accomandatarj, questi si obbligano in solido verso i terzi: resta egualmente obbligato in solido verso i terzi l' accomandante, ma per la somma soltanto da lui data, o che doveva dare in accomandita.

2437. Il nome dell' accomandante non può far parte della ditta sociale.

2438. Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè può essere impiegato per gli affari sociali, nemmeno in forza di procura.

2439. In caso di contravvenzione a quanto è disposto ne' due

precedenti articoli, il socio accomandante è tenuto in solido coi socj in nome collettivo, anche oltre la somma da lui somministrata, per tutti gli obblighi della società.

2440. Il capitale della società in accomandita può essere diviso in azioni, ferme stanti tutte le altre regole stabilite per tal genere di società.

2441. La società anonima esiste senza alcun nome sociale: essa non viene indicata col nome di alcuno de' socj, ma resta qualificata dall' indicazione dell' oggetto che si propone.

2442. Essa è amministrata da procuratori, o incaricati a tempo, rivocabili, socj o non socj, con salario, o senza.

2443. Questi procuratori o incaricati non sono obbligati se non che alla esecuzione del mandato loro affidato.

Essi non contraggono per questa loro amministrazione verun obbligo personale, nè in solido, relativamente agli impegni della società.

2444. I socj non vanno soggetti a perdere se non quanto può loro appartenere nella società.

2445. Il capitale della società anonima si divide in azioni, ed anche in porzioni d' azione uguali di valore.

2446. L' azione può essere stabilita sotto la forma di un obbligo a favore dell' esibitore.

In questo caso la cessione si effettua mediante la consegnazione dell' obbligo.

2447. La proprietà delle azioni può stabilirsi mediante inscrizione sui registri della società.

La cessione di queste azioni si compie anche col mezzo della dichiarazione scritta sui registri, e sottoscritta da chi fa la cessione, o da un suo procuratore.

2448. Un estratto dell' atto di società deve essere presentato, entro quindici giorni dalla sua data, alla cancelleria del Tribunale di prima instanza del luogo in cui sia stabilito il negozio, o traffico sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

2449. Se la società ha più case di commercio poste sotto la giurisdizione di più Tribunali di prima instanza, la presentazione, la trascrizione e l' affissione dell' indicata copia vengono fatte nella cancelleria di ciascun Tribunale.

2450. Quando la società ha per oggetto imprese, od affari di pubblico interesse, essa non può contrarsi senza l' approvazione del Governo.

2451. Le formalità prescritte ne' precedenti articoli devono osservarsi sotto pena di nullità per riguardo a chi vi ha interesse: ma il difetto di alcuna di tali solennità non può dai socj essere opposto ai terzi.

2452. Gli estratti, di cui all' articolo 2448, se la società fu fatta per atto autentico, devono essere sottoscritti dal notaro: se la società fu contratta per atto privato, da tutti i socj rispetto alla società in nome collettivo; dai socj obbligati in solido, o dagli amministratori rispetto alla società in accomandita o anonima.

2453. Devono inoltre i medesimi estratti contenere il nome, cognome, la qualità, e il domicilio de' socj;

La ditta, o l'oggetto del commercio sociale;

L'indicazione di quelli tra i socj, che sono destinati ad amministrare, o a soscrivere per la società;

La somma del contingente somministrato, o da somministrarsi in azioni, o in accomandita;

Il tempo in cui la società deve incominciare ed aver termine.

2454. Nei casi dell' articolo 2450, deve andare annessa agli estratti suddetti copia autentica dell' approvazione conceduta dal Governo.

2455. Ogniqualvolta la società si voglia protrarre oltre il termine stabilito, o scioglierla prima di tal termine, od apportarvi cambiamento, sia pel recesso d'alcuno de' socj, sia per nuovi accordi, deve farsi constare d'ogni innovazione mediante una dichiarazione de' socj.

Questa dichiarazione soggiace a tutte le formalità prescritte per l'atto sociale.

In caso d'ommissione di tali formalità hanno luogo le disposizioni dell'articolo 2451.

2456. Oltre alle tre sorte di società di commercio, di cui è detto nel presente capo, è anche riconosciuta dalla legge l'associazione commerciale in partecipazione, quella convenzione, cioè, colla quale due o più persone stabiliscono di aver parte in qualche operazione di commercio, che l'una di esse deve eseguire in solo suo nome.

2457. Le formalità prescritte per le altre società di commercio non riguardano alle associazioni in partecipazione.

2458. Per queste si attendono gli oggetti, le forme, le proporzioni d'interesse, e le condizioni convenute fra i partecipanti.

2459. L'associato in partecipazione si obbliga verso l'altro a soddisfare i debiti contratti, ed a pagare le spese per l'oggetto avuto in vista nell'associazione proporzionatamente alla quota ch'egli ha nella medesima, e nello stesso modo partecipa delle perdite e degli utili che possono dividersi.

2460. Il partecipante, per solo effetto dell'associazione, non rimane obbligato verso di quelli che contrattarono coll'associato, in di cui nome si eseguisce l'operazione.

2461. Le associazioni in partecipazione, e le convenzioni relative possono essere comprovate co' libri di negozio, colle carte di corrispondenza, ed anche per testimoni, quando il Tribunale riconosca, secondo le circostanze, che quest' ultimo genere di prova possa essere ammesso.

CAPO II.

DELLE CONTROVERSIE FRA I SOCJ, E DELLA MANIERA DI DECIDERLE.

2462. Ogni controversia fra socj, e per motivo di società, viene giudicata da arbitri.

2463. Vi è luogo al ricorso davanti al Supremo Tribunale dalla sentenza o lodo degli arbitri, se non ne sia stata fatta la rinuncia.

2464. La nomina degli arbitri si può fare,

Con atto in iscrittura privata;

Con atto notarile;

Con atto estragiudiziale;

Col consenso dato in giudizio.

2465. Il termine per la sentenza è fissato dalle parti, allorchè si nominano gli arbitri, e qualora esse non sieno d'accordo sul termine, questo viene stabilito dai medesimi arbitri.

2466. In caso di rifiuto di uno o più socj alla nomina degli arbitri, i medesimi sono nominati dal Tribunale di prima instanza.

2467. Le parti presentano le loro carte e memorie agli arbitri, senza alcuna formalità di giudizio.

2468. Al socio, che ritarda a presentare le carte e memorie, è ingiunto dagli arbitri, ad instanza dell'altra parte, di presentarle entro dieci giorni.

Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga per l'esibizione delle carte.

2469. Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte e memorie presentate.

2470. In caso di discordia, gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso: se gli arbitri non si accordano su la scelta, il terzo arbitro è nominato dal Tribunale suddetto.

2471. La sentenza degli arbitri dev'essere motivata.

Essa è deposta nella cancelleria del Tribunale.

È resa esecutiva, senza alcuna modificazione, ed è trascritta sui registri, in virtù di un ordine del Presidente del Tribunale, il quale è tenuto di darlo puro e semplice nel termine di tre giorni da quello del deposito della sentenza nella cancelleria.

2472. Le disposizioni sovrindicate sono comuni alla vedove, agli eredi, o aventi causa dai socj.

2473. Se sono interessati dei minori in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non può rinunziare alla facoltà di ricorrere contro la sentenza o lodo degli arbitri.

2474. Tutte le azioni contro i socj, non incaricati dello stralcio, e loro vedove, eredi, o aventi diritti, sono prescritte cinque anni dopo il termine o scioglimento della società, se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 2448, 2449, 2452, 2453, 2455, e se, essendo state osservate tali formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna instanza giudiziale.

TITOLO QUARTO.

DEI COMMISSIONARJ O SPEDIZIONIERI E DEI CONDOTTIERI.

CAPO I.

DEI COMMISSIONARJ O SPEDIZIONIERI IN GENERE.

2475. Il commissionario o spedizioniere è quegli che agisce in nome suo proprio, o sotto una ditta sociale, per nome e conto di un committente.

2476. Qualunque commissionario che abbia fatto delle anticipazioni su le mercanzie che gli sono state spedite da un'altra

piazza per essere vendute per conto di un committente, ha privilegio pel rimborso delle anticipazioni, interessi e spese sul valore delle mercanzie, se le medesime si trovano a sua disposizione ne' suoi magazzini, o in un deposito pubblico, o se, prima che esse sieno giunte, può comprovare per mezzo di polizza di carico, o di lettera di porto, la spedizione che gliene è stata fatta.

2477. Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del committente, il commissionario si rimborsa, sul prodotto della vendita, dell' importare delle sue anticipazioni, interessi e spese, a preferenza dei creditori del committente.

2478. Nessun imprestito, anticipazione o pagamento che potesse essere fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo del domicilio del commissionario, dà privilegio al medesimo, o al depositario, se non in quanto siasi uniformato alle disposizioni del libro III titolo VIII, Capo II *del pegno*.

CAPO II.

DEI COMMISSIONARJ O SPEDIZIONIERI PEI TRASPORTI PER TERRA, E PER ACQUA.

2479. Il commissionario, o spedizioniere che s' incarica de' trasporti per terra o per acqua, ha l' obbligo di tenere un registro sul quale deve inscrivere la dichiarazione della qualità e quantità, e, quando ne sia richiesto, anche del valore delle cose della cui spedizione s'incarica.

2480. Il commissionario o spedizioniere è sottoposto, quanto alla custodia e conservazione delle cose a lui affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, come è disposto negli articoli 1994, 1995, 1996.

2481. Egli è garante dell' arrivo delle mercanzie e delle robe nello spazio di tempo determinato dalle lettere di porto, ad eccezione de' casi di forza maggiore legalmente provata.

2482. Egli è garante delle avarie o perdite delle mercanzie e robe, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di porto, o se non v' intervenne forza maggiore.

2483. È altresì garante de' fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le mercanzie.

2484. La mercanzia uscita dal magazzino di colui che vende,

o di colui che spedisce, viene trasportata, se non vi è patto contrario, a rischio e pericolo di colui, al quale appartiene, salvo il regresso contro lo spedizioniere, il suo commissionario, ed il condottiere incaricati del trasporto.

2485. La lettera di porto forma un contratto fra lo spedizioniere, ed il condottiere, o fra lo spedizioniere, e il commissionario ed il condottiere.

2486. La lettera di porto deve contenere la data, ed esprimere

La natura ed il peso, o la qualità del collo contenente gli oggetti da trasportare;

Lo spazio di tempo, in cui il trasporto deve essere effettuato;

Il nome, cognome ed il domicilio del commissionario, qualora ve ne sia uno, per di cui interposizione si fa il trasporto;

Il nome e cognome di colui, al quale la mercanzia è indirizzata;

Il nome, cognome e domicilio del condottiere;

Il prezzo della condotta;

L'indennizzazione dovuta per cagione di ritardo.

Essa è sottoscritta dallo spedizioniere.

Essa porta in margine

Le marche, ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di porto è copiata dal commissionario o spedizioniere sopra un registro a ciò destinato, numerizzato e firmato, senza intervalli ed interruzioni.

CAPO III.

DEI CONDOTTIERI PER TERRA E PER ACQUA.

2487. Il coudottiere è garante della perdita degli oggetti datigli da trasportare, ad eccezione dei casi di forza maggiore.

Egli è garante delle avarie, fuori però di quelle che dipendono dal vizio inerente alla cosa o da forza maggiore.

2488. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nello spazio di tempo convenuto, non vi è luogo all'indennizzazione contro il condottiere per causa di ritardo.

2489. La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della condotta estinguono ogni sorta di azione contro il condottiere.

2490. In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da

periti nominati dal Giusdicente locale col mezzo di un'ordinanza a piedi della petizione.

Può esserne ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un magazzino pubblico.

La vendita può essere ordinata in favore del condottiere sino all'importare del prezzo del porto.

2491. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono comuni ai patroni di barche, impresarj di procacci o diligenze o vetture pubbliche.

2492. Ogni azione contro il commissionario o spedizioniere ed il condottiere, a motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno dello Stato, e dopo un anno, per quelle che sono fatte all'estero, da computarsi, nei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e nei casi di avaria, dal giorno in cui sarà stata fatta la consegna delle mercanzie, e ciò senza pregiudizio dei casi di frode o di infedeltà.

TITOLO QUINTO.

DELLE LETTERE DI CAMBIO.

2493. La lettera di cambio è quella, con cui si ordina da un commerciante ad altro commerciante di pagare ad un terzo una certa somma.

Quegli, che ordina il pagamento della cambiale, si chiama traente; quegli, cui viene ordinato, trattario; quegli, a cui favore si ordina, rimettente.

Se il rimettente fa cessione ad un terzo della lettera di cambio, egli assume il nome di girante, e quegli a cui è ceduta, di giratario.

CAPO I.

DELLA FORMA DELLE LETTERE DI CAMBIO.

2494. La lettera di cambio deve essere tratta da città a città, o da paese a paese, dove si tengono pubblici mercati, o fiere approvate dal Governo.

Essa deve contenere

La data;

La somma da pagarsi;

Il nome e cognome del traente, del trattario, e del rimettente;

Il tempo ed il luogo del pagamento;

Il valore somministrato in denaro, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

L'espressione di *valuta avuta* basta anche senza altra aggiunta a significare che il valore ne è stato somministrato in denaro: l'espressione di *valuta intesa* equivale a *valuta in conto.*

Essa esprime, se è per prima, seconda, terza, quarta ecc.

2495. La lettera di cambio può essere tratta anche all'ordine dello stesso traente: può essere tratta sopra di uno, quantunque debba essere pagata al domicilio di un altro; e può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

2496. Sono riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione sia di valore somministrato, sia di cognome, o di qualità, o di domicilio, sia dei luoghi dond'esse sono tratte, o ne' quali esse debbono pagarsi.

L'eccezione però di queste supposizioni non ritarda il pagamento della lettera di cambio, se non quando venga all'istante giustificata, salvo al debitore il diritto di ricuperare la somma sborsata, se gli riesca di farne la prova in ulteriore giudizio.

2497. Le lettere di cambio sottoscritte da non commercianti si risolvono in semplici obbligazioni civili soggette alle disposizioni degli articoli 1727, 1728.

2498. Può il traente unire alla lettera di cambio una commendatizia ad un terzo, per invitarlo a pagare, nel caso in cui non paghi il trattario.

Questa raccomandazione però non obbliga la persona cui è diretta.

2499. Il traente è obbligato di mandare lettera al trattario, in cui gli dà avviso della tratta che egli fa.

Nella lettera d'avviso devono indicarsi la data della cambiale, la somma, il tempo della scadenza, il luogo del pagamento, e la persona del rimettente.

2500. In difetto della lettera d'avviso, il trattario non è obbligato ad accettare la tratta, malgrado la presentazione della lettera di cambio.

CAPO II.

DELLA PROVVISTA DEI FONDI.

2501. La provvista dei fondi dev'essere fatta dal traente, o da quello pel di cui conto la lettera di cambio è tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato.

2502. Vi è provvista di fondi se, alla scadenza della lettera di cambio, quegli su cui è tratta è debitore al traente, o a colui per cui conto essa è tratta, di una somma almeno uguale a quella portata dalla lettera di cambio.

2503. L' accettazione suppone la provvista.

Essa ne stabilisce la prova per riguardo ai giranti.

Tanto essendovi, quanto non essendovi l' accettazione, il traente, per essere ammesso a fare opposizione al rimborso di una cambiale pregiudicata, è in obbligo di provare che quelli, sopra i quali veniva tratta la lettera, erano provvisti di fondi alla scadenza; altrimenti è tenuto a garantirla, quantunque il protesto sia stato fatto dopo i termini stabiliti.

CAPO III.

DELL' ACCETTAZIONE.

2504. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidali dell' accettazione e del pagamento alla scadenza.

2505. Il rifiuto di accettazione è comprovato per mezzo di un atto che si chiama *protesto per mancanza d' accettazione.*

2506. Su la notificazione dell' atto di protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti a dare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e ricambio. La cauzione sia del traente, sia del girante, non è in solido se non che verso quello per cui si è data.

2507. Quegli, che accetta una lettera di cambio, contrae l' obbligo di pagarla.

L' accettante non può essere liberato dall' obbligo derivante dalla sua accettazione, ancorchè il traente fosse fallito senza sua saputa prima della accettazione medesima.

2508. L' accettazione della lettera di cambio dev' essere espressa, e sottoscritta.

L' accettazione può essere espressa anche dalla sola parola *accettata.*

Essa contiene la data, se la lettera è ad uno o più giorni, o mesi vista.

In quest' ultimo caso, la mancanza di data dell' accettazione rende la lettera esigibile nel termine espressovi a contare dalla sua data.

2509. L'accettazione di una lettera di cambio, da pagarsi in un luogo diverso da quello della residenza dell' accettante, indica il domicilio ove devo essere fatto il pagamonto.

2510. L' accettazione non può essere condizionata, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso il presentatore è obbligato di fare protestare la lettera di cambio pel sovrappiù.

2511. Una lettera di cambio dev' essero accettata tosto che vieno presentata, o al più tardi nollo ventiqnattr' ore dalla presentaziono; dopo lo ventiquattr' ore, se essa non si restituisce, accettata o non accettata, colui che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed interessi verso il presentatore.

CAPO IV.

DELL' ACCETTAZIONE PER ONORE DELLA FIRMA.

2512. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo, cbe intervieno pel traente, o por uno de' giranti.

L' intervento è firmato dallo stesso che interviene, ed è monzionato nell'atto di protesto.

2513. Il terzo accettante è in obbligo di comunicaro senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervonuto.

2514. Il presentatore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti a motivo della mancanza di accettazione di quello su cui la lettera era tratta, non ostante ogni accettazione per intervento.

CAPO V.

DELLA SCADENZA.

2515. Una lettera di cambio può ossere tratta

A vista,

Ad uno o più giorni }
Ad uno o più mesi } vista;
Ad uno o più usi }

Ad uno o più giorni }
Ad uno o più mesi } data;
Ad uno o più usi }

A giorno fisso, o determinato in fiera.

2516. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

2517. La scadenza di una lettera di cambio

Ad uno o più giorni }
Ad uno o più mesi } vista
Ad uno o più usi }

è determinata dalla data dell' accettazione, o da quella del protesto in mancanza di accettazione.

2518. L' uso è di trenta giorni, che corrono dal giorno successivo alla data della lettera di cambio.

I mesi si calcolano secondo il calendario Gregoriano.

2519. Una lettera di cambio da pagarsi in fiera si considera scaduta nel giorno precedente a quello stabilito per termine alla fiera, o nel giorno della fiera, se essa non dura che un sol giorno.

2520. Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di feria legale, essa deve pagarsi il giorno precedente.

2521. Tutte le dilazioni di grazia, di favore, d' uso e di consuetudini locali pel pagamento delle lettere di cambio, sono abrogate.

CAPO VI.

DELLA GIRATA.

2522. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo di girata.

2523. La girata contiene la data.

Essa esprime la valuta somministrata;

Essa contiene il nome di colui al cui ordine è passata.

2524. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell' articolo precedente, essa non trasferisce la proprietà, e non è che una procura.

2525. È proibito di dare antidata alle girate sotto pena di falsità.

CAPO VII.

DELLA SOLIDARIETÀ.

1526. Tutti coloro, che hanno sottoscritta, accettata o girata una cambiale, sono obbligati in solido alla garanzia verso il presentatore.

CAPO VIII.

DELL' AVALLO.

2527. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l' accettazione e la girata, può essere garantito da un terzo per avallo.

2528. Tale garanzia per avallo viene data dal terzo sulla lettera stessa, o per atto separato.

Il garante per avallo è obbligato in solido co' traenti e giranti nella stessa maniera, salvo le diverse convenzioni delle parti.

CAPO IX.

DEL PAGAMENTO.

2529. Una lettera di cambio debb' essere pagata colla moneta in essa indicata.

2530. Quegli, che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è responsabile della validità del pagamento.

2531. Quegli, che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume validamente liberato.

2532. Il presentatore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

2533. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta, ecc. porta che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

2534. Chi paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta, ecc. senza ritirare quella, sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato rispetto al terzo presentatore della sua accettazione.

2535. Non è ammessa opposizione al pagamento se non se in caso di perdita della lettera di cambio, o fallimento del presentatore.

2536. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli, al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta, ecc.

2537. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell' accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc. se non che per ordinanza del giudice, e mediante sigurtà.

2538. Se quegli, che ha perduto la lettera di cambio, sia o no accettata, non può presentar la seconda, terza, quarta, ecc.; potrà

però chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo, mediante ordinazione del giudice, giustificandone la proprietà coi suoi libri, e prestando sigurtà.

2539. In caso di rifiuto del pagamento sulla dimanda fatta in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto.

Quest' atto deve farsi nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta. Esso dev'essere notificato ai traenti e giranti nelle forme e nei termini in seguito stabiliti per la notificazione del protesto.

2540. Il proprietario della lettera di cambio smarrita deve, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio suo girante, e rimontando così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio smarrita ne sopporta le spese.

2541. L' obbligazione della sicurtà, mentovata negli articoli 2537, 2538, è estinta dopo tre anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande, nè instanze giudiziali.

2542. I pagamenti fatti a conto della somma di una lettera di cambio sono a scarico de' traenti e giranti.

Il presentatore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel sovrappiù.

2543. I giudici non possono accordare alcuna proroga pel pagamento di una lettera di cambio.

2544. Il trattario, che paga una lettera di cambio senz'averne ricevuta lettera d'avviso, obbliga il traente, eccetto che questi provi che la lettera di cambio era falsa: non lo obbliga però, quando paghi in forza della sola lettera di avviso.

CAPO X.

DEL PAGAMENTO PER ONORE DI FIRMA.

2545. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga pel traente, o per uno dei giranti.

L' intervento ed il pagamento sono comprovati nell' atto di protesto, o dopo il medesimo.

2546. Quegli, che paga una lettera di cambio per intervento, è surrogato nei diritti del presentatore, ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati:

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti:

Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervento, è preferito colui, che comprende maggior numero di liberazioni:

Se quegli, a di cui carico la cambiale era originariamente tratta, e contro il quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, è preferito ad ogni altro.

CAPO XI.

DEI DIRITTI, E DEI DOVERI DEL PRESENTATORE.

2547. Il presentatore di una lettera di cambio tratta dal continente e dalle isole dell'Europa, e da pagarsi in questi Stati, sia a vista, sia a uno, o più giorni, o mesi, o usi vista, deve esigerne il pagamento, o l'accettazione entro i primi sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti, ed anche contro il traente, se questi ha provvisto i fondi.

Il termine è di otto mesi per la lettera di cambio tratta dagli scali del Levante, e dalle coste settentrionali dell'Africa.

Il termine è di un anno per quelle tratte da qualunque altra parte del mondo.

I predetti termini si duplicano in tempo di guerra continentale o marittima.

2548. Il presentatore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della scadenza della medesima.

2549. Il rifiuto del pagamento dev'essere comprovato nel giorno seguente alla scadenza con un atto, che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.*

Se tal giorno è un giorno di feria legale, il protesto è fatto nel giorno susseguente.

2550. Il presentatore non è dispensato dal fare il protesto per difetto di pagamento, nè pel protesto per mancanza di accettazione, nè per morte, o fallimento di colui, sul quale è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore della lettera di cambio può far protestare, ed esercitare il suo regresso.

2551. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento può esercitare la sua azione di garanzia,

O individualmente contro il traente e ciascuno de' giranti,

O collettivamente contro i giranti, ed il traente.

La stessa facoltà ha pure ciascuno dei giranti verso il traente, ed i giranti che lo precedono.

2552. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, egli deve prontamente notificare il protesto, ed in mancanza di rimborso, farlo citare in giudizio ne' quindici giorni che vengono in seguito alla data del protesto, se il cedente risiede in distanza di cinque miriametri.

Tale termine, rispetto al cedente domiciliato a maggior distanza di cinque miriametri dal luogo, ove la lettera di cambio doveva pagarsi, è aumentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri.

2553. Venendo protestate le lettere di cambio tratte da questi Stati, e da pagarsi fuori del territorio degli Stati medesimi, si agisce contro i traenti e giranti residenti in detti Stati ne' termini qui espressi;

Di due mesi per quelle che si dovevano pagare negli Stati d' Italia.

Di quattro mesi per quelle che si dovevano pagare nelle isole o in altri Stati d' Europa.

Di sei mesi per quelle che si dovevano pagare negli scali del Levante, e sulle coste settentrionali dell' Africa.

Di un anno per quelle pagabili in altra parte del mondo.

Questi termini si duplicano in tempo di guerra continentale o marittima.

2554. Se il possessore della lettera di cambio esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode relativamente a ciascuno di essi del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto d'esercitare lo stesso regresso, o individualmente, o collettivamente, nello stesso termine. A suo riguardo il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

2555. Dopo la scadenza de' termini di cui sopra,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, o a uno o più giorni, o mesi, o usi vista,

Pel protesto in difetto di pagamento,

Per l'esercizio dell'azione di garanzia,

Il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

2556. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione di garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini stabiliti qui sopra, ciascuno in ciò che lo riguarda.

2557. Decadono da ogni azione di garanzia il possessore ed i giranti, anche per riguardo al traente, se quest' ultimo giustifica che alla scadenza della lettera di cambio v'era provvista di fondi.

Il possessore della lettera di cambio in tal caso non conserva l'azione che contro colui, sul quale la lettera di cambio era tratta.

2558. Gli effetti della perdita d' azione, pronunziata dai tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente, o contro quello de' giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti pel protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, ha ricevuto per conto, per compenso o altrimenti i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

2559. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare in via assicurativa i beni mobili de' traenti, accettanti, e giranti.

CAPO XII.

DEI PROTESTI.

2560. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono fatti da un notaro coll'intervento di due testimoni.

Il protesto dev'esser fatto

Al domicilio di colui, dal quale la lettera di cambio doveva essere pagata, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno;

Al domicilio del terzo, che accettò per intervento;

Il tutto con un solo e medesimo atto.

In caso d' indicazione falsa di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

2561. L'atto di protesto contiene

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell' accettazione, delle girate, e delle raccomandazioni, che vi sono indicate;

L' intimazione di pagare la somma della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l' assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare, e l' impotenza, o il rifiuto di sottoscrivere.

2562. Nessun atto per parte del presentatore della lettera di cambio può supplire all' atto di protesto, eccettuato il caso previsto dall' articolo 2536 e seguenti, relativi alla perdita della lettera di cambio.

2563. I notari sono tenuti, sotto pena di destituzione, spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta dei protesti, e di inscriverli giorno per giorno, e per ordine di data nei loro registri degli atti notarili.

CAPO XIII.

DEL RICAMBIO.

2564. Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.

2565. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa del capitale della lettera protestata e delle sue spese, e del nuovo cambio che egli paga.

2566. Il ricambio si regola, rispetto al traente, col corso del cambio del luogo, in cui la lettera di cambio si doveva pagare, sopra il luogo, da cui essa è stata tratta.

Si regola, rispetto ai giranti, col corso del cambio del luogo, in cui la lettera è stata rimessa e negoziata da essi, sopra il luogo, in cui si effettua il rimborso.

2567. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

2568. Il conto di ritorno abbraccia

La somma capitale della cambiale protestata;

Le spese di protesto, ed altre spese legittime, come commissioni di banca, senseria, bollo e porto di lettere.

Enuncia il nome di colui, su cui la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio, secondo il quale essa è negoziata.

Esso è certificato da due commercianti:

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, e da una copia dell' atto del protesto.

Nel caso, in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato, che comprova il corso

del cambio del luogo, in cui la cambiale doveva pagarsi, sopra il luogo, da cui essa è stata tratta.

2569. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Tale conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente, e definitivamente dal traente.

2570. I ricambj non possono essere cumulati. Ciascun girante ne sopporta un solo, e così pure il traente.

2571. L' interesse del capitale della lettera di cambio protestata in difetto di pagamento non è dovuto se non che dal giorno del protesto.

2572. L' interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime non è dovuto se non che dal giorno della dimanda in giudizio.

2573. Il cambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati, di cui nell' articolo 2568.

TITOLO SESTO.

DEL BIGLIETTO ALL' ORDINE, OSSIA VAGLIA O PAGHERÒ ALL' ORDINE.

2574. Il biglietto all' ordine è quello, col quale il negoziante che lo sottoscrive promette ad un altro negoziante di pagargli per oggetto di commercio una somma nel medesimo luogo in cui è scritto il biglietto.

2575. Il biglietto all' ordine contiene

La data;

La somma da pagarsi;

Il nome e cognome di colui, al quale si deve pagare;

Il tempo del pagamento;

Il valore che è stato dato in denaro, in mercanzie, in conto, od in qualunque altra maniera.

2576. Tutte le disposizioni relative alla lettera di cambio, risguardanti

La scadenza,

La girata,

La solidarietà,

L' avallo,

Il pagamento,

Il pagamento per onore di firma,
Il protesto,
I diritti e i doveri del presentatore,
Il ricambio, e gli interessi, sono applicabili ai biglietti all' ordine.

2577. Sono riputate semplici promesse i biglietti all' ordine che contengono supposizioni di persone, di qualità, di causa o di valore.

In qnesto caso ha lnogo quanto è prescritto nella parte seconda dell' articolo 2496.

2578. Il biglietto, ossia *vaglia*, o *pagherò* che non è *all' ordine*, ma a semplice favore, non è girabile alla forma delle cambiali, ma è considerato come qualunque altra obbligazione.

2579. Non è valido il biglietto o *vaglia* in cui non è espresso il nome del creditore, ma cbe sia fatto al semplice presentatore.

TITOLO SETTIMO.

DELLA PRESCRIZIONE DELLE LETTERE DI CAMBIO E DEI PAGHERÒ ALL' ORDINE.

2580. Ogni azione relativa alle lettere di cambio, ed ai *vaglia* o *pagherò all' ordine* sottoscritti da negozianti, mercanti, o banchieri, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto o dell' ultima instanza gindiziaria, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconoscinto per atto separato.

Nullameno, i pretesi debitori sono in obbligo, essendone richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori, e le loro vedove, eredi o aventi causa sono in obbligo di affermare con giuramento anch' essi, che credono di buona fede che nulla più sia dovuto.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

DELLO STATO DI CITTADINANZA.

Articolo 1.

I figli nati fuori di legittimo matrimonio anteriormente all'attuazione di questo Codice sono cittadini, se nati da madre, che avesse tale qualità.

2. I figli nati in detto tempo da madre incerta, che ebbero ricovero nei pubblici ospizj, si presumono nati da madre cittadina.

3. Gli stranieri, che si trovano avere stabile domicilio nello Stato al momento dell' attuazione di questo Codice, abbiano o no fatto acquisto di beni immobili, sono considerati come cittadini, purchè entro sei mesi facciano la dichiarazione di volere continuare il loro domicilio nello Stato, e ne ottengano entro l' anno la Sovrana abilitazione.

La dichiarazione deve farsi sui registri del Comune in cui vogliono fissare il loro domicilio, e nel modo di cui nell' articolo 330.

4. Quelli, che al momento dell' attuazione del presente Codice, o non sono riputati cittadini, o non possono divenire tali, o potendo non lo divengono, se posseggono beni immobili in questi Stati, qualora non si possano giovare del disposto nell' articolo 33 del detto Codice, potranno anche disporne per testamento o donazione, purchè il facciano in favore di un cittadino dello Stato.

5. Alle femmine già cittadine dello Stato, che al momento dell' attuazione del presente Codice sono maritate con uno straniero, si applica la disposizione dell' articolo 32 del medesimo Codice.

DELLA PATRIA PODESTÀ.

6. Il figlio di famiglia, che al momento dell' attuazione di questo Codice ha compiuti gli anni venticinque, è sciolto dalla patria podestà.

DELLO STATO DI TUTELA.

7. I tutori, che in conformità della passata legislazione avevano assunta la tutela continuano ad esercitarla, ancorchè questo Codice la deferisca ad altre persone.

Devono però uniformarsi al nuovo Codice per ciò che riguarda all' amministrazione posteriore, agli effetti della medesima, ed al rendimento dei conti.

Devono altresì farsi inscrivere entro due mesi dall' attuazione del nuovo Codice nel registro delle tutele di che nell' articolo 380, sotto pena dell' emenda dei danni verso i terzi, e della rimozione dalla tutela, a termini dell' altro articolo 296.

DELL' EMANCIPAZIONE.

8. Quelli, che all' attuazione del presente Codice si trovano in qualunque maniera emancipati, non sono dispensati dall' osservanza delle disposizioni del presente Codice, che riguardano la condizione degli emancipati.

DELL' INTERDIZIONE.

9. Gl' interdetti, ed i sottoposti a mandatario irrevocabile, o a consulente rimangono nella condizione in cui si trovano.

DELL' USUFRUTTO.

10. Il padre di famiglia, che al momento dell' attuazione di questo Codice gode dell' usufrutto legale sui beni del figlio, continua nel godimento stesso, sino a tanto che vive, coi diritti e carichi fissati dalla legge che lo concesse.

11. La madre vedova, che al momento dell' attuazione di questo Codice si trovi nel caso contemplato dall' articolo 130, ha diritto per lo avvenire all' usufrutto ivi accordato.

12. L' usufruttuario, che all' attuazione del Codice abbia già corrisposta l' annua tassa di assicurazione in caso d' incendio, venendo a verificarsi questo infortunio, gode del benefizio dell' articolo 498.

13. I diritti di usufrutto, uso ed abitazione acquistati sotto le precedenti leggi , o per contratto, o per ultima volontà, sono per ogni rapporto regolati dalle medesime.

DELLE SERVITÙ.

14. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o non apparenti, che al momento dell'attuazione di questo Codice sono state acquistate col possesso, nei luoghi in cui potevano acquistarsi in tale maniera, restano conservate.

In caso di contestazione, può farsene la prova anche mediante testimoni a termini della cessata legislazione.

15. Ai piantamenti fatti in confine, ed alla distanza fissata dalle leggi preesistenti, non si applicano le disposizioni di questo Codice.

DEL LUCRO DOTALE.

16. Il lucro dotale dalla cessata legislazione concesso al marito, in caso di sopravvivenza alla moglie, rimane in vigore in ordine ai matrimonj precedenti all'attuazione di questo Codice.

DEI TESTAMENTI.

17. Le disposizioni testamentarie fatte innanzi all'attuazione di questo Codice dagl'interdetti, dai prodighi, e dai minori sono mantenute in vigore, quando siano fatte colle solennità prescritte dalla cessata legislazione, fermo poi, quanto alla capacità di disporre del prodigo interdetto, il prescritto dall'articolo 687.

DELLA SEPARAZIONE DEI PATRIMONJ.

18. Il diritto della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, in ordine alle eredità verificate prima dell'attuazione di questo Codice, è regolata dalle leggi vigenti al tempo dell'aperta successione.

DELLE PRIMOGENITURE, DEI FEDECOMMESSI, E DELLE SOSTITUZIONI.

19. Le primogeniture, i fedecommessi, e le sostituzioni anteriori all'attuazione di questo Codice continuano a sussistere giusta le disposizioni della cessata legislazione.

DEI PATTI DI FUTURA SUCCESSIONE.

20. Rimangono in pieno vigore i patti di futura successione stipulati prima dell' attuazione di questo Codice, e sono retti dalle leggi sotto il cui impero seguirono.

DELLE DONAZIONI.

21. Le donazioni irrevocabili fra vivi fatte in qualunque tempo anteriormente all' attuazione di questo Codice da chi venga a morire dopo dell' attuazione, non sono soggette a riduzione, se non quando si trovino eccedenti la porzione disponibile in conformità di questo Codice medesimo.

22. Le donazioni legittimamente fatte prima d' ora restano ferme ad ogni effetto di ragione, sebbene non accettate dal donatario, dai di lui eredi o aventi causa.

23. Le donazioni *causa mortis* fatte prima dell' attnazione di questo Codice rimangono ferme, purchè sieno conformi alla cessata legislazione, e senza pregiudizio della quota disponibile, come nel precedente articolo 21.

DEI LIVELLI.

24. Le disposizioni degli articoli 1633, 1634, 1637, 1640 di questo Codice non si estendono ai livelli fatti innanzi all' attuazione della nuova legge.

25. Questa non si applica neppure ai patti speciali sul modo e prezzo di francazione dei livelli anteriori alla medesima attuazione.

26. Si estende però ai livelli anteriori il gius di prelazione nel caso di vendita di cui nell'articolo 1630 di questo Codice.

DELLE LOCAZIONI.

27. Le disposizioni degli articoli 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 si applicano anche alle locazioni stipulate sotto l' impero della cessata legislazione.

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

28. La validità dei privilegi e delle ipoteche preesistenti all' attuazione del presente Codice, nonchè la preferenza fra gli uni

e le altre, continua ad essere determinata dalle leggi vigenti al tempo in che ne fu acqnistato il diritto.

29. Le inscrizioni, che si eseguiscono dopo l'attuazione di questo Codice, sebbene si riferiscano a titoli anteriori al medesimo, non sono valide ove non siano fatte in conformità dello stesso Codice.

30. Le ipoteche legali, perfette per se medesime, perdono l'anteriorità loro accordata dalla legge preesistente indipendentemente dall'inscrizione, se non sono inscritte entro un anno dall'attuazione di questo Codice.

Decorso l'anno, l'ipoteca si misura dal giorno in cui ne sarà fatta l'inscrizione.

31. L'inscrizione delle ipoteche legali deve chiedersi dai mariti, dai già obbligati a dotare o loro eredi, e dai tutori. Possono anche farsi eseguire dalle persone indicate dall'articolo 2192.

I Giusdicenti sono obbligati di invigilare perchè i tntori inscrivano l'ipoteca legale.

32. I mariti ed i tutori, che omettono di chiedere l'inscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 30, sono tenuti di stellionato, ed il tutore decade anche dalla tutela.

Gli obbligati a dotare e loro eredi, non che i tutori sono tenuti all'emenda dei danni.

33. Quelli, che per conservare i loro privilegi coll'inscrizione o trascrizione avevano, in forza delle leggi precedenti, un tempo indefinito ad inscrivere o trascrivere, sono obbligati di chiedere l'inscrizione o la trascrizione entro il termine di sei mesi computabili dal giorno dell'attuazione di questo Codice.

34. Quelli, che per conservare i loro privilegi avevano obbligo di inscriverli entro un tempo determinato, non hanno, per conservare coll'inscrizione i privilegi medesimi, se non se quel tempo che al giorno dell'attuazione di qnesto Codice mancherà al compimento del termine stabilito dalle leggi precedenti.

35. Le inscrizioni, che si facessero dopo spirati i termini fissati nei precedenti due articoli, non acqnistano efficacia se non dal giorno dell'inscrizione.

36. Tutte le inscrizioni per titolo d'ipoteca o di privilegio indistintamente vive all'epoca dell'attuazione del presente Codice, devono rinnovarsi negl'infradicendi modi e termini.

37. La denunzia si eseguisce presentando all'uffizio delle ipoteche due note conformi nelle quali è trascritto uno degli esem-

24

plari della prima inscrizione, o la sua copia autentica, appostavi annotazione in calce che specifichi i diversi trapassi subiti dal credito, quando n'è il caso, e la data della inscrizione, o dell'ultima rinnovazione.

38. Se vive il debitore originario, e sia ancora possessore dei beni vincolati, deve chiedersi la rinnovazione in testa ed a carico di lui.

39. Se il debitore è defunto, e i beni ipotecati sono in possesso de' suoi eredi, deve chiedersi la rinnovazione in testa ed a carico dei medesimi eredi, indicando individualmente il loro nome, cognome e luogo di domicilio, nonchè la provvenienza dei beni, sopra i quali intendesi rinnovare l' inscrizione predetta.

40. Se i beni vincolati sono passati in dominio di successori a titolo particolare, la rinnovazione deve chiedersi in testa ed a carico dei medesimi, indicandoli come sopra, e devono altresì specificarsi i beni sui quali si fa la rinnovazione, nonchè la loro provvenienza.

41. È valida l'enunciativa dei trapassi dei beni in origine vincolati, nonchè dei possessori e successori tanto a titolo universale, che particolare, qualora sia conforme alle risultanze dei registri del Catasto; e se in questi fossero errori o mancanze, l'inscrizione è tuttavia efficace a carico del vero e reale possessore dei suddetti beni.

42. Le inscrizioni soggette alla rinnovazione ordinata dalla legge 3 giugno 1823, che furono poscia mantenute vive, devono rinnovarsi entro l'anno 1853.

43. Le altre inscrizioni o rinnovazioni la cui durata decennale, secondo le cessate leggi, termina prima della fine dell'anno 1854, debbono essere rinnovate innanzi alla rispettiva loro scadenza.

Quelle la cui durata terminerebbe nell' intervallo fra la promulgazione e l' attuazione di questo Codice saranno rinnovate nel mese di febbrajo 1852.

44. Le inscrizioni o rinnovazioni poi, la cui durata, a termini delle cessate leggi, si protrarrebbe oltre l' anno 1854, debbono essere rinnovate entro l'anno medesimo.

45. Omettendosi la rinnovazione, entro i termini rispettivamente prescritti nei precedenti tre articoli, si perde il favore della originaria inscrizione.

Si può per altro, finchè non sia estinto il gius dell'ipoteca o privilegio, prenderne nuova inscrizione, la cui efficacia si misura dal giorno della sua data.

46. La rinnovazione eseguita entro i termini predetti conserva all' inscrivente il grado della originaria inscrizione sino a che il gius dell' ipoteca o privilegio sia esercibile a termini di ragione.

47. Contro i terzi possessori, in favore dei quali sia verificata la prescrizione di che negli articoli seguenti 50, 51, non può nè inscriversi ipoteca, nè rinnovarsi la precedente inscrizione, per qualsiasi titolo o causa, sotto comminatoria dell' emenda dei danni, e d' una multa corrispondente al mezzo per cento sul valore del titolo inscritto.

48. Gli acquirenti o donatarj, che a garanzia dei loro possessi hanno ipoteche o privilegi, non possono nè inscriverli, nè rinnovare la precedente inscrizione, nel caso in cui pel disposto dai citati due articoli 50, 51 sieno resi sicuri nel loro possesso, sotto la comminatoria surriferita.

49. Qualunque terzo possessore è in diritto di dimandare in via sommaria la cancellazione delle inscrizioni dipendenti da titoli, che sieno prescritti in forza delle disposizioni portate dai ripetuti articoli 50, 51.

DELLA PRESCRIZIONE.

50. Le azioni tutte reali dipendenti sia da titolo di proprietà o dominio, che d' ipoteca o privilegio, esistenti all' epoca dell' attuazione del Codice del cessato Regno d' Italia s' intendono prescritte ed estinte al compiersi dell' anno 1852, in faccia a qualunque terzo possessore, che al termine dell' anno stesso conti a suo favore un pacifico possesso di venti anni non mai stato interrotto nemmeno in via di azione preventiva.

L' azione in prevenzione può sempre intentarsi a tutela del proprio diritto, e per impedire il corso della prescrizione suddetta, in tutti quei casi in cui l' esercizio attuale del diritto, a cui l' azione stessa si riferisce, sia tenuto in sospeso da un termine o da una condizione dal cui evento dipende.

51. Le azioni tutte contemplate nell' articolo precedente, ma derivanti da titoli posteriori all' attuazione del suddetto Codice del cessato Regno d' Italia, resteranno nei suenunciati modi prescritte ed estinte decorsi che sieno cinquant' anni dalla loro origine, e venti di pacifico possesso nel terzo possessore come sopra.

52. Nel caso di passaggio dei fondi in più possessori, il possesso del primo terzo possessore si congiunge a quello dei successivi per ogni effetto di ragione.

53. Colle premesse disposizioni non si intende nulla innovato in ordine alle prescrizioni, le quali fossero già compiute o per compiersi in periodo di tempo più breve, per effetto delle leggi precedenti, sotto il cui impero sia già incominciato a decorrere il periodo di tempo che le riguarda rispettivamente.

54. Le prescrizioni tutte delle azioni sì reali che personali, anteriori al presente Codice, continuano a decorrere contro gli obbligati, o loro eredi nei modi e termini stabiliti dalle leggi sotto cui nacquero i titoli stessi, purchè però non oltrepassino anni trenta dalla data della pubblicazione del Codice medesimo.

DEL MODO DI PROVARE LE CONVENZIONI ED IL LORO ADEMPIMENTO.

55. La qualità delle prove da ammettersi per le obbligazioni anteriori all' attuazione del presente Codice, resta determinata dalle leggi sotto le quali furono contratte le stesse obbligazioni.



NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA

REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Per l'aggregazione ai Dominj Estensi di alcuni Territorj già appartenenti ad altri Stati d'Italia sono ora in vigore nei Dominj medesimi più Legislazioni fra loro non concordi, segnatamente rispetto agli Ebrei.

Volendo Noi pertanto, mentre d'ordine Nostro si viene formando un nuovo Corpo di Leggi da osservarsi in tutto lo Stato, e si fa luogo alla pubblicazione del Codice Civile, prendere del pari intorno agli Ebrei provvedimenti uniformi,

Abbiamo disposto e disponiamo quanto segue:

1. Potranno gli Ebrei condurre in affitto, comprare, costruire, anche fuori delle località ad essi finora concesse, le case loro necessarie, purchè ciò segua coll'approvazione del Ministero di Buon Governo, onde non abbiano ad abitare promiscuamente coi Cristiani, o vicino a Chiese, Monasteri, Istituti Pii, e pubblici Stabilimenti.

2. Potranno inoltre prendere a locazione, comprare Miniere, e Cave, ed Opifizj d'ogni sorta, tranne i Mulini a grano.

3. È pure loro permesso l'acquistare i siti occorrenti ad istituire fabbriche, e manifatture, il prendere in affitto, comprare botteghe, magazzini, per ivi custodire e vendere le proprie merci, colla approvazione però del Ministero di Buon Governo, come sopra.

4. A quegli Ebrei, i quali si rendano benemeriti verso lo Stato d'avere utilmente introdotto qualche nuovo ramo di pubblica industria, o d'avere apportato notabile miglioramento in alcuna

parte del nostro commercio, sarà data da Noi in via di speciale privilegio la facoltà di acquistare fondi eziandio rustici, e nel relativo atto di concessione verrà determinata la somma che potrà erogarsi in tale acquisto.

5. Agli Ebrei, cui saranno aggiudicati, o dati in pagamento dei loro crediti, beni stabili appartenenti a Cristiani, rimane prefisso il consueto termine d' anni cinque ad averne fatta la vendita a persona capace.

Non seguendo però tale vendita, saranno i beni stessi alienati dalla locale Autorità giudiziaria all' asta pubblica, a prezzo reperibile, per conto del possessore, ove questi non si trovi nella circostanza di invocare a proprio favore alcuna delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

6. Passando il figlio di famiglia ebreo alla Religione Cristiana, si estingue nel padre la patria podestà, e cessa in questo l' usufrutto dei beni avventizj.

7. I diritti di successione stabiliti dalla Legge non rimangono alterati pel passaggio di un Ebreo alla Religione Cristiana, rispetto tanto al Neofito, quanto ai di lui congiunti ebrei.

Questi però, succedendo in beni stabili, dovranno uniformarsi al prescritto dal premesso articolo 5.

8. Potranno gli Ebrei contrattare fra loro quei fondi, eziandio rustici, la di cui proprietà ad essi appartenga, e trasmetterli per atto d'ultima volontà in altri individui della propria nazione; salvo il disposto dal predetto articolo 5.

9. Si conferma nei ministri della Religione israelitica in Modena ed in Reggio la facoltà, ad essi attribuita da precedente Sovrana concessione, di decidere sull' articolo di rito e culto nelle cause degli Ebrei per matrimonj, divorzj, e loro dipendenze.

10. Per gli oggetti non contemplati nel presente Decreto gli Ebrei soggiaceranno alle leggi comuni agli altri Nostri sudditi.

Il Decreto medesimo sarà posto in attività col giorno 1 Febbrajo del p. v. anno 1852, e sarà unito al nuovo Codice.

I Ministri di Grazia e Giustizia, e di Buon Governo ne cureranno l' esecuzione, in ciò che rispettivamente li riguarda.

Dato in Modena questo giorno 25 Ottobre 1851

FRANCESCO

INDICE.

Disposizioni preliminari. Della pubblicazione, degli effetti, e della applicazione delle leggi in generale . . . . pag. 5

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

PARTE I. *Dello stato di cittadinanza* . . . . . . « 7
TITOLO UNICO. *Dei cittadini* . . . . « ivi
Capo. I. *Dei modi di acquistare la cittadinanza* . . . « ivi
Capo II. *Dei modi di perdere la cittadinanza* . . . . « 8
Capo III. *Degli effetti della perdita della cittadinanza* . « 9
Capo IV. *Del domicilio* . . . . « 10
Capo V. *Dell' assenza* . . . . « ivi
Sez. I. *Della dichiarazione d' assenza* . . . . . . « 11
Sez. II. *Degli effetti dell' assenza relativamente ai beni, che l' assente possedeva al giorno del suo allontanamento od alle ultime di lui notizie.* . . . « 12
Sez. III. *Degli effetti dell' assenza in ordine alle ragioni eventuali che possono competere all' assente.* « 14
PARTE II. *Dello stato di famiglia* . . . . « 15
TITOLO I. *Del matrimonio* . . . . « ivi
Capo I. *Della celebrazione del matrimonio.* . . . . . « 16
Capo II. *Delle opposizioni al matrimonio* . . . . . . « 17
Capo III. *Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio* . . . . « 19
Sez. I. *Dei diritti e doveri fra i conjugi* . . . . . « ivi
Sez. II. *Dei diritti e doveri fra i genitori ed i figli e discendenti* . . . . « 21

§. 1. *Dei figli legittimi* . . . . pag. 21
§. 2. *Della patria podestà* . . . . « 22
§. 3. *Dell' obbligo degli alimenti fra ascendenti, discendenti e fratelli* . . . . « 25
§. 4. *Della prole nata fuori di matrimonio, e dei doveri dei genitori verso la medesima* . . . . « 26
TITOLO II. *Della legittimazione* . . . . « 27
TITOLO III. *Dell' adozione* . . . . « 29
PARTE III. *Dello stato di tutela* . . . . « 30
TITOLO I. *Della tutela dei minori*. . . . . « 31
TITOLO II. *Della tutela degl' imbecilli, dei dementi, e dei furiosi* . . . . « 33
TITOLO III. *Della tutela dei prodighi* . . . . . . « 34
TITOLO IV. *Della dichiarazione del vizio di mente, e della prodigalità* . . . . « *ivi*
TITOLO V. *Disposizioni comuni a tutte le tutele* . . . « 36
Capo I. *Delle persone che non possono essere tutori* . . « *ivi*
Capo II. *Delle persone che hanno l' obbligo di promuovere la destinazione di un tutore* . . . . . « *ivi*
Capo III. *Della conferma dei tutori* . . . . « 37
Capo IV. *Delle cause che dispensano dalla tutela* . . . « *ivi*
Capo V. *Dell' amministrazione dei tutori*. . . . . . « 39
Capo VI. *Della rimozione del tutore* . . . . « 43
Capo VII. *Dei modi con cui finisce la tutela* . . . . « 44
Capo VIII *Del rendiconto in fine della tutela* . . . . « *ivi*
PARTE IV. *Delle prove dello stato delle persone* . . « 45
Disposizioni generali . . . . « *ivi*
TITOLO I. *Dei requisiti comuni ai registri di cittadinanza, di matrimonio, di nascita e di morte*. . « 46
Capo I. *Della forma particolare dei registri di cittadinanza* . . . . « 47
Capo II. *Della forma particolare dei registri di matrimonio* . . . . « 48
Capo III. *Della forma particolare dei registri di nascita* . . . . « 50
Capo IV. *Della forma particolare dei registri di morte* . « 53
TITOLO II. *Dei registri delle tutele* . . . . « 55
TITOLO III. *Della emendazione dei registri di cittadinanza, matrimonio, nascita, morte, e delle tutele* . . . . « 56

TITOLO IV. *Delle prove sussidiarie ai registri dello stato delle persone* . . . . pag. 56
TITOLO V. *Delle prove di figliazione per la prole illegittima* . . . . « 57

LIBRO SECONDO.

DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI

DELLA PROPRIETÀ.

PARTE I. *Dei beni* . . . . « 59
TITOLO I. *Della divisione dei beni* . . . . « *ivi*
Capo I. *Dei beni immobili* . . . . « *ivi*
Capo II. *Dei beni mobili* . . . . « 61
TITOLO II. *Dei beni relativamente a coloro che li possedono* . . . . « 62
PARTE II. *Della proprietà* . . . . « 63
TITOLO UNICO. *Delle diverse modificazioni della proprietà* . . . . « *ivi*
Capo I. *Dell' usufrutto* . . . . « 64
Sez. I. *Dei diritti dell' usufruttuario* . . . . . . « *ivi*
Sez. II. *Delle obbligazioni dell' usufruttuario* . . . . « 67
Sez. III. *Dei modi con cui finisce l' usufrutto* . . . « 70
Capo II. *Dell' uso e dell' abitazione* . . . . « 72
Capo III. *Delle servitù, e loro diverse specie, e della loro origine* . . . . « 73
Sez. I. *Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi* . . . . « 74
Sez. II. *Delle servitù stabilite dalla legge* . . . . . « 76
§. 1. *Del muro e dei fossi comuni* . . . . « *ivi*
§. 2. *Delle distanze e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti, e piantagioni* . . . . « 82
§. 3. *Del prospetto sul fondo del vicino* . . . . « 87
§. 4. *Dello stillicidio* . . . . « 88
§. 5. *Del diritto di passaggio, e di acquedotto* . . « *ivi*
Sez. III. *Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo* . « 90
Sez. IV. *Come si debba far uso del diritto di servitù, e come la servitù debba essere sopportata* . . . « 91
Sez. V. *In qual modo si estinguono le servitù* . . . « 93

LIBRO TERZO.

DEI MODI DI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ

PARTE I. *Dell' occupazione e dell' accessione.* . . pag. 95
TITOLO I. *Dell' occupazione.* . . . . « ivi
TITOLO II. *Dell' accessione* . . . . « 96
CAPO I. *Dell' accessione di ciò che deriva dalla cosa* . . « ivi
CAPO II. *Dell' accessione per ciò che si unisce, e s' incorpora alle cose immobili* . . . . « 97
CAPO III. *Dell' accessione per ciò che si unisce, e s' incorpora alle cose mobili.* . . . . « 100
PARTE II. *Dell' eredità.* . . . . « 102
TITOLO I. *Delle successioni testamentarie* . . . . . « ivi
CAPO I. *Del testamento, e del codicillo.* . . . . . . « ivi
SEZ. I. *Delle persone che possono disporre per testamento, o per codicillo* . . . . « 103
SEZ. II. *Delle forme dei testamenti e dei fogli addizionali* . . . . « 104
SEZ. III. *Delle forme dei codicilli* . . . . « 109
SEZ. IV. *Delle persone che possono ricevere per testamento, o per codicillo* . . . . « ivi
CAPO II. *Della instituzione dell' erede, e dei legati* . . « 112
CAPO III. *Del diritto di accrescimento.* . . . . « 116
CAPO IV. *Della revoca, e della caducità degli atti di ultima volontà.* . . . . « 117
CAPO V. *Della porzione dei beni di cui si può disporre per atti di ultima volontà.* . . . . « 121
CAPO VI. *Della diseredazione.* . . . . « 123
CAPO VII. *Delle sostituzioni* . . . . « 124
CAPO VIII. *Delle primogeniture* . . . . « 126
CAPO IX. *Dell' apertura e pubblicazione dei testamenti e codicilli* . . . . « 129
CAPO X. *Degli esecutori testamentarj* . . . . « 130
TITOLO II. *Delle successioni ab intestato. Disposizioni generali* . . . . « 131
CAPO I. *Della rappresentazione* . . . . « 132
CAPO II. *Della successione dei discendenti* . . . . . « 133
CAPO III. *Della successione degli ascendenti* . . . . . « 134
CAPO IV. *Della successione dei collaterali.* . . . . . « 136

Capo V. *Della successione dei genitori e figli naturali, e di quella del conjuge e dello Stato* . . . . pag. 136
Capo VI. *Della successione dei forestieri* . . . . . . « 137
TITOLO III. *Disposizioni comuni alle successioni testamentarie e ab intestato* . . . . « 138
Capo I. *Dell' apertura delle successioni testamentarie e ab intestato, e della continuazione del possesso nell' erede* . . . . « ivi
Capo II. *Dell' accettazione dell' eredità testamentaria e ab intestato* . . . . « 140
Capo III. *Della rinuncia all' eredità testamentaria e ab intestato* . . . . « 142
Capo IV. *Del benefizio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede benefiziato* . . . « 144
Capo V. *Delle eredità giacenti* . . . . « 148
Capo VI. *Della divisione delle eredità testamentarie e ab intestato* . . . . « 149
Capo VII. *Del modo di formare lo stato ereditario nelle divisioni dei contadini e di altri rustici lavoratori* . . . . « 154
Capo VIII. *Della licitazione* . . . . « 155
Capo IX. *Delle collazioni, e delle imputazioni* . . . . « ivi
Capo X. *Del pagamento dei debiti* . . . . « 159
Capo XI. *Degli effetti della divisione, e della garanzia delle quote* . . . . « 160
Capo XII. *Della rescissione in materia di divisione.* . . « ivi
Capo XIII. *Della divisione fatta dal padre, dalla madre, o dagli altri ascendenti fra i loro discendenti* . . . . « 161
Capo. XIV. *Della riduzione degli atti di ultima volontà* . « 162
PARTE III. *Dei contratti* . . . . « 164
TITOLO I. *Dei contratti, o delle obbligazioni convenzionali in genere* . . . . « ivi
Capo I. *Disposizioni preliminari* . . . . « ivi
Capo. II. *Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni* . . . . « 165
Sez. I. *Del consenso* . . . . « ivi
Sez. II. *Della capacità delle parti contraenti* . . . « 166
Sez. III. *Dell' oggetto dei contratti* . . . . « 168
Sez. IV. *Della causa dei contratti* . . . . « 169

TITOLO II. *Delle obbligazioni che nascono dai contratti* pag. 169
Capo I. *Delle obbligazioni che consistono nel dare*. . . « ivi
Capo II. *Delle obbligazioni di fare, o di non fare*. . . « 170
Capo III. *Dei danni ed interessi derivanti dalla non esecuzione dell' obbligazione* . . . . « 171
Capo IV. *Dell' effetto delle obbligazioni riguardo ai terzi* . . . . « 172
Capo. V. *Della interpretazione dei contratti*. . . . . « 173
TITOLO III. *Delle diverse specie di obbligazioni* . . . « 174
Capo I. *Delle obbligazioni condizionali* . . . . . . « ivi
Sez. I. *Delle condizioni in genere, e delle loro diverse specie*. . . . . « ivi
Sez. II. *Della condizione sospensiva*. . . . . . . « 175
Sez. III. *Della condizione risolutiva* . . . . « 176
Capo II. *Delle obbligazioni a tempo determinato* . . . « ivi
Capo III. *Delle obbligazioni alternative* . . . . . . « 177
Capo IV. *Delle obbligazioni in solido* . . . . « 178
Sez. I. *Delle obbligazioni in solido a favore dei creditori* . . . . « ivi
Sez. II. *Delle obbligazioni in solido fra i debitori* . . « 179
Capo V. *Delle obbligazioni divisibili, e delle indivisibili* . « 181
Sez. I. *Degli effetti delle obbligazioni divisibili* . . . « ivi
Sez. II. *Degli effetti delle obbligazioni indivisibili* . . « 182
Capo VI. *Delle obbligazioni con clausola penale* . . . « 183
TITOLO IV. *Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni*. . . . . « 184
Capo I. *Del pagamento* . . . . « ivi
Sez. I. *Del pagamento in genere*. . . . . « ivi
Sez. II. *Del pagamento con subingresso* . . . . . « 186
Sez. III. *Dell' imputazione dei pagamenti*. . . . . « 187
Sez. IV. *Dell' offerta del pagamento e del deposito* . « 188
Sez. V. *Della cessione dei beni* . . . . « 189
Capo II. *Della novazione* . . . . « 191
Capo III. *Della remissione del debito* . . . . « 192
Capo IV. *Della compensazione* . . . . « 193
Capo V. *Della confusione* . . . . « 194
Capo VI. *Della perdita della cosa dovuta* . . . . . « 195
Capo VII. *Della nullità o rescissione* . . . . « ivi
TITOLO V. *Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione* . . . . « 198

Capo I. *Dei quasi-contratti* . . . . pag. 198
Capo II. *Dei delitti, e dei quasi-delitti* . . . . . . « 199
TITOLO VI. *Dei contratti a titolo oneroso* . . . . . « 201
Capo I. *Delle convenzioni matrimoniali* . . . . . . « *ivi*
Sez. I. *Della dote* . . . . « 202
§. 1. *Della costituzione della dote* . . . . . . « *ivi*
§. 2. *Dei diritti del marito su la dote* . . . . . « 204
§. 3. *Della inalienabilità della dote* . . . . . . « *ivi*
§. 4. *Della separazione della dote dai beni del marito* . . . . « 207
§. 5. *Della restituzione della dote.* . . . . « 208
Sez. II. *Dei beni parafernali* . . . . « 210
Capo II. *Della vendita.* . . . . « *ivi*
Sez. I. *Delle persone che possono comprare o vendere* . . . . « 212
Sez. II. *Delle cose che possono vendersi* . . . . . « 213
Sez. III. *Delle obbligazioni del venditore* . . . . . « 214
§. 1. *Della tradizione.* . . . . « 215
§. 2. *Della garanzia* . . . . « 217
Sez. IV. *Delle obbligazioni del compratore* . . . . « 222
Sez. V. *Dello scioglimento, o della rescissione della vendita* . . . . « 223
§. 1. *Del retratto legale e della recupera convenzionale* . . . . « *ivi*
§. 2. *Della rescissione della vendita per lesione* . . « 226
Capo III. *Della cessione dei crediti ed altri diritti.* . . « 227
Capo IV. *Della permuta* . . . . « 229
Sez. I. *Della permuta volontaria.* . . . . « *ivi*
Sez. II. *Della permuta coattiva* . . . . « 230
Capo V. *Dell' enfiteusi* . . . . « 231
Capo VI. *Dei contratti di locazione* . . . . « 233
Disposizioni generali. . . . . « *ivi*
Sez. I. *Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici* . . . . « 234
Sez. II. *Delle regole particolari alla locazione delle case* . . . . « 239
Sez. III. *Delle regole particolari alla locazione dei beni rurali* . . . . « 240
Sez. IV. *Della locazione delle opere.* . . . . « 242

§. 1. *Della locazione delle opere dei domestici e dei giornalieri* . . . . pag. 242
§. 2. *Dei commissionarj o spedizionieri, e dei condottieri* . . . . « ivi
§. 3. *Dei cottimi od appalti.* . . . . « 243
Capo VI. *Del prestito ad interesse* . . . . « 244
Sez. I. *Dell' impiego del denaro*. . . . . « ivi
Sez. II. *Delle rendite perpetue* . . . . « 246
Capo VII. *Della società* . . . . « 247
Sez. I. *Della società universale* . . . . « ivi
Sez. II. *Della società particolare*. . . . . « 248
Sez. III. *Delle obbligazioni dei socj tra loro e verso i terzi* . . . . « ivi
§. 1. *Delle obbligazioni dei socj fra loro* . . . . « ivi
§. 2. *Delle obbligazioni dei socj verso i terzi* . . . « 252
Sez. IV. *Dei diversi modi con cui finisce la società* . « ivi
Capo VIII. *Della colonia* . . . . « 254
Capo IX. *Della soccida* . . . . « 257
Capo X. *Del giuoco, e della scommessa* . . . . . . « 258
Capo XI. *Del vitalizio*. . . . . « 259
Sez. I. *Delle condizioni necessarie alla validità del contratto vitalizio* . . . . « ivi
Sez. II. *Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti* . . . . « 260
Capo XII. *Della transazione* . . . . « 261
TITOLO VII. *Dei contratti di liberalità*. . . . . . . « 263
Capo I. *Delle donazioni* . . . . « ivi
Sez. I. *Della forma delle donazioni*. . . . . « 264
Sez. II. *Della capacità di disporre e di ricevere per donazione* . . . . « 267
Sez. III *Dei casi in cui può aver luogo la revocazione delle donazioni* . . . . « 268
Sez. IV. *Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi ed ai figli nascituri dai medesimi, o dagli sposi rispettivamente fra loro*. « 271
Sez. V. *Della riduzione delle donazioni* . . . . . . « 273
Capo II. *Del comodato*. . . . . « 274
Sez. I. *Delle obbligazioni del comodatario*. . . . . « 275
Sez. II. *Delle obbligazioni del comodante*. . . . . « ivi
Capo III. *Del mutuo* . . . . « 276

Sez. I. *Della natura del mutuo* . . . . pag. 276
Sez. II. *Delle obbligazioni del mutuante* . . . . . « ivi
Sez. III. *Delle obbligazioni del mutuatario* . . . . « 277
Capo IV. *Del deposito*. . . . . « ivi
Sez. I. *Del deposito volontario* . . . . « ivi
§. 1. *Degli obblighi del depositario* . . . . . . « 278
§. 2. *Degli obblighi del deponente*. . . . . . . « 280
Sez. II. *Del deposito necessario* . . . . « 281
Capo V. *Del mandato*. . . . . « ivi
Sez. I. *Delle obbligazioni del mandatario*. . . . . « 282
Sez. II. *Delle obbligazioni del mandante* . . . . . « 283
Sez. III. *Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato*. . . . . « 284
Capo VI. *Della sicurtà*. . . . . « 285
Sez. I. *Della natura e dell' estensione della sicurtà*. . « ivi
Sez. II. *Degli effetti della sicurtà tra il creditore ed il fidejussore* . . . . « 286
Sez. III. *Degli effetti della sicurtà fra il debitore ed il fidejussore* . . . . « 287
Sez. IV. *Dell' effetto della sicurtà fra i confidejussori* . « 288
Sez. V. *Dell' estinzione della sicurtà* . . . . « 289
Sez. VI. *Della sicurtà legale, e della sicurtà giudiziale* . . . . « ivi
TITOLO VIII. *Dei modi di assicurare le obbligazioni* . « 290
Capo I. *Dell' anticresi* . . . . « ivi
Capo II. *Del pegno*. . . . . « 291
Capo III. *Del sequestro* . . . . « 293
Sez. I. *Del sequestro convenzionale*. . . . . « ivi
Sez. II. *Del sequestro giudiziale*. . . . . « 294
Capo IV. *Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede*. . . . . « ivi
Capo V. *Della trascrizione* . . . . « 295
Capo VI. *Dei privilegi, e delle ipoteche* . . . . . . « 297
Sez. I. *Dei privilegi*. . . . . « ivi
§. 1. *Dei privilegi sopra i mobili*. . . . . « 298
§. 2. *Dei privilegi sopra gli stabili* . . . . « 300
§. 3. *Dei privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gli stabili* . . . . « 301
§. 4. *Del modo col quale si conservano i privilegi* . « ivi
§. 5. *Dell' ordine fra i privilegi* . . . . « 302

Sez. II. *Delle ipoteche* . . . . pag. 304
§. 1. *Dell' ipoteca legale*. . . . . « *ivi*
§. 2. *Dell' ipoteca giudiziale* . . . . « 306
§. 3. *Dell' ipoteca convenzionale* . . . . « *ivi*
§. 4. *Del modo di conservare le ipoteche* . . . . « 307
§. 5. *Della riduzione delle ipoteche* . . . . . . « 310
§. 6. *Dell' ordine fra le ipoteche* . . . . « 311
Sez. III. *Del modo di rendere libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche* . . . . « 312
Sez. IV. *Degli effetti dei privilegi e delle ipoteche contro i terzi possessori*. . . . . « 315
Sez. V. *Della cancellazione delle inscrizioni dei privilegi e delle ipoteche* . . . . « 317
Sez. VI. *Della estinzione dei privilegi e delle ipoteche* . . . . « 318
Sez. VII. *Della pubblicità dei registri e dei doveri del conservatore*. . . . . « *ivi*
TITOLO IX. *Della prescrizione*. . . . . « 320
Capo I. *Disposizioni generali*. . . . . « *ivi*
Capo II. *Del possesso* . . . . « 321
Capo III. *Delle cause che impediscono la prescrizione* . « *ivi*
Capo IV. *Delle cause che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione* . . . . « 322
Sez. I. *Delle cause che interrompono la prescrizione* . « *ivi*
Sez. II. *Delle cause che sospendono il corso della prescrizione*. . . . . « 323
Capo V. *Del tempo necessario a prescrivere* . . . . . « 324
Sez. I. *Disposizioni generali* . . . . « *ivi*
Sez. II. *Della prescrizione di trent' anni* . . . . . « *ivi*
Sez. III. *Della prescrizione di venti anni*. . . . . « *ivi*
Sez. IV. *Di alcune particolari prescrizioni* . . . . « 325
Disposizione generale . . . . « 327
TITOLO X. *Del modo di provare le obbligazioni, e l' adempimento loro* . . . . « 328
Capo I. *Della prova per iscritto*. . . . . « *ivi*
Sez. I. *Della prova per atto autentico*. . . . . . . « *ivi*
Sez. II. *Della prova per privata scrittura*. . . . . « 329
Sez. III. *Delle tessere, o tacche a riscontro* . . . . « 331
Sez. IV. *Degli atti di ricognizione, e di conferma*. . « *ivi*
Capo II. *Della confessione*. . . . . « 332

CAPO III. *Della prova testimoniale* . . . . pag. 333
CAPO IV. *Della prova col mezzo di periti* . . . . . « 336
CAPO V. *Delle presunzioni* . . . . « 337
SEZ. I. *Delle presunzioni stabilite dalla legge* . . . « ivi
SEZ. II. *Delle presunzioni dell' uomo* . . . . « 338
CAPO VI *Del giuramento* . . . . « ivi
SEZ. I. *Del giuramento decisorio* . . . . « 339
SEZ. II. *Del giuramento deferito d' uffizio* . . . . . « 340

LIBRO QUARTO.

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO.

TITOLO I. *Dei commercianti* . . . . « 341
TITOLO II. *Dei libri di commercio* . . . . « 342
TITOLO III. *Della società* . . . . « 344
CAPO I. *Delle diverse società e loro regole* . . . . . « ivi
CAPO II. *Delle controversie fra i socj, e delle maniere di deciderle* . . . . « 347
TITOLO IV. *Dei commissionarj o spedizionieri, e dei condottieri* . . . . « 348
CAPO I. *Dei commissionarj o spedizionieri in genere* . . « ivi
CAPO II. *Dei commissionarj, o spedizionieri pei trasporti per terra e per acqua* . . . . « 349
CAPO III. *Dei condottieri per terra e per acqua* . . . « 350
TITOLO V. *Delle lettere di cambio* . . . . « 351
CAPO I. *Della forma delle lettere di cambio* . . . . « ivi
CAPO II. *Della provvista dei fondi* . . . . « 352
CAPO III. *Dell' accettazione* . . . . « 353
CAPO IV. *Dell' accettazione per onore della firma* . . . « 354
CAPO V. *Della scadenza* . . . . « ivi
CAPO VI. *Della girata* . . . . « 355
CAPO VII. *Della solidarietà* . . . . « ivi
CAPO VIII. *Dell' avallo* . . . . « 356
CAPO IX. *Del pagamento* . . . . « ivi
CAPO X. *Del pagamento per onore di firma* . . . . « 357
CAPO XI. *Dei diritti e dei doveri del presentatore* . . « 358
CAPO XII. *Dei protesti* . . . . « 360
CAPO XIII. *Del ricambio* . . . . « 361
TITOLO VI. *Del biglietto all' ordine, ossia vaglia o pagherò all' ordine* . . . . « 362

TITOLO VII. *Della prescrizione* . . . . pag. 363
DISPOSIZIONI TRANSITORIE . . . . « 365
Dello stato di cittadinanza . . . . « ivi
Della patria podestà . . . . « ivi
Dello stato di tutela . . . . « 366
Dell' emancipazione . . . . « ivi
Dell' interdizione . . . . « ivi
Dell' usufrutto . . . . « ivi
Delle servitù . . . . « 367
Del lucro dotale . . . . « ivi
Dei testamenti . . . . « ivi
Della separazione dei patrimonj . . . . « ivi
Delle primogeniture, dei fedecommessi e delle sostituzioni . . . . « ivi
Dei patti di futura successione . . . . « 368
Delle donazioni . . . . « ivi
Dei livelli . . . . « ivi
Delle locazioni . . . . « ivi
Dei privilegi e delle ipoteche . . . . « ivi
Della prescrizione . . . . « 371
Del modo di provare le convenzioni e il loro ademprimento . . . . « 372
R. DECRETO 25 Ottobre 1851 sopra gli Ebrei . . . « 373

MODENA

Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali
1852



